Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 87 del 15 aprile 1999 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 15 aprile 1999 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

N. 73

COMUNI

Estratti delle deliberazioni adottate dai comuni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999.

AVVERTENZA

Con il presente supplemento ordinario si provvede a pubblicare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997. n. 446, (pubblicato nel supplemento ordinario n. 252/L alla *Gazzetta Ufficiale* serie generale - n. 298 del 23 dicembre 1997) ed in attuazione delle direttive contenute nella circolare del Ministero delle finanze Dipartimento delle entrate - n. 49/E del 13 febbraio 1998, (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 1998), gli estratti delle deliberazioni adottate dai comuni, indicati nel sommario, concernenti la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nonché, se comprese, delle relative detrazioni o riduzioni di imposta, per l'anno 1999.

Si segnala che i comuni sono elencati in ordine alfabetico e che un ulteriore elenco di estratti di deliberazioni comunali concernenti la stessa materia sarà pubblicato in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 30 aprile 1999.

La presente pubblicazione, che è priva di rilevanza giuridica e non è sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle deliberazioni comunali, ha mera funzione notiziale al fine di facilitare la ricerca sulle aliquote deliberate dai comuni e sulle fattispecie alle quali le stesse si riferiscono.

Pertanto, ogni ulteriore informazione in merito al contenuto riportato dalla presente pubblicazione dovrà essere assunta dal contribuente direttamente presso il comune interessato.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

COMUNE DI ABBADIA LARIANA

Il comune di ABBADIA LARIANA (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire le aliquote I.C.I. per l'anno 1999 in questo comune, «omissis», nel modo seguente:

4,5 per mille per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

1 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico, localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti (art. 1, comma 5, legge n. 449/1997);

6 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili.

2. di sabilire in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI ABBIATEGRASSO

Il comune di ABBIATEGRASSO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. dl adottare per l'anno 1999 le seguenti aliquote:

a) 5,75 per mille per unità immobiliari destinate ad abitazione principale e relative pertinenze;

b) 5,75 per mille per i fabbricati classificati catastalmente:

da B1 a B7, da C1 a C5 e C7 se utilizzati dal proprietario (anche se persona giuridica) per il diretto svolgimento dell'attività sociale o in regime di impresa;

da D1 a D11 se utilizzati dal proprietario (anche se persona giuridica) per il diretto svolgimento dell'attività sociale o in regime di impresa;

c) 5,75 per mille per i terreni agricoli e le aree fabbricabili;

d) 7 per mille per tutti gli altri immobili.

2. di adottare per l'anno 1999 la misura di L 200.000 per la detrazione spettante alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

3. di elevare la detrazione d'imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale a L. 330.000 a favore dei contribuenti aventi i seguenti requisiti:

a) pensionati e disoccupati iscritti nelle liste di collocamento a condizione che:

a.1 il reddito annuo complessivo ai fini IRPEF 1998 prodotto da tutti i componenti il nucleo familiare non abbia superato 25 milioni di lire aumentato di L. 1.000.000 per ogni familiare a carico;

a.2 sussista titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale esclusivamente sull'immobile adibito ad abitazione principale e sulle unità accessorie (box, cantina, soffitta) utilizzate direttamente;

b) contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un componente convivente portatore di handicap con attestato di invalidità civile in misura pari o superiore al 75% o anziano non autosufficiente con certificazione U.S.S.L., a condizione che il reddito annuo complessivo ai fini IRPEF 1998 prodotto da tutti i componenti il nucleo familiare non abbia superato i 30 milioni di lire aumentato di L. 1.000.000 per ogni familiare a carico;

c) di riconoscere la maggiore detrazione su richiesta del contribuente, presentata nelle forme di cui all'art. 4 della legge n. 15/1968, attestante la presenza di ammissibilità, fatti salvi i poteri di accertamento d'ufficio;

4. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stesa non risulti locata e di elevare la detrazione in questi casi a L. 500.000.

(Omissis).

COMUNE DI ACCEGLIO

Il comune di ACCEGLIO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare nella misura del 5 per mille l'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 relativamente all'abitazione principale;

2. di fissare nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 relativamente all'abitazione principale;

3. di dare atto che la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale adibita a dimora abituale del contribuente (anche se unico dimorante) che lo possiede a titolo di proprietà ovvero di diritto reale di usufrutto, uso o abitazione è di L. 200.000 spettante per l'intero anno.

(Omissis).

COMUNE DI ACQUAPPESA

Il comune di ACQUAPPESA (provincia di Cosenza) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili è stabilita nella misura del 6,70 per mille, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni;

2. di elevare la detrazione per la prima casa fino a 500 mila lire, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

(Omissis).

COMUNE DI ADRO

Il comune di ADRO (provincia di Brescia) ha adottato, il 29 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

aliquota, misura unica, 6 per mille, detrazione per abitazione principale L. 240.000.

(Omissis).

COMUNE DI AGAZZANO

Il comune di AGAZZANO (provincia di Piacenza) ha adottato, il 19 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno d'imposta 1999 le aliquote I.C.I. applicabili sul territorio comunale nelle seguenti misure:

per le sole abitazioni principali 4,5 per mille;

per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale 5,50 per mille;

2. di determinare per l'anno 1999 la detrazione per la sola abitazione principale in L. 200.000 con i termini e le modalità del decreto legislativo n. 504/1992 come novellato;

3. di determinare altresì le seguenti ulteriori detrazioni:

a) portatori di handicap L. 500.000;

b) disoccupati L. 500.000;

c) lavoratori posti in cassa integrazione L. 500.000;

d) per soggetti con particolari situazioni di disagio sociale, previo accertamento documentale da parte degli organi di assistenza sociale L. 500.000;

f) per nuclei familiari che si insediano in unità immobiliari di nuova realizzazione (limitatamente ai primi quattro anni di possesso) L. 500.000.

(Omissis).

COMUNE DI AGNA

Il comune di AGNA (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare, e confermare, l'aliquota I.C.I. da applicare per il 1999 nella misura del 5,75 per mille, senza riduzione o detrazioni aggiuntive per garantire l'equilibrio di bilancio.

(Omissis).

COMUNE DI AGUGLIARO

Il comune di AGUGLIARO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 18 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 1999, le aliquote I.C.I. già approvate per il 1998, come segue:

5 per mille per le sole abitazioni principali di persone fisiche o di soci di cooperative edilizie o proprietà indivise;

7 per mille per le aree fabbricabili individuate dal vigente P.R.G. come zone territoriali omogenee: C (C1 e C2) e D;

5 per mille per tutti gli altri immobili presupposto d'imposta;

2. di prendere atto che ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, come rinnovellato, la detrazione d'imposta per l'abitazione principale è di L. 200.000 rapportata all'anno;

3. di considerare ai fini I.C.I. abitazione principale (con le conseguenti applicazioni in termini di aliquota agevolata e di detrazione d'imposta) l'ipotesi considerata all'art 3, comma 56, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI ALANO DI PIAVE

Il comune di ALANO DI PIAVE (provincia di Belluno) ha adottato, il 26 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille con una detrazione di L. 220.000 per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI ALBA

Il comune di ALBA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 22 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di prendere atto e, quindi, approvare con effetto dal 1° gennaio 1999, le tariffe, aliquote e prezzi pubblici relative ai tributi e servizi sottoelencati, determinate dalla giunta comunale con le deliberazioni a fianco di ciascuno indicate ed allegate al presente provvedimento:

Imposta comunale sugli immobili:

deliberazione della giunta comunale n. 696 del 2 dicembre 1998 (allegato A)

1. aliquote:

a) 5,50 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, intendendo tale solo quella che il soggetto passivo (proprietario o titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sull'immobile), residente nel comune di Alba, occupa direttamente a scopo abitativo;

b) 6,75 per mille per gli altri immobili e per terreni (aliquota ordinaria).

2. detrazioni:

L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, elevabile a L. 500.000 secondo i criteri e le procedure sottoelencati:

a) possesso, alla data del 31 dicembre 1998, della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale e dell'eventuale rimessa o posto macchina (accatastati in categoria C/6), quali uniche proprietà immobiliari del soggetto o soggetti passivi e degli altri componenti del nucleo familiare. Il possesso di terreni e di ogni altra unità immobiliare, a qualsiasi uso adibiti, preclude l'utilizzo della maggiore detrazione;

b) reddito dei soggetti passivi occupanti l'immobile adibito ad abitazione principale, conseguito nell'anno 1998, non superiore complessivamente a L. 26.000.000 annue lorde; nel computo vanno inclusi tutti i redditi, anche quelli esenti IRPEF quali ad esempio:

rendita catastale degli immobili posseduti (prima casa ed eventuale rimessa di pertinenza);

pensioni sociali, militari, indennità di accompagnamento, ecc.;

c) esclusione della maggiore detrazione a quei soggetti passivi che, pur in possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*, appartengono a nuclei familiari aventi un reddito complessivo (calcolato come indicato al punto *b)* superiore a L. 35.000.000 annue lorde;

d) esclusione della maggiore detrazione delle unità immobiliari censite in catasto alle categorie A/1 A/7 A/8 A/9;

e) la maggiore detrazione soggiace alle stesse regole previste per l'ordinaria detrazione di L. 200.000;

f) concessione della maggiore detrazione a soggetti passivi comproprietari dell'immobile che versano in particolari e documentate condizioni di carattere sociale a prescindere dai limiti di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)* e *c)*;

g) presentazione di dichiarazione di possesso dei requisiti per l'applicazione della maggiore detrazione entro il 30 giugno 1999 su modulo predisposto dall'ufficio comunale imposte e tasse;

3. considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI ALBESE CON CASSANO

Il comune di ALBESE CON CASSANO (provincia di Como) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure:

a) immobili destinati ad abitazione principale: 4,6 per mille;

b) altri fabbricati: 5,4 per mille.

2. di dare atto che la detrazione di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 nel testo ora vigente per le unità adibite ad abitazione principale è confermata in L. 220.000 annue;

3. di non fare uso della facoltà di cui all'art. 8, comma 1 e 4 del decreto legislativo n. 504/1992 nel testo modificato dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996;

4. di far proprio il disposto dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996, il quale testualmente recita «I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e a condizione che la stessa risulti locata;

5. di far proprio il disposto dell'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997 prevedendo un'aliquota agevolata pari all'1 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ALBI

Il comune di ALBI (provincia di Catanzaro) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare in questo comune nella misura unica del 6 per mille senza avvalersi della facoltà di diversificazione;

2. di confermare per l'anno 1999 le sottonotate disposizioni già valide per l'anno 1998:

a) a norma dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione; in alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

b) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

c) viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

2. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI ALDINO - ALDEIN

Il comune di ALDINO ALDEIN (provincia di Bolzano) ha adottato, il 25 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per i motivi espressi in premessa, l'aliquota nella misura minima prevista per legge del 4 per mille per tutti gli immobili senza distinzione della loro destinazione;

2. di determinare l'importo di detrazione d'imposta per tutte le abitazioni effettivamente utilizzate ad abitazione principale incluse le relative pertinenze come definiti con il regolamento approvato ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. con delibera successiva a L. 600.000 per tutti i contribuenti senza imporre alcuna condizione per poter usufruire di tale detrazione.

(Omissis).

COMUNE DI ALESSANO

Il comune di ALESSANO (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare anche per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille per tutte le unità immobiliari e la detrazione per abitazione principale nella misura di L. 220.000 rapportate al periodo dell'anno nel quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI ALLUVIONI CAMBIÒ

Il comune di ALLUVIONI CAMBIÒ (provincia di Alessandria) ha adottato, il 19 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura unica del 5 per mille, senza modifiche e variazioni, fatta salva la detrazione per abitazione principale nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ALMESE

Il comune di ALMESE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 come segue:

a) ordinaria del 5,65 per mille da applicare sul valore degli immobili diversi da quelli di cui al punto *b);*

b) ridotta rispetto a quella ordinaria al 5 per mille da applicare sul:

valore delle abitazioni principali, intese nei sensi voluti dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive integrazioni e modificazioni, possedute da persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune;

fabbricati di proprietà di enti senza scopo di lucro;

fabbricati posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto (e non locate) da soggetti anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari, e una detrazione per la prima casa di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ALONTE

Il comune di ALONTE (provincia di Vicenza) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare al 5,25 per mille l'aliquota I.C.I. 1999 da applicare agli imobili direttamente adibiti ad abitazione principale e al 6 per mille l'aliquota I.C.I. per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o per alloggi non locati.

(Omissis).

COMUNE DI ALPIGNANO

Il comune di ALPIGNANO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 1999, nelle misure seguenti le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per la sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale:

(aliquota agevolata): 4,5 per mille;

tutte le altre unità immobiliari (aliquota ordinaria): 5 per mille;

2. di stabilire, per l'anno 1999 in L. 200.000 la detrazione d'imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

3. di determinare altresì una maggiore detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di L. 350.000 riferita a:

soggetti passivi aventi a carico un portatore di handicap risultante da certificazione rilasciata dall'A.S.L (azienda sanitaria locale) ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e a condizione che l'abitazione sia classificata in una delle seguenti categorie catastali; A/2 A/3 A/4 A/5 A/6;

soggetti passivi aventi unità immobiliare — adibita ad abitazione principale — assistiti dal comune (utenze in assistenza economica da parte del C.I.S.S.A. Consorzio Intercomunali Servizi Socio Assistenziali, appositamente certificati dai servizi sociali);

4. di fissare altresì, relativamente alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto di cui alla legge 9 dicembre 1988, n. 431 le aliquote nella seguente misura:

Ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4:

a) unità immobiliari locate a soggetti che la utilizzano come abitazione principale con «contratto assistito»: 4,5 per mille;

b) unità immobiliari non locate da oltre due anni: 9 per mille;

c) unità immobiliari non locate da meno di due anni: 7 per mille.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1:

d) unità immobiliari locate con «contratto libero»: 7 per mille;

5. di dare atto che il diritto all'applicazione dell'aliquota di cui al precedente punto *d)* è subordinato alla presentazione, entro e non oltre la scadenza relativa al versamento a saldo dell'I.C.I. 1999, della relativa documentazione consistente in copia del «contratto registrato»;

6. di confermare e fissare per le unità immobiliari locate con contratto in corso e registrato l'aliquota del 4,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ALTINO

Il comune di ALTINO (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI ALZANO SCRIVIA

Il comune di ALZANO SCRIVIA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 26 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 1999 nel 5 per mille l'aliquota da applicarsi ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

2. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale resta stabilita in L. 200.000, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI AMOROSI

Il comune di AMOROSI (provincia di Benevento) ha adottato, il 31 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire, con effetto dal 1° gennaio 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5 per mille per tutte le tipologie di immobili soggetti ad imposta.

(Omissis).

COMUNE DI ANNICCO

Il comune di ANNICCO (provincia di Cremona) ha adottato, il 22 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 1999, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), fissate con la deliberazione consiliare n. 5 del 25 febbraio 1998, nella misura sottoindicata:

a) immobili adibiti ad abitazione principale posseduta dalle persone fisiche soggetti passivi. Si considerano abitazioni principali anche quelle concesse in uso gratuito a figli o genitori del soggetto passivo (art. 21 regolamento I.C.I., art. 59, lettera *e)* decreto legislativo n. 446/1997); unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate: aliquota 5 per mille;

b) per tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale: aliquota 5,7 per mille;

2. di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in funzione del disposto normativo di cui all'art. 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'anno 1999, la seguente detrazione d'imposta:

immobili adibiti ad abitazione principale dei soggetti passivi. Si considerano abitazioni principali anche quelle concesse in uso gratuito ai figli o genitori del soggetto passivo (art. 21 regolamento I.C.I., art. 59, lettera *e)*, decreto legislativo n. 446/1997);

unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate: detrazione d'imposta L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ANTILLO

Il comune di ANTILLO (provincia di Messina) ha adottato, il 20 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

confermare l'aliquota I.C.I. unica per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille e una detrazione di L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

Il comune di ANZOLA DELL'EMILIA (provincia di Bologna) ha adottato, il 10 dicembre 1998 ed il 25 febbraio 1999 le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

determinare nel 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999;

aumentare la detrazione I.C.I. da L. 200.000 a L. 400.000 per l'anno 1999 allorché ricorrano le seguenti situazioni:

nucleo familiare formato da almeno due persone con reddito imponibile di sola pensione non superiore a L. 18.500.000 oppure nucleo familiare formato da una sola persona con reddito imponibile di sola pensione non superiore a L. 12.300.000, i cui componenti abbiano compiuto i 60 anni di età alla data del 1° gennaio 1998 e non siano in condizione lavorativa e inoltre siano in possesso di un'unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed eventualmente una ulteriore unità immobiliare adibita ad autorimessa;

coppia di coniugi con almeno quattro figli di età inferiore ad anni 18 e/o risultanti a carico (es: figli studenti con età inferiore ad anni 26) il cui reddito complessivo imponibile non sia superiore a L. 56.350.000;

coppia di coniugi il cui reddito pro-capite imponibile non sia eccedente L. 15.350.000 aventi un figlio con età inferiore ai 18 anni al 1° gennaio 1998 che presenta gravi forme di handicap, ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, ovvero:

invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (100%) e con impossibilità di deambulare senza l'ausilio permanente di un accompagnatore;

invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (100%) e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere i normali atti quotidiani della vita.

(Omissis).

COMUNE DI AOSTA

Il comune di AOSTA ha adottato, il 16 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999, in conformità con quanto indicato nelle premesse, le aliquote ai fini dell'imposta comunale sugli immobili come segue:

a) nella misura del 6 per mille per gli alloggi non locati, così come definiti nelle disposizioni regolamentari in materia d'imposta comunale sugli immobili;

b) nella misura del 4 per mille per tutti i presupposti d'imposta diversi da quelli indicati nella lettera *a).*

(Omissis).

COMUNE DI ARDESIO

Il comune di ARDESIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 12 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella seguente misura:

aliquota da applicare per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dai soggetti passivi residenti nel comune: cinque (5) per mille;

aliquota da applicare per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nella precedente classificazione ed utilizzazione: sei (6) per mille;

2. di fissare in L. 200.000 la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI AREZZO

Il comune di AREZZO ha adottato, il 10 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare le aliquote e le detrazioni, relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999, nei termini che seguono:

1. aliquota del 5,7 per mille per l'unità immobiliare adibita ad «abitazione principale» del soggetto passivo d'imposta, così come definita dall'art. 8, comma 2, ultimo periodo del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni. Tale aliquota (ma non anche la detrazione) si rende altresì applicabile per le unità immobiliari concesse in locazione, a titolo di «abitazione principale» del locatario, alle condizioni definite negli accordi di cui all'art. 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

2. aliquota del 6,3 per mille per tutte le altre categorie di immobili, diverse dall'abitazione principale, come definite dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

3. di confermare in L. 200.000 la detrazione spettante per l'unità immobiliare adibita ad «abitazione principale» del soggetto passivo, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, nei termini di cui all'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992;

4. di determinare in L. 400.000 (L. 200.000 detrazione minima ex art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 + L. 200.000 ulteriore detrazione), l'importo della «maggiore detrazione» in favore di alcune categorie di soggetti che versano in situazioni di particolare disagio socio-economico, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell'immobile ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta e secondo i criteri che ne danno titolo, come di seguito specificati:

a) il soggetto passivo sia pensionato che vive solo e percepisca un reddito nel limite di L. 12.000.000 ovvero famiglia composta da due pensionati, il cui reddito complessivo lordo cumulato sia nei limiti reddituali della somma delle due minime contributive INPS, con esclusione delle maggiorazioni sociali previste dalla normativa vigente, e che non possieda o non possiedano altri redditi diversi da quelli di cui al successivo punto *b);*

b) possieda o possiedano a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale solo l'abitazione principale, un garage o box ed eventuali «terreni agricoli» il cui reddito complessivo (dominicale + agrario) non sia superiore alle L. 300.000 annue lorde ovvero eventuali immobili accessori (categoria catastale C6) in uso proprio, diversi dalle abitazioni, con rendita catastale non superiore a L. 700.000;

c) sussista l'ulteriore condizione oggettiva che l'immobile di che trattasi sia classificato nelle categorie catastali A/3 A/4 A/5 A/6;

5. di estendere, anche per l'anno 1999, l'applicazione della «maggiore detrazione» di L. 400.000 all'ulteriore seguente categoria di soggetti, in possesso dei requisiti appresso indicati:

a) il soggetto passivo non deambulante o comunque non autosufficiente — non ricoverato — sia portatore di invalidità totale al 100%, debitamente riconosciuta con atto dei competenti organi, con diritto alla pensione e/o all'indennità di accompagnamento (Prefettura), ovvero alla pensione di inabilità INPS;

b) possieda a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale solo l'abitazione principale, un garage o box ed eventuali «terreni agricoli» il cui reddito complessivo (dominicale + agrario) non sia superiore alle L. 300.000 annue lorde ovvero eventuali immobili accessori (categoria catastale C6) in uso proprio, diversi dalle abitazioni, con rendita catastale non superiore a L. 700.000;

c) sussista l'ulteriore condizione oggettiva che l'immobile di che trattasi sia classificato nelle categorie catastali A/3 A/4 A/5 A/6;

6. di considerare direttamente adibita ad «abitazione principale», con conseguente applicabilità della detrazione per questa prevista, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la «residenza anagrafica» in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, a mente dell'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI ARGELATO

Il comune di ARGELATO (provincia di Bologna) ha adottato, l'8 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 1999, dando atto del rispetto dei limiti dell'imposta previsti dall'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, l'aliquota ai fini del calcolo dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille.

di diversificare la suddetta aliquota ordinaria per le seguenti tipologie:

1) Immobili diversi dalle abitazioni: 6,3 per mille;

altri fabbricati diversi da abitazione principale: 6,3 per mille;

terreni agricoli: 6,3 per mille;

aree edificabili: 6,3 per mille;

2) Alloggi sfitti: 7 per mille;

2. di fissare la detrazione annua per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, di cui e nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 a: lire duecentomila;

3. di applicare l'aliquota del 7 per mille seguendo le definizioni e le modalità espresse nell'allegato 1 del presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale.

(Omissis).

COMUNE DI ARIENZO

Il comune di ARIENZO (provincia di Caserta) ha adottato, il 23 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille;

di non avvalersi della facoltà di ridurre l'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

di non avvalersi della facoltà di elevare l'importo della detrazione per abitazione principale;

di non avvalersi della facoltà di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani e disabili che sono ricoverati permanentemente in istituti di ricovero o sanitari.

(Omissis).

COMUNE DI ARLUNO

Il comune di ARLUNO (provincia di Milano) ha adottato, il 5 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per il prossimo anno 1999 nella seguente misura:

5 per mille:

a favore delle persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado di parentela, e da questi utilizzata come abitazione principale (attestato mediante dichiarazione sostitutiva di notorietà);

alle pertinenze dell'abitazione principale (come previsto dall'art. 6 del vigente regolamento I.C.I.;

6 per mille per altri immobili e terreni;

2 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi di recupero di unità immobiliari direttamente adibita ad abitazione principale;

di fissare la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000 elevabile a:

1) L. 300.000 per coloro che, pensionati, proprietari di unica abitazione, percepiscono redditi nella seguente misura:

famiglia composta da unica persona L. 11.845.000;

famiglia composta da due persone L. 19.570.000;

2) L. 500.000 per quei soggetti in particolari condizioni di disagio economico-sociale opportunamente documentati e segnalati dai servizi sociali.

(Omissis).

COMUNE DI ARNAD

Il comune di ARNAD (provincia di Aosta) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di non adottare aliquote differenziate per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 confermando l'aliquota unica del 4 per mille;

2. di fissare in L. 350.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA

Il comune di ARQUATA SCRIVIA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 22 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

a) con riferimento al comma 53, articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 che sostituisce l'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione alle possibilità di diversificazione delle aliquote dal 4 al 7 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati. Nonché con riferimento all'art. 5 del regolamento comunale per la gestione dell'imposta:

1. unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi e residenti nel comune: 5,50 per mille (art. 5, comma 1, lettera *A)* del regolamento);

2. unità immobiliare alloggi non locati: 7 per mille;

3. unità immobiliari fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e alienazione di immobili per un periodo comunque non superiore a tre anni dalla data di ultimazione del fabbricato: 4 per mille (art. 5, comma 2 del regolamento);

b) con riferimento al comma 5 art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in relazione alla possibilità di applicare ulteriori aliquote ridotte:

1. a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari che si trovano in condizioni di inagibilità o inabitabilità così come definita dall'art. 6 del regolamento comunale per la gestione dell'imposta, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti: 2 per mille;

L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

c) con riferimento al comma 1 articolo 59 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, punto *e)* ed all'art. 5 punto *e)* del regolamento comunale per la gestione dell'imposta:

1. unità immobiliare d'abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi famigliari (parenti in linea retta fino al 2° grado ed affini fino al 1° grado): 5,5 per mille;

2. di definire l'aliquota del 6 per mille quale aliquota base di riferimento;

3. di determinare per l'anno 1999 nella misura di L 200.000 la detrazione d'imposta per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da soggetti passivi e residente nel comune, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Tale detrazione elevata a L 230.000 soltanto per le unità immobiliari con categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6.

Dare atto che la maggiore detrazione di L. 230.000 non si applica ai contribuenti che sono proprietari di unità immobiliari, adibite ad abitazione principale, classificate in catasto in A/1 (abitazioni signorili) A/7 (abitazioni in villini) A/8 (abitazioni in ville) A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici;

4. di determinare per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 8, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 nella misura annua di L 300.000 la detrazione d'imposta per i soggetti di cui al precedente punto 3. appartenenti ad una delle seguenti categorie di particolare disagio economico sociale:

soggetti passivi portatori di handicap, o nel cui nucleo famigliare è presente un invalido o un portatore di handicap con invalidità non inferiore al 100% avente diritto ad accompagnamento, risultante dal certificato di riconoscimento dell'invalidità rilasciato dalle competenti strutture pubbliche ed a condizione che l'abitazione costituisca l'unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso, o abitazione sull'intero territorio nazionale;

di stabilire che le richieste per usufruire della maggiore detrazione di L 300.000 dovranno pervenire al comune corredate dalle necessarie certificazioni attestanti l'invalidità dal 1° al 30 giugno 1999 e che avranno validità per il solo periodo d'imposta 1999. I requisiti per l'ottenimento della detrazione d'imposta devono sussistere al momento della presentazione della richiesta per l'anno 1999;

di escludere dalla maggiorazione della detrazione di L. 300.000 i contribuenti che rientrano in una delle seguenti casistiche:

contribuenti che non presentano nei termini richiesti l'apposita istanza;

contribuenti che non comprovano documentalmente i requisiti richiesti per la maggiore detrazione;

di stabilire che le richieste relative alla maggiore detrazione di L 300.000 vengono accolte con riserva al fine di provvedere, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione, alla eventuale notifica della motivata rettifica per mancanza delle condizioni richieste;

5. di determinare per l'anno 1999 nella misura di L 200.000 la detrazione d'imposta per unità immobiliari concesse, quale abitazione in uso gratuito dal possessore ai suoi famigliari (parenti in linea retta fino al 2° grado ed affini fino al 1° grado);

6. di stabilire che le richieste per potere usufruire della aliquota pari al 5,5 per mille con una detrazione di L 200.000 relative ad abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi famigliari dovranno pervenire al comune corredate dalle necessarie documentazioni (contratto di comodato e attestazione grado di parentela) pena la decadenza del beneficio, dal 1° al 30 giugno 1999 per il versamento della prima rata, ovvero dal 1° al 20 dicembre 1999 per il versamento della seconda rata, e che avranno validità per il solo periodo d'imposta 1999.

(Omissis).

COMUNE DI ARZERGRANDE

Il comune di ARZERGRANDE (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999, nella misura del 4,5 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune;

2. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nel 5 per mille per tutte le altre unità immobiliari;

3. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nel 4,5 per mille relativamente alle unità immobiliari concesse in uso gratuito o in comodato ai parenti entro il secondo grado senza applicazione della detrazione prevista dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI ASSAGO

Il comune di ASSAGO (provincia di Milano) ha adottato, il 25 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili:

immobili adibiti ad abitazione principale e sue pertinenze (art. 6, comma 5 regolamento com.le): 4 per mille;

immobili diversi dall'abitazione principale: 5 per mille;

2. di confermare la detrazione per immobili destinati ad abitazione principale in L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI AVIANO

Il comune di AVIANO (provincia di Pordenone) ha adottato, il 15 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:

5,8 per mille per gli immobili ed altri fabbricati diversi dall'abitazione principale (aliquota ordinaria);

4 per mille per i fabbricati adibiti ad abitazione principale;

2. di stabilire in L. 250.000 la detrazione per abitazione principale come espresso in premessa;

3. di avvalersi della facoltà di cui al comma 56 dell'art. 3 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 considerando come adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI BACENO

Il comune di BACENO (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 18 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 1999, le aliquote e le detrazioni I.C.I. come fissate per l'esercizio precedente, ossia di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999:

5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principale delle persone fisiche soggetti passivi, e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

5,5 per mille per tutti gli altri immobili;

2. di fissare le seguenti detrazioni per abitazioni principali:

a) L. 250.000 in via ordinaria;

b) L. 300.000 limitatamente a quei soggetti in particolari situazioni di disagio economico-sociale, da individuarsi da parte della G.C. ai sensi del «Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi...» approvato con delibera C.C. n. 82 del 19 dicembre 1990 e successive modifiche ed integrazioni;

3. di stabilire l'aliquota riferita ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti nel 4 per mille ai sensi dell'art. 3 comma 55 legge n. 662/1996;

4. di fissare al 5 per mille, ossia pari a quella stabilita per le abitazioni principali, l'aliquota riferita alle abitazioni non locate di anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari ai sensi dell'art. 3 comma 56 legge n. 662/1996;

5. di dare atto che le aliquote e la detrazione così come sopra determinate avranno effetto dall'anno di imposta 1999.

(Omissis).

COMUNE DI BAGNASCO

Il comune di BAGNASCO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure:

5,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale;

6,5 per mille per gli altri immobili;

2. di stabilire, per l'abitazione principale, la detrazione di L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO

Il comune di BAGNOLO IN PIANO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, l'11 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. aliquota del 5,6 per mille applicabile a:

a) unità immobiliare adibita ad abitazione principale, cioè quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, e i suoi familiari dimorano abitualmente;

a-1. Si intende per abitazione principale anche quella unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari;

c) unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

d) terreni agricoli;

e) immobili dati in comodato a parenti fino al terzo grado e relativi coniugi;

f) immobili locati con contratto registrato ad un soggetto che li utilizzi come abitazione principale, fatto salvo il caso in cui tale contratto non è soggetto per legge a registrazione;

g) immobile strumentali all'attività d'impresa;

h) tutti gli immobili di imprese, società, associazioni, cooperative;

i) immobili realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e alienazione di immobili;

l) immobili di enti senza scopo di lucro;

m) garages, posti auto e cantine;

Per usufruire dell'aliquota del 5,6 per mille i contribuenti che rientrano nei casi di cui alle lettere *a*-1) ed *e)* debbono presentare all'Ufficio tributi apposita autocertificazione sul possesso dei requisiti richiesti, entro il primo od unico versamento del tributo.

Nel caso di cui al punto *f)* occorre esibire, sempre all'Ufficio tributi, copia del contratto ivi richiamato.

È fatto salvo il diritto del comune di verificare la sussistenza o meno dei requisiti richiesti e delle condizioni;

2. aliquota del 7 per mille applicabile a:

n) aree fabbricabili;

o) alloggi non locati, intendendosi per tali gli alloggi non adibiti ad abitazione principale e risultanti vuoti, o a disposiszione e\o utilizzati in modo saltuario, o privi di contratto di affitto.

Sono esclusi gli alloggi concessi in comodato gratuito o comunque utilizzati da parenti fino al 3° grado (figli, genitori, fratelli, zii) e i relativi coniugi, che risultano ivi residenti;

la fissazione di una detrazione di L. 230.000 oltre che per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, anche per:

unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari;

unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

(Omissis).

1. di riconoscere, per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 8, terzo comma, del decreto legislativo n. 504/1992, ai contribuenti che si trovano nelle condizioni sotto specificate un aumento di L. 200.000 della detrazione di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) stabilita per le abitazioni principali e al periodo dell'anno nel quale si protrae la prevista destinazione dell'unità immobiliare:

A) pensionati:

possesso del solo immobile abitato quale unica proprietà immobiliare del contribuente e dei componenti il nucleo familiare al 1° gennaio 1999. Nei casi in cui l'immobile sia abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente e i componenti il nucleo non devono avere nessun altra proprietà immobiliare. Per altre unità immobiliari non si intendono le pertinenze immobiliari dell'abitazione principale, accatastate come C/6 (garage), C/2 (magazzini, locali deposito, cantine) e C/7 (tettoia chiusa o aperta);

aver compiuto il 65° anno d'età al 1° gennaio 1999;

essere in condizione non lavorativa e con un reddito complessivo lordo (più il fabbricato in argomento) non superiore a L. 15.000.000 annui riferito al 1998 se trattasi di unico occupante. Per i nuclei composti da due o più persone, come risulta da stato di famiglia, si aggiungono, ai 15.000.000 L. 10.500.000 lorde annue per ogni altro componente oltre il primo;

B) portatori di handicap:

possesso del solo immobile abitato quale unica proprietà immobiliare del contribuente e dei componenti il nucleo familiare al 1° gennaio 1999. Nei casi in cui l'immobile sia abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente e i componenti il nucleo, non devono avere

nessun altra proprietà immobiliare. Per altre unità immobiliari non si intendono le pertinen.:e immobiliari dell'abitazione principale, accatastate come C/6 (garage), C/2 (magazzini, locali deposito, cantine) e C/7 (tettoia chiusa o aperta);

il portatore di handicap deve essere in possesso di attestato di invalidità civile al 100%;

il reddito familiare complessivo non deve essere superiore a L 15.000.000 annui riferito al 1998 se trattasi di unico occupante. Per i nuclei composti da due o più persone, come risulta da stato di famiglia, si aggiungono, ai 15.000.000 L 10.500.000 lorde annue per ogni altro componente oltre il primo;

C) famiglie numerose:

possesso del solo immobile abitato quale unica proprietà immobiliare del contribuente e dei componenti il nucleo familiare al 1° gennaio 1999. Nei casi in cui l'immobile sia abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente e i componenti il nucleo non devono avere nessun altra proprietà immobiliare. Per altre unità immobiliari non si intendono le pertinenze immobiliari dell'abitazione principale, accatastate come C/6 (garage), C/2 (magazzini, locali deposito, cantine) e C/7 (tettoia chiusa o aperta);

nucleo familiare composto da sei o più componenti al 1° gennaio 1999 come da stato di famiglia;

reddito familiare complessivo riferito all'anno 1998 non superiore a L 56.000.000 lordi annui nel caso di famiglia di sei componenti; a tale reddito si aggiungono L 8.500.000 lorde annue per ogni componente oltre il sesto;

2. l'assenza anche di una sola delle suddette condizioni fa venire meno il diritto alla maggiore detrazione. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da parte di più soggetti comproprietari, ognuno di questi, per godere della quota proporzionale della maggiore detrazione, deve essere in possesso dei requisiti di cui sopra;

3. la maggiore detrazione è concessa a seguito di specifica domanda dell'interessato corredata da apposita autocertificazione relativamente al possesso dei requisiti richiesti, da consegnare direttamente al comune o da allegare alla denuncia I.C.I., qualora questa sia dovuta.

La presentazione della autocertificazione consente di usufruire della maggiore detrazione già in sede del primo o unico versamento del tributo. Tuttavia è fatto salvo il diritto del comune di verificare (anche invitando il contribuente a documentare la domanda relativa) la sussistenza o meno dei requisiti e delle condizioni di cui sopra in caso di indebita fruizione della maggiore detrazione, il comune procederà a richiedere il versamento di quanto indebitamente trattenuto dal contribuente, applicando anche le sanzioni di legge e i relativi interessi.

(Omissis).

COMUNE DI BAGNOLO MELLA

Il comune di BAGNOLO MELLA (provincia di Brescia) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 5,5 per mille;

2. di determinare, per l'anno 1999, la detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili in L 250.000 nelle seguenti circostanze: unità immobiliari di categoria catastale A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI BAGNOREGIO

Il comune di BAGNOREGIO (provincia di Viterbo) ha adottato, il 31 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999, alla luce delle vigenti disposizioni in materia finanziaria e delle previste necessità di bilancio, nel rispetto dell'art. 6 del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 504 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,25 per mille per tutti gli immobili fatta eccezione per gli immobili di categoria catastale A non adibiti ad abitazione principale la cui aliquota viene confermata al 6,25 per mille;

2. viene confermata altresì la detrazione di L. 200.000 per la prima casa.

(Omissis).

COMUNE DI BALZOLA

Il comune di BALZOLA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

l'aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e per i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale è fissata nel 5 per mille;

l'aliquota ordinaria da applicare a tutti i soggetti passivi per unità immobiliari diverse dalle abitazioni principali dagli stessi possedute nel comune è fissata nel 5,50 per mille;

l'aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per unità immobiliari adibite ad abitazione a disposizione e non locate è fissata nel 6 per mille;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI BARANELLO

Il comune di BARANELLO (provincia di Campobasso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BARASSO

Il comune di BARASSO (provincia di Varese) ha adottato, l'11 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di riconfermare, per l'anno 1999, l'aliquota già applicata per il 1998 nella misura del 5,25 per mille, sulla base delle previgenti norme.

(Omissis).

COMUNE DI BARBARANO ROMANO

Il comune di BARBARANO ROMANO (provincia di Viterbo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) è fissata nella misura del 5,50 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BARBARIGA

Il comune di BARBARIGA (provincia di Brescia) ha adottato, il 21 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. di questo comune nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BARIANO

Il comune di BARIANO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune con effetto dal 1° gennaio 1999:

a) aliquota di ordinaria applicazione nella misura del 5,25 per mille;

b) aliquota del 7 per mille per alloggi non locati, considerando tali gli alloggi di cui art. 5, regolamento comunale approvato con delibera C.C. n. 44 del 30 ottobre 1998;

2. *(Omissis).*

3. *(Omissis).*

4. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione: se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

5. di applicare la detrazione di cui sopra, ai sensi art. 2, regolamento comunale, all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, il soggetto interessato può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richiesta per la fruizione della detrazione per abitazione principale, anche mediante dichiarazione sostitutiva.

(Omissis).

COMUNE DI BASSANO BRESCIANO

Il comune di BASSANO BRESCIANO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare l'aliquota per l'anno 1999 inerente l'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille (unica per tutti gli immobili);

2. di fissare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

Il comune di BASSANO DEL GRAPPA (provincia di Vicenza) ha adottato, il 27 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 e precisamente:

a) aliquota del 4,20 per mille da applicare sul valore delle abitazioni principali, come definito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni e integrazioni, possedute da persone fisiche oppure utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivise, aventi residenza anagrafica in questo comune;

b) aliquota del 5,50 per mille da applicare sul valore di tutti gli altri immobili con esclusione di quelli indicati al successivo punto *c)*;

c) aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati con le esclusioni delineate nella delibera di giunta n. 249 del 17 giugno 1997.

2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risultati locata e non utilizzata da terzi.

(Omissis).

COMUNE DI BEDIZZOLE

Il comune di BEDIZZOLE (provincia di Brescia) ha adottato, il 23 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999, le seguenti aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili:

aliquota 4 per mille per l'abitazione principale;

aliquota 5 per mille per tutti gli altri casi;

2. di confermare la detrazione da applicare all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BELLANTE

Il comune di BELLANTE (provincia di Teramo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire nella misura del 5 per mille l'aliquota ordinaria per l'applicazione dell'I.C.I. in questo comune con effetto dal 1° gennaio 1999;

di stabilire l'aliquota ridotta del 4 per mille da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

(Omissis).

COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

Il comune di BELLINZAGO NOVARESE (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di mantenere l'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 1999 nella misura unica del 5 per mille.

2. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 220.000.

(Omissis).

COMUNE DI BELLUSCO

Il comune di BELLUSCO (provincia di Milano) ha adottato, il 19 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per il 1999 le aliquote e le detrazioni relative all'imposta comunale sugli immobili del 1998 approvate con deliberazione del C.C. n. 17 del 27 febbraio 1998, come da tabella riassuntiva allegata quale parte integrante del presente atto;

(Omissis).

ALIQUOTE I.C.I. PER L'ANNO 1999

Descrizione	Aliquote
Abitazione principale	6 per mille
Abitazioni secondarie locate	6 per mille
Abitazioni possedute e non locate	7 per mille
Immobili diversi dalle abitazioni	6 per mille
Immobili posseduti da: *a)* organizzazioni di volontariato; *b)* cooperative sociali	6 per mille
Immobili non rientranti nei precedenti casi	6 per mille
Fabbricati realizzati da imprese e non venduti .	6 per mille
Detrazione: solo per abilitazione principale	250.000
Riduzioni: fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati	- 50% dell'imposta dovuta

COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO

Il comune di BELMONTE MEZZAGNO (provincia di Palermo) ha adottato, il 25 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di applicare in questo comune, per l'anno 1999, l'I.C.I. nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BENNA

Il comune di BENNA (provincia di Biella) ha adottato, il 9 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 4,75 per mille e la detrazione per la prima abitazione fissata in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BERGEGGI

Il comune di BERGEGGI (provincia di Savona) ha adottato, il 27 gennaio 1999 ed il 18 gennaio 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

dispositivo delibera di C.C. n. 01 del 27 gennaio 1999.

(Omissis).

3. di approvare:

(Omissis).

la proposta di G.C. di determinazione dell'I.C.I. per l'anno 1999 come da deliberazione G.C. n. 4 del 18 gennaio 1999

(Omissis).

dispositivo delibera di G.C. n. 04 del 18 gennaio 1998.

1 di proporre al consiglio comunale, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, così come modificato dall'art. 3 comma 53 della legge n. 662/1996, dell'art. 4 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556 e dell'art. 58 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 le seguenti aliquote I.C.I. per l'anno 1999 e precisamente:

5 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale o cedute in locazione a titolo gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, purché residenti nel comune;

4 per mille per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

4 per mille per i casi previsti dall'art. 3 del vigente regolamento comunale:

(per un periodo superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;

per i proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'autilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori);

6 per mille per tutti gli altri casi di applicazione previsti dal decreto legislativo n. 504/1992;

2. di disporre limitatamente all'anno 1999 l'applicazione della detrazione per la prima abitazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI BERNEZZO

Il comune di BERNEZZO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 6 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, nonché le detrazioni di legge di cui all'art. 55, punto 2, legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI BESANA IN BRIANZA

Il comune di BESANA IN BRIANZA (provincia di Milano) ha adottato, il 5 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999, nel seguente modo:

nella misura del 5,60 per mille per le unità immobiliari adibite a:

a) abitazione di proprietà del soggetto passivo;

b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

c) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;

nella misura del 6,20 per mille per tutti gli altri immobili.

2. di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale prevista dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI BESANO

Il comune di BESANO (provincia di Varese) ha adottato, il 5 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (i.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per le motivazioni in premessa esposte, l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 5,75 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BESATE

Il comune di BESATE (provincia di Milano) ha adottato, il 25 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille per tutti gli immobili e terreni agricoli ed aree fabbricabili, ad eccezione delle seconde abitazioni e delle autorimesse, per le quali verrà applicata l'aliquota del 6 per mille, con esclusione delle autorimesse pertinenziali alle prime abitazioni, cui verrà applicata, in ottemperanza a quanto stabilito dal regolamento comunale I.C.I., l'aliquota del 5,5;

2. di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4 comma 2 del regolamento I.C.I., «sono considerate abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito ai parenti fino al primo grado, purchè ivi residenti o dimoranti e purché non siano titolari di altri immobili ad uso abitativo, ovvero quelle possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, purché le abitazioni stesse non siano state locate.»;

3. di stabilire che competono le seguenti agevolazioni:

a) L. 200.000 fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

b) L. 350.000 per coloro che sono pensionati singole, vedovi/e con reddito imponibile annuo fino a L. 13.000.000;

c) L. 300.000 per coloro che sono pensionati, lavoratori in cassa integrazione e/o in mobilità portatori di handicap con attestato di invalidità civile, disoccupati, lavoratori dipendenti stagionali o saltuari, tutti con reddito famigliare annuale imponibile non superiore a L. 20.000.000, oltre a L. 1.500.000 per ogni persona a carico;

d) nel caso di presenza nei nuclei suddetti di portatori di handicap con attestato di invalidità civile e presenza di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica della U.S.S.L. Il reddito è elevato da L. 1.500.000 a L. 3.000.000.

(Omissis).

COMUNE DI BIGARELLO

Il comune di BIGARELLO (provincia di Mantova) ha adottato, il 2 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 1999 con le seguenti aliquote differenziate, in conformità alle vigenti disposizioni di legge: A) aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dalla lettera B) della presente delibera, nella misura del 5,7 per mille; B) aliquota ridotta, nella misura del 5 per mille, da applicarsi nei confronti delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti in questo comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; C) aliquota massima del 7 per mille per gli alloggi non concessi in locazione;

2. *(Omissis).*

3. di prendere atto che «*omissis*» la detrazione d'imposta per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale anche per l'anno 1999 è fissata per legge in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BIONAZ

Il comune di BIONAZ (provincia di Aosta) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura minima del 4 per mille.

(Omissis).

ed in particolare determinando in L. 400.000 (la detrazione) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta.

(Omissis).

COMUNE DI BISUSCHIO

Il comune di BISUSCHIO (provincia di Varese) ha adottato, il 25 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni;

2. di avvalersi per l'anno 1999 della facoltà concessa dall'art. 4 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, come convertito nella legge 24 ottobre 1996, n. 556, fissando in misura del 5 per mille l'aliquota in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato;

3. di stabilire, altresì, per l'anno 1999 di non avvalersi delle ulteriori facoltà di:

a) agevolare l'aliquota in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro;

b) ridurre l'imposta dovuta per abitazione principale fino ad un massimo del 50%;

c) elevare, in alternativa al comma *b)*, la detrazione di L. 200.000 fino a L. 500.000;

d) elevare oltre le L. 500.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI BLUFI

Il comune di BLUFI (provincia di Palermo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

determinare nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. per l'anno 1999; ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992.

(Omissis).

COMUNE DI BOLOGNA

Il comune di BOLOGNA ha adottato, il 21 dicembre 1998 ed il 25 gennaio 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999, per le ragioni in premessa esposte, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure seguenti:

del 5,7 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

del 5,7 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune, per le abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

del 7 per mille per gli alloggi non locati (non occupati);

del 6,4 per mille per tutti gli altri immobili.

di considerare a tutti gli effetti direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

di riconoscere ai contribuenti che si trovano nelle condizioni sotto specificate un'aumento fino a L. 100.000 della detrazione di imposta I.C.I. da aggiungersi alla detrazione di L. 200.000 prevista dalla normativa vigente per le abitazioni principali:

A) Famiglia con due figli di età inferiore a 18 anni alla data del 1° gennaio 1999:

a) possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 1999. Nel caso in cui l'appartamento è abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

b) reddito famigliare riferito all'anno 1998, non superiore a L. 14.500.000 annui netti per ogni componente il nucleo famigliare se lavoratori dipendenti, e non superiore a L. 11.500.000 annui netti per ogni componente il nucleo famigliare se lavoratori autonomi;

di riconoscere ai contribuenti che si trovano nelle condizioni sotto specificate un aumento fino a L. 120.000 della detrazione di imposta I.C.I. da aggiungersi alla detrazione di L. 200.000 prevista dalla normativa vigente per le abitazioni principali:

A) Famiglie con tre o più figli di età inferiore a 18 anni alla data del 1° gennaio 1999:

a) possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 1999. Nel caso in cui l'appartamento è abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

b) reddito famigliare riferito all'anno 1998, non superiore a L. 14.500.000 annui netti per ogni componente il nucleo famigliare se lavoratori dipendenti, e non superiore a L. 11.500.000 annui netti per ogni componente il nucleo famigliare se lavoratori autonomi.

B) Famiglie numerose composte da sei o più persone alla data del 1° gennaio 1999:

a) possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 1999. Nel caso in cui l'appartamento è abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

b) reddito famigliare riferito all'anno 1998, non superiore a L. 14.500.000 annui netti per ogni componente il nucleo famigliare se lavoratori dipendenti, e non superiore a L. 11.500.000 annui netti per ogni componente il nucleo famigliare se lavoratori autonomi.

C) Famiglie al cui interno è presente un portatore di handicap al 100% alla data del 1° gennaio 1999:

a) possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 1999. Nel caso in cui l'appartamento è abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

b) reddito famigliare riferito all'anno 1998, non superiore a L. 14.500.000 annui netti per ogni componente il nucleo famigliare se lavoratori dipendenti, e non superiore a L. 11.500.000 annui netti per ogni componente il nucleo famigliare se lavoratori autonomi.

D) Pensionati:

a) possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 1999. Nel caso in cui l'appartamento è abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

b) avere compiuto il sessantesimo anno di età alla data del 1° gennaio 1998;

c) essere in condizione non lavorativa e con un reddito da pensione non superiore a L. 14.500.000 annui netti riferito all'anno 1998. Il reddito è quello del singolo contribuente senza alcun riferimento, quindi, al reddito del nucleo famigliare.

Il riconoscimento del beneficio dell'ulteriore detrazione (L. 100.000 o L. 120.000) è subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo famigliare non possiedano alcuna proprietà immobiliare e al rispetto dei seguenti criteri applicativi:

1) il contribuente deve presentare una richiesta autocertificazione nella quale deve dichiarare:

nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla ulteriore detrazione;

2) la richiesta autocertificazione dovrà essere inviata tramite raccomandata entro i termini previsti per il pagamento dell'imposta al settore entrate e patrimonio del comune di Bologna Via Capramozza, 15 40123 Bologna oppure consegnata a mano al medesimo indirizzo;

3) i contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini potranno, al momento del pagamento, già tenere conto della ulteriore detrazione richiesta.

L'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.

(Omissis).

di determinare l'aliquota del 9 per mille per gli immobili adibiti ad uso abitativo non locati (non occupati) per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.

(Omissis).

COMUNE DI BORGARELLO

Il comune di BORGARELLO (provincia di Pavia) ha adottato, il 24 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di mantenere per l'anno 1999 le seguenti aliquote:

terreni agricoli, 7 per mille;

aree edificabili, 7 per mille;

abitazioni principali, 6 per mille;

altri fabbricati, 7 per mille;

2. di confermare nella misura di L. 200.000 la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI BORGIALLO

Il comune di BORGIALLO (provincia di Torino) ha adottato, il 19 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune nelle seguenti misure:

abitazione principale, 5,5 per mille;

altri fabbricati ed aree edificabili, 6 per mille;

2. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i., nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA

Il comune di BORGOFRANCO D'IVREA (provincia di Torino) ha adottato, il 3 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 1999, nelle seguenti misure, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta I.C.I., istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i. per i motivi elencati in premessa, che si intendono integralmente riportati nel dispositivo della presente, come in appresso:

N. ordine	Riferita a:	Aliquota anno 1999
1	Ordinaria	6
2	Abitazione principale	5
3	Abitazione principale anziani o disabili art. 3 - comma 56 legge 23 dicembre 1996, n. 662	5
4	Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari (art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1992)	5
5	Alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P. (art. 8, comma 4, del decreto legislativo numero 504/1992)	5
6	Abitazioni locate utilizzate come abitazione principale (art. 4. comma 1 legge 24 ottobre 1996, n. 556)	6
7	Alloggi non locati	6
8	Unità immobiliari di proprietà di enti senza scopi di lucro, in misura non diversificata, in relazione alla loro diversa tipologia (art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992)	4

2. di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente.

3. di dare atto, inoltre, che in aggiunta alle detrazioni di cui sopra, alle unità immobiliari adibite ad abitazioni principali, verrà applicata una riduzione d'imposta pari al 50%.

(Omissis).

COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE

Il comune di BORGONOVO VAL TIDONE (provincia di Piacenza) ha adottato, il 22 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999, le aliquote differenziate dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I), che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure:

aliquota ordinaria, 6,3 per mille;

aliquota per abitazione principale, 4,9 per mille;

aliquota per casa sfitta, 7 per mille;

2. di confermare in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI BORGORICCO

Il comune di BORGORICCO (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille, e una detrazione sull'abitazione principale di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO

Il comune di BORGO SAN DALMAZZO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 21 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare l'aliquota ordinaria I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille;

2. di confermare, per l'anno 1999, in L. 250.000 la detrazione d'imposta per l'abitazione principale;

3. di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;

4. di stabilire, per l'anno 1999, un'aliquota del 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili d'interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

Il comune di BORGO SAN LORENZO (provincia di Firenze) ha adottato, il 20 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per tutti i motivi espressi in narrativa le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure:

a) 6 per mille aliquota ordinaria;

b) 5,3 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizia a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (tale aliquota a partire dall'anno 1999 viene applicata anche alle fattispecie indicate all'art. 5 del regolamento comunale così come descritte in narrativa);

c) 7 per mille nei confronti dei soggetti passivi di immobili ad uso abitativo (immobili cioé appartenenti al gruppo catastale «A» escluso gli uffici) non adibiti ad abitazione principale da alcun soggetto;

d) 4 per mille in favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili, inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, limitatamente all'unità immobiliare oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

Per ottenere l'agevolazione di cui al punto *d)* occorrerà presentare apposita istanza all'ufficio tributi nel quale dovrà essere indicato gli estremi identificativi dell'atto di concessione rilasciato per gli interventi indicati.

Nel caso di interventi su unità immobiliari inagibili o inabitabili il contribuente dovrà inoltre presentare una dichiarazione sostitutiva dove affermi che l'immobile si trova nella situazione indicata (salvo che tale condizione non sia dimostrabile da atti già in possesso dell'amministrazione comunale nel qual caso nell'istanza dovranno essere indicati gli estremi identificativi di tale atto).

L'agevolazione di cui al punto *d)* viene concessa per gli interventi la cui concessione risulti rilasciata negli anni 1998 e 1999;

2. di riconoscere per l'anno 1999 un ulteriore detrazione sino a L. 300.000 dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale nei confronti dei soggetti d'imposta con reddito imponibile IRPEF dell'anno 1998 non superiore a L. 26.000.000, aumentabile di L 1.500.000 per ogni persona a carico, ed inoltre:

di escludere da tale maggiore detrazione tutte le unità abitative classificate catastalmente nelle categorie A/1, A/7, A/8 e A/9;

di escludere da tale maggiore detrazione i soggetti nel cui nucleo familiare risultano componenti proprietari o comproprietari di altre abitazioni;

di stabilire che ai fini di una chiara applicazione della detrazione citata per nucleo familiare si intende quello risultante dallo stato di famiglia;

di fissare al 30 giugno 1999 il termine per la presentazione delle relative istanze corredate dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale colui che presenta l'istanza dovrà dichiarare di essere in possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4.

(Omissis).

COMUNE DI BORGOSESIA

Il comune di BORGOSESIA (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

richiamata la propria deliberazione n. 2 in data 8 febbraio 1998 con la quale è stata disposta:

(Omissis).

il recepimento delle deliberazioni G.C. 7 aprile 1997 n. 192 di conferma dell'aliquota unica già vigente dell'I.C.I., pari al 5,3 per mille, e G.C. 28 febbraio 1997 n. 2 con la quale è stato determinato di:

applicare unicamente la detrazione d'imposta di L. 200.000 ai sensi dell'art. 8. comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992; e successive modifiche ed integrazioni;

prendere atto della rivalutazione del 5% delle vigenti rendite catastali urbane, ai fini dell'applicazione dell'I.C.I.

avvalersi della facoltà prevista dal comma 56, dell'art. 3 della legge n. 662/1996, a favore dei soggetti ivi indicati.

(Omissis).

confermare dal 1° gennaio e per l'anno 1999, tutte le tariffe delle imposte, tasse ed altri proventi di competenza comunale, come già vigenti in forza degli atti deliberativi citati in premessa, ed il cui contenuto viene recepito integralmente, in questa sede.

(Omissis).

COMUNE DI BORGO VALSUGANA

Il comune di BORGO VALSUGANA (provincia di Trento) ha adottato, il 22 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura ordinaria del 5 per mille con riferimento a tutti gli immobili diversi dalle unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

2. di determinare, per l'anno 1999 l'aliquota ridotta del 4 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite dai proprietari o usufruttuari persone fisiche a propria abitazione principale o ad abitazione principale di soci assegnatari di alloggi da parte di cooperative edilizie a proprietà indivisa;

3. di determinare per l'anno 1999 in L 240.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI BRANDIZZO

Il comune di BRANDIZZO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare, nella misura del 6 per mille, l'aliquota da applicarsi per l'anno d'imposta comunale immobiliare 1999 per tutte le tipologie impositive;

2. di aumentare la detrazione dell'imposta comunale immobiliare per l'abitazione principale, per l'anno 1999, in relazione a richieste documentate con particolari situazioni di carattere sociale da L. 200.000 (103,29 Euro) a L. 400.000 (206,58 Euro);

3. di individuare quali soggetti beneficiari della maggiore detrazione d'imposta i contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni:

soggetti con reddito annuo netto di importo inferiore o pari a L. 10.000.000 (5.164,57 Euro), elevato a 14.000.000 (7.230,40 Euro) in presenza di coniuge o di primo figlio (in assenza di coniuge). In caso di nuclei familiari composti da più soggetti sarà operata una maggiorazione di L 2.000.000 (1.032,91 Euro) per ogni componente aggiuntivo;

4. di stabilire che per reddito complessivo si intende la somma dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare, comunque conseguiti;

5. di stabilire, inoltre, che la maggiore detrazione spetta ai soggetti proprietari della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale compreso eventualmente il box di pertinenza;

6. di fissare la seguente procedura:

il richiedente dovrà presentare:

a) apposita domanda, redatta su modulo da ritirarsi presso il comune;

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione concernente la condizione reddituale e patrimoniale di tutti i componenti il nucleo familiare;

La documentazione dovrà pervenire all'Ufficio nei termini ordinari fissati per il pagamento della rata d'acconto od unica rata, ovvero, nei casi di nuove acquisizioni successivamente intervenute, nel termine del pagamento della rata a saldo.

L'esame e l'emissione di apposito avviso di accoglimento o diniego dell'istanza sono demandati al funzionario responsabile.

(Omissis).

COMUNE DI BREGNANO

Il comune di BREGNANO (provincia di Como) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota I.C.I dell'anno 1999 come segue:

4,5 per mille per gli immobili adibiti ad unica abitazione principale;

5 per mille per tutte le altre categorie di immobili (terreni agricoli, terreni edificabili, altri fabbricati);

2. di considerare adibite ad abitazione principale le unità immobiliari previste dal comma 56 dell'art. 3 della legge n. 662/1996;

3. di confermare la detrazione per la prima casa da L. 200.000 a L. 300.000 per le seguenti fasce di reddito:

pensionati e lavoratori dipendenti con nuclei familiari composti da una sola persona con reddito fino a L. 18.000.000;

pensionati e lavoratori dipendenti con nuclei familiari composti da due o più persone con reddito fino a L. 22.000.000;

4. di dare atto che:

per quanti non vengono compresi nelle fasce di reddito sopra elencate la detrazione è di L. 200.000;

non usufruiranno della maggiore detrazione i titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili diversi dalla prima abitazione (esclusi i terreni agricoli);

5. di stabilire ai soli fini della ulteriore detrazione che non vengono considerati i fabbricati accessori e pertinenziali (box cantine ecc.) anche se catastalmente distinti dall'abitazione principale con cui è stabilito il rapporto di pertinenzialità, restando ferma per le pertinenze l'applicazione della diversa aliquota se dovuta.

(Omissis).

COMUNE DI BRENNERO - BRENNER

Il comune di BRENNERO BRENNER (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota ordinaria per l'imposta comunale sugli immobili in questo comune in misura del 5 per mille;

di ridurre l'aliquota in favore del titolare di un'abitazione principale al 4 per mille;

di determinare l'aliquota per le abitazioni secondarie in misura del 6 per mille;

di fissare la detrazione d'imposta sull'abitazione principale in maniera uniforme con L. 400.000.

(Omissis).

COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE

Il comune di BRESSANA BOTTARONE (provincia di Pavia) ha adottato, il 15 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

ritenuta l'opportunità di avvalersi delle facoltà previste dalle disposizioni sopra richiamate, limitatamente all'aumento della detrazione dell'imposta riconoscendo ai contribuenti che siano in possesso dei requisiti sotto indicati un aumento della detrazione I.C.I. come da tabella sottoindicata;

A) nuclei familiari con reddito da lavoro dipendente e da pensioni:

1) possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quali unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 1998. Nel caso in cui l'appartamento è abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

2) reddito familiare da lavoro dipendente e pensioni (da intendersi quale reddito principale ma non esclusivo per cui deve essere compreso ogni altro reddito dello stesso nucleo incluso il reddito dell'immobile soggetto a I.C.I. e restando escluso l'assegno di accompagnamento riferito all'anno 1997;

TABELLA DETRAZIONI

DETRAZIONE — Componenti nucleo familiare	L. 350.000 1 fascia di reddito	L. 300000 2 fascia di reddito	L. 250.000 3 fascia di reddito
1 persona	L. 11.000.000	L. 12.500.000	L. 14.000.000
2 persone	L. 17.500.000	L. 20.500.000	L. 23.500.000
3 persone	L. 22.500.000	L. 26.500.000	L. 30.000.000
4 o più persone	L. 27.000.000	L. 31.500.000	L. 36.000.000

Ai limiti di reddito suddetti si aggiunge L. 1.000.000 lordo se nel nucleo familiare vi è un portatore di handicap.

Ai fini di tale calcolo non si tiene conto del reddito da pensione, purché non superiore a L. 10.000.000, di ultrasessantacinquenni conviventi (sia singoli che coppie) e non proprietari di altri immobili.

B) particolari situazione di disagio economico, detrazione L. 350.000: anche su segnalazione dei servizi sociali dell'U.S.L. es. disoccupati per almeno 6 mesi nell'anno regolarmente iscritti nelle liste di collocamento o in cassa integrazione o in mobilità.

Sia nel caso di cui alla lettera *A* che nel caso della lettera *B* l'applicazione del beneficio della detrazione è subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano altra proprietà immobiliare (non viene considerata proprietà aggiuntiva la proprietà di «orticelli» comunque non soggetti all'imposta);

determinare i seguenti criteri applicativi:

il contribuente deve presentare la richiesta corredata da dichiarazione dei redditi o autocertificazione nella quale deve dichiarare: nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il diritto alla detrazione.

La richiesta dovrà essere presentata entro il termine ultimo di versamento del saldo dell'imposta (20 dicembre), all'ufficio tributi del comune di Bressana Bottarone.

I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro il termine di versamento della prima rata di acconto I.C.I. potranno al momento del pagamento della stessa già tenere conto delle detrazione maggiorata, le richieste presentate oltre tale termine potranno essere conteggiate nella rata a saldo entro il 20 dicembre.

L'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele saranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992 e le pene previste dagli articoli 483, 495, 496 del codice penale per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ed in ottemperanza alle norme contenute nell'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.

Determinare che l'esercizio della facoltà di autocertificazione prevista dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 504/1992 sopra richiamato debba avvenire al momento del verificarsi della condizione di inagibilità o inabitabilità con dichiarazione da presentare al servizio tributi il quale la sottoporrà ad accertamento da parte dell'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario.

(Omissis).

per tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente riportato;

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille, ai sensi dell'art. 6, comma secondo, del decreto legislativo n. 504/1992, per le motivazioni espresse in narrativa;

2. di stabilire l'importo della detrazione nelle misure indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate.

(Omissis).

COMUNE DI BRIENNO

Il comune di BRIENNO (provincia di Como) ha adottato, il 27 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per i motivi di cui in premessa, un'aliquota ordinaria per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999, pari al 5,8 per mille ed un'aliquota ridotta del 5 per mille a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti in questo comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI BRONZOLO - BRANZOLL

Il comune di BRONZOLO BRANZOLL (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille;

2. di determinare, per l'anno 1999, la detrazione per l'abitazione principale prevista dall'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 in L. 800.000.

(Omissis).

COMUNE DI BRUSAPORTO

Il comune di BRUSAPORTO (provincia di Bergamo) ha adottato, l'11 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille, per i motivi citati in premessa e che si intendono qui integralmente riportati;

2. di determinare un'aliquota I.C.I. diversificata per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille per le seguenti tipologie di unità immobiliari:

a) alloggi liberi o sfitti;

b) aree fabbricabili.

(Omissis).

COMUNE DI BUTTRIO

Il comune di BUTTRIO (provincia di Udine) ha adottato, il 30 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure:

aliquota ordinaria: 5 per mille;

aliquota ridotta: 4,3 per mille a favore di:

a) persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per l'unità adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

b) abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale e affini entro il secondo grado esclusivamente se nelle stesse il parente ha stabilito la propria residenza;

c) abitazioni possedute da un soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente e quelle possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che le stesse non risultino locate;

d) pertinenze delle abitazioni principali (garage, posti macchina, tettoie) anche se distintamente iscritte in catasto a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale dimora, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota pane, della pertinenza e che questa sia esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

aliquota del 7 per mille per i fabbricati destinati alla locazione e non locati;

2. di proporre la conferma anche per il corrente anno dell'aumento da L 200.000 a L 500.000 della detrazione per l'abitazione principale limitatamente a favore dei soggetti passivi titolari di pensione sociale, proprietari unicamente del fabbricato destinato ad abitazione principale e per le sue pertinenze.

(Omissis).

COMUNE DI CABIATE

Il comune di CABIATE (provincia di Como) ha adottato, il 2 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CADREZZATE

Il comune di CADREZZATE (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'esercizio 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille, di confermare la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale (come da art. 3 comma 55 della M.F. 1998).

(Omissis).

COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE

Il comune di CAIRO MONTENOTTE (provincia di Savona) ha adottato, il 4 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. stabilire per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. al 5,5 per mille senza prevedere differenziazioni per gli immobili diversi dalle abitazioni, per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale, per gli alloggi non locati, per le abitazioni principali, per l'abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizzi come abitazione principale, per gli immobili realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e alienazione degli immobili nonché per gli immobili posseduti da soggetti che eseguano interventi volti al recupero di un'unità immobiliare inagibile o inabitabile ovvero alla realizzazione di autorimesse o posti auto così come previsto dai commi 1 e 2 del vigente regolamento;

2. dare atto che la detrazione spettante alla prima abitazione viene stabilita nella misura minima prevista dalla legge di L 200.000;

3. disporre che la detrazione spettante alla prima abitazione venga elevata in favore di categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale come segue:

SOGGETTI BENEFICIARI

a) Pensionati a basso reddito di età pari o superiore ad anni 60.

Potrà beneficiare della detrazione nella misura di L. 300.000 il pensionato che:

1) possieda come unica abitazione quella di residenza dichiarata ai fini I.C.I.;

2) al 1° gennaio dell'anno di imposizione abbia età pari o superiore ad anni 60;

3) possieda un reddito lordo non superiore a L. 15.000.000 riferito all'anno solare precedente a quello di imposizione.

Qualora il coniuge non sia a carico, il reddito di riferimento è costituito dalla somma dei redditi lordi dei due coniugi e l'ammontare complessivo non deve essere superiore a L 21.000.000.

b) Disoccupati e cassintegrati lavoratori in mobilità.

Potrà beneficiare della detrazione nella misura di L 300.000 il soggetto disoccupato o cassintegrato, nonché il lavoratore in mobilità che:

1) possiede come unica abitazione quella di residenza dichiarata ai fini I.C.I.;

2) si trova nella situazione di disoccupato o cassintegrato o lavoratore in mobilità al 1° gennaio dell'anno di imposizione, ad esclusione delle situazioni di inserimento in attività di «Lavori socialmente utili» come disciplinate dalla normativa vigente;

3) possiede un reddito lordo non superiore a L. 15.000.000 riferito all'anno solare precedente a quello di imposizione;

Qualora il coniuge non sia a carico, il reddito di riferimento è costituito dalla somma dei redditi lordi dei due coniugi e l'ammontare complessivo non deve essere superiore a L. 21.000.000.

c) Famiglie con soggetti portatori di handicap non autosufficienti.

Potrà beneficiare della detrazione nella misura di L 300.000 il capofamiglia che:

1) possiede come unica abitazione quella di residenza dichiarata ai fini I.C.I.;

2) ha quale familiare a carico figlio o fratello/sorella o nipote portatore di handicap non autosufficiente;

3) possiede un reddito lordo non superiore a L. 21.000.000 riferito all'anno solare precedente a quello di imposizione.

La detrazione spetta anche al portatore di handicap che si trova nelle condizioni previste per il capofamiglia di cui ai numeri 1 e 3, nel caso in cui possieda l'abitazione.

Per soggetti portatori di handicap si intendono anche coloro che beneficiano dell'indennità di accompagnamento, oltre gli invalidi con invalidità del 100% riconosciuta dalle competenti commissioni sanitarie delle U.S.L., parificando ad essi i soggetti grandi invalidi riconosciuti inabili dalle commissioni sanitarie dell'INPS ed i soggetti grandi invalidi del lavoro riconosciuti dalle commissioni INAIL.

CONDIZIONI COMUNI ALLE IPOTESI DI DETRAZIONE

Per tutte le ipotesi di detrazione sopra indicate valgono le seguenti condizioni:

ai fini della determinazione della condizione di reddito, il reddito lordo viene elevato di L 4.000.000 per ogni altro familiare a carico;

per il coniuge o altro familiare a carico si intende il soggetto ritenuto tale ai fini della legislazione fiscale.

Non viene considerato quale familiare a carico il soggetto portare di handicap a cui si applica l'ipotesi sub c);

per reddito lordo si assume l'ammontare del reddito imponibile complessivo utilizzato ai fini dell'IRPEF; non vengono presi in considerazione gli eventuali redditi del soggetto portatore di handicap in quanto ritenuti mezzi occorrenti al sostentamento del soggetto disabile;

la detrazione è subordinata alla condizione che il coniuge, anche se non a carico, e/o gli altri familiari a carico, con esclusione del soggetto portatore di handicap nella ipotesi di cui alla lettera c), non possiedano anche per quota a titolo di proprietà, diritto reale (usufrutto, uso, abitazione) la disponibilità di abitazioni ulteriori.

MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DELLA DETRAZIONE

Le modalità per la concessione della detrazione vengono così stabilite:

i soggetti interessati devono presentare domanda per l'applicazione della maggiore detrazione su modelli predisposti dal comune;

la domanda assumerà la forma dell'autocertificazione;

la domanda dovrà dichiarare l'esistenza di tutte le condizione previste per la concessione del beneficio;

alla domanda dovrà essere allegata la dichiarazione dei redditi modello 730, 740 o mod. CUD (ex 201 e 101) sostitutivo relativo all'anno fiscale precedente a quello di imposizione I.C.I. per il quale viene richiesta la maggiore detrazione.

Per la sola categoria dei soggetti disoccupati e lavoratori in mobilità, l'interessato dovrà altresì presentare la documentazione rilasciata dal competente ufficio di collocamento che attesti la situazione di disoccupazione o di lavoro in mobilità, mentre per la cassaintegrazione la documentazione dovrà essere quella rilasciata dall'azienda del cassaintegrato.

Per la sola categoria delle famiglie con soggetti portatori di handicap non autosufficienti, alla domanda dovrà essere allegata la certificazione della competente U.S.L., INAIL ed INPS che attesti la non autosufficenza del soggetto portatore di handicap stesso;

la domanda dovrà essere presentata a mani in comune presso l'ufficio del protocollo od inviata mediante lettera raccomandata a/r, entro il termine previsto per il versamento della prima rata di imposta dell'anno di riferimento.

Nel caso di invio per posta, si terrà conto del timbro dell'ufficio postale.

Il termine di presentazione si intende perentorio con la sanzione della decadenza per l'anno di riferimento dell'agevolazione.

i contribuenti che hanno presentato la richiesta entro i termini, potranno tenere conto della detrazione già dall'anno della domanda di presentazione;

acquisite le domande nella procedura sopra descritta, l'ufficio tributi comunale dovrà procedere alla verifica delle situazioni dichiarate;

la verifica dell'elemento reddituale avverrà sulla base della denuncia presentata dal soggetto interessato ai fini IRPEF;

la domanda ha validità annuale e dovrà essere ripetuta per ogni anno in cui si chiede l'agevolazione;

nel caso di dichiarazioni mendaci, incomplete e comunque non rispondenti a verità, si darà corso alle sanzioni civili e penali secondo quanto disposto dagli articoli 4 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

4. dare atto che la presumibile minore entrata di L 6.000.000 trova copertura nel bilancio di previsione 1999 in quanto ipotesi agevolativa già contemplata in fase di stesura del bilancio stesso.

(Omissis).

COMUNE DI CALENDASCO

Il comune di CALENDASCO (provincia di Piacenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare anche per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille;

2. di confermare la detrazione di cui all'art. 8 comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992 sostituito dall'art. 3 comma 55 della legge numero 662/1996 nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CALVENE

Il comune di CALVENE (provincia di Vicenza) ha adottato, il 21 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, un'aliquota unica pari al 5 per mille;

2. di determinare altresì, agli stessi effetti, la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nell'importo di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CAMOGLI

Il comune di CAMOGLI (provincia di Genova) ha adottato, il 22 febbraio 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di revocare la deliberazione di C.C. n. 62 del 12 ottobre 1998 ad oggetto: «Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) Determinazione aliquote per l'anno 1999».

(Omissis).

Avvertenza: la presente deliberazione sostituisce quella già pubblicata nel supplemento n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1999.

1. di determinare per l'anno 1999, le aliquote I.C.I. (imposta comunale sugli immobili), nel seguente modo:

4,75 per mille aliquota ordinaria per i fabbricati rientranti nella categoria A/10, nei gruppi B-C-D e per gli immobili ad uso abitativo affittati a residenti;

4,25 per mille aliquota per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo con una detrazione di L. 200.000 e per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado se negli stessi il parente in questione ha stabilito la propria residenza;

6,50 per mille aliquota per gli immobili non locati intendendosi per tali anche le unità immobiliari locate stagionalmente o a non residenti e quelle tenute a disposizione nel territorio comunale;

2. di applicare una detrazione di imposta di L 200.000 per l'immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/92 come modificato dall'art. 3 comma 55 della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI CAMPEGINE

Il comune di CAMPEGINE (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare le aliquote diversificate dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che saranno applicate in questo comune per l'anno 1999 e nelle misure di seguito riportati:

abitazione principale così come definita dall'art. 15 del regolamento comunale per l'I.C.I. comprese le pertinenze stabilite dall'art. 18 del medesimo regolamento, 5,65 per mille;

tutti gli altri immobili che non rientrano nel punto precedente, 5,85 per mille;

aree fabbricabili, 7 per mille;

alloggi non locati ai sensi dell'art. 6 del regolamento comunale per l'I.C.I., 7 per mille.

di mantenere in L 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA

Il comune di CAMPIGLIA MARITTIMA (provincia di Livorno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille, ai sensi dell'art. 6, comma secondo, del decreto legislativo n. 504/1992, per le motivazioni espresse in narrativa;

2. determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 5,5 per mille per l'abitazione principale e immobili assimilati ai sensi del vigente regolamento comunale sull'I.C.I.;

3. determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili del 7 per mille per alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale e non locati o non occupati da parenti e affini entro il secondo grado;

4. disporre che:

la condizione di locazione sia autocertificata ai sensi di legge dal contribuente o sia prestata copia conforme del contratto di affitto;

l'occupazione di parenti o affini entro il secondo grado deve essere autocertificata dal contribuente.

Le attestazioni prodotte restano valide fino al permanere della condizione di locazione o uso familiare e devono essere presentate entro il termine di presentazione delle variazioni annuali relative all'anno di imposta. La data della cessazione del rapporto deve essere comunicata all'ufficio tributi entro trenta giorni.

5. riconoscere ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dalla legge n. 662/1996 ai contribuenti che siano in possesso dei requisiti sotto indicati un aumento della detrazione I.C.I. da L. 200.000 a L. 500.000.

A) Nuclei familiari con reddito da lavoro dipendente e da pensioni:

1) possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 1999. Nel caso in cui l'appartamento è abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

2) reddito familiare da lavoro dipendente e pensioni (da intendersi quale reddito principale ma non esclusivo per cui deve essere compreso ogni altro reddito dello stesso nucleo incluso il reddito dell'immobile soggetto a I.C.I. e restando escluso l'assegno di accompagnamento) riferito all'anno 1998:

fino a L. 17.000.000 lordi per un unico componente;

fino a L 23.000.000 lordi per due componenti;

fino a L. 25.500.000 lordi per tre componenti;

fino a L 27.500.000 lordi per quattro componenti.

Ai limiti di reddito suddetti si aggiunge L 1.000.000 lordo se nel nucleo familiare vi è un portatore di handicap.

Per nuclei familiari con più di 4 componenti si aggiungono L 6.000.000 lordi per ciascuna persona.

Ai fini di tale calcolo non si tiene conto del reddito da pensione, purché non superiore a L. 10.000.000, di ultrasessantacinquenni conviventi (sia singoli che coppie) e non proprietari di altri immobili.

B) Particolari situazioni di disagio economico:

anche su segnalazione dei servizi sociali dell'U.S.L

C) Nuclei familiari ricadenti nelle fasce di reddito già previste abitanti in case acquistate in cooperativa o di edilizia popolare a proprietà indivisa:

sia nel caso di cui alla lettera *A)* che nel caso della lettera *C)* l'applicazione del beneficio della detrazione di L 500.000 è subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano altra proprietà immobiliare (non viene considerata proprietà aggiuntiva la proprietà di «orticelli» comunque non soggetti all'imposta);

6. determinare i seguenti criteri applicativi:

il contribuente deve presentare la richiesta corredata da dichiarazione dei redditi o autocertificazione nella quale deve dichiarare: nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il diritto alla detrazione di L 500.000.

La richiesta dovrà essere inviata tramite raccomandata entro il termine ultimo di versamento del saldo dell'imposta (20 dicembre) all'ufficio tributi del comune di Campiglia Marittima, via Roma 5, oppure consegnata a mano allo stesso indirizzo.

I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro il termine di versamento della prima rata di acconto I.C.I. potranno al momento del pagamento della stessa già tenere conto della detrazione maggiorata, le richieste presentate oltre tale termine potranno essere conteggiate nella rata a saldo entro il 20 dicembre.

L'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele saranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992 e le pene previste dagli articoli 483, 495, 496 del C.P. per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ed in ottemperanza alle norme contenute nell'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114;

7. determinare che l'esercizio della facoltà di autocertificazione prevista dall'art. 8, comma 1 del decreto legislativo n. 504/1992 sopra richiamato debba avvenire come disposto dall'art. 5 del regolamento I.C.I. per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili non utilizzati per lavori diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento degli edifici. La riduzione si applica alla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico o alla data di presentazione al comune della dichiarazione sostitutiva anzidetta. L'eliminazione della causa ostativa all'uso da locali è comunicata all'ufficio tributi al verificarsi.

(Omissis).

COMUNE DI CAMPOFORMIDO

Il comune di CAMPOFORMIDO (provincia di Udine) ha adottato, il 26 ottobre 1998 ed il 18 dicembre 1998, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, ai sensi della legge 23 ottobre 1992, n. 421, l'imposta immobiliare comunale, per il 1999, nella misura del 4,5 per mille.

(Omissis).

1. di concedere una detrazione dell'imposta dovuta, per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, di L. 500.000 annue, rapportata ai periodi in cui può essere fatta valere, a favore:

A) dei soggetti titolari di redditi, di qualsiasi natura, di importo pari o inferiore all'ammontare di L. 10.000.000, se appartenenti a famiglie mono-reddito o, con redditi non superiori a L. 18.000.000, se appartenenti a nuclei familiari pluri-reddito. Viene ammessa una maggiorazione del 10% del reddito per ogni componente del nucleo familiare privo di reddito;

B) dei disoccupati, da almeno 6 mesi, maturati al momento della scadenza del pagamento dell'imposta, appartenenti a famiglia monoreddito e con quest'ultimo di importo pari o inferiore ai casi di cui al punto A);

C) nei casi di cui ai precedenti punti *A)* e *B)*, l'importo lordo dell'imposta non deve superare la somma di L. 700.000;

2. nei casi di cui sopra non si tiene conto del reddito prodotto dalla stessa abitazione;

3. le situazioni di cui sopra dovranno essere adeguatamente documentate.

(Omissis).

COMUNE DI CAMPONOGARA

Il comune di CAMPONOGARA (provincia di Venezia) ha adottato, l'8 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di applicare per l'anno 1999 l'imposta comunale sugli immobili come segue:

a) 4 per mille agli alloggi costituenti abitazioni principali;

b) 4,5 per mille a tutti gli altri immobili ad esclusione di quelli di cui al successivo punto *c)*;

c) 7 per mille agli alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale locati e non locati ed alle relative pertinenze (box, garage);

d) di precisare che, al fine dell'applicazione dell'aliquota del 4 per mille di cui al punto *a)*, si intendono per alloggi le sole unità abitative, restando pertanto escluse le pertinenze (es. garage, box, posti macchina coperti o scoperti) sulle quali l'imposta viene applicata nella misura del 4,5 per mille come previsto dal punto *b)*;

e) di considerare, ai fini dell'applicazione della riduzione prevista per abitazioni principali, come direttamente adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza presso istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI CAMPO TURES - SAND IN TAUFERS

Il comune di CAMPO TURES SAND IN TAUFERS (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 per questo comune l'aliquota I.C.I. ordinaria nella misura del 4 per mille;

2. di determinare per l'anno 1999 per questo comune l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille per le seconde case ai sensi del testo unico delle leggi regionali concernenti «disciplina dell'imposta di soggiorno», approvato con decreto del presidente della giunta regionale 23 dicembre 1982, n. 9/L;

3. di aumentare per l'anno 1999 l'importo di detrazione previsto dalla legge per i soggetti passivi in possesso di un'unità immobiliare adibita ad abitazione principale con pertinenza (garage) da L. 200.000 a L. 500.000.

(Omissis).

COMUNE DI CANDIA LOMELLINA

Il comune di CANDIA LOMELLINA (provincia di Pavia) ha adottato, il 4 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 5,5 per mille;

2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CANISCHIO

Il comune di CANISCHIO (provincia di Torino) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille, da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili, ed una detrazione per abitazione principale fissata in L. 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI CANNOBIO

Il comune di CANNOBIO (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 12 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 1999, nelle misure sottoindicate, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

a) abitazione principale utilizzata direttamente dal proprietario 5,5 per mille;

b) altri fabbricati di proprietari per usi occasionali, o non continuativi, o non locati 7 per mille;

c) altri immobili 6 per mille.

2. di fissare in L. 200.000 la detrazione d'imposta per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CANONICA D'ADDA

Il comune di CANONICA D'ADDA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1999, l'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille.

di stabilire, altresì, la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 200.000, rapportata al periodo annuale di possesso dell'immobile.

(Omissis).

COMUNE DI CANOSSA

Il comune di CANOSSA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 30 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare nel seguente importo e in base alle sotto indicate modulazioni le aliquote dell'I.C.I. con decorrenza dal periodo d'imposta 1999:

a) aliquota ordinaria: 6,4 per mille;

b) aliquota ridotta: 6 per mille:

1) per abitazione principale di persona fisica (c.d. prima casa);

2) per abitazione appartenenti a soci di cooperative edili a quote indivise;

3) per le abitazioni occupate gratuitamente da parenti entro il terzo grado del soggetto passivo;

4) per l'alloggio dato in affitto con contratto registrato a persone fisiche che lo utilizzino come abitazione principale;

5) per abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricoveri permanenti, a condizione che la stessa non risulti locata (anche ai fini della detrazione);

c) aliquota ridotta: 4 per mille:

coppie residenti di sposi, per i primi tre anni successivi a quello di matrimonio per l'unità immobiliare posseduta da uno o entrambi i coniugi ed adibita ad abitazione principale degli stessi;

d) aree fabbricabili: 7 per mille;

e) immobili adibiti all'esercizio di attività d'impresa (artigianali, commerciali e industriali) in base alla destinazione d'uso vigente, quindi al relativo classamento previsto, solo se utilizzati: 6,3 per mille;

2. di prevedere per l'abitazione principale una detrazione pari a L 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CAPPADOCIA

Il comune di CAPPADOCIA (provincia di L'Aquila) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 le aliquote e la detrazione prevista dalla deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 20 febbraio 1998 (NDR aliquota I.C.I. 5,5 per mille, riduzione dal 5,5, al 3 per mille per interventi di ristrutturazione, aumento detrazione a L. 500.000 per abitazione principale).

(Omissis).

COMUNE DI CAPRI

Il comune di CAPRI (provincia di Napoli) ha adottato, l'8 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di approvare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille.

2. di diversificare l'aliquota per gli immobili diversi dalle abitazioni fissandola nella misura del 4,4 per mille.

3. di stabilire per l'unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale l'aliquota del 4,4 per mille.

4. di stabilire la detrazione di cui all'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992 indicato in premessa nella misura superiore a L 500.000 fino alla concorrenza dell'imposta limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, così come individuata dall'art. 3 del regolamento I.C.I. approvato con delibera di Consiglio comunale n. 82/1998 e successive integrazioni.

5. ai sensi dell'art. 3, comma 3, del predetto regolamento si stabilisce che le riduzioni di cui al punto 4 non si applicano ai possessori di fabbricati classificati o classificabili nella categoria A8, ovvero, ai proprietari di immobili aventi un reddito imponibile I.R.P.E.F. superiore a L. 90.000.000 escludendo la rendita catastale relativa all'abitazione principale. I soggetti così individuati potranno beneficiare della sola detrazione prevista dalla legge, pari a L 200.000.

6. di stabilire ai sensi dell'art. 3, comma 3, del regolamento per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti fino al secondo grado ed affini fino al primo grado, che le occupano quale loro abitazione principale, un'aliquota ridotta pari al 4,4 per mille.

7. demandare agli uffici competenti la formulazione della procedura relativa alla concessione delle agevolazioni previste.

(Omissis).

COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE

Il comune di CAPRIANO DEL COLLE (provincia di Brescia) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CARAGLIO

Il comune di CARAGLIO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CARANO

Il comune di CARANO (provincia di Trento) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di modificare, la deliberazione consiliare n. 28 del 30 ottobre 1998, aumentando, per il 1999, l'aliquota I.C.I. ordinaria dal 4,5 al 5,5 per mille;

2. si dà atto che, a seguito della modifica sub dispositivo 1) e di quanto stabilito nel regolamento per la disciplina dell'I.C.I. nel comune di Carano, approvato con delibera consiglio comunale n. 35 del 30 dicembre 1998, esecutiva, le aliquote/le detrazioni ai fini dell'I.C.I. per il 1999 sono le seguenti:

aliquota ordinaria I.C.I. pari al 5,5 per mille;

aliquota ridotta I.C.I. pari al 4,5 per mille, per le abitazioni principali e loro pertinenze (comprese le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, fermo restando il requisito della residenza nel comune); per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio), se nelle stesse il parente ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente; per le case locate, con contratto registrato, a persone residenti, se nelle stesse l'affittuario ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente; per le unità immobililari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché per le attività produttive come di seguito specificate:

Gruppo C:

categorie: C/1 negozi e botteghe;

C/3 laboratori per arti e mestieri;

C/4 fabbricati e locali per esercizi sportivi;

Gruppo D:

tutte le categorie catastali appartenenti a tale gruppo;

detrazione per l'abitazione principale e sue pertinenze estesa oltre che per i soggetti passivi d'imposta, cioè proprietari, titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie, nonché per gli immobili concessi in locazione finanzairia, i locatari, anche per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio), se nelle stesse il parente ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente; per le case locate, con contratto registrato, a persone residenti, se nelle stesse l'affittuario ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente; per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata pari a L. 500.000.

(Omissis).

COMUNE DI CARAVAGGIO

Il comune di CARAVAGGIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 18 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1999 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:

a) unità immobiliare adibite ad abitazione principale: 4,8 per mille;

b) altri immobili: 6 per mille.

2. di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CARAVINO

Il comune di CARAVINO (provincia di Torino) ha adottato, il 25 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare nella misura del 6,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1992, n. 421 e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e di determinare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale, ai sensi del comma 2 dell'articolo del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, non applicando le riduzioni o le elevazioni previste dal comma 3 e considerando direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e di non avvalersi delle disposizioni di cui al quinto comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

(Omissis).

COMUNE DI CARCERI

Il comune di CARCERI (provincia di Padova) ha adottato, il 27 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 la misura unica del 5,5 per mille dell'imposta comunale sugli immobili, e di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CARDANO AL CAMPO

Il comune di CARDANO AL CAMPO (provincia di Varese) ha adottato, il 12 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

aliquota ordinaria 1999. 6 per mille;

aliquota ridotta 1999: 4 per mille;

detrazione 1999: L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CARDÈ

Il comune di CARDÈ (provincia di Cuneo) ha adottato, il 12 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1999, nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

(Omissis).

COMUNE DI CARIGNANO

Il comune di CARIGNANO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare l'aliquota I.C.I. per l'esercizio 1999 nelle seguenti misure:

immobili di civile abitazione posseduti oltre l'abitazione principale e non locati ovvero non dati in uso, usufrutto o abitazione a terzi: 7 per mille;

tutti gli altri immobili: 6,5 per mille;

di elevare la detrazione per l'abitazione principale a L. 280.000.

(Omissis).

COMUNE DI CARLANTINO

Il comune di CARLANTINO (provincia di Foggia) ha adottato, il 16 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura unica del 5 per mille, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI CARPINETO ROMANO

Il comune di CARPINETO ROMANO (provincia di Roma) ha adottato, il 23 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

Art. 5.

Aliquote

1. l'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota nella misura stabilita nei seguenti commi;

2. l'aliquota ordinaria è fissata nella misura del 6 per mille;

3. l'aliquota ordinaria è ridotta:

a) al 5,5 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente e le relative pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, nonché per quella concessa in uso gratuito a parenti entro il secondo grado di parentela in linea retta o collaterale che la utilizzano come abitazione principale e vi risiedono anagraficamente;

b) al 5,5 per mille per l'unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario residente nel comune;

c) al 5,5 per mille per l'unità immobiliare posseduta a titolo dall'Istituto Autonomo Case Popolari adibita ad abitazione principale del soggetto assegnatario residente nel comune;

d) al 5,5 per mille per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricoveri permanenti, a condizione che detti fabbricati siano non locati;

e) al 5,5 per mille per l'unità immobiliare posseduta a titolo proprietà o usufrutto da persone fisiche di cittadinanza italiana non residenti nel territorio nazionale a condizione che l'immobile non sia locato e che il soggetto passivo non possegga altra unità abitativa a disposizione su tutto il territorio nazionale;

f) all'1 per mille a favore di soggetti passivi che eseguono interventi di recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili;

4. la riduzione di cui alla lettera *a)*, concernente l'unità abitativa concessa in uso gratuito a parenti è accordata a condizione che il soggetto passivo documenti, mediante deposito, entro il mese di gennaio dell'anno d'imposta interessato, presso l'ufficio tributi del comune, di una copia del contratto di comodato preventivamente registrato presso il competente ufficio del registro.

La riduzione di cui alla lettera *d)* è concessa a condizione che il soggetto interessato comunichi all'ufficio tributi del comune lo stato di non locazione dell'unità immobiliare ed alleghi la dichiarazione della sua accoglienza rilasciata dall'istituto di ricovero o sanitario.

La riduzione di cui alla lettera *f)* è concessa per l'anno d'imposta in cui hanno avuto inizio i lavori e per i quattro anni successivi.

5. Con delibera del consiglio comunale, da adottarsi entro la data di approvazione del bilancio e da pubblicare in estratto sulla *Gazzetta Ufficiale*, possono essere variate, per l'anno successivo, nei limiti consentiti dalla legge, le misure delle aliquote sopracitate.

Art. 6.

Detrazioni d'imposta

1. dalla imposta determinata ai sensi del precedente art. 5 si detraggono:

a) L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente e le relative pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto;

b) L. 200.000 per l'unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario residente nel comune;

c) L. 200.000 per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricoveri permanenti, a condizione che detti fabbricati siano non locati;

d) L. 200.000 per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da persone fisiche di cittadinanza italiana non residenti nel territorio nazionale a condizione che l'immobile non sia locato e che il soggetto passivo non possegga altra unità abitativa a disposizione su tutto il territorio nazionale;

e) L. 300.000 per l'unità immobiliare e relative pertinenze adibita ad abitazione principale dei seguenti soggetti passivi che versano in particolare situazione di disagio economico e sociale:

e. 1. soggetto passivo di età non inferiore a sessantacinque anni o titolare di pensione di invalidità, con solo coniuge a carico, a condizione che non sia titolare diritto di proprietà od altro diritto reale su altri beni immobili su tutto il territorio nazionale e che nell'anno precedente a quello d'imposta abbia posseduto ai fini I.R.P.E.F. un reddito complessivo lordo, compreso quello dell'unità abitativa posseduta, non superiore a L. 14.000.000. Nella ipotesi di comproprietà o contitolarità di altro diritto reale sulla unità immobiliare e relative pertinenze adibita ad abitazione principale tra coniugi ultra sessantacinquenni od entrambi titolari di pensione di invalidità la deduzione spetta a ciascuno a condizione che ciascuno di essi non sia titolare diritto di proprietà od altro diritto reale su altri beni immobili su tutto il territorio nazionale e che nell'anno precednte a quello d'imposta la somma dei loro redditi complessivi lordi, compreso quello dell'unità abitativa posseduta, ai fini I.R.P.E.F. non sia superiore a L. 19.100.000;

e. 2. soggetto passivo appartenente ad un nucleo familiare in cui vi sia un portatore di handicap con invalidità superiore al 66 per cento a condizione che nessun componente la famiglia possegga altri immobili su tutto il territorio nazionale oltre all'unità immobiliare e relative pertinenze adibita ad abitazione principale e che il reddito familiare lordo ai fini I.R.P.E.F. posseduto nell'anno precedente a quello d'imposta non superi l'importo di L. 14.000.000 se il nucleo familiare è composto da una persona, L. 26.000.000 se composto da due persone, L. 38.000.000 se composto da tre persone. Nella ipotesi che il nucleo familiare fosse composto da un numero di persone superiore a tre il limite del reddito familiare lordo è determinato aggiungendo all'importo di L. 38.000.000 un importo pari a L. 5.000.000 per ogni persona eccedente il numero tre;

e. 3. soggetto passivo disoccupato per almeno 12 mesi nell'anno precedente o posto in cassa integrazione a condizione che nessun componente la famiglia possegga altri immobili su tutto il territorio nazionale oltre all'unità immobiliare e relative pertinenze adibita ad abitazione principale e che il reddito familiare lordo ai fini I.R.P.E.F. posseduto nell'anno precedente a quello d'imposta non superi l'importo di L. 14.000.000 se il nucleo familiare è composto da una persona, L. 26.000.000 se comosto da due persone, L.38.000.000 se composto da tre persone. Nella ipotesi che il nucleo familiare fosse composto da un numero di persone superiore a tre il limite del reddito familiare lordo è determinato aggiungendo all'importo di L. 38.000.000 un importo pari a L. 5.000.000 per ogni persona eccedente il numero tre;

2. nella ipotesi di comproprietà o contitolarietà di altro reale sulla unità immobiliare, le suindicate detrazioni spettano a ciascun soggetto in proporzione della quota posseduta.

3. con la medesima delibera del consiglio comunale di cui al comma 4 del successivo art. 5 può essere variato l'ammontare delle deduzioni di cui al comma 4 del presente articolo.

4. per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, purché da quest'ultimi direttamente condotti, oltre la deduzione dalla base imponibile di cui all'art. 4 comma 3, si applicano le seguenti detrazioni d'imposta:

a) il 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte eccedente i 50 milioni di lire e fino a 120 milioni di lire;

b) il 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte eccedente i 120 milioni di lire fino a 200 milioni di lire;

c) il 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte eccedente i 200 milioni di lire fino a 250 milioni di lire.

Ai fini del calcolo della presente detrazione si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo anche se ubicati sul territorio di più comuni.

(Omissis).

COMUNE DI CARPINONE

Il comune di CARPINONE (provincia di Isernia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 5,5 per mille rapportata al valore degli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI CASALE SUL SILE

Il comune di CASALE SUL SILE (provincia di Treviso) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. determinare per l'anno d'imposta 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4,70 per mille;

2. determinare la detrazione dell'imposta I.C.I. per unità immobiliare adibita ad abitazione principale, del soggetto passivo nella misura di L. 200.000 come previsto per legge;

3. elevare l'importo di L. 200.000 come previsto dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996 a L. 400.000 per le seguenti categorie di soggetti:

a) persone anziane sole, pensionate da lavoro dipendente e con reddito non superiore a L. 10.080.000 annue;

b) coppie di persone anziane pensionate da lavoro dipendente con reddito fino a L. 14.728.000 annue;

c) nel caso di persone anziane pensionate da lavoro autonomo gli importi di cui sopra si intendono ridotti del 50 per cento;

4. nei casi predetti ai punti *a)*, *b)*, *c)* i soggetti devono essere proprietari del solo immobile abitativo.

(Omissis).

COMUNE DI CASALSERUGO

Il comune di CASALSERUGO (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare anche per l'anno 1999, come già applicato negli anni 1997 e 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 6 per mille;
2. di stabilire la detrazione sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale a L 300.000;
3. di avvalersi, per l'anno 1999, della facoltà data dall'art. 3 comma 56 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata;
4. di prevedere, per l'anno 1999, una maggiore detrazione dell'imposta I.C.I., con riferimento a particolari situazioni di disagio economico o sociale;
5. di individuare le seguenti situazioni meritevoli del beneficio fiscale della maggiore detrazione I.C.I., fermo restando che la detrazione non può essere superiore all'ammontare dell'importo dovuto:

1) massimo L 500.000 per unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta dai contribuenti che si trovano nelle condizioni sottoelencate:

a) soggetti assistiti in via continuativa dal comune, rientranti nella fattispecie prevista dall'apposito regolamento comunale;

b) quando il reddito del nucleo familiare sia dato da pensione, da lavoro dipendente, da lavro autonomo con i seguenti limiti (imponibile lordo anno 1998 con esclusione del reddito dell'abitazione occupata):

L. 11.050.000 per il nucleo composto da una persona;
L. 16.575.000 per il nucleo composto da due persone;
L. 19.890.000 per il nucleo composto da tre persone;
L. 23.205.000 per il nucleo composto da quattro persone;
L. 26.520.000 per il nucleo composto da cinque persone;
L. 29.835.000 per il nucleo composto da sei persone

(Omissis).

6. la detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale;
7. l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale deve essere l'unica proprietà del nucleo familiare nel corso dell'anno 1999 oppure l'unica posseduta a titolo di usufrutto o di diritto di abitazione sia nel comune di Casalserugo che in altri comuni d'Italia;
8. ai fini della determinazione del reddito, qualora durante l'anno 1998 siano documentate variazioni nella composizione del nucleo famliare si sommano i rispettivi redditi procapite determinati in proporzione al periodo di effettiva appartenenza al nucleo. Il numero dei componenti il nucleo familiare a cui fare riferimento è quello risultante alla data del 1° gennaio 1999;
9. i contribuenti che intendono avvalersi della maggiore detrazione dovranno:

a) presentare, entro e non oltre il 30 giugno 1999, autovertificazione, con le modalità previste dalla legge n. 127/1997, comprovante i presupposti per il beneficio della maggiore detrazione;

10. l'amministrazione comunale si riserva, comunque, di richiedere documentazione integrativa comprovante l'esistenza dei presupposti per il beneficio della maggiorazione.

(Omissis).

COMUNE DI CASALVIERI

Il comune di CASALVIERI (provincia di Frosinone) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. fissare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobilii (I.C.I.) da calcolare sul valore degli immobili soggetti ad imposta siti nel territorio del comune di Casalvieri, nella misura unica del 7 per mille;
2. confermare, per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 3 comma 55 legge n. 662/1996 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CASANOVA ELVO

Il comune di CASANOVA ELVO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 26 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CASARGO

Il comune di CASARGO (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CASASCO

Il comune di CASASCO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 6 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare quanto già disposto con Consiglio comunale n. 3 del 15 gennaio 1999 circa l'aliquota unica I.C.I. per il corrente esercizio che viene definitivamente determinata nel 6 per mille, nulla disponendo circa le detrazioni, dando di atto, di conseguenza, che la detrazione per la prima casa è di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CASATENOVO

Il comune di CASATENOVO (provincia di Lecco) ha adottato, il 9 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, come segue, le aliquote e le misure della detrazione di imposta, per l'anno 1999:

a) aliquota al 5,40 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, quale individuato dall'art. 58, primo e secondo comma, del decreto legislativo n. 446/1997, modificativo dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

b) aliquota del 5,40 per mille per le abitazioni diverse dalle abitazioni principali, o possedute in aggiunta alle abitazioni principali, locate o comunque occupate, nonché per tuffi gli altri immobili, diversi dalle abitazioni, assoggettabili all'I.C.I.;

c) aliquota del 7 per mille per le abitazioni diverse dalle abitazioni principali, o possedute in aggiunta alle abitazioni principali, non occupate;

d) aliquota del 4 per mille per gli immobili posseduti da enti senza scopo di lucro, individuando tali enti come organizzazioni non Lucrative di utilità sociale (ONLUS) tra associazioni, comitati, fondazioni, società cooperative, e altri enti di carattere privato con o senza personalità giuridica, limitatamente a quelli i cui statuti o atti costitutivi redatti nella forma dell'atto pubblico, o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:

1) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:
assistenza sociale;
assistenza socio-sanitaria;
assistenza sanitaria;
beneficenza;

2) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;

3) divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate al punto 1 ad eccezione di quelle ad esse direttamente dipendenti e connesse; nonché gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera *E* della legge n. 287/1991;

e) detrazione di L. 230.000 per l'abitazione principale del soggetto passivo di imposta, a condizione che l'abitazione stessa ne costituisca la dimora abituale;

f) detrazione di L. 300.000 per l'abitazione principale del soggetto passivo di imposta, a condizione che l'abitazione stessa ne costituisca la dimora abituale, avente reddito da lavoro dipendente o da pensione inferiore a L. 50.000.000 annue, che si trova in particolare situazione di disagio, per la presenza, nel nucleo famigliare, di uno o più soggetti portatori di handicap, di età inferiore a quella pensionabile (55 anni), con invalidità superiore al 66%, accertata nei modi stabiliti dalla normativa vigente in merito, ed alla ulteriore condizione che né detto soggetto passivo di imposta, né nessun altro componente il nucleo familiare, sia proprietario o titolare di diritti reali su altri immobili, ovvero di altro reddito oltre a quello di lavoro dipendente o di pensione.

(Omissis).

COMUNE DI CASCINA

Il comune di CASCINA (provincia di Pisa) ha adottato, il 27 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1999, le aliquote e le detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura stabilita nella tabella allegata al presente atto (allegato n. 1).

(Omissis).

ALLEGATO 1

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
(Servizio tributi)

ALIQUOTA			DETRAZIONI	
1999	AVENTI DIRITTO	1998	IMPORTO	AVENTI DIRITTO
4,50	Abitazione principale Abitazione affittata con contratto registrato e utilizzata come dimora abituale Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari	4,50	200.000	Per l'abitazione principale intesa quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente
	Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti per le case popolari Abitazione principale o unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata		500.000	Per le abitazioni principali utilizzate da persone di età superiore ai 65 anni, sole o con coniuge pure di età superiore ai 65 anni, che non possiedono altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale I.N.P.S. e che non sono proprietari di altre unità immobiliari produttiva di reddito
5.25	Altri immobili di pertinenza dell'abitazione principale Immobili concessi in uso gratuito dal proprietario ad ascendenti o discendenti di 1° grado che le utilizzino come abitazioni principali e che non possiedono altri immobili Terreni adibiti a coltivazione agricola Immobili adibiti ad attività produttive, commerciali, artigianali	5,25		
6,25	Aliquota ordinaria Le abitazioni e gli altri immobili non compresi nelle aliquote precedenti Aree fabbricabili	6,25		
7,50	Abitazioni non locate (con esclusione della categorie A10)			

COMUNE DI CASELLE LANDI

Il comune di CASELLE LANDI (provincia di Lodi) ha adottato, il 18 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili sarà applicata in questo comune per l'anno 1999 con aliquota unica del 6 per mille su tutti gli immobili, fatto salvo le specifiche agevolazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente.

(Omissis).

COMUNE DI CASELLE LURANI

Il comune di CASELLE LURANI (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille, confermando, in tal modo, l'aliquota determinata con delibera di Giunta comunale n. 162/1996 per l'anno 1997 nonché quella determinata con delibera di Consiglio comunale n. 4 dell'11 febbraio 1998 per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI CASOLI

Il comune di CASOLI (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di riconfermare nella misura del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999.

(Omissis).

COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

Il comune di CASORATE SEMPIONE (provincia di Varese) ha adottato, l'8 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per i motivi espressi in narrativa;

2. di determinare, altresì, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,90 per mille per le abitazioni principali dando atto che per abitazioni principali si intendono quelle precisate dall'art. 5 del «Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili» approvato con propria deliberazione n. 65 del 21 dicembre 1998;

3. di determinare, inoltre, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività, la costruzione e l'alienazione di immobili, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, nonché nella misura del 4 per mille in favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al récupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel cento storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzazione di sottotetti, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto legislativo n. 449/1997;

4. di determinare, infine, nella misura di L. 200.000 la detrazione, fino alla concorrenza del suo ammontare, dell'imposta dovuta, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CASOREZZO

Il comune di CASOREZZO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 come segue:

aliquota 5 per mille per unità adibita ad abitazione principale;

aliquota 5,6 per mille per terreni, aree fabbricabili ed altri fabbricati;

2. di applicare alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale una detrazione di L. 220.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI CASSANO IRPINO

Il comune di CASSANO IRPINO (provincia di Avellino) ha adottato, il 28 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille invariabile per tutti gli immobili;

2. di stabilire nell'importo di L. 200.000 la detrazioine per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CASTANO PRIMO

Il comune di CASTANO PRIMO (provincia di Milano) ha adottato, il 18 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 1999, nelle misure di cui al prospetto seguente, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

a) unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e di soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, comprese le unità immobiliari possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata aliquota 4,5 per mille;

b) unità immobiliari adibite ad abitazione, tenute a disposizione e non locate aliquota 7 per mille;

c) tutti gli altri immobili, comprese anche le unità immobiliari locate con contratto registrato a soggetti che le utilizzano come dimora abituale aliquota 6,3 per mille;

2. di determinare ai sensi dell'art. 8 comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, per l'anno 1999, le detrazione d'imposta come da prospetto seguente:

a) abitazione principale dei soggetti passivi dell'imposta a condizione che il reddito complessivo annuo del nucleo famigliare, dimorante abitualmente nell'mmobile, riferito all'anno 1998 inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte o comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi non sia superiore ai seguenti valori:

Numero componenti nucleo familiare	Importo lire
1	9.100.000
2	15.107.000
3	19.423.000
4	23.200.000
5	26.976.000
6	30.573.000
7 e altre	34.170.000
Detrazione	L 500.000

b) per le abitazioni principali dei soggetti passivi dell'imposta persone fisiche e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa detrazione L 200.000;

c) di non prevedere particolari riduzioni d'imposta avendo già deliberato l'applicazione di una aliquota ridotta per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELBELLINO

Il comune di CASTELBELLINO (provincia di Ancona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di deteminare *(omissis)* per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dal comma 53 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,20 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE

Il comune di CASTEL BOLOGNESE (provincia di Ravenna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1999 le aliquote dellimposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure seguenti:

a) aliquota ordinaria del 6,5 per mille;

b) aliquota differenziata del 7 per mille per:

gli alloggi non locati e relative pertinenze non locate;

le aree fabbricabili;

c) aliquota ridotta del 6 per mille per:

le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;

i fabbricati classificati nella categoria catastale C6 (garages) non compresi al precedente punto *b)*;

2. di confermare in L 250.000 l'importo della detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo;

3. di aumentare a L. 500.000 la detrazione per le abitazioni principali limitatamente ai contribuenti I.C.I. in situazioni di particolare disagio economico-sociale, in possesso delle condizioni e requisiti stabiliti nella regolamentazione di cui all'allegato *A* che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

(Omissis).

Condizioni di base per il diritto alla maggiore detrazione.

I componenti della famiglia di cui fa parte il soggetto passivo non devono avere altre proprietà immobiliari oltre l'abitazione principale ed eventuali annessi servizi (garage, posto macchina, cantina, ecc.), né devono essere titolari di diritti reali di godimento su altri immobili (usufrutto, uso o abitazione).

Il reddito di riferimento è quello complessivo del nucleo famillare (cioè di tutti i componenti imponibile IRPEF 1998 (comprensivo del reddito dell'abitazione principale e dell'eventuale C/6).

Il reddito pro-capite si ottiene dalla divisione del reddito complessivo familiare, imponibile IRPEF 1998, per i componenti del nucleo risultante dallo stato di famiglia alla data del 1° gennaio 1999.

La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unità abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i più soggetti che risiedono in caso di comproprietà o contitolarità di altro diritto reale di godimento sulla medesima unità.

Particolari situazioni aventi diritto alla maggiore detrazione.

1. Famiglie di pensionati:

a) nucleo familiare composto da una o più persone almeno una delle quali di età superiore ad anni 65;

b) reddito familiare complessivo imponibile IRPEF, riferito all'anno 1998, non superiore a L 15.000.000 annue lorde se unico occupante; a tale reddito si aggiungono L 10.000.000 annue lorde per ogni ulteriore componente.

2. Famiglie numerose:

a) nucleo familiare con almeno cinque componenti;

b) il reddito familiare complessivo imponibile IRPEF riferito all'anno 1998 non deve superare l'importo annuo lordo di L 13.000.000 per ogni componente.

3. Famiglie con portatori di handicap:

a) nucleo familiare che include portatori di handicap con attestato di invalidità civile al 100%;

b) il reddito familiare non deve superare nel suo complesso l'importo annuo lordo di L 15.000.000 riferiti al 1998, se unico occupante; a tale reddito si aggiungono L 10.000.000 annue lorde per ogni ulteriore componente.

4 Famiglie assistite:

a) soggetto passivo avente diritto, in base ai vigenti regolamenti del comune di Castel Bolognese, ad un'assistenza economica continuativa, oppure all'assistenza domiciliare gratuita o con pagamento della sola quota fissa.

Criteri applicativi

La richiesta-autocertificazione dovrà essere inviata, entro il termine per il pagamento della prima rata I.C.I. 1999 (30 giugno 1999), tramite raccomandata all'ufficio tributi del comune di Castel Bolognese, piazza Bernardi n. 1, ovvero consegnata a mano ai medesimo indirizzo.

I contribuenti che hanno inviato la richiesta-autocertificazione potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I. 1999, già tenere conto della detrazione richiesta.

Nel caso di comproprieta o contitolarità sull'unità abitativa da parte di più soggetti aventi diritto alla maggior detrazione la suddetta richiesta-autocertificazione dovrà essere prodotta da ciascun soggetto passivo.

L'amministrazione comunale si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992.

COMUNE DI CASTEL D'AZZANO

Il comune di CASTEL D'AZZANO (provincia di Verona) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire, per i motivi in premessa, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili del 5 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, comprese le pertinenze e autorimesse destinate a servizio dell'abitazione principale medesima e l'aliquota del 6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

2. di stabilire, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, la detrazione nella misura base prevista dalla legge (attualmente L. 200.000).

(Omissis).

COMUNE DI CASTELDELFINO

Il comune di CASTELDELFINO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 16 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire l'applicazione di due aliquote differenziate per quanto riguarda l'I.C.I. relativa al 1999 e di fissare le stesse nelle seguenti misure:

6 per mille come aliquota normale;

5,60 per mille come aliquota ridotta nel caso di abitazioni principali.

(Omissis).

COMUNE DI CASTEL DEL RIO

Il comune di CASTEL DEL RIO (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

a) aliquota ordinaria del 5,7 per mille, per tutti gli immobili situati nel territorio comunale e per le aree fabbricabili;

b) aliquota maggiorata nella misura del 6,7 per mille per unità immobiliari adibite ad abitazione non locate e/o non occupate e non a disposizione, intendendosi per tali quelle abitazioni prive di qualsiasi allacciamento ai servizi energia elettrica, acqua, gas e telefono;

2. di stabilire nella misura di L. 200.000 la detrazione ordinaria da applicarsi per l'abitazione principale;

3. di riconoscere ai contribuenti che si trovano nelle condizioni sotto specificate un aumento di L. 100.000 (da L. 200.000 a L. 300.000) della detrazione di cui al punto 2.:

a) famiglie con più di due figli a carico, con reddito pro-capite, riferito a tutte le indicazioni reddituali dell'anno precedente, inferiore a L. 10.000.000 annui lordi;

b) famiglie composte da uno o due componenti che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età al 1° gennaio 1997, titolari di solo reddito da pensione non superiore al minimo I.N.P.S.;

c) contribuenti nel cui nucleo famigliare sia presente un portatore di handicap con invalidità superiore al 66% o anziano non autosufficiente, certificato U.S.L., con reddito pro-capite riferito a tutte le indicazioni reddituali dell'anno precedente inferiore a L. 10.000.000 annui lordi;

d) nuclei familiari formati da giovani coppie, con o senza figli, coniugate o conviventi da non oltre due anni alla data del 1° gennaio 1999, in cui entrambi i componenti siano di età inferiore ai trentacinque anni e dispongano di un reddito pro-capite riferito a tutte le indicazioni reddituali dell'anno precedente inferiore a L. 12.000.000 annui lordi.

In tutti i casi enunciati, l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di L. 100.000 è subordinata alla condizione che l'abitazione su cui grava l'imposta sia l'unico immobile posseduto a titolo di proprietà o altro diritto reale da parte di tutti i componenti il nucleo familiare alla data del 1° gennaio 1999: le detrazioni saranno applicate al periodo dell'anno in cui permarrà la predetta condizione abitativa di proprietà;

4. di avvalersi della facoltà di cui all'art. 3 comma 56, legge n. 662/1996 considerando come direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

5. di determinare i seguenti criteri applicativi:

per ottenere l'aumento della detrazione fino a L. 300.000 il contribuente dovrà presentare apposita autocertificazione nella quale dichiari:

nome, cognome, data di nascita e codice fiscale;

tutte le indicazioni reddituali del nucleo familiare al precedente anno solare;

tutte le indicazioni relative ai disagi che danno diritto all'aumento della detrazione, quali, a titolo esemplificativo: per i portatori di handicap, indicazione del documento prefettizio con il quale è stata dichiarata l'invalidità civile; per gli anziani non autosufficienti, indicazione della certificazione dell'unità di valutazione geriatrica dell'A.U.S.L.; per le giovani coppie, indicazione della data di matrimonio o di inizio della convivenza.

I contribuenti che si trovino nelle condizioni di cui al punto 4. dovranno presentare autocertificazione attestante il ricovero presso istituti.

L'autocertificazione dovrà essere inviata entro il mese di giugno 1999 all'ufficio tributi del comune di Castel del Rio a mezzo raccomandata a.r. oppure consegnata direttamente al protocollo generale.

I contribuenti che avranno inviato la richiesta entro i termini potranno già tenere conto della detrazione richiesta al momento del pagamento della rata I.C.I. 1998.

L'amministrazione comunale si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato.

Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI CASTEL DI IERI

Il comune di CASTEL DI IERI (provincia dell'Aquila) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

l'aliquota da applicare per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 è stabilita nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Il comune di CASTEL DI LAMA (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 9 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare nelle seguenti misure l'aliquota di applicazione, per l'anno 1999, della imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita dall'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

a) unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, residente nel comune: 5 per mille;

b) altri immobili, soggetti all'imposta: 6 per mille;

di elevare a L. 300.000 la detrazione di imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale per i seguenti soggetti passivi residenti nel comune:

a) anziani che abbiano compiuto il settantesimo anno di età al 1° gennaio 1998 e con un reddito lordo non superiore a L. 10.000.000 se soli ovvero con un reddito lordo non superiore a L. 20.000.000 se il nucleo familiare è composto da due o più persone;

b) nuove coppie che si costituiranno nel corso del 1999 con un reddito familiare lordo non superiore a L. 40.000.000.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELFIDARDO

Il comune di CASTELFIDARDO (provincia di Ancona) ha adottato, il 27 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1999, ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioin ed integrazioni, due aliquote, dell'imposta comunale sugli immobili, differenziate nel modo seguente:

a) aliquota ridotta pari al 5,5 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, fissando la relativa detrazione in L 200.000 per ogni unità immobiliare considerando parti integrante dell'abitazione le sue pertinenze quali autorimesse, cantine, solai, lastrici solari ancorché distintamente iscritti in catasto a condizione che siano asserviti all'abitazione e direttamente utilizzati dal contribuente; inoltre si considerano abitazioni principali quelle abitazioini concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado ai soli fini della aliquota agevolata, senza riconoscimento delle detrazioni;

b) aliquota pari al 6,8 per mille, per tutti gli altri immobili.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELFRANCI

Il comune di CASTELFRANCI (provincia di Avellino) ha adottato, il 25 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di riconfermare nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché stabilire la detrazioni per l'abitazione principale nella misura di L 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA

Il comune di CASTELFRANCO EMILIA (provincia di Modena) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di approvare per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. da applicare nel comune di Castelfranco Emilia, nelle seguenti misure:

a) aliquota del 5 per mille da applicare al valore degli immobili adibiti ad abitazione principale;

b) aliquota ridotta del 5 per mille da applicare in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune di Castelfranco Emilia, esclusivamente per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

c) aliquota del 2 per mille, da applicare al valore di tutti gli altri immobili, salvo quelli previsti nei punti successivi;

d) aliquota del 7 per mille da applicare agli alloggi non locati, specificando che:

per alloggi non locati devono intendersi le abitazioni vuote e non utilizzate, escluse le pertinenze;

l'aliquota del 7 per mille va rapportata ai mesi dell'anno durante i quali l'alloggio risulta non locato e non utilizzato;

e) aliquota del 4 per mille da applicare agli immobili di proprietà di imprese e destinati alla vendita;

2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, cioè non utilizzata;

3. di determinare in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, secondo le modalità indicate nell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dalla legge n. 662/1996 e in L. 300.000 la detrazione per i seguenti casi:

A) *Famiglia composta da un pensionato solo o da due pensionati conviventi che presentano i seguenti requisiti:*

1) possesso del solo appartamento abitato ed eventuale garage annesso, quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 1999. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

2) sessantacinque anni di età dei componenti compiuti alla data del 1° gennaio 1999;

3) condizione non lavorativa e reddito da pensione non superiore a L. 15.000.000 annui lordi riferito all'anno 1998 nel caso di una persona sola o non superiore a L 23.000.000 annui lordi nel caso di due pensionati conviventi;

4) ai fini della detrazione I.C.I. l'appartamento di proprietà di anziani che acquisiscono la residenza in luoghi di ricovero non è considerato seconda casa;

B) *Famiglie numerose con cinque o più persone che presentino i seguenti requisiti:*

1) possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage, quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 1999. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

2) nucleo familiare composto da cinque o più componenti al 1° gennaio 1999;

3) reddito familiare riferito all'anno 1998, non superiore a L. 75.000.000 lordi annui nel caso di una famiglia di cinque componenti a cui si aggiungono L 15.000.000 lordi annui per ogni componente superiore a cinque;

4) l'applicazione del beneficio dell'ulteriore detrazione di L. 100.000 è subordinata alla condizione che nessun componente del nucleo familiare possieda alcuna proprietà immobiliare;

4. di determinare i seguenti criteri applicativi dell'ulteriore detrazione di cui al punto 3.:

i contribuenti interessati dovranno presentare autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, art. 4, attestante la sussistenza dei requisiti richiesti entro il 31 maggio 1999 se obbligati al pagamento dell'imposta della prima rata, ed entro il 30 novembre 1999 se obbligati a pagare l'imposta della rata di dicembre, in quanto divenuti soggetti passivi di imposta per l'acquisto della prima casa successivamente al 31 maggio 1999;

l'amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, ulteriori documenti comprovanti il diritto alla detrazione di L 300.000;

5. di applicare la detrazione di L. 200.000 anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari, in conformità a quanto previsto dall'art 8, comma 4,.del decreto legislativo n. 504/1992, modificato dalla legge n. 662/1996;

6. di dare atto che l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, ai sensi dell'art. 8, comma 1, decreto legislativo n. 504/1992, modificato dalla legge n. 662/1996 (art. 55, comma 1).

(Omissis).

COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO

Il comune di CASTELLAMMARE DEL GOLFO (provincia di Trapani) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

determinazione detrazione di L. 400.000 per abitazione principale ed all'aliquota del 5 per mille limitatamente ad unità immobiliari adibite a seconda abitazione ed aree edificabili.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA

Il comune di CASTELLAMMARE DI STABIA (provincia di Napoli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare e fare propria la relazione istruttoria;

di stabilire che le aliquote I.C.I. per il 1999 sono le seguenti:

4 per mille per l'abitazione principale;

6,5 per mille per le altre unità immobiliari;

7 per mille per gli alloggi sfitti (cioè accatastati con i codici da A1 ad A9);

detrazione per abitazione principale L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELLANZA

Il comune di CASTELLANZA (provincia di Varese) ha adottato, l'8 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 1999, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, le aliquote applicate nell'anno 1996, come sottoindicato:

aliquota ridotta pari al 4 per mille con detrazione di L. 200.000 per le unità immobiliari adibite ad abitazione princiapale;

aliquota ordinaria pari al 5 per mille per gli immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8, la presente deliberazione ha effetto dal 1° gennaio 1999.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELLAR

Il comune di CASTELLAR (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. per l'anno 1999 da applicarsi a tutte le abitazioni principali, alle case locate e ai locali diversi dalle abitazioni;

2. di stabilire nella misura del sette per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. per l'anno 1999 da applicarsi alle abitazioni non locate, alle seconde case in aggiunta all'abitazione principale e alle residenze secondarie;

3. di dare atto che la detrazione per l'abitazione princiapale resta nella misura minima prevista dalla legge di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA

Il comune di CASTELLEONE DI SUASA (provincia di Ancona) ha adottato, il 14 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura del 5 per mille;

2. di applicare la detrazione per «prima casa» nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELLO CABIAGLIO

Il comune di CASTELLO CABIAGLIO (provincia di Varese) ha adottato, il 27 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

a) 5 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo con detrazione di L. 200.000 annue;

b) 7 per mille per le unità immobiliari non adibite ad abitazione principale del contribuente (seconda casa) e per le aree fabbricabili.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE

Il comune di CASTELLO D'ARGILE (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1999 la misura delle aliquote da applicare per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili come segue:

al 5 per mille:

a) abitazione principale;

b) abitazione locata con contratto registrato, a soggetto che la utilizza come abitazione principale;

c) abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al secondo grado o ad affini fino al primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale;

d) abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in un altro comune, per ragioni di servizio e/o lavoro, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore;

e) immobili posseduti dalle associazioni religiose;

al 6 per mille:

terreni agricoli;

aree fabbricabili;

al 6,5 per mille:

immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale (fabbricati: categorie catastali A-B-C-D) e residenze secondarie;

al 6,8 per mille:

alloggio non locato;

2. di fissare la detrazione per l'abitazione principale in L. 210.000;

3. di riconoscere, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 122 del 9 maggio 1997, la detrazione di L 220.000 ai pensionati possessori di prima casa, compresi garage e cantina qualora accatastati a parte e solo di quella proprietà immobiliare alla data del 1° gennaio 1999 (con esclusione delle unità immobiliari di categoria A7, A8, A9) che rientrano nelle seguenti fattispecie:

a) pensionato unico componente nucleo familiare con trattamento di pensione al minimo (per l'anno 1998 L 9.070.000);

b) pensionati comproprietari unici componenti nucleo familiare con trattamento di pensione al minimo pro-capite;

c) pensionati comproprietari unici componenti nucleo familiare dei quali: uno con trattamento di pensione al minimo e l'altro con trattamento superiore al minimo; in questo caso la detrazione più elevata spetta solo al pensionato con trattamento al minimo in misura proporzionale alla quota di proprietà;

d) nucleo familiare composto da pensionati o pensionato e soggetto che, a causa di difetto fisico o mentale o infermità, si trova nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro;

4. di dare atto che:

il gettito dell'imposta previsto nel bilancio 1999 è superiore a quanto realizzato per l'anno 1998;

i contribuenti interessati alla riduzione di aliquota per le abitazioni di cui al sopracitato punto 1.. lettere *b) c)* e *d)*, dovranno presentare dichiarazione sostitutiva entro i termini previsti per il versamento della prima rata di acconto o della quota del saldo, nel caso in cui il diritto sorga nel secondo semestre dell'anno a cui l'imposta si riferisce;

i contribuenti interessati all'elevazione della detrazione sull'abitazione principale rientranti nelle fattispecie prevista al punto 3. di cui sopra dovranno presentare dichiarazione sostitutiva entro i termini previsti per il versamento della prima rata di acconto o della quota del saldo nel caso in cui il diritto sorga nel secondo semestre dell'anno a cui l'imposta si riferisce;

l'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato;

nel caso di dichiarazione infedele, verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELNUOVO CILENTO

Il comune di CASTELNUOVO CILENTO (provincia di Salerno) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 4,50 per mille e confermare in L 200.000 l'agevolazione per la prima casa.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE

Il comune di CASTELNUOVO RANGONE (provincia di Modena) ha adottato, il 21 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I. e relative riduzioni/deduzioni d'imposta:

aliquota ordinaria nella misura del 6 per mille: applicata agli immobili accatastati nella cat. 6 (garages) ed alle abitazioni diverze da quella principale, a patto che siano utilizzate da rersone fisiche aventi nelle stesse titolo di residenza;

aliquota ridotta: nella misura del 5 per mille con una detrazione di L 200.000 per:

a) l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

b) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la reidenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

c) per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

la suddetta detrazione è elevata a L 300.000 e spetta al pensionato o ad i pensionati anagraficamente conviventi in possesso dei seguenti requisiti:

possesso, nel territorio italiano, del solo appartamento abitato ed eventuale cantina/garage annesso (riferimento alla categoria catastale C6), quale unica proprietà immobiliare;

compimento del sessantacinquesimo anno di età al 1° gennaio 1999;

reddito medio pro-capite non superiore a L 15.000.000 annui lordi, dichiarati nella denuncia dei redditi 1997;

l'immobile occupato dev'essere di categoria catastale compresa tra A/2 ed A/6;

nella misura del 5 per mille per l'immobile locato dal proprietario con contratto registrato a patto che questo venga utilizzato dal locatario come abitazione principale;

nella misura del 4 per mille per:

a) gli immobili di enti senza scopo di lucro;

b) i fabbricati realizzati per la vendita e non ancora venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;

aliquota del 7 per mille per:

a) gli alloggi non locati e per tutti gli altri immobili non compresi nelle fattispecie precedenti;

b) aree fabbricabili e terreni agricoli.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELROTTO - KASTELRUTH

Il comune di CASTELROTTO - KASTELRUTH (provincia di Bolzano) ha adottato, il 27 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare ai sensi del decreto legislativo n. 504 del 23 dicembre 1992, art. 8, la detrazione per la prima abitazione in L 500.000 (corrisponde a 258,23 EURO), e di concedere questa detrazione anche all'istituto per l'edilizia abitativa agevolata per i suoi appartamenti;

2. di fissare ai sensi del decreto legislativo n. 504 de 23 dicembre 1992, art. 6, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) con decorrenza 1° gennaio 1999 al 4,8 per mille;

3. di fissare ai sensi del decreto legislativo n. 504 del 23 dicembre 1992, art. 6, comma 2, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per le seconde case con decorrenza 1° gennaio 1999 al 5,2 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CASTIGLIONE D'ADDA

Il comune di CASTIGLIONE D'ADDA (provincia di Lodi) ha adottato, il 25 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999, per quanto manifestato in premessa, le aliquote I.C.I. e la detrazione d'imposta, nelle misure sotto specificate:

possessori di prima abitazione: 4,5 per mille;

detrazione d'imposta su prima abitazione: L. 200.000;

possessori di seconda abitazione, terreni agricoli e di tutti gli altri immobili ed aree fabbricabili: 5,75 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CASTIGLIONE IN TEVERINA

Il comune di CASTIGLIONE IN TEVERINA (provincia di Viterbo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'I.C.I. sugli immobili di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 504/1992 siti nel territorio del comune.

(Omissis).

COMUNE DI CASTIGLIONE MESSER MARINO

Il comune di CASTIGLIONE MESSER MARINO (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 resta confermata nella misura del 4,5 per mille;

2. di stabilire che, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662, la detrazione di imposta resta determinata in L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CASTIGLIONE OLONA

Il comune di CASTIGLIONE OLONA (provincia di Varese) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di mantenere per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura pari a quella determinata per l'anno 1998 e come appresso indicata:

a) 4,5 per mille prima casa: unità immobiliare direttamente adibita adabitazione principale occupata dal proprietario e pertinenze (garage-autorimessa-posti auto e box.);

b) 4,5 per mille seconde case affittate con regolari contratti;

c) 5,5 per mille altre destinazioni ed industrie;

d) 7 per mille seconde case sfitte e non locate.

(Omissis).

COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA

Il comune di CATTOLICA ERACLEA (provincia di Agrigento) ha adottato, il 27 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. la riconferma dell'aliquota del 4,50 per mille per l'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1999 per tutti i contribuenti e per tutte le categorie di immobili;

2. di dare atto che i terreni agricoli ricadenti nel territorio del comune di Cattolica Eraclea sono esenti dall'I.C.I. ai sensi dell'art. 7, lettera *h)* del decreto legislativo n. 504/1992 e dell'elenco allegato alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993 del Ministero delle finanze, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale regione Sicilia n. 141 del 18 giugno 1993.

(Omissis).

COMUNE DI CAVAGNOLO

Il comune di CAVAGNOLO (provincia di Torino) ha adottato, l'8 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, nella misura unica del 5,50% l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

2. di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

(Omissis).

COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE

Il comune di CAVALLERMAGGIORE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 9 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille da applicare in misura unica a tutte le base imponibili;

2. di riconoscere direttamente adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani che acquiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

3. di applicare, ad esclusione di quanto specificato al punto 2) del dispositivo ai sensi del comma 56 dell'art. 3 della legge citata n. 662, soltanto le riduzioni obbligatorie previste per legge.

(Omissis).

COMUNE DI CAVAZZO CARNICO

Il comune di CAVAZZO CARNICO (provincia di Udine) ha adottato, il 22 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di riconfermare anche per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili istituiti con il decreto-legge citato in premessa nella misura del 4,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CAVEDINE

Il comune di CAVEDINE (provincia di Trento) ha adottato, il 28 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999, relativamente ai fabbricati, l'aliquota del 5 per mille;

2. di stabilire per lo stesso anno, relativamente alle aree edificabili, l'aumento dell'aliquota dal 5 per mille al 7 per mille;

3. di determinare, per lo stesso anno 1999, per i fabbricati adibiti ad abitazione principale del contribuente una detrazione d'imposta nella misura di L. 260.000;

4. di dare atto che la suddetta detrazione vale solo per l'abitazione principale dei soggetti passivi d'imposta.

(Omissis).

COMUNE DI CAVEZZO

Il comune di CAVEZZO (provincia di Modena) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I.:

1) aliquota del 6,9 per mille per la totalità degli immobili, ad eccezione di quelli indicati al successivo punto 2);

2) aliquota del 7 per mille per gli alloggi che a partire dal 1° gennaio 1999 risultano non locali, ovvero non occupati;

di stabilire la detrazione dall'imposta dovuta per l'abitazione principale nella misura di L. 300.000;

di considerare parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorchè distintamente iscritte in catasto, agli effetti dell'applicazione della detrazione in materia di imposta comunale sugli immobili;

di considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione della detrazione per queste previste quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI CECIMA

Il comune di CECIMA (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire che, con effetto dal 1° gennaio 1999, l'imposta comunale sugli immobili è applicata nel territorio comunale con l'aliquota del 6 per mille secondo le modalità delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

(Omissis).

COMUNE DI CECINA

Il comune di CECINA (provincia di Livorno) ha adottato, il 29 gennaio ed il 17 febbraio 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

approvare le seguenti aliquote differenziate I.C.I. per l'anno 1999:

aliquota ridotta pari al 5,3 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, le pertinenze e le unità imobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado;

aliquota del 7 per mille per le unità immobiliari a disposizione o locate per periodi inferiori all'anno, nonché per le aree fabbricabili;

aliquota ordinaria in ragione del 6 per mille in tutti gli altri casi ivi compresi gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale locati con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come residenza.

(Omissis).

1. di approvare la detrazione I.C.I. per l'anno 1999 a complessive L. 300.000 per l'abitazione principale ovvero quelle unità immobiliari nelle quali la persona fisica i suoi familiari dimorano abitualmente ai sensi del secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, nonché di considerare assimilate anche quelle unità immobiliari concesse ad uso gratuito per dimora abituale a parenti in linea retta fino al secondo grado regolarmente denunciate come tali;

2. di applicare la detrazione a L. 500.000 per l'unica abitazione in proprietà ai cittadini in particolari condizioni di disagio economico già individuate come esenti ai fini dell'applicazione della tassa asporto rifiuti solidi urbani con i seguenti presupposti di applicazione; reddito familiare inferiore al minimo della pensione I.N.P.S. per ultrasessantacinquenni aumentato dal 30% per ogni ulteriore persona a carico.

(Omissis).

COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA

Il comune di CEGLIE MESSAPICA (provincia di Brindisi) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. fissare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,50 per mille, confermando quella in vigore nell'anno 1998;

2. fissare l'aliquota agevolata nella misura del 2,75 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili ubicati nel centro medioevale così come definito nel piano urbanistico particolareggiato di cui alla delibera del consiglio comunale n. 36 del 25 settembre 1998 o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico, localizzati sempre nel suddetto centro storico; tale aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

3. elevare a L. 250.000 la misura della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dai pensionati con reddito complessivo per nucleo familiare di L 20.000.000, compresi anche i redditi esenti da Irpef pensioni sociali pensioni di invalidità civile interessi sui BOT e CCT depositi bancari ecc., dando atto che in tutti gli altri casi la detrazione resta fissata nel limite previsto per legge di L 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CELLA MONTE

Il comune di CELLA MONTE (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) in misura unica per tutte le categorie di immobili e di soggetti passivi;

2. di fissare la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura unica di L 200.000;

3. di fissare l'aliquota I.C.I. da applicarsi per l'anno 1999, nella misura del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CENTURIPE

Il comune di CENTURIPE (provincia di Enna) ha adottato, il 30 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare la proposta di deliberazione sull'argomento di cui all'oggetto, nel testo che si allega alla presente per farne parte integrante ed inscindibile, e di farla propria nell'intero suo contenuto.

(Omissis).

1. con decorrenza 1° gennaio 1999, stabilire che, ai sensi dell'art. 6 del citato decreto legislativo n. 504/1992, la misura unica dell'imposta venga determinata nell'aliquota del 5,75 per mille tenuto conto della situazione finanziaria dell'ente;

2. disporre che l'accertamento e la riscossione dell'imposta in questione avvenga in conformità a tutte le norme e prescrizioni di cui al succitato decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI CERANESI

Il comune di CERANESI (provincia di Genova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999, nella misura unica del 5,8 per mille;

2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i., compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3. l'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

di elevare a L. 210.000 l'importo della detrazione per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto, od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principlale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

5. *(Omissis);*

6. *(Omissis);*

7. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n, 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI CERANO

Il comune di CERANO (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire anche per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5 per mille, applicando la detrazione per l'abilitazione principale nella misura di legge, pari a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CERCENASCO

Il comune di CERCENASCO (provincia di Torino) ha adottato, il 25 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

aliquota ordinaria 4,5 per mille;

detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CERCOLA

Il comune di CERCOLA (provincia di Napoli) ha adottato, il 30 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure:

aliquota 5,5 per mille: abitazione principale; abitazioni locate; categorie di immobili diversi da abitazioni;

aliquota 7 per mille: abitazioni tenute sfitte;

2. determinare, altresì, per l'anno 1999 nella misura di L. 300.000 la detrazione d'imposta inerente l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CERES

Il comune di CERES (provincia di Torino) ha adottato, il 30 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CERGNAGO

Il comune di CERGNAGO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di riconfermare al 5 per mille l'aliquota unica I.C.I. per l'anno 1999;

2. di stabilire quale unica deduzione possiede l'importo di L. 200.000, relativo all'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CERIALE

Il comune di CERIALE (provincia di Savona) ha adottato, il 12 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

4,5 per mille: l'aliquota I.C.I. per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale: detrazione L. 200.000;

5,5 per mille: aliquota ordinaria.

(Omissis).

COMUNE DI CERMES - TSCHERMS

Il comune di CERMES TSCHERMS (provincia di Bolzano) ha adottato, il 9 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire che, per l'anno 1999, troverà applicazione l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per tutti gli immobili esistenti sul territorio del comune di Cermes nella misura unica e minima del 4 per mille;

2. di stabilire, inoltre, che per l'anno 1999 troverà applicazione la detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale nella misura unica di L. 500.000.

(Omissis).

COMUNE DI CERNUSCO LOMBARDONE

Il comune di CERNUSCO LOMBARDONE (provincia di Lecco) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili come segue:

4,5 per mille per l'abitazione principale;

5,5 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

Il comune di CERRO AL LAMBRO (provincia di Milano) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare come segue la disciplina delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999:

1. di stabilire nella misura del 6 per mille l'aliquota I.C.I. per abitazione principale;

2. di stabilire in L. 240.000 la detrazione annua per abitazione principale;

3. di stabilire in L 300.000 la detrazione annua per abitazione principale a favore dei seguenti soggetti:

anziani soggetti passivi I.C.I. che si trovino in tutte le seguenti condizioni:

a) età pari o superiore a 65 anni;

b) i componenti del nucleo familiare devono essere in possesso di soli redditi derivanti da pensione (oltre al reddito della casa oggetto di imposta);

c) reddito pro-capite dei componenti del nucleo familiare non superiore a L. 7.500.000 maggiorate dall'incremento percentuale dell'Indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati dicembre 1998 su dicembre 1997. Nel nucleo familiare sono comprese tutte le persone legate da vincoli di parentela o di affinità con il soggetto passivo I.C.I. abitanti nella abitazione oggetto di imposta.

(Omissis).

4. di stabilire nella misura del 7 per mille l'aliquota I.C.I. per tutti gli altri immobili diversi dalla abitazione principale;

5. di stabilire l'aliquota agevolata del 5 per mille per gli immobili oggetto dei seguenti interventi:

a) interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili;

b) interventi finalizzati al recupero artistico o architettonico localizzato nei centri storici.

(Omissis).

COMUNE DI CERVERE

Il comune di CERVERE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 13 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, come conferma, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel comune di Cervere per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

Il comune di CERVIGNANO DEL FRIULI (provincia di Udine) ha adottato, il 4 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare un'aliquota I.C.I. al 5 per mille per le abitazioni principali;

2. di considerare, ai sensi del comma 56 dell'art. 3 della legge numero 662/1996, come direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

3. di fissare un'aliquota I.C.I. al 5,2 per mille per gli altri fabbricati, i terreni agricoli e le aree fabbricabili, nonché per gli alloggi dati in uso gratuito dal soggetto passivo d'imposta a un proprio familiare (inteso ai sensi dell'art. 433 del Codice civile), a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente a ciò risulti dall'iscrizione anagrafica;

4. di fissare un'aliquota I.C.I. al 6 per mille per gli alloggi non locati e le relative pertinenze non locate, intese come le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate a servizio di tali alloggi non locati;

5. di applicare una detrazione sull'abitazione principale di L. 200.000;

6. di applicare una maggiore detrazione sull'abitazione principale di L. 500.000 alle categorie di seguito elencate:

a) persone indigenti che hanno beneficiato di interventi assistenziali da parte del comune:

b) nuclei familiari dove esistono portatori di handicap con percentuale di invalità superiore al 50 per cento, sempre che il reddito imponibile complessivo del nucleo familiare, conseguito nell'anno 1998, risulti inferiore al seguente limite:

nucleo familiare fino a 2 componenti: L. 34.160.000;

nucleo familiare di 3 componenti: L. 45.550.000;

nucleo familiare di 4 componenti: L. 56.940.000;

nucleo familiare di 5 componenti: L. 68.330.000;

nucleo familiare di 6 componenti e oltre: L. 79.720.000;

c) persone che oltre all'abitazione principale, hanno esclusivamente una pensione sociale;

d) alle giovani coppie comunque costituite con età per entrambi al di sotto dei 30 anni ed in possesso di un reddito imponibile del nucleo familiare, conseguito nell'anno 1998, non superiore a L. 34.160.000;

7. di dare atto che le maggiori detrazioni di cui al punto 6) del presente dispositivo verranno subordinate alla presentazione, entro il 31 ottobre 1999, di idonea richiesta documentata, da effettuarsi all'ufficio tributi del comune, attestante il possesso dei requisiti richiesti;

8. di dare atto che le presenti statuizioni valgono per l'anno 1999.

(Omissis).

COMUNE DI CESANO MADERNO

Il comune di CESANO MADERNO (provincia di Milano) ha adottato, il 26 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. *determinare, per l'anno 1999, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:*

aliquota ordinaria del 5 per mille applicabile a tutti gli immobili, compresa l'abitazione principale, soggetti all'imposta;

aliquota agevolata del 3,5 per mille applicabile alle unità immobiliari oggetto degli interventi di cui all'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

aliquota agevolata del 4 per mille applicabile, solo per il primo anno di locazione, alle abitazioni in precedenza non locate, affittate «ex-novo» dal 1° gennaio 1999 con regolare contratto registrato;

aliquota maggiorata del 7 per mille applicabile agli alloggi non locati soggetti all'imposta;

2. stabilire che la detrazione applicabile all'imposta dovuta per l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fino alla concorrenza del suo ammontare, è la seguente:

a) L. 350.000 (ovvero 200.000 + 150.000) qualora il contribuente risulti ammesso totalmente alle agevolazioni ISE (Indicazione della Situazione Economica) di cui alla delibera C.C. n. 101 del 18 dicembre 1998, se l'indicare ISE è inferiore a L. 21.000.000;

b) L. 300.000 (ovvero 200.000 + 100.000) qualora il contribuente risulti ammesso parzialmente alle agevolazioni ISE di cui alla delibera sopra richiamata, se l'indicatore ISE è compreso tra L. 21.000.000 e L. 33.000.000;

c) L. 200.000 in tutti gli altri casi diversi da quelli sub *a)* e *b)*.

(Omissis).

COMUNE DI CESSALTO

Il comune di CESSALTO (provincia di Treviso) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. riconfermare per l'anno 1999 le tariffe in vigore per l'anno 1998:

4 per mille abitazione principale;

6 per mille altri immobili, disponendo nel contempo con il presente atto di riconfermare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CETRARO

Il comune di CETRARO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 9 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) diversificandola nelle misure seguenti:

terreni agricoli: 6 per mille;

aree fabbricabili: 6 per mille;

abitazione principale (ferma restando l'applicabilità della quota di detrazione di L. 300.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo stabilita con atto del Consiglio comunale n. 8 del 27 febbraio 1997): 6 per mille;

altri fabbricati: 7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CHÂTILLON

Il comune di CHÂTILLON (provincia di Aosta) ha adottato, il 5 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

a) aliquota del 4 per mille per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dei residenti, persone fisiche soggetti passivi o soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, o assegnatari degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari ex art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996;

b) aliquota del 4 per mille per le unità immobiliari non locate, possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o inabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, ex art. 3, comma 56, legge n. 662/1996;

c) aliquota del 4,5 per mille per tutte le altre unità immobiliari e per i terreni edificabili;

d) L. 200.000 la detrazione relativa le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei residenti, persone fisiche, soggetti passivi o soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, o assegnatari degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari e per le unità immobiliari non locate, possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o inabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente ex art. 8, comma 4 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI CHIAMPO

Il comune di CHIAMPO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 9 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure:

5 per mille per l'abitazione principale;

6,5 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale;

2. di stabilire le detrazioni per le unità immobiliari nelle seguenti misure:

L. 230.000 per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CHIARI

Il comune di CHIARI (provincia di Brescia) ha adottato, il 24 febbraio 1999 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 5,5 per mille;

2. di determinare, per l'anno 1999, la detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili in L. 250.000 indistintamente per tutte le abitazioni principali occupate dal soggetto passivo nel rispetto degli equilibri di bilancio e ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI CHIENES - KIENS

Il comune di CHIENES KIENS (provincia di Bolzano) ha adottato, il 1° febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. come segue:

aliquota aumentata per tutte le abitazioni (abitazioni secondarie), ad eccezione le abitazioni principali, e per tutte le abitazioni non occupate rispettivamente per tutte le abitazioni principali non occupate della cat. A: 7 per mille;

di dare atto che l'aliquota ordinaria I.C.I. non viene modificata e ammonta a 4 per mille;

2. di fissare per l'anno 1999, la detrazione d'imposta I.C.I. per l'abitazione principale in L. 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI CHIES D'ALPAGO

Il comune di CHIES D'ALPAGO (provincia di Belluno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di approvare per l'anno 1999 le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili:

a) abitazione principale: intesa come l'abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di poprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente: 5 per mille, detrazione di L. 200.000;

b) immobili diversi dalle abitazioni: classificati nella categoria A/10 (uffici e studi privati) e nei gruppi catastali B, C e D: aliquota ordinaria del 6 per mille;

c) immobili classificati nel gruppo catastale A, esclusa la categoria A/10, posseduti in aggiunta all'abitazione principale: 7 per mille;

2. di considerare parti integranti dell'abitazione principale, le sue pertinenze (categoria C/2 e C/6), come definite dall'art. 817 del codice civile, anche se distintamente iscritte in catasto, sia ai fini dell'applicazione dell'aliquota che della detrazione (l'art. 817 del codice civile recita: «Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima»);

3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, come già previsto dall'anno 1997;

4. di applicare l'aliquota agevolata del 3 per mille per gli immobili oggetto di interventi di recupero inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo del sottotetto, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, come già previsto dall'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI CHIOGGIA

Il comune di CHIOGGIA (provincia di Venezia) ha adottato, il 27 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1999, nell'ambito del territorio comunale di Chioggia, per l'imposta comunale sugli immobili istituita dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, le seguenti aliquote:

a) 5 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

b) 5,5 per mille per gli immobili locati ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

c) 6 per mille per tutti gli immobili, diversi dalle abitazioni, e posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati di cui al successivo punto *d);*

d) 9 per mille per le unità immobiliari abitative non locate e per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, ai sensi dell'art. 2, comma 4, ultimo periodo della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

2. di stabilire in L. 200.000 la misura massima della detrazione d'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

3. di stabilire altresì che la predetta detrazione di L. 200.000 venga elevata a L. 300.000 per i soggetti che si trovino nelle condizioni sotto indicate:

a) proprietari di una sola abitazione, con una eventuale sola pertinenza avente il medesimo numero di foglio e mappale, che siano titolari di pensione sociale o portatori di handicap riconosciuti al 100% o ricoverati in lungodegenza o in case protette con il contributo comunale, per un periodo permanente superiore ai mesi otto;

b) famiglie proprietarie di un'unica abitazione, con una eventuale sola pertinenza avente il medesimo numero di foglio e mappale, e con reddito lordo non superiore al trattamento riconosciuto dall'I.N.P.S. alle persone in cassa integrazione straordinaria alla data dal 1° gennaio 1999.

In caso di coabitazione si fa riferimento alla somma dei redditi delle persone che coabitano nella medesima unità abitativa.

(Omissis).

COMUNE DI CINTO EUGANEO

Il comune di CINTO EUGANEO (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1999 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili che saranno applicate in questo comune nella misura del:

5,5 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;

7 per mille per tutte le altre unità immobiliari nonché per le aree fabbricabili.

(Omissis).

COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO

Il comune di CITTÀ SANT'ANGELO (provincia di Pescara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di applicare le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dal 1° gennaio 1999, con l'osservanza della definizione dell'immobile soggetto ad imposta, della base imponibile delle riduzioni e detrazioni disciplinate nel regolamento comunale approvato con delibera consiliare n. 124 del 30 dicembre 1998:

a) aliquota ordinaria 6%; l'aliquota ridotta si applica:

per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione;

per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;

b) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati, oltre l'abitazione principale: 7 per mille;

c) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 7 per mille;

d) riduzioni e detrazioni:

*d.*1) per i fabbricati inagibili e per i fabbricati fatiscenti come definiti ed individuati dagli articoli 19 e 20 del regolamento comunale, l'imposta è ridotta del 50 per cento;

*d.*2) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale soggetto passivo e quelle ad essa equiparata ai sensi dell'art. 22 del regolamento comunale sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unità immobiliari, è inoltre stabilito una ulteriore riduzione del 50 per cento;

*d.*3) i terreni agricoli posseduti e condotti da persone fisiche esercenti l'attività di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, iscritte negli elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e malattia, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente lire 50 milioni e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 50 milioni di lire e fino a 120 milioni di lire;

b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 120 milioni di lire fino a 200 milioni di lire;

c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 200 milioni di lire e fino a 250 milioni di lire.

(Omissis).

COMUNE DI CIVEZZANO

Il comune di CIVEZZANO (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille;

2. di elevare a L. 330.000 la detrazione, per l'anno 1999, dall'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ritenuta compatibile con l'equilibrio di bilancio;

3. la detrazione suddetta viene applicata anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi assegnati dagli I.A.C.P.;

4. di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili domiciliati in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, sempreché la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI CIVIDATE CAMUNO

Il comune di CIVIDATE CAMUNO (provincia di Brescia) ha adottato, il 3 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille;

2. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

(Omissis).

COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA

Il comune di CIVITELLA CASANOVA (provincia di Pescara) ha adottato, il 21 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire e determinare come segue la misura delle tariffe, imposte e aliquote per tributi locali e servizi comunali per l'anno 1999:

aliquota I.C.I.: 5 per mille senza diversificazione e con detrazione di L. 200.000 per la sola abitazione principale, confermando quanto già stabilito con delibera di C.C. n. 5 del 6 aprile 1998.

(Omissis).

COMUNE DI COAZZE

Il comune di COAZZE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1 di confermare, come con la presente conferma per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. da applicare sul territorio comunale nel modo seguente:

a) residenti nel comune per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4,50 per mille;

b) per tutti gli altri immobili: 5,25 per mille;

2. di confermare per l'anno 1999 la detrazione di L 200.000 prevista dal decreto legislativo n. 504, esclusivamente per le categorie individuate nell'art. 1 punto a) del presente deliberato.

(Omissis).

COMUNE DI CODEVIGO

Il comune di CODEVIGO (provincia di Padova) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille adottando la detrazione di L. 200.000 relativamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale così come indicato nell'art. 21 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., rapportata al periodo dell'anno solare durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI CODROIPO

Il comune di CODROIPO (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno di imposta 1999 l'aliquota del 4,5 per mille per l'abitazione principale, intesa nel senso di dimora abituale del contribuente che la possiede, a condizione che il contribuente medesimo abbia la residenza anagrafica nello stesso comune ove abitualmente dimora;

2. di stabilire che l'aliquota ridotta del 4,5 per mille è applicabile anche alle abitazioni utilizzate dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa come loro dimora abituale purché, anche per essi, sussista la predetta condizione della identità di comune di dimora e di residenza anagrafica;

3. di fissare al 4,5 per mille l'aliquota per gli immobili classificati nel gruppo catastale C6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse) di pertinenza dell'abitazione principale, destinati al servizio dell'abitazione principale e ad uso esclusivo del proprietario dell'abitazione principale;

4. di fissare al 4 per mille l'aliquota per gli immobili classificati nei gruppi catastali C1 (negozi e botteghe), D2 (alberghi e pensioni), D8 (fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni) di nuova costruzione (con certificato di agibilità rilasciato nel corso del 1999) interamente posseduti da imprese commerciali, tale aliquota è applicabile a decorrere dalla data del certificato di agibilità;

5. di fissare al 0,2 per mille l'aliquota per gli immobili classificati nei gruppi catastali D1 (opifici), D7 (fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni), C3 (laboratori per arti e mestieri) di nuova costruzione (con certificato di agibilità rilasciato nel corso del 1999) interamente posseduti da imprese industriali ed artigianali tale aliquota è applicabile a decorrere dalla data del certificato di agibilità;

6. di fissare al 0,2 per mille l'aliquota per gli immobili già dichiarati inagibili o inabitabili ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per i quali sono stati effettuati interventi di recupero ad uso residenziale (certificato di agibilità o abitabilità rilasciato nel corso del 1999) tale aliquota è applicabile a decorrere dalla data del certificato di agibilità o abitabilità;

7. di fissare al 6 per mille l'aliquota per le unità abitative sfitte o tenute a disposizione dal proprietario o dal titolare del diritto reale di godimento; sono escluse dall'applicazione di tale aliquota le abitazioni all'interno delle quali risulti costituito un regolare nucleo anagrafico;

8. di confermare al 5,2 per mille l'aliquota relativa ai terreni, alle aree fabbricabili ed ai fabbricati che non rientrano nei casi di cui sopra;

9. di confermare in L 200.000 la detrazione per l'abitazione principale, ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI COGGIOLA

Il comune di COGGIOLA (provincia di Biella) ha adottato, il 19 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire che per il 1999 l'aliquota I.C.I. è confermata in 5,80 per mille con detrazione fissa di L. 250.000 anziché L 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI COGOLETO

Il comune di COGOLETO (provincia di Genova) ha adottato, l'11 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di integrare la deliberazione di consiglio comunale n. 25 del 30 ottobre 1998 con l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 1999, di una aliquota pari al 9 per mille, in deroga all'aliquota massima prevista dalle normative vigenti, per gli immobili, adibiti ad uso abitativo, non locati e per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

(Omissis).

Avvertenza: l'estratto della deliberazione del consiglio comunale n. 25 del 30 ottobre 1998 è stata pubblicata sul supplemento ordinario n. 26 della *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1999 a pag, 17, seconda colonna.

COMUNE DI COLI

Il comune di COLI (provincia di Piacenza) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura unica del 6 per mille e di fissare la detrazione per l'abitazione principale in L 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI COLLEGNO

Il comune di COLLEGNO (provincia di Torino) ha adottato, il 3 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. approvare, conformemente a quanto proposto dalla giunta con deliberazione n. 507 in data 30 dicembre 1998, le seguenti aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999:

un'aliquota ordinaria, nella misura del 7 per mille, da applicare, ad esempio, alle aree fabbricabili, ai terreni agricoli, agli alloggi non locati vuoti di persone e di cose, ai box, alle cantine provviste di rendita catastale autonoma ed alle abitazioni diverse da quelle sottoindicate;

un'aliquota ridotta nella misura del 4,50 per mille:

in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune di Collegno, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

in favore delle persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti fino al secondo grado o ad affini fino al secondo grado, residenti nel comune di Collegno, purché dagli stessi adibite ad abitazione principale;

in favore delle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel comune di Collegno, per quelle unità immobiliari (due o più) che, seppur provviste di rendita autonoma, sono contigue e direttamente adibite ad abitazione principale dal contribuente e dai suoi familiari. Tale aliquota ridotta è applicabile a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'U.T.E. regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime ed è applicabile a decorrere dal mese successivo alla data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;

un'aliquota diversificata, nella misura del 6,50 per mille, in favore dei soggetti passivi che possiedono immobili in aggiunta all'abitazione principale, purché gli stessi siano abitazioni locate a soggetti, residenti nel comune di Collegno, che le utilizzino come abitazione principale;

2. determinare che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

(Omissis).

COMUNE DI COLLERETTO CASTELNUOVO

Il comune di COLLERETTO CASTELNUOVO (provincia di Torino) ha adottato, il 19 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune nella misura del 6 per mille;

2. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e s.m.i., nella misura di L. 200.000 (Euro 103,29);

(Omissis).

COMUNE DI COLLOBIANO

Il comune di COLLOBIANO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 15 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del:

4,5 per mille per unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

5,1 per mille per tutti gli altri immobili.

(Omissis).

COMUNE DI COLZATE

Il comune di COLZATE (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999, l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille;

di applicare la maggiore detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI COMABBIO

Il comune di COMABBIO (provincia di Varese) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille da calcolarsi sul valore degli immobili, tenuto conto delle rivalutazioni apportate dall'art. 1, commi 48 e 51 della legge n. 662/1996;

di fissare la detrazione d'imposta nella misura minima di L. 200.000 per gli immobili adibiti ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI COMACCHIO

Il comune di COMACCHIO (provincia di Ferrara) ha adottato, il 30 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'ordinamento delle aliquote, riduzioni e detrazioni, meglio risultanti dall'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. per l'anno 1999.

(Omissis).

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 3 DEL 30 GENNAIO 1999

Ordinamento delle aliquote. Riduzioni e detrazioni ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. per l'anno 1999

1. Aliquote.

1.1 Immobili adibiti ad abitazione principale: 5,50 per mille.

L'aliquota è applicabile unicamente all'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale da parte del contribuente soggetto dell'imposta.

1.2 Fabbricati non adibiti ad abitazione principale: 7 per mille.

1.3 Immobili diversi dalle abitazioni (terreni e fabbricati): 6 per mille, con le seguenti eccezioni per le quali è applicata l'aliquota del 5,80 per mille:

Fabbricati:

Fabbricati posseduti da enti senza scopo di lucro (Cat. B1);

Negozi (Cat. C1):

Magazzini e locali di deposito (Cat. C2);

Laboratori per arti e mestieri (Cat. C3);

Opifici (Cat. D1);

Alberghi e pensioni (Cat. D2);

Campeggi (Cat. D8);

Uffici e Studi privati (Cat. A10).

Terreni:

Terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale purché dai medesimi condotti (ex art. 9 decreto legislativo n. 504/1992).

2. Deduzione di imposta per l'abitazione principale.

2.1. Per l'abitazione principale prevista al precedente punto 1.1) è applicabile una detrazione d'imposta di L. 200.000 annue.

Tale deduzione si applica anche nei seguenti casi:

a) unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore;

c) abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea diretta fino al primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale. Tale situazione dovrà essere comprovata da idonea documentazione.

2.2 La detrazione di imposta, di cui al precedente punto 2.1), è elevata a L. 500.000 per le seguenti categorie di contribuenti in particolari situazioni di carattere sociale:

a) pensionati e portatori di handicap con invalidità riconosciuta, monoreddito, in condizione non lavorativa con reddito da pensione non superiore a L 14.823.000 annui, al lordo delle ritenute fiscali;

b) pensionati e portatori di handicap con invalidità riconosciuta, inclusi in nuclei familiari con reddito complessivo annuo, al lordo delle ritenute fiscali, non superiore a L 23.944.000, aumentati di L 1.831.000 per ogni persona a carico;

c) disoccupati (con certificazione dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione) — lavoratori in cassa integrazione straordinaria — in mobilità, inclusi in nuclei familiari con reddito complessivo annuo, al lordo delle ritenute fiscali, non superiori a L 23.944.000, aumentati di L 1.831.000 per ogni persona a carico;

d) famiglie numerose in possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage, quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 1999: nucleo familiare composto da sei o più componenti al 1° gennaio 1999.

Reddito familiare riferito all'anno 1999 non superiore a L 88.936.000 lordi annui nel caso di una famiglia di sei componenti, a tale reddito si aggiungono L. 14.823.000 lordi annui per ogni componente superiore a sei.

Si intendono nuclei familiari numerosi quelli di sei unità, e superiori.

Nel rapporto numero dl componenti del nucleo, metratura a disposizione, si applicherà la detrazione allorquando la metratura stessa sarà inferiore a quella prevista dall'I.A.C.P. per nuclei familiari di sei unità;

e) persone assistite in modo permanente dal comune o in disagiate condizioni socio-economiche attestate dal settore sanità-servizi sociali, se non già beneficiari secondo quanto già visto ai punti precedenti.

Sia nel caso della lettera *b)* (pensionati e portatori di handicap) che alla lettera *c)* disoccupati — cassintegrati — in mobilità) ed alla lettera *d)* (famiglie numerose), l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di L 300.000 è subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprietà immobiliare e non dispongano di reddito d'impresa, di partecipazione o di lavoro autonomo In questa ultima circostanza, l'amministrazione comunale si impegna a valutare eventuali singoli casi che le venissero sottoposti.

I contribuenti interessati dovranno presentare, direttamente o con raccomandata alla sezione tributi del comune, entro il mese di giugno di ogni anno per l'anno stesso, apposita richiesta-autocertificazione, dichiarando di essere in possesso dei requisiti per il riconoscimento del diritto alla maggiore detrazione I.C.I. come da fac-simile messo a disposizione dalla competente sezione.

I contribuenti che abbiano inviato la richiesta nei termini potranno, al momento del pagamento dell'I.C.I., già tenere conto della detrazione nella misura richiesta.

Le richieste-autocertificazionl verranno controllate dalla competente sezione dell'amministrazione comunale, e in caso di dichiarazioni infedeli, verranno applicate le sanzioni di legge.

3. Riduzione di imposta.

Saranno applicate le riduzioni allo scopo previste dal comma 1 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con esclusione di quelle indicate nell'ultima parte dello stesso comma.

COMUNE DI COMO

Il comune di COMO ha adottato, l'8 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire le aliquote I.C.I per l'anno 1999 nel modo seguente:

a) 4,4 per mille limitatamente in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti in Como, per l'unità immobiliare dagli stessi adibita direttamente ad abitazione principale;

b) 4,4 per mille per i nuovi fabbricati di proprietà di imprese, che abbiano per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e di alienazione di immobili, per tre anni a decorrere dalla denuncia di ultimazione dei lavori, a condizione che gli immobili siano stati realizzati per la vendita e non siano stati venduti;

c) 4,4 per mille, limitatamente in favore dei proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi di cui al comma 3 dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ciò al fine di favorire gli accordi stessi;

d) 1 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure l'utilizzo dei sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

e) 6,2 per mille per gli alloggi non locati;

f) 5,6 per mille, quale aliquota ordinaria, per tutte le altre fattispecie imponibili.

2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

3. di aumentare, per l'anno 1999, esclusivamente in favore dei soggetti passivi in situazione di particolare disagio economico e sociale, che siano in possesso dei sottospecificati requisiti, la detrazione per l'unità immobiliare dagli stessi adibita direttamente ad abitazione principale, da L 200.000 a L 500.000, giusta facoltà di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 50 dell'11 marzo 1997, in premessa richiamato:

a) reddito complessivo lordo conseguito nell'anno 1998 dall'intero nucleo familiare, non superiore a L 30.000.000, aumentabile tuttavia dei seguenti importi:

a1) di L 3.500.000 se nell'anno 1998 il capo famiglia non era autosufficiente e tale condizione sia stata accertata a norma di legge;

a2) di L 3.500.000 per ogni familiare rimasto a carico per l'intero anno 1998. Sono considerati a carico i familiari così come definiti ai fini IRPEF;

a3) di ulteriori L 3.500.000 per ogni familiare a carico non autosufficiente come il precedente punto *a*1);

b) reddito complessivo lordo non superiore a L 75.000000 annue per nuclei familiari composti da 5 persone; per ogni componente in più il reddito complessivo è aumentabile di L 15.000.000 lorde;

c) l'unità immobiliare abitata e sue pertinenze ed accessori, tra cui si ricomprendono il box o posto macchina a suo servizio, deve essere l'unico immobile posseduto dal nucleo familiare a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione e detto immobile deve essere destinato esclusivamente ad abitazione principale del predetto nucleo familiare.

Sono escluse dall'agevolazione le abitazioni di cui alle categorie A1, A7, A8 e A9 (rispettivamente abitazioni di tipo signorile, abitazioni in villini, abitazioni in ville e castelli o palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

Per la determinazione del reddito complessivo lordo, non si tiene conto della rendita catastale relativa all'abitazione principale, suoi accessori e pertinenze.

I soggetti interessati, per avere diritto all'agevolazione di cui sopra, devono presentare domanda contenente:

l'indicazione del nome, cognome, indirizzo, data di nascita e codice fiscale;

la dichiarazione che si è in possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti *a)*, *b)* e *c)*, allegando, altresì, idonea documentazione reddituale per i punti *a)* e *b)*;

la dichiarazione che la propria abitazione non appartiene alle categorie A1, A7, A8 e A9.

La richiesta dovrà essere presentata o inviata mediante raccomandata, a pena di decadenza, entro il termine previsto per l'anno 1999 ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche. Nel caso di invio a mezzo posta, fa fede il timbro postale.

I contribuenti che hanno presentato la richiesta entro il termine sopra indicato, potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I., già tenere conto della maggiore detrazione.

L'amministrazione si riserva, comunque, di richiedere ulteriore documentazione integrativa.

(Omissis).

COMUNE DI CONCAMARISE

Il comune di CONCAMARISE (provincia di Verona) ha adottato, il 21 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1999, nella misura del 6 per mille e relativamente a tutti gli immobili l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

(Omissis).

COMUNE DI CONCOREZZO

Il comune di CONCOREZZO (provincia di Milano) ha adottato, il 12 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è fissata nella misura unica del 5,50 per mille, senza alcuna previsione di agevolazione o di diversificazione della struttura delle aliquote di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662;

2. la detrazione per l'abitazione principale di L. 200.000, intendendosi per abitazione principale quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, applicandosi la disposizione anche alle fattispecie di cui all'art. 8, quarto comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, mentre ne restano esclusi i soggetti di cui all'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3. nessuna altra riduzione o detrazione d'imposta, tra quelle previste all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero all'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applica nella determinazione dell'obbligazione d'imposta per l'anno 1999.

(Omissis).

COMUNE DI CONZANO

Il comune di CONZANO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune con effetto dal 1° gennaio 1999:

a) aliquota ordinaria: nella misura del 5,5 per mille, quindi inalterata rispetto all'anno 1998;

b) aliquota diversificata: viene individuata una aliquota nella misura del 7 per mille, ai sensi dell'art. 3, comma 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per gli immobili posseduti in aggiunta alle abitazioni principali, quindi tutte quelle unità immobiliari adibite ad abitazione diverse dalla prima abitazione che siano tenute a disposizione dei proprietari e comunque sfitti;

c) aliquota agevolata speciale: viene individuata una aliquota nella misura del 4 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili ovvero finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico ed architettonico, ai sensi dell'art. 1, quinto comma, legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari succitate per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

2. *(Omissis).*

3. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 250.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI COREDO

Il comune di COREDO (provincia di Trento) ha adottato, il 15 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, *(omissis)*, a valere per l'anno 1999, l'aumento della detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale, così come definita dalla normativa vigente, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) a L. 350.000, stabilendo che detta detrazione spetterà proporzionalmente ai mesi nei quali l'immobile manterrà la caratteristica di prima abitazione;

2. di stabilire altresì a valere per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I.:

a) 4,5 per mille quale aliquota ordinaria;

b) 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale.

3. di dare atto che ai sensi dell'art. 3, comma 56 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, è altresì considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI CORFINIO

Il comune di CORFINIO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 22 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. da applicare in territorio del comune di Corfinio per il corrente anno 1999 confermando la misura del 5 per mille, già in vigore per gli anni precedenti.

(Omissis).

COMUNE DI CORNEGLIANO LAUDENSE

Il comune di CORNEGLIANO LAUDENSE (provincia di Lodi) ha adottato, il 27 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. (Imposta comunale sugli immobili), in questo comune con effetto dal 1° gennaio 1999:

aliquota ridotta da applicare:

per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille;

per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: direttamente adibita ad abitazione principale: 6 per mille;

aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locale ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 6 per mille;

aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 6 per mille;

aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 6 per mille;

aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie:

organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 iscritte nel registro istituito dalle regioni: 6 per mille;

cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritta nell'albo regionale: 6 per mille;

non viene riconosciuta aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti:

al recupero di unità immobiliare inagibili o inabitabili;

al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico;

alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali;

all'utilizzo di sottotetti; da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, cosi come previsto dall'art. 1, comma 5, legge 27 dicembre 1997, n. 449;

aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6 per mille;

2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)* dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3. l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune con raccomandata r.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

4. l'aliquota è stabilita nella misura del 6 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione o l'alienazione di beni;

5. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione aspetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. È prevista inoltre la riduzione dell'imposta del 50% per le unità immobiliari appartenenti all'ALER (ex I.A.C.P.) come previsto dall'art. 8, punto 3 del decreto legislativo n. 504/1992 per come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

6. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

7. *(Omissis);*

8. *(Omissis);*

9. di dare atto che ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo, la cancellazione dei predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI CORNO DI ROSAZZO

Il comune di CORNO DI ROSAZZO (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare anche per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica ordinaria del 4,60 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE

Il comune di CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE (provincia di Cremona) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

I. *di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I.* imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1999:

1. aliquota ridotta, da applicare:

per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 6 per mille;

per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: direttamente adibita ad abitazone principale: 6 per mille;

2. aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 6 per mille;

3. aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 6 per mille;

4. aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 6 per mille;

5. aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie:

5.1. organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 6 per mille;

5.2. cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 6 per mille;

6. aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti:

a) al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili: 6 per mille;

b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: 6 per mille;

c) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 6 per mille;

d) all'utilizzo di sottotetti: 6 per mille; da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, così come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

7. aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6 per mille;

II. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

III. l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati *inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo* dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

(Omissis).

V. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unità immobiliari, è inoltre stabilito che:

a) l'importo di L. 200.000 di cui sopra sia elevato a L. 230.000, e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta.

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

VI. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

IX. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si conderano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancelleria dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI CORTE FRANCA

Il comune di CORTE FRANCA (provincia di Brescia) ha adottato, l'11 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugl immobili nella misura del 5 per mille;

di confermare altresì la detrazione sull'abitazione principale in L. 200.000 annue.

(Omissis).

COMUNE DI CORTE PALASIO

Il comune di CORTE PALASIO (provincia di Lodi) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili sarà applicata in questo comune per l'anno 1999 con l'aliquota differenza e precisamente:

5,5 per mille per la prima abitazione;

5,8 per mille per tutti gli altri immobili, fermo restando particolari ed *eventuali agevolazioni obbligatorie previste dalla normativa.*

(Omissis).

COMUNE DI CORZANO

Il comune di CORZANO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura così differenziata:

prima abitazione: aliquota 5,5 per mille;

altri immobili: aliquota 6,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI COSSATO

Il comune di COSSATO (provincia di Biella) ha adottato, il 17 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nelle seguenti misure:

aliquota I.C.I. abitazione principale 5 per mille;

aliquota altri immobili 5,50 per mille;

aliquota abitazioni sfitte 7 per mille;

finanziando la perdita di gettito dovuta alla diminuzione di 0,5 punti per mille sulle abitazioni principali stimata in L. 161.000.000 con una parte del gettito derivante dall'istituzione ed applicazione dell'addizionale IRPEF, lasciando inalterata la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000;

2. di dare atto che la detrazione applicabile all'abitazione principale di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e circolare Ministero delle finanze 21 maggio 1994, n. 65/E e di cui all'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996 viene mantenuta a L. 200.000 per l'anno 1999;

3. di determinare per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili così come previsto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 così come modificato dall'art. 3, comma 55 della legge finanziaria n. 662 del 23 dicembre 1996;

4. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata così come previsto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 così come modificato dall'art. 3, comma 56 della legge finanziaria n. 662 del 23 dicembre 1996.

(Omissis).

COMUNE DI COSSERIA

Il comune di COSSERIA (provincia di Savona) ha adottato, il 10 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo numero 504/1992 così come modificato dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996 e dall'art. 4 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437 convertito della legge 24 ottobre 1996, n. 556, una doppia aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 e precisamente:

a) aliquota ordinaria del 5,70 per mille;

b) aliquota agevolata del 5,50 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

2. di stabilire che i contribuenti aventi diritto all'aliquota agevolata del 5,50 per mille per le abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, al fine della dimostrazione del sussistere del diritto stesso, presentino al comune nei termini previsti per la presentazione della dichiarazione di variazione (30 giugno) apposita dichiarazione sostitutiva o copia dei documenti;

3. di stabilire, poi, la detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'I.C.I. relativa all'anno 1999 nella misura di L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI COSTABISSARA

Il comune di COSTABISSARA (provincia di Vicenza) ha adottato, il 2 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare le tariffe relative all'imposta comunale sugli immobili nella misura seguente:

aliquota generale: 6 per mille;

aliquota abitazione principale: 5 per mille;

2. di fissare per l'anno 1999 la detrazione per l'abitazione principale nella misura unica di L. 200.000, come previsto dall'art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI COSTA SERINA

Il comune di COSTA SERINA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 21 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura unica del 6 per mille;

detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale: L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI COVO

Il comune di COVO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 sarà applicata da questo comune nel modo seguente:

a) 4,5 per mille per la prima casa e sugli immobili diversi dalle abitazione posseduti nel comune di Covo;

b) 5 per mille per le seconde case;

c) detrazioni di L. 200.000 sulla prima casa.

(Omissis).

COMUNE DI CRAVAGLIANA

Il comune di CRAVAGLIANA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 28 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.); per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare nella proposta di bilancio 1999, nella relazione previsionale e programmatica per il periodo 1999-2001 e nel bilancio pluriennale l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per il prossimo anno 1999 nella misura unica del 5,50 per mille senza aumenti rispetto all'anno precedente.

(Omissis).

COMUNE DI CRESPINA

Il comune di CRESPINA (provincia di Pisa) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 tre aliquote I.C.I., come risulta dal seguente prospetto:

unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille;

unità immobiliari sfitte e non locate come definite dall'art. 7 della proposta di regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.: 7 per mille;

altre tipologie di immobili e terreni: 5,5 per mille;

2. di determinare, inoltre, per l'anno 1999 in L. 300.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CRESPINO

Il comune di CRESPINO (provincia di Rovigo) ha adottato, il 17 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, anche per l'anno 1999, per i motivi esposti in premessa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura, unica, del 5 per mille nonché di confermare la riduzione per la prima casa nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CUGLIATE FABIASCO

Il comune di CUGLIATE FABIASCO (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille per l'anno 1999;

2. di dare atto che la detrazione dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CUMIANA

Il comune di CUMIANA (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nelle seguenti misure:

del 5 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei possessori o dei soci di cooperative a proprietà indivisa residenti nel comune;

del 5 per mille per terreni agricoli;

del 6 per mille per altri fabbricati (aliquota ordinaria);

del 6 per mille per alloggi locati;

del 7 per mille per alloggi non locati;

del 7 per mille per le aree fabbricabili.

(Omissis).

di stabilire anche per l'anno 1999, nella misura di L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 504 come sostituito dall'art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI CUPELLO

Il comune di CUPELLO (provincia di Chieti) ha adottato, il 12 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare, nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999;

2. di fissare in L. 250.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, il tutto in base al dispositivo dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

3. di stabilire nel 6 per mille l'aliquota per gli alloggi sfitti e non locati;

4. di stabilire nel 7 per mille l'aliquota per i fabbricati inagibili non ristrutturati;

5. di stabilire nel 3 per mille l'aliquota a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o al recupero di sottotetti, così come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

(Omissis).

COMUNE DI CURTAROLO

Il comune di CURTAROLO (provincia di Padova) ha adottato, l'11 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di approvare per l'anno 1999, le seguenti aliquote e detrazioni I.C.I., ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive integrazioni e modificazioni:

a) 5 per mille per gli immobili adibiti a residenza principale;

b) 5.5 per mille per le abitazioni diverse dalla principale, per i terreni agricoli, edificabili e per tutti gli altri immobili;

c) 7 per mille per gli alloggi non beati;

d) detrazione «prima casa» di L. 200.000;

e) maggiore detrazione «prima casa di L. 400.000 a favore dei:

1) titolari del diritto di proprietà, usufrutto od abitazione sui beni immobili assistiti dal comune in via continuativa nel corso del 1999;

2) soggetti in possesso esclusivamente di reddito da pensione riferito all'anno 1998 non superiore a L. 12.300.000 comprensivo del reddito relativo all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e pertinenze (garage). Nel caso di nuclei familiari composti da due persone in possesso esclusivamente di redditi da pensione ed abitazione principale e pertinenza (garage), il reddito complessivo al lordo degli oneri deducibili è elevato a L. 18.150.000.

In entrambi i casi l'unità immobiliare deve essere l'unica proprietà del nucleo familiare nel corso del 1999, oppure l'unica posseduta a titolo di usufrutto. Restano escluse dal beneficio le unità immobiliari del gruppo A classificate A1 abitazioni signorili, A7 abitazioni villini, A8 abita-

zioni in ville, A9 castelli, palazzi di pregio artistico e A10 uffici e studi privati. I soggetti che intenderanno avvalersi della maggiore detrazione in questione, dovranno indicarne l'importo nell'apposito spazio del bollettino di versamento. Dovranno, inoltre, presentare apposita richiesta nella forrna dell'autocertificazione prevista dalla legge n. 15/1968, attestando la posizione sia del soggetto passivo che del proprio nucleo familiare nei riguardi dei redditi reali sull'unità abitativa a propria abitazione principale e la situazione complessiva dei redditi prodotti nell'anno 1998. Detta certificazione dovrà essere presentata, pena la decadenza, entro il mese di maggio 1999 al settore tributi del comune. L'amministrazione comunale si riserva, comunque, di richiedere documentazione integrativa comprovante l'esistenza di presupposti per il beneficio dell'ulteriore maggiore detrazione.

(Omissis).

COMUNE DI CUSINO

Il comune di CUSINO (provincia di Como) ha adottato, il 30 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1999 nella misura del 5,50 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e di stabilire la detrazione per la prima casa nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CUVIO

Il comune di CUVIO (provincia di Varese) ha adottato, il 24 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I:) nella misura del 6,5 per mille;

2. di confermare in attuazione all'art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992 così come sostituito con l'art. 3, comma 53 della legge n. 662/1996 l'aliquota pari al 5 per mille per i residenti di unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

3. di confermare ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992 così come sostiuito dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996 la detrazione nella misura di L. 200.000 dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI DAZIO

Il comune di DAZIO (provincia di Sondrio) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misurta del 6 per mille per l'abitazione principale e del 7 per mille per le altre abitazioni;

2. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale viene stabilita in L. 240.000.

(Omissis).

COMUNE DI DECOLLATURA

Il comune di DECOLLATURA (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 28 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) applicata nel comune di Decollatura nella misura unica del 5 per mille;

di applicare per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale la detrazione di L. 200.000;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

di considerare parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto.

(Omissis).

COMUNE DI DELEBIO

Il comune di DELEBIO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 19 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire nella misura del 4 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da valere sul territorio comunale per l'anno 1999;

2. di stabilire in L. 200.000 la detrazione sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino alla concorrenza dell'imposta medesima ed in rapporto al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI DOBBIACO - TOBLACH

Il comune di DOBBIACO TOBLACH (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure sottoelencate:

aliquota in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (vedasi regolamento comunale sull'imposta comunale sugli immobili): 4 quattro per mille;

per gli immobili aventi caratteristiche di «seconda casa», posseduti in aggiunta all'abitazione principale dai soggetti indicati nell'art. 18, comma 1l del testo unico delle leggi regionali concernenti la «disciplina dell'imposta di soggiorno» (decreto del presidente della giunta regionale 23 dicembre 1982, n. 9/L): 7 per mille;

per gli alloggi non locati per un periodo superiore a 120 giorni all'anno, esclusi gli alloggi con camere ed appartamenti per ferie, locati secondo le modalità fissate con decreto del presidente della giunta provinciale n. 32 del 27 agosto 1996: 7 per mille;

per tutti gli altri soggetti passivi ed unità immobiliari: 5,3 per mille;

2. di aumentare per l'esercizio 1999 e per i motivi di cui nelle premesse ai sensi dell'art. 15, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nel testo vigente da L. 200.000 a L. 500.000 l'importo di detrazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nel testo vigente;

4. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI DOMANICO

Il comune di DOMANICO (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare le aliquote I.C.I. da applicare per l'anno 1999 nelle seguenti misure:

a) 5 per mille in favore delle persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (prima casa) e 7 per mille relativamente agli altri immobili di proprietà;

b) 2 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, dando atto che tale aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori (art. 1, comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

(Omissis).

COMUNE DI DOMASO

Il comune di DOMASO (provincia di Como) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per i titoli e le motivazioni in premessa le aliquote, riduzioni o detrazioni di imposta per l'anno 1999 relativamente all'I.C.I. quelle adottate dal consiglio comunale in seduta del 27 febbraio 1998 con atto n. 9;

aliquota del 5 per mille: per tutti i tipi di aree edificabili e fabbricati ex art. 2 del decreto legislativo n. 504/1992;

di confermare la detrazione prevista per l'abitazione principale nella misura di L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI DORGALI

Il comune di DORGALI (provincia di Nuoro) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare e confermare, con decorrenza 1° gennaio 1999, l'imposta comunale sugli immobili nella percentuale del 5 per mille;

di dare atto che *(omissis)* la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ammonta a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI DORMELLETTO

Il comune di DORMELLETTO (provincia di Novara) ha adottato le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille;

2. di stabilire in L. 250.000 (Euro 129,11) la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

(Omissis).

di rettificare la propria deliberazione n. 10 adottata nella seduta del 25 gennaio 1999 nella parte riguardante la detrazione per la prima casa che viene pertanto stabilita in L. 260.000 (Euro 134;27), anziché L. 250.000 (Euro 129,11).

(Omissis).

COMUNE DI DOSOLO

Il comune di DOSOLO (provincia di Mantova) ha adottato, il 2 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure diversificate sotto riportate e già vigenti nell'anno precedente:

A) aliquote applicabili per l'anno 1999:

5,5 per mille come aliquota base;

7 per mille per gli alloggi non locati;

4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese aventi per oggetto esclusivo o prevalente la costruzione e l'alienazione di immobili e per un periodo massimo di anni tre dall'inizio dei lavori;

1 per mille per le unità immobiliari inagibili o inabitabili sempreché interessati da interventi di recupero totale e per un periodo massimo di anni tre dall'inizio dei lavori, ivi compresi gli interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, e per un periodo massimo di anni tre dall'inizio dei lavori;

2. di stabilire, anche per l'anno 1999, che l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani disabili in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente sia considerata, ai fini dell'applicazione dell'I.C.I., come abitazione principale;

3. di riconfermare in L. 200.000 la detrazione massima dell'imposta dovuta per l'abitazione principale da applicarsi secondo la modalità prevista dalla legge.

(Omissis).

COMUNE DI DOVADOLA

Il comune di DOVADOLA (provincia di Forlì) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, ai sensi dell'art. 6, del decreto legislativo n. 504/1992, così come modificato dalla legge n. 662/1996, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nel seguente modo:

A) aliquota ordinaria al 6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni;

B) aliquota maggiorata al 6,80 per mille nei seguenti casi:

abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale e di alloggi non locati;

C) aliquota ridotta al 5 per mille nei seguenti casi di cui al regolamento adottato dal comune di Dovadola per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili di cui all'art. 15 lettera a, b, d:

unità immobiliare direttamente adibite ad abitazione principale da parte di persone fisiche, soggetti passivi residenti nel comune;

a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero e sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa risulti non locata;

b) l'abitazione locata, con contratto registrato, a soggetto che la utilizzi come abitazione principale e propria residenza;

d) due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione del contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'ufficio tecnico erariale regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime. In tal senso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione, nonché per le pertinenze destinate a servizio dell'abitazione principale quali garage o box auto, soffitta e cantina anche se tali fabbricati risultano distintamente iscritti al catasto, ma devono essere ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.

2. di stabilire ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996 e come modificato dall'art. 58, comma 3 del decreto legislativo n. 446/1997 la detrazione di L. 210.000 a valere per l'anno 1999 per le unità immobiliari adibite esclusivamente e direttamente ad abitazione principale del soggetto esclusivamente e direttamente ad abitazione principale del soggetto passivo ad eccezione di quelle assimilate così come previsto dall'art. 15 del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I. ed alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita a dimora abituale del socio assegnatario;

alloggio regolarmente assegnato dall'istituto autonomo case popolari concesso in locazione con patto di futura vendita direttamente adibito ad abitazione principale del soggetto passivo;

abitazione posseduta nel territorio del comune da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro a condizione che non risulti locata;

3. di applicare dette misure al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999.

(Omissis).

COMUNE DI DRESANO

Il comune di DRESANO (provincia di Milano) ha adottato, il 4 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di riconfermare anche per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille, rapportato al valore degli immobili;

2. di mantenere la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali in L. 200.000 fissata come importo base dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996 n. 662;

3. di non avvalersi delle facoltà previste dall'art. 3, comma 53 e 55 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che consente agli enti di diversificare l'aliquota, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale e di alloggi non locati e di ridurre fino al 50% l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale o, in alternativa di elevare l'importo base della detrazione, fissato in L. 200.000, fino a L. 500.000, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, fintantoché non saranno disponibili i dati relativi alle modalità di utilizzo degli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI DRO

Il comune di DRO (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, al 5 per mille l'aliquota ordinaria, presupposto d'imposta ai sensi dell'art. 1 comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, da applicarsi a tutti gli immobili (fabbricati ed aree) ad eccezione di quelli soggetti alle aliquote di seguito delineate;

2. di ridurre l'aliquota di cui al punto 1 del presente dispositivo al 4 per mille:

a) per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale:

dalle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune;

dai soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune;

dalle persone anziane o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, per le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che le stesse non risultino locate;

b) per l'unità immobiliare classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (cantina, box, posto macchina coperto o scoperto ecc.) che costituisce pertinenza dell'abitazione principale;

c) per le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti e affini in linea retta entro il primo grado, se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente;

3. di diversificare, ai sensi dell'art. 3 comma 53 della legge n. 662/1996, l'aliquota di cui al punto 1 del presente dispositivo al 6 per mille per gli alloggi e relative pertinenze, non destinate ad abitazione principale del proprietario, che risultano non locati;

4. di fissare, per l'anno 1999, in lire 250.000 la detrazione prevista all'art. 8 comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992 e ss. mm. ed i. per l'imposta dovuta:

a) per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale:

dalle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune;

dai soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune;

dalle persone anziane o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, per le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufruffo, a condizione che le stesse non risultino locate;

b) per l'unità immobiliare classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 che costituisce pertinenza dell'abitazione principale, solo per la quota eventualmente non già assorbita dall'abitazione principale;

c) per le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti e affini in linea retta entro il primo grado, se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente;

5. di fissare, per l'anno 1999, la detrazione d'imposta spettante agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (ITEA) a L. 200.000, così come previsto dall'art. 8 comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

(Omissis).

COMUNE DI DRUENTO

Il comune di DRUENTO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire al 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 e la detrazione per la prima casa di L. 230.000.

(Omissis).

COMUNE DI DUBINO

Il comune di DUBINO (provincia di Sondrio) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4 per mille per l'abitazione principale e del cinque per mille per le altre abitazioni;

2. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale viene stabilita in L. 220.000.

(Omissis).

COMUNE DI DUNO

Il comune di DUNO (provincia di Varese) ha adottato, il 28 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota di applicazione dell'I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille e la detrazione per la prima casa nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ESINE

Il comune di ESINE (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1 di determinare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica *del 5 per mille.*

2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52 lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a decorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unità immobiliari, è inoltre stabilito che:

a) l'importo di L. 200.000 di cui sopra sia elevato a L. 220.000, e *comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta.*

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche all'unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonchè agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

4. *(Omissis).*

5. di dare atto che per quanto riguarda agevolazioni, controlli e potenziamento degli uffici si farà riferimento al regolamento I.C.I. approvato con delibera C.C. n. 47 in data 28 dicembre 1998.

(Omissis).

COMUNE DI FAGAGNA

Il comune di FAGAGNA (provincia di Udine) ha adottato, il 29 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille e di fissare la detrazione per abitazione principale in L. 200.000;

2. di recepire ed applicare sin dal 1° gennaio 1999 le disposizioni contenute nel regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI FALCONARA ALBANESE

Il comune di FALCONARA ALBANESE (provincia di Cosenza) ha adottato, il 27 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 1999 le tariffe già in vigore per l'anno 1998, dei seguenti tributi:

(Omissis).

2. I.C.I. al 6 per mille, giusta deliberazione G.M. n. 22 del 16 febbraio 1993, esecutiva, con aumento della detrazione per l'abitazione principale da L. 180.000 a L. 300.000 deliberazione C.C. n. 5 del 5 febbraio 1997.

(Omissis).

COMUNE DI FALOPPIO

Il comune di FALOPPIO (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 le seguenti aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili:

A) aliquota del 5 per mille da applicare alle unità catastali abitazione principale dei residenti (aliquota differenziata);

B) aliquota del 6 per mille da applicare a tutti gli altri immobili (aliquota ordinaria).

(Omissis).

COMUNE DI FARRA D'ALPAGO

Il comune di FARRA D'ALPAGO (provincia di Belluno) ha adottato, il 20 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare le seguenti aliquote di imposta comunale sugli immobili da applicare alle unità immobiliari ed aree fabbricabili site nel comune di Farra d'Alpago per l'anno 1999;

Aliquota	Categoria Immobiliare	Detrazione
Ordinaria: 6 per mille	Tutti gli immobili soggetti ad imposta che non rientrino nelle categorie diversamente specificate.	
Agevolata: 1,5 per mille	Unità immobiliari che sono oggetto di interventi di recupero localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, così come specificato dall'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, perla durata di tre anni dall'inizio dei lavori.	
Abitazione principale 5 per mille	Unità immobiliari adibite ad abitazione principale.	Detrazione di imposta di L. 200.000, rapportata al periodo dell'anno durante il quale i protrae tale destinazione.
6 per mille	Aree edificabili.	
6,5 per mille	Unità immobiliare che non risultino locate.	

2. di equiparare ad abitazione principale l'unità immobiliare di proprietà o in usufrutto di anziani o disabili, i quali abbiano acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, ai sensi dell'art. 3, comma 56 legge n. 662/1996, applicando alle stesse unità l'aliquota del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI FEROLETO DELLA CHIESA

Il comune di FEROLETO DELLA CHIESA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 27 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di prendere atto dell'aliquota I.C.I. per l'anno 1999, determinata dalla Giunta con delibera n. 22 del 5 febbraio 1999, stabilendo l'aliquota unica per tutto il territorio nel 4 per mille;

2. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI FIANO

Il comune di FIANO (provincia di Torino) ha adottato, il 22 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili è determinata per l'anno 1999 nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI FIDENZA

Il comune di FIDENZA (provincia di Parma) ha adottato, il 29 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare e comunque di adottare in conformità alla deliberazione del consiglio comunale n. 79 del 28 dicembre 1998 e per gli effetti delle richiamate disposizioni di legge le seguenti modalità di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999:

1. aliquota ordinaria del 4,5 per mille, del valore imponibile di qualunque immobile (fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli) e, in particolare:

delle abitazioni dal possessore (anche parziario per la propria quota) concesse in uso gratuito per abitazione principale a parenti in linea retta o collaterale entro il terzo grado;

degli alloggi di proprietà dell'istituto autonomo per le case popolari o da esso comunque gestiti assegnati in locazione semplice a soggetti aventi i requisiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica e da essi utilizzati per abitazione principale;

degli alloggi posseduti dalle società cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnati in uso ai propri soci e da questi utilizzati per abitazione principale;

2. aliquota speciale del 6 per mille del valore imponibile per le abitazioni non utilizzate, eccettuate quelle:

inabitabili, inagibili o comunque indisponibili, riconoscibili per tali secondo la legge ed il regolamento comunale;

considerate abitazioni principali o ad esse assimilate dal regolamento comunale e tenute a disposizione, anche se temporaneamente non occupate;

non occupate, per la durata massima di un anno dalla cessazione dell'ultima utilizzazione o dall'autorizzazione amministrativa all'uso o dal riacquisto della disponibilità, da chiunque possedute;

costruite per la locazione o la vendita da imprese aventi questo fine esclusivo o prevalente, per la durata massima di tre anni dall'autorizzazione amministrativa all'uso;

3. aliquota dell'imposta dell'1 per mille del valore imponibile:

per le unità immobiliari inagibili o inabitabili, oggetto di recupero edilizio;

per gli immobili di interesse artistico o architettonico, siti nel centro storico, oggetto di recupero edilizio;

per le autorimesse o i posti auto di nuova realizzazione;

per i sottotetti riutilizzati;

per tre anni dall'inizio dei lavori;

4. detrazione di L. 250.000 dall'imposta annua dovuta per l'abitazione principale, quale è definita dal regolamento comunale (non anche per quelle assimilate);

5. riduzioni del valore imponibile e dell'imposta disposta dalla legge.

(Omissis).

COMUNE DI FINALE LIGURE

Il comune di FINALE LIGURE (provincia di Savona) ha adottato, l'8 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, così come modificato dall'art. 3 comma 53 della legge n. 662/1996, le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili, vigenti per l'anno 1998 e da applicarsi alle fattispecie elencate nel prospetto che sub "A" si allega a presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale:

4,30 per mille aliquota agevolata;

4,80 per mille aliquota ordinaria;

7 per mille aliquota maggiorata;

2. di confermare la misura della detrazione dell'imposta relativa alle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dai proprietari e per quelle regolarmente assegnate dagli istituti autonomi per le case popolari nel minimo di legge pari a L. 200.000;

ELENCO FATTISPECIE IMPOSITIVE IMMOBILIARI DA ASSOGGETTARSI
ALL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI E RELATIVE ALIQUOTE

	ALIQUOTA	FATTISPECIE IMPOSITIVA	ALIQUOTA	DETRAZIONE
1	Agevolata (Art. 6. comma 2, D.Lgs n. 504/92)	Unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale	4,3 per mille	200.000
2	Agevolata (Art. 6. comma 4, D.Lgs n. 504/92)	Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari	4,3 per mille	200.000
3	Agevolata (Art. 3. comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 662)	Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate	4,3 per mille	200.000
4	Agevolata (Art. 6. comma 4, D.Lgs n. 504/92)	Unità immobiliari locate, con contratto registrato, ad un soggetto residente nel Comune, che le utilizzi come abitazione principale nonché unità immobiliari in comodato gratuito a familiari di primo grado utilizzate come abitazione principale del comodatario	4,3 per mille	Non spettante
5	Agevolata (Art. 6. comma 4, D.Lgs n. 504/92)	Unità immobiliari, regolarmente assegnate, dagli istituti autonomi per le case popolari	4,3 per mille	200.000
6	Ordinaria (Art. 6. comma 2, D.Lgs n. 504/92)	Fabbricati e/o immobili a qualsiasi uso destinati, diversi comunque da quelli adibiti a civile abitazione oppure fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione degli immobili	4,8 per mille	Non spettante
7	Maggiorata (Art. 6. comma 2, D.Lgs n. 504/92)	Unità immobiliari adibite a civile abitazione possedute in aggiunta alla abitazione principale e/o non locate a persone residenti	7 per mille	Non spettante

(Omissis).

COMUNE DI FINO MORNASCO

Il comune di FINO MORNASCO (provincia di Como) ha adottato, il 12 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999, le seguenti aliquote:

tipologia degli immobili:

immobili adibiti ad abitazione principale, locati come abitazione principale con regolare contratto, ceduti a titolo gratuito a parenti e pertinenze delle abitazioni, secondo le disposizioni del regolamento approvato, aliquota 4,70 per mille;

immobili diversi dalle abitazioni (ad eccezioni delle pertinenze dell'abitazione principale) o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o non locati, aliquota del 6 per mille;

immobili posseduti da enti senza scopo di lucro, aliquota del 4,70 per mille.

2. darsi atto che viene considerata adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

3. di determinare le seguenti detrazioni d'imposta:

unità immobiliare adibite ad abitazione principale L. 200.000;

unità immobiliare adibita ad abitazioni principale ad esclusione delle unità classificate in catasto in A/1, A/7, A/8, A/9, appartenente a:

a) pensionati con almeno sessanta anni con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 23.500.000 più L. 1.700.000 per ogni persona a carico;

b) portatori di handicap con attestato di invalidità civile pari al 46%, con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 23.500.000 più L. 1.700.000 per ogni persona a carico;

c) titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma del vigente regolamento, se non già beneficiari secondo quanto previsto ai punti precedenti L. 500.000;

4. di stabilire che le richieste per usufruire della maggiore detrazione sull'abitazione principale dovranno pervenire entro il 30 giugno 1999 corredate dalla necessaria documentazione probatoria.

(Omissis).

COMUNE DI FIUMALBO

Il comune di FIUMALBO (provincia di Modena) ha adottato, il 30 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di riconfermare, così come proposto dalla giunta comunale con delibera n. 68 del 14 novembre 1998, per l'anno di imposta 1999 l'aliquota I.C.I. del 6 per mille, nonché la detrazione sull'I.C.I. prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI FOMBIO

Il comune di FOMBIO (provincia di Lodi) ha adottato, il 12 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

l'aliquota ordinaria:

l'amministrazione comunale intende confermare l'aliquota ordinaria già in vigore nel 1998, pari al 5,50 per mille.

aliquota agevolata:

l'amministrazione comunale, sempre sensibile alle problematiche urbanistiche locali, stabilisce un'aliquota agevolata I.C.I. del 2,75 per mille, a favore dei proprietari che eseguono interventi volti a recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori (art. 1, comma 5, legge n. 449/1997).

(Omissis).

COMUNE DI FONNI

Il comune di FONNI (provincia di Nuoro) ha adottato, il 1° febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare la aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille per tutte le categorie di immobili e confermare per l'abitazione principale la detrazione di L. 200.000 spettanti per legge.

(Omissis).

COMUNE DI FONTANAROSA

Il comune di FONTANAROSA (provincia di Avellino) ha adottato, il 23 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

I.C.I. Imposta Comunale sugli Immobili:

aliquota del 4 per mille per l'abitazione principale con una detrazione di L. 200.000 e del 6 per mille per gli altri immobili tenendo presente anche le altre agevolazioni previste dal regolamento sull'I.C.I. citato in premessa.

(Omissis).

COMUNE DI FONTANIGORDA

Il comune di FONTANIGORDA (provincia di Genova) ha adottato, il 19 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di recepire integralmente il dettato della deliberazione giuntale n. 209 del 28 ottobre 1998, esecutiva, approvandola e riconfermandola in ogni suo punto a mezzo del presente deliberato, con la quale viene determiata l'aliquota I.C.I. per l'esercizio finanziario 1999, indistintamente, in ragione del 5,5 per mille, senza casistiche o diversificazione alcuna, eccezion fatta per quanto previsto dall'art. 1, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, limitatamente agli interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, nel qual caso viene applicata l'aliquota agevolata determinata in ragione del 4 per mille sugli immobili oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, e con la quale, altresì, vengono determinate indistintamente le detrazioni minime previste conformemente a quanto disposto dalla legge dello stato in materia, ovvero consentendo esclusivamente la detrazione di cui all'art. 3, comma 55, punto 2, della legge n. 662/1996, in ragione di L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI FONTE

Il comune di FONTE (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1999, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

a) aliquota ordinaria 6 per mille;

b) aliquota applicabile all'abitazione principale del soggetto passivo 5 per mille;

c) aliquota applicabile alle abitazioni sfitte 7 per mille;

2. di elevare la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo da L. 200.000 a L. 300.000 per le abitazioni classificate A/3, A/4 ed ex A/6, sulla base di apposite richieste corredate di autocertificazione ex legge 4 gennaio 1968 n. 15 sullo stato di famiglia e sulla classificazione catastale dell'immobile, nonché di copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o del mod. 201 in presenza delle seguenti condizioni:

nuclei familiari composti da una persona con un reddito inferiore ad una volta e mezza l'ammontare della pensione minima I.N.P.S.;

nuclei familiari composti da due persone con un reddito inferiore al doppio dell'ammontare della pensione minima I.N.P.S.

(Omissis).

COMUNE DI FORINO

Il comune di FORINO (provincia di Avellino) ha adottato, il 10 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'esercizio finanziario 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI FORMIGLIANA

Il comune di FORMIGLIANA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 19 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI FORMIGNANA

Il comune di FORMIGNANA (provincia di Ferrara) ha adottato, il 22 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare, nel rispetto degli equilibri di bilancio, l'allegata manovra tariffaria per l'esercizio 1999 *relativa ai seguenti tributi e servizi comunali;*

imposta comunale sugli immobili al 6,5 per mille.

(Omissis)

estratto della deliberazione G.M. n. 12 del 12 marzo 1999 adottata dal comume di Formignana (provincia di Ferrara) in materia di maggiore detrazione I.C.I. *1999 per particolari categorie in condizioni di disagio;*

delibera di confennare, ai fini dell'applicazione dell'imposta I.C.I. per l'anno 1999, la detrazione per abitazione principale è elevata da L. 200.000 a L. 500.000 nei confronti delle seguenti categorie:

a) pensionati o portatori di handicap con attestato di invalidità civile in condizione non lavorativa (nucleo familiare monocomposto) con reddito complessivo 1998 non superiore a L. 14.811.000;

b) pensionati o portatori di handicap con attestato di invalidità civile in condizione non lavorativa con reddito complessivo 1998 di tutto il nucleo familiare non superiore a L. 23.923.000 più L. 1.831.000 per ogni persona a carico.

(Omissis).

COMUNE DI FORNI AVOLTRI

Il comune di FORNI AVOLTRI (provincia di Udine) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'esercizio finanziario 1999, le aliquote e le tariffe relativamente ai seguenti tributi e serivzi:

a) aliquota I.C.I. nella misura del 4,5 per mille, come da deliberazione consiliare n. 5 del 27 febbraio 1998.

(Omissis).

COMUNE DI FOSSÒ

Il comune di FOSSÒ (provincia di Venezia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'I.C.I. da applicare per il 1999 *nel comune di Fossò e nell'importo di* L. 200.000 *la detrazione* per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modifiche ed integrazioni.

(Omissis):

COMUNE DI FRANCAVILLA SUL SINNI

Il comune di FRANCAVILLA SUL SINNI (provincia di Potenza) ha adottato, il 29 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 5 per mille ed in L. 200.000 la detrazione d'imposta per abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI FRASSINORO

Il comune di FRASSINORO (provincia di Modena) ha adottato, il 13 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999, nella misura unica del 5,9 per mille;

2. di prendere atto che, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo è di L. 220.000 su base annua.

(Omissis).

COMUNE DI FREGONA

Il comune di FREGONA (provincia di Treviso) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare, per quanto esposto in premessa, per l'anno 1999, nella misura unica del 5,50 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

(Omissis).

COMUNE DI FUBINE

Il comune di FUBINE (provincia di Alessandria) ha adottato, il 4 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 4,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI FUMANE

Il comune di FUMANE (provincia di Verona) ha adottato, l'8 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'imposta I.C.I. anno 1999 applicando alla base imponibile la seguente aliquota:

6 per mille:

immobile adibito ad abitazione principale ed a tutto quanto costituisca pertinenza della abitazione principale;

abitazione locata ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale;

abitazione concessa in comodato, e/o titolo gratuito a familiari che utilizzino come abitazione principale;

immobile adibito ad attività produttive;

aree fabbricabili;

7 per mille:

abitazioni non locate o non utilizzate come abitazione principale (seconde case);

2. di dare atto che ai sensi dell'art. 3, comma 55 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si opera la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI FUNES - VILLNÖSS

Il comune di FUNES - VILLNÖSS (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) è fissata al 4 per mille per tutti gli immobili;

la detrazione per l'abitazione principale, relativa alla stessa imposta, è fissata, con decorrenza dall'anno 1999, in L. 500.000.

(Omissis).

COMUNE DI GAGGIANO

Il comune di GAGGIANO (provincia di Milano) ha adottato, il 19 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta Comunale sugli Immobili - in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1999:

1. aliquota del 5 per mille:

tutte le abitazioni, boxes, negozi, esclusi gli immobili di cui al successivo punto 4);

terreni agricoli.

2. aliquota del 4 per mille:

per abitazioni nuove, appena costruite, in attesa della prima vendita o locazione, per massimo un anno dall'abitabilità;

3. aliquota del 4 per mille:

a favore di proprietari che eseguano interventi di ristrutturazione completa così come definiti dall'art. 31, comma 1, lettera *d)* della legge n. 457/1978, volti al recupero di unità immobiliari residenziali anche inabitabili;

(omissis);

4. aliquota del 5,5 per mille:

per immobili produttivi, uffici, laboratori, opifici, magazzini (cat. A/10, C/2, C/3, D);

5. aliquota del 6 per mille:

per le abitazioni sfitte per almeno 5 mesi l'anno;

5-*bis*. aliquota dell'8 per mille:

per le abitazioni sfitte per almeno due anni;

6. aliquota del 5 per mille:

per le aree fabbricabili (zone C, D e B1R di PRG);

7. detrazione prevista per la prima abitazione:

la detrazione prevista per la prima casa viene confermata in L. 200.000 per periodo e quota di possesso.

(Omissis).

COMUNE DI GAGLIANICO

Il comune di GAGLIANICO (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 4,50 per mille e la detrazione spettante per la prima casa nell'importo di L. 225.000.

(Omissis).

COMUNE DI GALLICCHIO

Il comune di GALLICCHIO (provincia di Potenza) ha adottato, il 24 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura massima del 6 per mille;

2. di determinare, per l'anno 1999, la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000 così come prescritto dall'art. 3, comma 55, punto 2) della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI GANDOSSO

Il comune di GANDOSSO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota unica del 5,50 per mille;

2. di stabilire la detrazione per l'abitazione di residenza principale in L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI GARBAGNA NOVARESE

Il comune di GARBAGNA NOVARESE (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille;

di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si applica la detrazione prevista dal secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, così come modificato dall'art. 3 comma 55 legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI GARGAZZONE - GARGAZON

Il comune di GARGAZZONE GARGAZON (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel territorio comunale di Gargazzone ai sensi delle relative vigenti disposizioni come segue:

aliquota del 4 per mille per l'abitazione principale;

aliquota del 4,5 per mille per tutti gli altri immobili;

2. di applicare la detrazione dell'imposta per l'abitazione principale nell'ammontare di L 700.000.

(Omissis).

COMUNE DI GARLASCO

Il comune di GARLASCO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di applicare con effetto dal 1° gennaio 1999 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) con aliquote rispettivamente del 6 per mille per tutti gli immobili compresi quelli adibiti ad abitazione principale e del 7 per mille per le case sfitte e le seconde case;

2. di fissare la detrazione di L 500.000 per gli immobili di valore catastale fino a L. 80.000.000, secondo la tabella sottoriportata:

pensionati;

coniugi a carico di pensionati; che non possiedono anche a titolo di usufrutto, altri immobili;

detrazione abitazione principale:

Componenti nucleo familiare	400.000 seconda fascia
1 persona	10.700.000
2 persone	17.700.000
3 persone	22.700.000
4 persone	27.100.000
5 persone	31.500.000
6 persone	40.000.000

3. di agevolare i contribuenti sopraindicati, consentendo di presentare atti di notorietà, sottoscritti avanti un funzionario comunale competente, attestanti:

il reddito complessivo del nucleo familiare;

il non possesso di altri immobili escluso il garage di pertinenza alla abitazione principale;

4. di ribadire che di tali ulteriori detrazioni, non potranno usufruire i cittadini possessori di immobili classificati a catasto come A/1, A/2, A/7, A/8, A/9.

(Omissis).

COMUNE DI GATTATICO

Il comune di GATTATICO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 30 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

le aliquote I.C.I. per l'anno 1999 così distinte:

1. aliquota ordinaria del 5,80 per mille:

da applicare a tutti gli immobili diversi da quelli indicati ai punti 2) e 3), tra gli altri, rientrano:

a) unità immobiliare adibita ad abitazione principale, cioè quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie e suoi familiari dimorano abitualmente e relative pertinenze classificate o classificabili nelle categorie catastali:

* C/2 (cantina, soffitta) limitatamente ad una sola unità
* C/6 (garage) limitatamente a due unità
* C/7 (tettoia chiusa) limitatamente ad una unità

destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato);

* si intende per abitazione principale anche quella unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

b) immobili locati e/o concessi in uso gratuito: (art. 21, comma 18, 19 e 20 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dispone: obbligo di registrazione in termine fisso per i contratti di locazione e di affitto relativi a tutti i beni immobili esistenti nel territorio dello Stato);

con contratto registrato a soggetto che li utilizza come prima abitazione;

in uso gratuito a soggetti che vi dimorano abitualmente;

* per usufruire dell'aliquota di cui al punto 1) (5,80 per mille) i contribuenti che rientrano nel caso devono presentare entro il 20 dicembre 1999 all'ufficio I.C.I. del comune la seguente documentazione:

1) autodichiarazione o documentazione idonea a dimostrare l'effettiva esistenza della locazione e/o della donazione, (documentazione non dovuta se già esibita nel corso del 1998 e sempreché la situazione non ha subito nessuna modifica);

c) unità immobiliare concessa in comodato e/o uso gratuito a parenti fino al terzo grado (figli, genitori, fratelli, zii, e relatvi coniugi, suoceri, generi e nuore), che la occupano quale loro abitazione principale; (in ottemperanza dell'art. 16 comma 1 lett. *c)* del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta I.C.I.).

* per usufruire dell'aliquota di cui al punto 1) (5,80 per mille) i contribuenti che rientrano nel caso devono presentare entro il 20 *dicembre 1999 all'ufficio I.C.I. del comune la seguente documentazione:*

1) dichiarazione sottoscritta dal proprietario e dall'occupante da cui risulti il grado di parentela degli occupanti con il proprietario, la costituzione da parte degli occupanti di un nucleo familiare autonomo ivi residente, (documentazione non dovuta se già esibita nel corso del 1998 e sempreché la situazione non ha subito nessuna modifica);

d) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

e) gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP:

f) fabbricati diversi dalle abitazioni;

g) aree fabbricabili;

h) terreni agricoli; (vedere, anche, punto 4) in appendice;

i) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente nell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;

l) unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato Italiano adibita ad abitazione principale e non locata (art. 1, comma 4-*ter*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75);

2. aliquota maggiorata del 7 per mille:

a) alloggi non locati, intendendosi per tali l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile a fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e, nell'anno di imposizione, non locata né data in comodato a terzi, e relative pertinenze;

b) residenza secondaria o seconda casa, intendendosi per tale l'unità immobiliare classificata o classificabile nel gruppo A (ad eccezione della categoria A/10), arredata ed idonea per essere utilizzata in qualsiasi momento e che il suo possessore (a titolo di proprietà o di *diritto reale di godimento o di locazione finanziaria) tiene a propria* disposizione per uso diretto, stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in altra unità immobiliare, in possesso o in locazione e relative pertinenze;

c) alloggi e relative pertinenze dati in uso gratuito a soggetti che non vi dimorano abitualmente;

3. aliquota ridotta 4 per mille:

famiglie con portatori di handicap e/o grandemente invalido.

Per usufruire dell'aliquota ridotta è necessario che l'appartamento adibito ad unità abitativa sia al 1° gennaio 1998 l'unica unità immobiliare di categoria catastale A/2 A/3 A/4 A/5 A/6, posseduta dal contribuente a titolo di proprietà, diritto di usufrutto, uso o abitazione (si comprendono anche le pertinenze).

Il portatore di handicap o il grande invalido deve essere in possesso di attestato di invalidità civile al 100%;

* il reddito familiare fiscalmente imponibile e complessivo non deve essere superiore a L. 15.000.000 annui per un solo componente riferito all'anno 1998, si aggiungono L. 15.000.000 annui lordi per ogni componente oltre il primo.

Per usufruire della aliquota ridotta è necessario produrre all'ufficio tributi del comune entro il 20 dicembre 1999 apposita documentazione che dimostri lo stato d'inabilità del soggetto, (documentazione non dovuta se già esibita nel corso del 1998 e sempreché la situazione non ha subito nessuna modifica);

compete al soggetto passivo, il cui nucleo familiare è composto esclusivamente da 2 persone, ambedue di età non inferiore ai 65 anni, proprietari di una sola abitazione (A/2 A/3 A/4 A/5 A/6), con un reddito complessivo annuo non superiore a 20 milioni.

Per usufruire dell'aliquota di cui al punto 3, è necessario ridurre all'ufficio tributi del comune entro il 30 giugno 1999 la seguente documentazione: (documentazione non dovuta se già esibita nel corso del 1998 e sempreché la situazione non ha subito nessuna modifica);

stato di famiglia;

dichiaraz. dei redditi dell'anno precedente (Mod. UNICO o Mod. 101).

compete anche per le unità immoblilari locate a soggetti segnalati dal servizio sociale com.le, limitatamente all'abitazione e relative pertinenze concessa in locazione e per la quale il servizio sociale avrà valutato l'idoneità dei locali; (per l'anno 1999, tale agevolazione, verrà concessa ai proprietari i cui locali saranno valutati idonei e risultanti dalla graduatoria stilata dal servizio sociale com.le).

4. detrazione di L. 220.000.

Si precisa che (ai sensi dell'art. 8, comma 2 decreto legislativo n. 504/1992) la detrazione annua. spettante per l'unità immobiliare adibita a dimora abituale .... è da rapportare ai mesi durante i quali sussiste la destinazione ad abitazione principale e deve essere suddivisa, in caso di più contribuenti dimoranti, in parti uguali tra loro.

Oltre che per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale detrazione, anche per:

unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivise adibite ad abitazione principale di soci assegnatari;

alloggi regolarmente assegnati dagli IACP;

unità immobiliare dei cittadini italiani (posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia) non residenti nel territorio dello Stato adibita ad abitazione principale a condizione che non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI GAZZANICA

Il comune di GAZZANICA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:

a) 5,85 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale;

b) 6,75 per mille per tutti gli altri immobili;

2. di determinare la detrazione per abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI GAZZUOLO

Il comune di GAZZUOLO (provincia di Mantova) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:

aliquota ordinaria: 5 per mille;

abitazioni possedute in aggiunta a quella principale: 6 per mille;

alloggi non locati: 7 per mille;

2. di stabilire in L. 220.000 la detrazione d'imposta sulla prima casa.

(Omissis).

COMUNE DI GERGEI

Il comune di GERGEI (provincia di Nuoro) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. l'aliquota da applicare alla base imponibile per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili viene stabilita nelle seguenti misure:

5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale;

6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni e per quelli posseduti in aggiunta alle abitazione principali.

2. la detrazione spettante sull'imposta dovuta per l'abitazione principale è stabilita in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI GERMAGNANO

Il comune di GERMAGNANO (provincia di Torino) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille per tutti gli immobili e la detrazione per abitazione principale del soggetto passivo nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI GHISALBA

Il comune di GHISALBA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 3 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 le tariffe per i tributi locali determinate dai provvedimenti precedentemente assunti dalla giunta comunale e dal consiglio comunale e di seguito riportati:

a) I.C.I. conferma aliquota e detrazione d'imposta stabilita con deliberazione di giunta comunale n. 29/97;

(Omissis).

Deliberazione giunta comunale n. 29/97.

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1997, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI GIACCIANO CON BARUCHELLA

Il comune di GIACCIANO CON BARUCHELLA (provincia di Rovigo) ha adottato, il 19 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 1999, l'aliquota nella misura unica del 5,9 per mille per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e la detrazione di L 200.000 per abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI GIAVENO

Il comune di GIAVENO (provincia di Torino) ha adottato, il 22 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di approvare, conformemente a quanto proposto dalla giunta comunale con deliberazione n. 11 del 5 febbraio 1999, la seguente aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999:

4,9 per mille generalizzata ed indifferenziata nei confronti della università dei soggetti passivi di imposta;

2. determinare che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrai tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente; che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

(Omissis).

COMUNE DI GIAVERA DEL MONTELLO

Il comune di GIAVERA DEL MONTELLO (provincia di Treviso) ha adottato, il 2 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1999 le seguenti aliquote per imposta comunale sugli immobili:

l'aliquota d'imposta da applicare alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale è stabilita nella misura del 4,50 per mille;

l'aliquota di imposta da applicare in tutti gli altri casi è stabilita nella misura del 5,50 per mille;

2. di confermare in L. 200.000 l'ammontare della detrazione dall'imposta dovuta dal soggetto passivo per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

3. di considerare abitazione principale, ai fini della detrazione, le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° (primo) grado di parentela adibite a loro abitazione principale;

4. di considerare abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° (primo) grado di parentela adibite a loro abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI GINOSA

Il comune di GINOSA (provincia di Taranto) ha adottato, il 2 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare, nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunnale sugli immobili per l'anno 1999;

2. di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta, compreso quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, nonché gli alloggi degli I.A.C.P., dando atto che:

a) per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente;

b) la detrazione, quando l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

3. di confermare le detrazioni per la prima casa, di L 500.000, per quelle fasce particolari di anziani precedentemente indicate nella summenzionata delibera consiliare, nonché per gli anziani ricoverati presso case di cure in modo permanente benché proprietari dell'immobile che non usano in quanto ricoverati;

4. di confermare al 3 per mille l'aliquota da applicare anche il 1999 ai termini dell'art. 1, quinto comma, legge n. 449/1979, limitatamente agli immobili ricadenti nel centro storico;

5. di confermare, inoltre, l'esonero del pagamento dell'I.C.I. per quei disabili il cui nucleo familiare fruisca della sola pensione di invalidità del disabile stesso;

6. di aumentare, inoltre, la detrazione per la prima casa da L 200.000 a L. 500.000 per gli anziani ricoverati presso luoghi di lunga degenza.

(Omissis).

COMUNE DI GIOVO

Il comune di GIOVO (provincia di Trento) ha adottato, il 30 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare come segue le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare per l'anno 1999:

abitazione principale, 4 per mille, con detrazione dell'importo di L 200.000;

altri fabbricati, 4 per mille;

aree fabbricabili su cui sono in corso lavori di costruzione in base a concessione edilizia e limitatamente al periodo di validità della stessa, 4 per mille;

aree fabbricabili non utilizzate, 7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI GIULIANA

Il comune di GIULIANA (provincia di Palermo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale immobiliae (I.C.I.), per l'anno 1999, da applicare in questo comune, nella misura unica del 5 per mille;

di determinare la detrazione per l'abitazione principale (I.C.I.), per l'anno 1999, da applicare in questo comune, nella misura di L 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI GIULIANO TEATINO

Il comune di GIULIANO TEATINO (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 nella misura del 4 per mille per tutte le fattispecie previste dalla vigente normativa;

di stabilire la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000 per le diverse ipotesi previste dalla vigente normativa.

(Omissis).

COMUNE DI GODEGA DI SANT'URBANO

Il comune di GODEGA DI SANT'URBANO (provincia di Treviso) ha adottato, il 28 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille;

2. di determinare in L. 200.000 la detrazione annua per la prima abitazione;

3. di non determinare alcuna aliquota ridotta o agevolata, né esenzioni o ulteriori riduzioni che sarebbero previste per:

edifici da recuperare (inagibili o inabitabili);

edifici di interesse artistico ed architettonico nei centri storici;

la realizzazione di autorimesse e posti auto;

l'utilizzo di sottotetti;

gli edifici fatiscenti (parametri da determinare con apposito regolamento comunale);

le diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro (prevista già per il 1997);

l'abitazione principale e per particolari categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale (aliquota agevolata o maggiore detrazione, prevista già per il 1997).

(Omissis).

COMUNE DI GOITO

Il comune di GOITO (provincia di Mantova) ha adottato, il 27 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 1999 con le seguenti aliquote:

a) aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dalla lettera *b)* della presente deliberazione, nella misura del 6,4 per mille;

b) aliquota nella misura del 7 per mille per gli alloggi non concessi in locazione (case sfitte);

2. di determinare la detrazione d'imposta sulla prima casa nella misura di L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI GORLA MAGGIORE

Il comune di GORLA MAGGIORE (provincia di Varese) ha adottato, il 22 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. minima pari al 4 per mille e la detrazione pari a L. 200.000 sull'imposta dovuta dal soggetto passivo per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

2. di determinare, per l'anno 1999, nella misura massima di L. 500.000 l'aumento della detrazione dall'imposta I.C.I. per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, come previsto dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, alle condizioni indicate nel prospetto che si allega quale parte integrante e sostanziale.

(Omissis).

ALLEGATO

CRITERI PER L'AUMENTO DETRAZIONE SULL'IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI DOVUTA DAL SOGGETTO PASSIVO PER L'UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DA L. 200.000 A L. 500.000

Art. 1. — 1. L'aumento della detrazione si applica ai soli soggetti passivi qualora il reddito complessivo del nucleo familiare rientri nei limiti fissati dal successivo art. 2 e secondo le modalità in esso previste, a condizione che:

il contribuente non sia titolare di altre unità immobiliari, ad esclusione di quelle di categoria C di classe 6 e 7 e/o di terreni agricoli, boschivi o con destinazione ad uso pubblico.

2. Fermi restando i limiti di reddito e le condizioni di cui sopra, la detrazione si applica anche nel caso in cui il contribuente possieda quote (anche in proprietà indivisa) di più unità immobiliari sempre che la somma delle citate quote non superi il 100% e le singole unità siano di proprietà o in usufrutto a parenti fino al quarto grado (attestate tramite dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà).

Art. 2. — 1. L'aumento della detrazione è concesso qualora il reddito del nucleo familiare, così come risulta dallo stato di famiglia, non sia superiore ai livelli di reddito per la determinazione dell'importo mensile dell'assegno per il nucleo familiare, aggiornati sulla base delle comunicazioni I.N.P.S., in vigore nel secondo semestre dell'anno precedente (decorrenza 1° luglio 1998).

2. I livelli di reddito sono distinti in quattro categorie:

1ª categoria: generalità dei soggetti passivi richiedenti con esclusione di quelli indicati nelle categorie successive;

2ª categoria: soggetti passivi richiedenti in condizione di vedovo/a, separato/a, divorziato/a, celibe, nubile;

3ª categoria: soggetti passivi richiedenti nel cui nucleo familiare siano compresi soggetti che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovino nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età;

4ª categoria: soggetti passivi richiedenti in condizione di vedovo/a, separato/a, divorziato/a, celibe, nubile nel cui nucleo familiare siano compresi soggetti che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovino nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo nella determinazione del reddito complessivo del nucleo familiare si tiene conto di tutti i redditi (lordi) propri dei singoli componenti il nucleo familiare.

Art. 3. — 1. Si considerano soggetti impossibilitati a dedicarsi a proficuo lavoro ovvero, se minorenni, aventi difficoltà persistente a svolgere le funzioni proprie della loro età per infermità o difetto fisico o mentale:

invalidi civili con grado di invalidità superiore od uguale al 46%;

sordomuti;

ciechi parziali o assoluti;

grandi invalidi del lavoro con invalidità non inferiore all'80% invalidi INAIL,

inabili I.N.P.S.;

titolari di pensione privilegiata di guerra od ordinaria non inferiore alla 1ª categoria tabella *A*;

portatori di handicap con connotazione di gravità legge 5 febbraio 1992, n. 104; muniti di certificazione rilasciata dalle competenti strutture pubbliche (ASL o dalle preesistenti commissioni sanitarie provinciali).

Art. 4. — 1. Per ottenere l'aumento della detrazione di cui trattasi, il contribuente dal 24 maggio 1999 al 26 giuguo 1999 deve presentare istanza presso l'ufficio tributi comunale, negli orari di apertura al pubblico, corredata dalla seguente documentazione:

copia per il contribuente del modello dichiarazione o certificazione dei redditi percepiti nell'anno 1998;

autocertificazione dei redditi posseduti o percepiti non soggetti ad inserimento nella dichiarazione dei redditi annuale o copia di eventuale certificazione rilasciata dall'ente erogatore di tali provvidenze;

certificato rilasciato dalle competenti strutture pubbliche (ASL o dalle preesistenti Commissioni sanitarie provinciali) attestante la situazione di handicap presente nel nucleo familiare;

dichiarazione sostitutiva atto di notorietà sottoscritta dal soggetto passivo attestante la consistenza immobiliare posseduta.

La documentazione richiesta potrà essere sostituita da autocertificazione secondo le modalità del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, legge n. 127/1997 e legge n. 15/1968.

2. Il certificato di stato famiglia sarà richiesto d'ufficio dal responsabile del procedimento all'ufficio anagrafe comunale e verrà inserito a corredo dell'istanza prodotta dal soggetto passivo richiedente.

3. Il modello di istanza da presentare sarà messo a disposizione di tutti i contribuenti interessati durante il periodo sopra riportato presso l'ufficio tributi comunale.

Art. 5. — 1. Il responsabile del servizio I.C.I. e, qualora fosse utile, l'assistente sociale, accertano la regolarità della richiesta e ne comunicano all'interessato l'accoglimento entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

2. Qualora la domanda venga respinta, l'interessato deve versare il conguaglio entro e non oltre quindici giorni dalla notifica del mancato accoglimento della richiesta.

3. Il contribuente resta comunque tenuto al versamento dell'imposta, al netto della detrazione in argomento, nei termini fissati dalla legge.

LIMITI DI REDDITO PER L'ELEVAZIONE DELLA DETRAZIONE I.C.I. DA L. 200.000 A L. 500.000

Comp. il nucleo familiare	1ª categoria	2ª categoria	3ª categoria	4ª categoria
	Reddito del nucleo familiare per la generalità dei richiedenti (con esclusione delle altre fattispecie a fianco riportate)	Reddito del nucleo familiare con soggetto passivo dell'imposta in condizione di vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente, celibe o nubile	Reddito del nucleo familiare con soggetti impossibilitati a dedicarsi a proficuo lavoro ovvero, se minorenni, hanno difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie della loro età per infermità o difetto fisico o mentale	Reddito del nucleo familiare con soggetto passivo in condizione di vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente, celibe o nubile e con soggetti di cui alla categoria n. 3 con infermità o difetto fisico o mentale
1	24.094.000	27.306.000	40.151.000	43.364.000
2	33.727.000	36.939.000	49.787.000	52.998.000
3	43.364.000	46.576.000	59.423.000	62.632.000
4	52.998.000	56.210.000	69.057.000	72.269.000
5	57.815.000	61.027.000	73.873.000	77.088.000
6	62.632.000	65.846.000	78.692.000	81.905.000
7 o più	67.451.000	70.665.000	83.509.000	86.721.000

COMUNE DI GORNATE OLONA

Il comune di GORNATE OLONA (provincia di Varese) ha adottato, il 5 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1999, nelle seguenti misure:

4,5 per mille, per la prima casa, più seconde case affittate con regolare contratto d'affitto e utilizzate come prime case e box di pertinenza;

5,5 per mille, per le seconde case, box di pertinenza, terreni edificabili, industrie ed altri;

7 per mille, per le seconde case sfitte e box di pertinenza.

(Omissis).

COMUNE DI GOTTOLENGO

Il comune di GOTTOLENGO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di modificare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata da questo comune nella misura unica del 5,5 per mille.

(Omissis).

1. di elevare a L. 500.000 la detrazione per l'abitazione principale nei seguenti casi:

a) proprietari di abitazione principale che facciano parte di un nucleo familiare monoreddito, che l'abitazione in questione sia l'unica posseduta e che gli interessati siano in cassa integrazione o disoccupati;

b) pensionati ultrasessantenni proprietari solo dell'abitazione principale che facciano parte di un nucleo familiare composto da una persona e con reddito annuo pari a L. 11.900.000 oppure composto da due persone e con reddito annuo di L. 18.800.000;

2. che per avere diritto all'elevazione della detrazione per l'abitazione principale il contribuente dovrà presentare all'ufficio tributi entro il 31 maggio 1999 apposita domanda con una la documentazione fiscale ed ogni altro documento comprovante il diritto ad usufruirne;

3. di stabilire che il pagamento per il 1999 potrà avvenire per il solo tramite del tesoriere comunale sia direttamente presso i suoi sportelli sia con bollettino di conto corrente postale intestato al tesoriere.

(Omissis).

COMUNE DI GRAFFIGNANA

Il comune di GRAFFIGNANA (provincia di Lodi) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 1999 con l'aliquota unica del 5 per mille con effetto dal 1° gennaio 1999;

2. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivi sono detratte fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medisima si verifica.

(Omissis).

COMUNE DI GRAGLIA

Il comune di GRAGLIA (provincia di Biella) ha adottato, il 30 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I., che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille;

2. di stabilire che non vengono disposte diversificazioni di imposta, né riduzioni o detrazioni, ad eccezione di quelle che sono obbligatoriamento previste dalla vigente normativa.

(Omissis).

COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

Il comune di GRANOZZO CON MONTICELLO (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,2 per mille;

2. di dare atto che sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si applica la detrazione prevista dal secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, così come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI GROTTAGLIE

Il comune di GROTTAGLIE (provincia di Taranto) ha adottato, il 26 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 come segue:

4 per mille e con detrazione di L. 200.000 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

5,5 per mille per tutte le altre unità immobiliari.

(Omissis).

COMUNE DI GRUARO

Il comune di GRUARO (provincia di Venezia) ha adottato, il 22 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 1999 una doppia aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata come segue:

aliquota 5,3 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

aliquota 6 per mille per gli altri immobili;

2. di confermare altresì la detrazione per abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI GUAZZORA

Il comune di GUAZZORA (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 5 per mille per le abitazioni principali e del 7 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta alla principale e per gli alloggi non locati;

2. di determinare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI GUDO VISCONTI

Il comune di GUDO VISCONTI (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di riconfermare per l'anno 1999, aliquote differenziate a seconda della tipologia soggetta a tassazione per l'applicazione dell'imposta comunbale sugli immobili (I.C.I.) così come segue:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA
—	—
Terreni agricoli	6,5 per mille
Aree fabbricabili	6,5 per mille
Fabbricati adibiti ad abitazione principale	6,5 per mille
Altri fabbricati	6,5 per mille

(Omissis).

COMUNE DI IMBERSAGO

Il comune di IMBERSAGO (provincia di Lecco) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.i.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, per i motivi di cui in premessa, per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune nella misura del 4,85 per mille, con la detrazione previsionale per la prima casa di L. 200.000;

(Omissis).

COMUNE DI INVERNO E MONTELEONE

Il comune di INVERNO E MONTELEONE (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire con effetto dal 1° gennaio 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6,5 per mille, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti;

2. di confermare in L. 200.000 la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, applicabile per il 1999.

(Omissis).

COMUNE DI INVORIO

Il comune di INVORIO (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per le motivazioni di cui in premessa l'aliquota dell'imposta comunale per l'anno 1999 nella misura seguente:

aliquota ordinaria 5,5 per mille;

aliquota per abitazine principale e per le abitazioni locate con contratto registrato a soggetto che la utilizza come dimora abituale di residenza (art. 2 del regolamento I.C.I.): 5,5 per mille;

aliquota per alloggi non locati e per alloggi locati a soggetto non residente o che non utilizza l'unità immobiliare come dimora abituale di residenza: 6,5 per mille (ai fini dell'applicazione del tributo si rinvia a quanto previsto dall'art. 6 del vigente regolamento sull'I.C.I. che qui si intende integralmente riportato e trascritto).

Ritenuto di fissare in L. 200.000, fino alla conocrrenza del suo ammontare, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la sua destinazione, la detrazione d'imposta, ai sensi del comma 55 dell'art. 3 punto 2 delal legge n. 662 del 23 dicembre 1996, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo con le estensioni previste dall'art. 3 del vigente regolamento I.C.I.;

2. di stabilire conseguentemente ed ai fini di una corretta applicazione delle suddette aliquote che, per usufruire dell'aliquota prevista dall'art. 2 del regolamento I.C.I., il contribuente dovrà, entro la data di presentazione delle dichiarazioni e/o denunce I.C.I. dell'anno successivo rispetto a quello di imposizione, produrre all'ufficio tributi un'autocertificazione attestante che l'immobile è stato locato a soggetto residente con contratto registrato, con indicazione della data di sottoscrizione del contratto, della durata dello stesso, dei dati identificativi del locatario e degli estremi della registrazione del contratto.

La dichiarazione del contribuente sarà valida fino al termine del contratto di locazione con il medesimo soggetto.

Ai fini del periodo di applicazione dell'aliquota farà fede la data di stipula del contratto di locazione, se registrato nei termini di legge, in mancanza farà fede la data di registrazione.

(Omissis).

COMUNE DI ISOLA VICENTINA

Il comune di ISOLA VICENTINA (provincia di Vicenza) ha adottato, il 17 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare l'aliquota I.C.I. del 4,5 per mille per il 1999 e la detrazione per l'abitazione principale nei limiti minimi stabiliti dalla legge, attualmente fissata in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ITRI

Il comune di ITRI (provincia di Latina) ha adottato, il 29 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

stabilire, per i motivi esposti in premessa, per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I.:

5 per mille per le abilitazioni principali;

6,75 per mille per le abilitazioni diverse da quelle adibite ad abitazione principale;

fissare in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

considerare direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI JACURSO

Il comune di JACURSO (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 22 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

A) determinare l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille;

B) stabilire in L. 300.000 la misura della detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI LAGNASCO

Il comune di LAGNASCO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare per l'anno 1999, le tariffe e le aliquote indicate nel prospetto allegato alla presente ed in particolare l'aliquota I.C.I. da applicare per l'anno 1999 nella misura del 4,25 per mille

(Omissis).

COMUNE DI LA LOGGIA

Il comune di LA LOGGIA (provincia di Torino) ha adottato, il 21 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire l'aliquota del 5,3 per mille per l'abitazione principale;

2. di stabilire l'aliquota del 6,7 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale;

3. di confermare la misura del 7 per mille per gli alloggi non locati;

4. di confermare la detrazione di L. 250.000, pari a 129,11 Euro, per l'abitazione principale;

5. di confermare la riduzione del 50% dell'imposta per i fabbricati non agibili previa presentazione di dichiarazione dell'ufficio tecnico competente ovvero di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

6. di confermare l'applicabilità dell'aliquota e della detrazione per l'abitazione principale ai fabbricati posseduti o in usufrutto ad anziani o disabili residenti presso ricoveri, purché i fabbricati stessi non siano locati.

(Omissis).

COMUNE DI LA MADDALENA

Il comune di LA MADDALENA (provincia di Sassari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, nella sottoindicata misura, l'aliquota I.C.I. che sarà applicata in questo comune per l'anno 1999:

1) 4 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune per la solà unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

2) 7 per mille per tutti gli altri soggetti passivi ed altre categorie di immobili;

di prendere atto che le detrazioni per l'abitazione principale rimarranno invariato L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI

Il comune di LAMA DEI PELIGNI (provincia di Chieti) ha adottato, il 25 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille, senza ulteriori riduzioni o detrazioni oltre quella di L. 200.000 per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI LAMA MOCOGNO

Il comune di LAMA MOCOGNO (provincia di Modena) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per le motivazioni sopra esposte, le aliquote I.C.I. per l'anno 1999 come infra indicato:

a) 5,60 per mille per le persone fisiche soggetti passivi e per i soci di coop. edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

b) 5,60 per mille per le pertinenze delle unità immobiliari di cui alla precedente lettera *a)* a condizione che siano catastalmente classificate nelle categorie C2 e C6 e che si tratti effettivamente di pertinenza dell'abitazione principale e risultino utilizzate unitamente alle stesse;

c) 6,20 per mille in tutti gli altri casi.

(Omissis).

COMUNE DI LAS PLASSAS

Il comune di LAS PLASSAS (provincia di Cagliari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI LAUREGNO

Il comune di LAUREGNO (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare e confermare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4 per mille, aliquota unica;

2. di determinare l'importo detraibile dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale con decorrenza dall'anno 1999, fino a diversa regolamentazione come segue:

a) per tutte le abitazioni principali L. 453.600.

(Omissis).

COMUNE DI LAVARONE

Il comune di LAVARONE (provincia di Trento) ha adottato, il 22 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per i motivi meglio espressi in premessa, nel 6 per mille l'aliquota generale valida per l'applicazione dell'I.C.I. per il periodo d'imposta 1999;

2. di determinare nel 5 per mille l'aliquota valida per l'applicazione dell'I.C.I. per il periodo d'imposta 1999, relativamente alle persone fisiche ed ai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

3. di determinare in L. 300.000 la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dando atto che la predetta detrazione si intende applicata anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale di soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

(Omissis).

COMUNE DI LAZISE

Il comune di LAZISE (provincia di Verona) ha adottato, il 17 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di apprrovare nel suo testo integrale la proposta di deliberazione che, in originale al presente verbale si allega *sub* «1», per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

(Omissis).

1. di applicare per l'anno in corso 1999 le aliquote differenziate come in premessa specificato e che qui si intendono integralmente riportate;

2. di stabilire ai sensi dell'art. 3, comma 55, punto III della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la detrazione riferita all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000.

(Omissis).

ritenuto opportuno diversificare l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili come segue:

4,5 per mille abitazione principale con detrazione d'imposta pari a L. 300.000;

5,5 per mille seconda casa di residenti in uso a familiari ivi residenti (genitori/figli e/o discendenti entro il secondo grado di parentela) seconde case locate a residenti;

7 per mille seconde case di non residenti;

6 per mille aliquota ordinaria.

(Omissis).

COMUNE DI LECCE NEI MARSI

Il comune di LECCE NEI MARSI (provincia di L'Aquila) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. confermare anche per l'anno 1999 la misura dell'aliquota del 6 per mille dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. (avuto riguardo alle straordinarie esigenze di bilancio) e la detrazioine di L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

2. di stabilire l'aliquota del 4 per mille per le aree fabbricabili;

3. di non recepire alcuna delle agevolazioni e riduzioni previste dall'art. 3, comma 55, che sostituisce l'art. 8 della legge n. 504/1992;

4. di considerare quale abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizioni che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI LENDINARA

Il comune di LENDINARA (provincia di Rovigo) ha adottato, l'8 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota da applicare al calcolo dell'imposta immobili per l'anno 1999 come segue:

5.25 per mille l'aliquota da applicare agli immobili adibiti ad abitazione principale, applicando altresì a tali immobili la detrazione prevista dalla vigente normativa I.C.I. nella misura di L. 200.000;

6.25 per mille l'aliquota da applicare agli altri immobili individuati come imponibili dalla vigente normativa I.C.I. (aree edificabili, terreni agricoli, altri fabbricati).

(Omissis).

COMUNE DI LENNO

Il comune di LENNO (provincia di Como) ha adottato, il 26 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 1999 nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: per tutte le tipologie degli immobili: aliquota 5 per mille;

2. di determinare per l'anno 1999 le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue:

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI (nonché categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico sociale)	RIDUZIONE D'IMPOSTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA (lire in ragione annua)
Unità immobiliari adibite ad abitazione pincipale dei soggetti passivi residenti	—	230.000

(Omissis).

COMUNE DI LEQUIO TANARO

Il comune di LEQUIO TANARO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille;

di determinare in L. 200.000 l'importo da detrarre alle abitazioni principali.

(Omissis).

COMUNE DI LESSOLO

Il comune di LESSOLO (provincia di Torino) ha adottato, il 13 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI LESSONA

Il comune di LESSONA (provincia di Biella) ha adottato, il 22 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille;

2. di determinare la detrazione di imposta, alle condizioni previste dalla legge, nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI LESTIZZA

Il comune di LESTIZZA (provincia di Udine) ha adottato, il 30 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare anche per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, nel 4,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI LICENZA

Il comune di LICENZA (provincia di Roma) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota da applicare per l'imposta comunale sugli immobili, nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI LIERNA

Il comune di LIERNA (provincia di Lecco) ha adottato, il 17 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure:

aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo: 5,5 per mille;

aliquota ordinaria per tutte le altre fattispecie imponibili: 6 per mille;

2. di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che questa non risulti locata;

3. di stabilire in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo così come definita dalla normativa vigente nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

(Omissis).

COMUNE DI LIGONCHIO

Il comune di LIGONCHIO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, l'11 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di riconfermare ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 1999, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI LIMENA

Il comune di LIMENA (provincia di Padova) ha adottato, il 30 ottobre 1998 e 28 dicembre 1998, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di applicare le aliquote, le detrazioni e le riduzioni ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per il 1999 come indicato nell'allegato sub-*a)* che fa parte integrante della presente, con le modalità in narrativa esposte;

2. di approvare il modello di domanda per l'aumento delle detrazioni che si allega sub-*b)* e che fa parte integrante della presente;

3. di provvedere alla pubblicazione della presente, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale,* come previsto dall'art. 58, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

(Omissis).

Sub-*a)*

TIPOLOGIE IMMOBILI	Aliquota	Detrazione normale	Detrazione per reddito	Detrazione persona assistita	Riduzione d'imposta
a) aliquota ordinaria (1)	5,5 per mille	da applicare se il caso lo prevede			
b) abitazione principale (2) compreso garage/s: del soggetto passivo; utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggio regolarmente assegnato da istituto autonomo per le case popolari; locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale; concessa in uso gratuito con scrittura privata a parenti fino al terzo grado	4 per mille	200.000	400.000	500.000	—
c) abitazione principale di anziani o disabili ricoverati in istituti (art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996)	4 per mille	200.000	400.000	—	—
d) immobili diversi da abitazioini (terreni); gruppi: A/10, B, C (esclusi i C/6 garage/s abitazione principale) e D	5,5 per mille	—	—	—	—
e) alloggi non locati (3)	6,5 per mille	—	—	—	—
f) abitazione inagibile o inabitabile	5,5 per mille	—	—	—	50 per cento
g) immobili di enti senza scopo si lucro	5,5 per mille	—	—	—	—
h) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti (art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 (4)	5,5 per mille	—	—	—	—

COMUNE DI LIVERI

Il comune di LIVERI (provincia di Napoli) ha adottato, il 12 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6,50 per mille per tutte le fattispecie di imposizione, esclusa l'abitazione principale per la quale, l'aliquota viene confermata nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE

Il comune di LIZZANO IN BELVEDERE (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comune sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in queto comune diversificata nella seguente misura:

a) abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale e relative pertinenze; alloggi non locati e relative pertinenze; aliquota 6,70 per mille.

b) immobili diversi dall'abitazione principale, compresi terreni ed aree edificabili; aliquota del 6 per mille;

c) abitazione principale e relativa pertinenza (vedi art. 5 del regolamento); aliquota 6 per mille;

d) fabbricati realizzati per le vendita e non venduti; aliquota 5 per mille;

2. di dare atto che la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale dovrà essere applicata nella misura di L. 200.000, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, così come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI LODI

Il comune di LODI ha adottato, il 23 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire, come di seguito indicata, la disciplina generale per l'applicazione dell'I.C.I. per l'anno 1999, tenuto conto delle preventivate esigenze del bilancio di previsione per l'esercizio 1999 ed al fine di garantire la salvaguardia degli equilibri del bilancio stesso come espressamente stabilito dall'art. 36 del decreto legislativo n. 77/1995:

fissare l'aliquota ordinaria nella misura del 5,5 per mille;

ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 (come modificato dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), confermare nella misura di L. 300.000 la detrazione spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione;

avvalersi della facoltà prevista dall'art. 3, comma 56, della legge n, 662/1996, considerando direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

avvalersi della facoltà prevista dall'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997, fissando al 3 per mille l'aliquota agevolata per la fattispecie indicate nella medesima disposizione normativa.

(Omissis).

COMUNE DI LOIANO

Il comune di LOIANO (provincia di Bologna) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota unica del 6,5 per mille ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

2. di prevedere in L. 200.000 la detrazione spettante per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI LOMAGNA

Il comune di LOMAGNA (provincia di Lecco) ha adottato, il 30 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

confermare per l'anno 1999 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) così da ribadire i valori già approvati per l'anno 1998, come di seguito riportato:

5 per mille abitazioni principali;

5,75 per mille altri fabbricati;

4 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili, inabili o interventi finalizzati al recupero di immobili, di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di intervento e per la durata di anni tre dall'inizio lavori;

approvare, con riguardo alla detrazione a valersi per l'anno 1999, sulla scorta di quanto già in essere ed in vigore per il precedente anno 1998:

detrazione di L. 200.000 per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, confermando per l'anno 1999 la stessa detrazione di L. 300.000, già in essere ed in vigore per l'anno 1998, ma solo a favore delle categorie più deboli come già meglio indetificate, con richiesti specifici requisiti, come di seguito riportato:

Requisiti richiesti, categorie ammesse:

1) pensionati con residenza nel comune di Lomagna reddito annuale: per nucleo con un singolo reddito non eccedente il valore della pensione minima INPS anno 1999 (nel conteggio non dovrà essere preso in considerazione il valore catastale dell'immobile), per nucleo con più redditi di pensione il cumulo delle pensioni non dovrà superare il valore della pensione minima INPS moltiplicato per il numero dei percepienti le pensioni;

2) portatore di handicap al 100% reddito annuale: imponibile IRPEF, al lordo di eventuali oneri deducibili, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. xxx (doppio del valore della pensione minima INPS anno 1999), oltre a L. 1.600.000 per ogni familiare da carico;

3) lavoratori disoccupati reddito annuale: imponibile IRPEF, al lordo di eventuali oneri deducibili, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. xxx (doppio del valore della pensione minima INPS anno 1999) oltre a L. 1.600.000 per ogni familiare a carico;

4) lavoratori cassaintegrati o iscritti a lista di mobilità reddito annuale: imponibile IRPEF, al lordo di eventuali oneri deducibili, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. xxx (doppio del valore della pensione minima INPS anno 1999) oltre a L. 1.600.000 per ogni familiare a carico.

Nel caso di presenza, nei nuclei familiari suddetti, di portatori di handicap al 100%, con attestato di invalidità civile, e nel caso di presenza di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica dell'A.S.L. competente, sempre se conviventi, l'aumento del reddito, riferito al portatore di handicap o all'anziano non autosufficente, è elevato da L. 1.600.000 a L. 2.500.000;

5) titolari di assistenza sociale in modo continuativo a livello comunale a norma dei regolamenti vigenti se non già beneficiari secondo quanto previsto dai punti precedenti;

6) contribuenti nel cui nucleo familiare vi sia la presenza di un portatore di handicap al 100%, con attestato di invalidità se convivente reddito annuale: imponibile IRPEF, al lordo di eventuali oneri deducibili, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. xxx (doppio del valore della pensione minima INPS anno 1999), oltre a L. 2.500.000 per ogni familiare a carico; proprietà immobiliari: solo casa di abitazione (unica proprietà) più eventuali pertinenze (box) se non rientrante nelle seguenti categorie A/1 A/7 A/8 A/9.

La richiesta di maggior detrazione I.C.I. dovrà essere tassativamente presentata all'amministrazione comunale di Lomagna entro e non oltre il 31 maggio 1999 e dovrà aver allegato i seguenti documenti:

stato di famiglia;

denuncia dei redditi 1999 (redditi 1998) di tutti i componenti il nucleo familiare;

copia dei certificati attestanti la condizione di invalido al 100% o di anziano non autosufficiente;

copia del certificato attestante la condizione di invalido al 100% o di anziano non autosufficiente;

documentazione attestante la condizione di cassaintegrato, disoccupato, iscritto nelle liste di mobilità.

L'autorizzazione alla maggior detrazione, verrà comunicata entro il 15 giugno 1999.

I cittadini che applicheranno la maggior detrazione senza aver prima ottenuto la preventiva autorizzazione incorreranno nelle sanzioni ed interessi così come previste da deliberazione C.C. n. 58 del 28 luglio 1998 «Sanzioni amministrative pecuniarie per i tributi locali: criteri per la determinazione delle sanzioni e delle loro entità», esecutiva per vidimazione dell'O.R.E.CO. Milano n. 119 del 6 agosto 1998.

(Omissis).

COMUNE DI LOMBARDORE

Il comune di LOMBARDORE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire come segue l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999:

a) immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale sfitti o locati come seconda casa, 7 per mille;

b) tutte le altre tipologie di immobili, 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI LONATO

Il comune di LONATO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 nella misura unica del 6 per mille;

2. di fissare la detrazione minima da applicarsi all'imposta dovuta per gli immobili adibiti ad abitazione principale nella misura fissa di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA

Il comune di LUGAGNANO VAL D'ARDA (provincia di Piacenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. aliquota da applicare sulla base imponibile per l'anno 1999: 5,5 per mille;

2. detrazione d'imposta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo d'imposta L. 250.000;

2.*a* detrazione d'imposta di L. 300.000 per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo di imposta appartenenete ad una delle seguenti categorie:

a) portatore di handicap in possesso dell'attestato di invalidità civile e beneficiario della relativa rendita erogata dal Ministero degli interni;

b) titolari di pensione sociale erogata dall'I.N.P.S.

I contribuenti di cui al presente punto 2.*a* dovranno presentare apposita richiesta ed autocertificazione nella quale devono dichiarare: nome, cognome, indirizzo, data e luogo di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione di L. 300.000.

La richiesta autocertificazione dovrà essere prestata al comune, ufficio tributi, oppure spedita per posta a mezzo raccomandata entro la data di scadenza dell'acconto I.C.I. (prima rata) per l'anno 1999. L'amministrazione comunale si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992.

Dalla maggiore detrazione di L. 300.000 restano escluse tutte le abitazioni classificate A/1, A/8 e A/9.

È considerata abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

3. riduzione dell'aliquota al 4 per mille relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da parte delle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.

L'aliquota ridotta potrà essere utilizzata, per un periodo comunque non superiore a tre anni, per i fabbricati sfitti e/o disabitati per i quali è stato rilasciato regolare certificato di abitabilità e/o agibilità;

4. stabilire un'aliquota agevolata del 3 per mille e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti (legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 1, comma 5).

L'aliquota agevolata viene applicata solamente sulle unità immobiliari oggetto di intervento negli anni 1998 e 1999.

(Omissis).

COMUNE DI LUGO DI VICENZA

Il comune di LUGO DI VICENZA (provincia di Vicenza) ha adottato, il 26 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure:

a) 5 per mille sull'abitazione e relative pertinenze utilizzate a titolo principale nei seguenti casi:

abitazione di proprietà del soggetto passivo;

abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

abitazione posseduta da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata;

alloggio regolarmente assegnato da istituto autonomo per le case popolari;

abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) 5,5 per mille su tutti gli altri immobili che non rientrano nei casi sopracitati;

2. di dare atto che per l'anno 1999 la detrazione per abitazione principale è fissata in L. 200.000 annue da applicarsi nei casi specificati al precedente punto 1, lettera *a).*

(Omissis).

COMUNE DI MACERATA

Il comune di MACERATA ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. approvare per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I.:

aliquota ordinaria 6,7 per mille;

aliquota per abitazione principale 4,6 per mille;

aliquota per abitazioni locale con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale 5 per mille;

aliquota per unità abitative possedute da enti senza scopo di lucro 5 per mille;

2. approvare per l'anno 1999 l'aumento della detrazione per abitazione principale fino a L. 500.000 e comunque entro il limite di imposta dovuta per abitazione principile per soggetti in possesso dei seguenti requisiti alla data del 1° gennaio 1999:

soggetti ammessi all'assistenza economica continuativa da parte del comune (disabili, anziani, handicappati);

nucleo familiare composto da un solo soggetto ultrasessantacinquenne alla data del 1° gennaio 1999 in possesso di reddito complessivamente non superiore a L. 12.000.000;

nucleo familiare composto da due soggetti entrambi ultrasessantacinquenni alla data del 1° gennaio 1999 in possesso di reddito complessivamente non superiore a L. 22.000.000;

nucleo familiare con reddito non superiore a L. 23.000.000 con a carico soggetto portatore di handicap;

portatore di handicap gravi (invalidi al 100%) con reddito non superiore a 28.000.000;

3. approvare per l'anno 1999 l'aumento della detrazione per l'abitazione principale a L. 300.000 e comunque entro il limite di imposta dovuta per abitazione principale per soggetti in possesso dei seguenti requisiti alla data del 1° gennaio 1999:

contribuenti facenti parte di nucleo familiare composto da cinque o più persone con un complessivo reddito annuo non superiore a L. 33.000.000;

giovani coppie di età compresa tra i diciotto e trentacinque anni con reddito fino a L. 33.000.000, formatesi dopo il 1° gennaio 1998, per i primi due anni dall'istituzione della convenienza anagrafica.

vedovi/e non conviventi con figli a carico e reddito inferiore a L. 28.000.000;

separati/e non conviventi con figli a carico e reddito inferiore a L. 28.000.000;

4. stabilire che l'unita immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata venga considerata ai fini I.C.I. come abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI MACHERIO

Il comune di MACHERIO (provincia di Milano) ha adottato, il 15 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 1999, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:

4, 5 per mille per gli immobili destinati ad abitazione principale;

5 per mille per tutti gli altri immobili ivi compresi terreni ed aree fabbricabili;

2. di confermare in L 200.000 (EURO 103,29), la detrazione spettante per gli immobili destinati ad abitazioni principali.

(Omissis).

COMUNE DI MADIGNANO

Il comune di MADIGNANO (provincia di Cremona) ha adottato, il 20 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

3. di determinare la detrazione per l'immobile adibito ad abitazione principale in L 200.000, come previsto dall'art. 3, comma 55, punto 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI MAGNACAVALLO

Il comune di MAGNACAVALLO (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per i motivi in premessa, per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille, fissando inoltre le seguenti diversificazioni:

riduzione dell'I.C.I.. dal 6 al 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;

aliquota nella misura massima del 7 per mille per gli alloggi non locati di proprietà in aggiunta all'abitazione principale;

2. di determinare in L 200.000 il valore della detrazione per la prima abitazione, rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA

Il comune di MAGNANO IN RIVIERA (provincia di Udine) ha adottato, l'11 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare la suesposta proposta di deliberazione avente ad oggetto: determinazione aliquote I.C.I. esercizio 1999.

(Omissis).

di stabilire, per il 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura massima del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MALEGNO

Il comune di MALEGNO (provincia di Brescia) ha adottato, il 30 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nel seguente modo:

aliquota base pari al 5 per mille con detrazione pari a L. 200.000;

aliquota pari al 4 per mille per «gli interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico e architettonico localizzati nel centro storico» così come previsto dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 1, comma 5.

(Omissis).

COMUNE DI MALONNO

Il comune di MALONNO (provincia di Brescia) ha adottato, il 16 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure:

aliquota agevolata del 5 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo del tributo;

aliquota ordinaria del 6 per mille per tutti gli altri immobili assoggettati al tributo;

2. di considerare, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

3. di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae questa destinazione

(Omissis).

COMUNE DI MALTIGNANO

Il comune di MALTIGNANO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, l'8 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di lasciare invariate le aliquote I.C.I. per l'anno 1999 nel seguente modo:

1) al 4,80 per mille l'aliquota per gli immobili adibiti ad abitazione principale;

2) al 5,50 per mille l'aliquota relativa agli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, a tutti i terreni aventi qualsiasi destinazione urbanistica.

(Omissis).

COMUNE DI MAMOIADA

Il comune di MAMOIADA (provincia di Nuoro) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per il 1999 come per l'esercizio 1998, la tariffa al 4 per mille e la detrazione a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MARANO DI VALPOLICELLA

Il comune di MARANO DI VALPOLICELLA (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare anche per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta sugli immobili (I.C.I) applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MARANO VICENTINO

Il comune di MARANO VICENTINO (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille;

A) di determinare, per l'anno 1999, l'aumento della detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili in L. 300.000, alle seguenti condizioni:

1) ciascun componente del nucleo familiare, come costituito al 1° gennaio 1999, deve godere, con riferimento all'anno 1998, della sola pensione sociale o di altro trattamento pensionistico di importo pari al trattamento minimo erogato dall'Inps, che per l'anno 1998 è pari a L. 9.070.100 annue, oltre al reddito della sola prima casa e di eventuale pertinenza classificata catastalmente C6 o C7; le proprietà vanno riferite all'anno 1999 e non vanno considerati i redditi non imponibili ai fini IRPEF;

2) in alternativa al precedente punto 1): il nucleo familiare deve godere di un reddito complessivo, dichiarato ai fini IRPEF per l'anno 1998, adeguatamente documentato dai modelli 730, 740, 101, 201, o altro documento, contenuto al di sotto del «minimo vitale» come fissato dall'art. 17, comma 5, punto *a)* del regolamento per l'erogazione dei contributi approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 164 del 20 dicembre 1990, e successive deliberazioni integrative;

B) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

C) di stabilire, ai fini del riconoscimento delle suddette detrazioni, che gli interessati dovranno presentare al comune, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi anno 1998, una denuncia corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti sopra stabiliti.

(Omissis).

COMUNE DI MARCIANA MARINA

Il comune di MARCIANA MARINA (provincia di Livorno) ha adottato, il 25 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. stabilire, per l'anno 1999, un doppio regime di aliquota I.C.I., e precisamente:

aliquota del 4 per mille in favore di:

persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà individa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

unità immobiliari locate con contratto annuale registrato ad un soggetto, residente nel comune, che le utilizzi come abitazione principale;

anziani o disabili che vengono ricoverati permanentemente in strutture sanitarie o di ricovero, sempre che l'unità immobiliare da loro posseduta a titolo di proprietà od usufrutto non risulti locata;

soggetti che concedono l'unità immobiliare posseduta in comodato, con contratto registrato, a parenti ed affini fino al secondo grado, che la utilizzano quale abitazione principale;

aliquota del 6,2 per mille alla categoria residuale di altri immobili soggetti ad imposizione comprendente tutti i fabbricati diversi da quelli adibiti ad abitazione principale e le aree fabbricabili;

2. stabilre un nuovo regime di detrazioni per l'abitazione principale da applicarsi nella seguente misura:

L. 500.000 per le unità immobiliari, adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento da soggetti pensionati con reddito imponibile inferiore a L. 15.000.000 e da soggetti portatori di handicaps e non titolari di diritti reali, anche per quote, su altri immobili ad eccezione di quelli considerati accessori o pertinenza dell'abitazione principale, in qualsiasi comune essi siano situati da comprovarsi con le modalità descritte in narrativa che si intendono integralmente riportate;

L. 350.000 annue in tutte le altre ipotesi impositive.

(Omissis).

COMUNE DI MAREBBE - ENNEBERG

Il comune di MAREBBE ENNEBERG (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, le seguenti aliquote d'imposta comunale sugli immobili:

a) 4,9 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale da parte di persone fisiche, gli immobili posseduti da enti senza scopo di lucro e per gli immobili diversi dalle abitazioni;

b) 5,2 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale (abitazione sfitte, abitazioni date in locazione sempre che non trattasi di abitazioni locate a soggetti che le adibiscono ad abitazione principale, seconde case, abitazioni affittate per scopi turistici, ecc.);

2. di elevare la detrazione d'imposta a L. 500.000 da riconoscere alla generalità dei soggetti passivi (limitatamente all'abitazione principale).

(Omissis).

COMUNE DI MARENE

Il comune di MARENE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 4 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, come conferma, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel comune di Marene per l'anno 1999 nella misura del 5,5, per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MARGNO

Il comune di MARGNO (provincia di Lecco) ha adottato, il 28 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1999 l'aliquota già deliberata per l'anno 1998 e più precisamente: l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MARTA

Il comune di MARTA (provincia di Viterbo) ha adottato, il 12 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nel modo seguente:

abitazioni principali 5,75 per mille;

immobili diversi dall'abitazione principale o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati 6,75 per mille;

di determinare la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 85, della legge n. 662/1996, in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MARTIGNANA DI PO

Il comune di MARTIGNANA DI PO (provincia di Cremona) ha adottato, il 23 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota I.C.I per l'anno di imposta 1999 nella misura indifferenziata del 5 per mille;

2. di determinare per l'anno 1999 in L. 200.000 fino alla concorrenza del suo ammontare la detrazione per l'unità immobiliare adibita da soggetto passivo ad abitazione principale rapportando tale detrazione al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente;

3. di stabilire che, per il periodo di imposta 1999, è considerata abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da parte di anziani o disabili che acquisiscono al residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente purché l'unità immobiliare non risulti locata;

4. di stabilire, per l'anno 1999, l'applicazione dell'aliquota ordinaria del 5 per mille a carico degli enti senza scopo di lucro.

(Omissis).

COMUNE DI MARTINENGO

Il comune di MARTINENGO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I.:

aliquota del 4 per mille sugli immobili utilizzati come residenza principale;

aliquota del 5 per mille su terreni agricoli, sulle aree fabbricabili e sugli altri fabbricati.

(Omissis).

COMUNE DI MARTINSICURO

Il comune di MARTINSICURO (provincia di Teramo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

aliquote:

4,50 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;

6,50 per mille per tutti gli altri immobili;

detrazioni:

L. 200.000 detrazione per abitazione principale;

L. 300.000 per le tipologie di contribuenti e con le modalità indicate nella delibera di consiglio comunale n. 130 del 30 dicembre 1996.

(Omissis).

COMUNE DI MARUDO

Il comune di MARUDO (provincia di Lodi) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille, con unica detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI MARZABOTTO

Il comune di MARZABOTTO (provincia di Bologna) ha adottato, il 1° marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

determinare l'aliquota ordinaria per l'imposta comunale sugli immobili da applicarsi per l'anno 1999 nella misura del 7 per mille;

determinare l'aliquota ridotta per l'imposta comunale sugli immobili da applicarsi per l'anno 1999 in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, nella misura del 6 per mille;

considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in isitituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

determinare in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale prevista dall'art. 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI MASCIAGO PRIMO

Il comune di MASCIAGO PRIMO (provincia di Varese) ha adottato, il 7 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di applicare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonché dell'art. 2 del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 354, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura differenziata del 5 per mille per i residenti di unità immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principali, e del 6 per mille per tutti gli altri fabbricati.

(Omissis).

COMUNE DI MASON VICENTINO

Il comune di MASON VICENTINO (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

2. di confermare per l'anno 1999 la detrazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata in L. 200.000;

3. di stabilire, a decorrere dall'anno 1999, le aliquote ai fini dell'I.C.I. come di seguito:

aliquota ordinaria in misura del 6 per mille;

applicazione della riduzione in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie e proprietà individa residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, fissando l'aliquota al 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MASSA E COZZILE

Il comune di MASSA E COZZILE (provincia di Pistoia) ha adottato, il 27 gennaio 1989, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. per l'anno 1999:

a) l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili è determinata nella misura del 6,60 per mille;

b) per le abitazioni non locate l'aliquota è determinata nella misura del 7 per mille;

c) per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale la misura dell'aliquota e ridotta al 5,50 per mille.

(Omissis).

3. di precisare ai sensi del comma 56 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, che è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI MASSA FERMANA

Il comune di MASSA FERMANA (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

confermare per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I. in vigore nell'anno 1998:

a) aliquota ordinaria: 5,25.per mille;

b) aliquota per i proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico: 3,50 per mille;

l'aliquota agevolata prevista al punto *b)* è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di anni tre dall'inizio dei lavori;

detrazione per le abitazioni principali L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MASSA FISCAGLIA

Il comune di MASSA FISCAGLIA (provincia di Ferrara) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare anche per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille, così come riportato nella deliberazione di consiglio comunale n. 9 del 17 febbraio 1998, per i motivi indicati in premessa;

2. di stabilire i nuovi limiti di reddito per il diritto all'ulteriore detrazione per l'abitazione principale di L. 500.000 nei valori e per le rispettive categorie sociali di appartenenza indicati nell'allegato prospetto, che viene con la presente approvato come parte integrante e sostanzialmente della presente, quale fac-simile di domanda che i contribuenti interessati dovranno presentare al comune per l'anno 1999.

(Omissis).

COMUNE DI MASSANZAGO

Il comune di MASSANZAGO (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per i motivi espressi in premessa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MAZZANO

Il comune di MAZZANO (provincia di Brescia) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per le motivazioni esposte in premessa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999, nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MAZZO DI VALTELLINA

Il comune di MAZZO DI VALTELLINA (provincia di Sondrio) ha adottato, l'8 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

riconfermare nella misura del 4,5 per mille, l'aliquota per l'anno 1999, per l'imposta comunale sugli immobili istituita e disciplinata dal decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, e successive modificazioni.

(Omissis).

COMUNE DI MELETI

Il comune di MELETI (provincia di Lodi) ha adottato, il 1° febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

determinare come segue l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999:

nella misura del 5,75 per mille per l'abitazione principale, compresa l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili ospiti permanenti in istituti di ricovero o sanitari a condizione che la stessa non risulti locata. Dall'imposta dovuta si detraggono L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la derstinazione medesima si verifica;

nella misura del 5,75 per mille sui terreni;

nella misura del 7 per mille per gli alloggi non locati e per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale, box esclusi per i quali sarà applicata l'aliquota del 5,75 per mille;

nella misura del 7 per mille per le aree edificabili;

nella misura del 4 per mille per gli immobili realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.

(Omissis).

COMUNE DI MENAGGIO

Il comune di MENAGGIO (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1999, nelle misure di cui al prospetto che segue le aliquote per l'applicazione dell'I.C.I., in applicazione delle disposizioni normative di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dalla legge n. 662/1996:

unità immobiliare adibita ad abitazione principale 4,5 per mille:

immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale 5,1 per mille;

alloggi non locati 5,5 per mille;

immobili diversi dalle abitazioni 4,8 per mille;

di determinare, ai sensi dell''art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 1999, una detrazione sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale pari a complessive L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI MEZZANA

Il comune di MEZZANA (provincia di Trento) ha adottato, il 26 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare anche per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. in vigore nel 1998 e precisamente:

4,5 per mille, aliquota ordinaria;

4 per mille, aliquota ridotta, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

2. di confermare altresì in L. 300.000, la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI MEZZANINO

Il comune di MEZZANINO (provincia di Pavia) ha adottato, il 15 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 l'imposta comunale sugli immobili con l'aliquota unica del 6 per mille;

2. di confermare la detrazione prevista per l'immobile adibito ad abitazione principale nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MEZZEGRA

Il comune di MEZZEGRA (provincia di Como) ha adottato, il 25 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 1999, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

1) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune l'aliquota del 4,5 per mille;

2) per tutti gli altri soggetti passivi l'aliquota del 5 per mille;

2. di determinare, per l'anno 1999, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come segue:

per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi residenti e per anziani e disabili che trasferiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MEZZOCORONA

Il comune di MEZZOCORONA (provincia di Trento) ha adottato, il 29 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per quanto esposto in premessa le aliquote I.C.I. per il 1999 nei seguenti termini:

aliquota ordinaria 4,5 per mille;

aliquota per unità immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale dei soggetti, persone fisiche e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune di Mezzocorona 4 per mille;

2. di confermare in L. 200.000 la detrazione all'imposta dovuta pe l'abitazione principale;

3. di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili, che hanno la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4. di elevare la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale a L 240.000 a favore dei soggetti che si trovano in particolari condizioni di disagio economico, specificando che si considerano in condizioni di disagio i soggetti che presentano tale situazione:

a) reddito riferito al nucleo familiare, non superiore a L. 9.000.000 (comprensive di eventuali redditi soggetti a ritenuta d'imposta alla fonte);

b) il reddito può essere maggiorato di:

L. 7.000.000 per una prima persona a carico (per persona a carico si intende l'individuo così come definito all'art. 12 del testo unico sull'imposta di reddito, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, e successive modificazioni);

L. 6.000.000 per una seconda persona a carico;

L 5.000.000 per una terza persona a carico;

L. 4.000.000 per una quarta persona a carico;

L. 3.000.000 per una quinta persona a carico;

L 2.000.000 per una sesta persona a carico;

L 1.000.000 per una settima persona a carico;

5. di specificare che per beneficiare della maggiore detrazione, di cui al precedente punto, non è necessario presentare una preventiva domanda.

(Omissis).

COMUNE DI MIGLIANICO

Il comune di MIGLIANICO (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, nella misura del 4,50 per mille, come già in vigore per l'anno 1998, senza alcuna diversificazione dell'aliquota in relazione alle abitazioni od altri e senza variazione della detrazione.

(Omissis).

COMUNE DI MIGLIARO

Il comune di MIGLIARO (provincia di Ferrara) ha adottato le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999, l'aliquota nella misura unica del 7 per mille dell'imposta comunale sugli immobili dovuta dai contribuenti interessati, ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 504/1992, e successive modifiche ed integrazioni.

(Omissis).

1. di approvare il verbale di accordo tra le OO.SS. pensionati SPI-CGIL, FNP-CISL, UILP-UIL, CUPLA, le amministrazioni comunali del distretto sanitario di Codigoro ed il servizio sociale del distretto sanitario di Codigoro, allegato alla presente, quale parte integrante, riconoscendo per i contribuenti in particolare situazione di carattere sociale, l'aumento di detrazione di imposta I.C.I per l'abitazione principale, fino all'importo massimo di L 500.000 (da L 200.000 a L. 500.000) per l'anno 1999, nonchè l'aggiornamento del reddito degli stessi, incrementando dell'1,7 per cento il reddito di riferimento dell'anno 1998;

2. di dare atto che la previsione di gettito dell'I.C.I., inserita nel bilancio per l'anno 1999, tiene conto di detta contrazione:

pensionato monoreddito e non in condizione lavorativa che ha riportato un reddito da pensione, nell'anno 1998, non superiore a L 14.800.000;

pensionato con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a L. 23.923.000 + L 1.830.000 per ogni persona a carico;

portatore di handicap (con attestato di invalidità civile) monoreddito e non in condizione lavorativa che ha riportato un reddito da pensione nell'anno 1998 non superiore a L 14.800.000;

portatore di handicap con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a L. 23.923.000 + L 1.830.000 per ogni persona a carico;

disoccupato con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a L 23.923.000 + L. 1.830.000 per ogni persona a carico;

lavoratore in cassa integrazione straordinaria in mobilità con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a L 23.923.000 + L. 1.830.000 per ogni persona a carico;

titolare di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti (solo se non già beneficiario secondo quanto previsto ai punti precedenti);

N.B. Si precisa che l'agevolazione in questione è subordinata alla condizione che né il contribuente né i familiari conviventi del nucleo familiare siano proprietari o usufruttuari di immobili diversi dal fabbricato adibito ad abitazione ed eventuali pertinenze; queste ultime classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 C/6 C/7, limitatamente ad una per ciascuna categoria.

La richiesta autocertificazione dovrà essere inviata tramite raccomandata, entro il mese di giugno 1999 al settore ragioneria ufficio tributi del comune di Migliaro piazza XXV Aprile, 8 oppure consegnata a mano al medesimo indirizzo.

I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I. 1999, già tenere conto della detrazione richiesta.

(Omissis).

COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI

Il comune di MIRABELLA IMBACCARI (provincia di Catania) ha adottato, il 5 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nel seguente modo:

a) prima casa 4 per mille con detrazione di L. 250.000;

b) seconda casa 5,50 per mille senza alcuna detrazione.

(Omissis).

COMUNE DI MOGGIO

Il comune di MOGGIO (provincia di Lecco) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. Imposta comunale sugli immobili, in questo comune con effetto dal 1° gennaio 1999:

aliquota per abitazione principale 4 per mille;

aliquota per seconda casa ed altri fabbricati 4,50 per mille;

2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dal'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 300.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione, se l'unità immobiliare é adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unità immobiliari, è inoltre stabilito che:

per abitazione principale si intende quella riportata all'art. 4 del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. approvato con deliberazione C.C n. 3 del 28 gennaio 1999;

4. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

5. di riservarsi l'adozione di provvedimenti, su proposta della giunta, comunale, per l'iscrizione nel bilancio di previsione del fondo per il potenziamento degli uffici tributari del comune in conformità a quanto stabilito dall'art. 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

7. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anño successivo.

(Omissis).

COMUNE DI MOGGIO UDINESE

Il comune di MOGGIO UDINESE (provincia di Udine) ha adottato, il 12 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare i nuovi criteri impositivi per l'applicazione comunale sugli immobili e approvazione delle aliquote per l'anno 1999, secondo il prospetto allegato alla presente deliberazione.

(Omissis).

ALLEGATO *A*

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L'ANNO 1999

	Descrizione	Aliquota	Detrazione
1	Abitazione principale e fattispecie di cui all'art. 5 del regolamento, nonché le pertinenze delle A.P.	4,5‰	250.000 (*350.000)
2	Unità abitative in aggiunta all'abitazione principale, locate a residenti	4,5‰	
3	Unità abitative in aggiunta all'abitazione principale, tenute a disposizione, non locate, locate a non residenti	5,5‰	
4	Fabbricati appartenenti ad attività commerciali e produttive	4,5‰	
5	Altri fabbricati diversi	5,5‰	
6	Aree fabbricabili	5,5‰	
7	Terreni agricoli	Esenti	

Precisazioni:

* Per quanto riguarda la categoria «Abitazione principale», per i fabbricati ubicati nelle frazioni da detrazione è aumentata a L 350.000.

Per i fabbricati, di cui all'art. 7 del regolamento, si applica la riduzione del 50% dell'imposta.

Per i fabbricati ubicati nelle frazioni non raggiungibili in auto, si applica altresì la riduzione del 50% dell'imposta. Tali frazioni sono: Riolada, località La Fratte, località Gialloz, Moggessa di Qua, Moggessa di Là e Stavoli.

COMUNE DI MOGORELLA

Il comune di MOGORELLA (provincia di Oristano) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

l'aliquota dell'I.C.I. viene determinata nella misura del 4 per mille per tutti gli immobili assoggettabili all'imposta.

(Omissis).

COMUNE DI MOIO DE' CALVI

Il comune di MOIO DE' CALVI (provincia di Bergamo) ha adottato, il 30 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MONASTIER DI TREVISO

Il comune di MONASTIER DI TREVISO (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1999, nella misura del 4,50 per mille, senza alcuna diversificazione, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI MONASTERO DI LANZO

Il comune di MONASTERO DI LANZO (provincia di Torino) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille con la seguente riduzione, così come deliberato dalla Giunta comunale con atto n. 14 del 29 gennaio 1999:

aliquota per alloggi realizzati entro il 31 dicembre 1997 per la vendita e non venduti da imprese di costruzione 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MONASTERO DI VASCO

Il comune di MONASTERO DI VASCO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 29 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille, confermando la scelta degli anni passati;

di assumere inoltre le seguenti decisioni in relazione alle facoltà e opzioni previste nei commi 53 e 59 della legge n. 662/1996:

per gli enti senza scopo di lucro non vengono praticate riduzioni;

non vengono previste riduzioni per I soggetti di cui all'art. 4 comma 1 della legge n. 556/1996 (soggetti passivi soci di cooperative edilizie abitazione principale);

non ci si avvale della facoltà di stabilire l'aliquota nella misura del 4 per mille nei casi di cui all'art. 8 comma 1 ultimo periodo del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dal comma 55 art. 3 della legge n. 662/1996 (fabbricati realizzati per la vendita e non venduti);

resta fissata in L 200.000 la detrazione di imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per la stessa non viene prevista alcuna riduzione di imposta;

viene considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

non viene destinata una percentuale del gettito al potenziamento dell'ufficio tributi del comune;

di non avvalersi della facoltà prevista dall'art. 1 comma 5 della legge n. 449/1997 (aliquota agevolata per recupero fabbricati fabbricati di valore artistico, costruzione autorimesse utilizzo sottotetti).

(Omissis).

COMUNE DI MONCALIERI

Il comune di MONCALIERI (provincia di Torino) ha adottato, il 25 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire, secondo le valutazioni a tutt'oggi ipotizzabili in sede di formazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1999, basate altresì sui recenti dati relativi al gettito I.C.I. per l'anno 1998, ed al fine di conseguire l'equilibrio della gestione corrente dello stesso, le seguenti aliquote differenziate dell'imposta comunale sugli immobili:

immobili adibiti ad abitazione principale (ivi comprese le unità immobiliari possedute da anziani o disabili di cui in narrativa) 5,3 per mille;

immobili diversi dalle abitazioni principali o alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale 6,55 per mille;

aree edificabili 7 per mille;

immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale, sulla base di contratti tipo concordati, in sede locale, tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori 6,3 per mille;

immobili non locati, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni 8 per mille;

immobili sfitti non ricadenti nelle condizioni di cui al punto precedente 7 per mille;

(Omissis).

3. di confermare per il 1999 nell'importo di L 300.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI MONFALCONE

Il comune di MONFALCONE (provincia di Gorizia) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. le seguenti aliquote ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999:

l'aliquota pari al 5,5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo, residente nel comune;

l'aliquota pari al 5,5 per mille per gli alloggi regolarmente assegnati dall'istituto autonomo per le case popolari e per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari di cooperative a proprietà indivisa;

l'aliquota pari al 5,5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui all'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (locazioni a canone regolamentato);

l'aliquota pari al 7 per mille per tutti gli altri immobili;

l'aliquota pari al 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione o l'alienazione d'immobili, esclusivamente per il 1999;

2. di fissare in L 220.000 la detrazione prevista per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo e per quelle regolarmente assegnate dallo I.A.C.P. ovvero per quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

3. di prevedere una detrazione di L. 500.000 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo, nel caso in cui chi possiede a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione l'unità direttamente adibita ad abitazione principale:

non possieda altri immobili soggetti all'I.C.I., al di fuori delle unità immobiliari che sono considerate pertinenze ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi (art. 34, comma 4-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986);

l'abitazione posseduta non sia di lusso, ai sensi del decreto ministeriale 4 dicembre 1961;

rientri in uno dei seguenti tre casi:

A) sia assistito dal comune nei modi previsti dalla legge;

B) il reddito del proprio nucleo familiare, derivante soltanto da lavoro dipendente o pensione, sia pari o inferiore a:

Composizione nucleo familiare	reddito
1	L. 16.000.000;
2	L. 24.000.000;
3	L. 28.000.000;

per ogni ulteriore componente viene aggiunto l'importo di L 4.000.000;

C) nel proprio nucleo familiare conviva una persona disabile non autosufficiente con reddito inferiore a quello stabilito dall'art. 7 della legge regionale n. 20/1995.

Composizione nucleo familiare	reddito
1	L. 35.257.000;
2	L. 46.274.000;
3	L. 57.292.000;

per ogni ulteriore componente viene aggiunto l'importo di L 5.508.000;

Per aver diritto alla suddetta detrazione gli interessati dovranno presentare domanda in carta semplice a questo comune allegando ogni documentazione necessaria alla valutazione della sussistenza dei requisiti richiesti, entro il 30 novembre 1999.

Nella valutazione dei limiti di reddito previsti si farà riferimento al reddito imponibile '98 dei soggetti che compongono il nucleo familiare anagrafico. Nel caso il richiedente sia fiscalmente a carico di altro soggetto si farà riferimento al reddito di quest'ultimo.

(Omissis).

COMUNE DI MONGUELFO - WELSBERG

Il comune di MONGUELFO WELSBERG (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4 per mille per tutte le categorie;

2. di aumentare la detrazione di cui all'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, come modificato dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sull'abitazione principale delle categorie catastali A2 fino A7 comprensivo delle relative pertinenze, fino a concorrenza dell'imposta dovuta.

(Omissis).

COMUNE DI MONIGA DEL GARDA

Il comune di MONIGA DEL GARDA (provincia di Brescia) ha adottato, il 22 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli innobiti (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura 5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale dai proprietari e per quegli immobili affittati a persone residenti con contratto registrato della durata minima di quattro anni che le adibiscono ad abitazione principale, fissando invece, per i restanti immobili od aree assoggettabili ad I.C.I., l'aliquota del 7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MONREALE

Il comune di MONREALE (provincia di Palermo) ha adottato, il 4 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. determinare, per l'anno 1999, le seguenti aliquote per il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili:

a) aliquota ordinaria al 6,5 per mille, da applicare:

alle aree edificabili;

agli immobili in aggiunta all'abitazione principale;

agli alloggi non locati;

b) aliquota ridotta al 5 per mille, da applicare:

all'abitazione principale;

all'abitazione principale di anziani e disabili residenti in permanenza in istituti di assistenza, a condizione che l'immobile non sia locato;

agli immobili locati, con regolare contratto, a soggetti che lo utilizzano come abitazione principale ovvero concessi dal proprietario in comodato ai familiari che lo utilizzano come abitazione principale.

2. la detrazione per l'abitazione principale è di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MONSANO

Il comune di MONSANO (provincia di Ancona) ha adottato, il 12 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1999, le seguenti aliquote I.C.I.:

5 per mille per gli immobili posseduti a titolo di abitazione principale;

6 per mille per il resto degli immobili;

2. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale è fissata in L. 200.000 come previsto dall'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni e integrazioni.

(Omissis).

COMUNE DI MONTALCINO

Il comune di MONTALCINO (provincia di Siena) ha adottato, l'8 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. approvare per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nelle misure sotto indicate:

5.50 per mille per le abitazioni principali;

7 per mille per tutti gli altri immobili;

2. in applicazione del disposto di cui all'art. 3 comma 55 della legge n. 662/1996 la detrazione di imposta di L. 200.000 prevista per l'imposta comunale sugli immobili per le abitazioni principali come definite dall'ultima linea del comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 così come modificato dall'art. 3 comma 55 della legge n. 662/1996 è elevata a L. 300.000 per i soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) aventi a carico un portatore di handicap risultante da certificazione rilasciata dall'unità sanitaria locale ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 comunque acquisita o da acquisire d'ufficio;

b) pensionati aventi un diritto familiare mensile, rilevabile dall'ultimo avviso di pagamento non superiore a L. 1.300.000 e che non hanno altre proprietà immobiliari all'infuori della casa di abitazione per la quale viene richiesta la maggiore detrazione;

c) richiedenti che ritengono di trovarsi in documentate situazioni di carattere sociale valide per ottenere il beneficio;

3. coloro che ritengono di aver diritto alla detrazione per l'anno 1999 dovranno inoltrare domanda al sindaco entro il 30 aprile 1999 la domanda dovrà essere redatta su appositi moduli messi a disposizione dal comune.

4. le maggiori detrazioni saranno concesse:

con determinazione del funzionario responsabile di cui all'art. 11 comma 4 del decreto legislativo n. 504/1992 per i casi di cui alle lettere A e B del precedente punto 2;

con deliberazione della giunta municipale sentito il funzionario responsabile per i casi di cui alla lettera *c)* del precedente punto 2.

(Omissis).

COMUNE DI MONTALTO DORA

Il comune di MONTALTO DORA (provincia di Torino) ha adottato, il 18 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 1999 come indicato in premessa e cioè:

a) al 5,5 per mille, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del contribuente, fissando in L. 200.000 la detrazione spettante prevista dall'art. 15 sesto comma della legge n. 537/1993;

b) al 6,5 per mille per i restanti immobili;

di mantenere, come già nel 1998, l'aliquota dello 0,50 per mille per le diverse fattispecie previste dall'art. 1 comma quinto della legge n. 449 del 27 dicembre 1997.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEBUONO

Il comune di MONTEBUONO (provincia di Rieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

2. ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 di determinare per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. nelle misure sotto riportate:

a) abitazione principale 5 per mille;

b) altri fabbricati 6 per mille;

c) detrazione abitazione principale L 200.000.

3. di stabilire che le riduzioni dell'imposta da applicare per l'anno 1999 sono quelle previste obbligatoriamente dalla legge, vale a dire quelle previste dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, punti 1 e 2;

4. di stabilire la non applicazione delle altre detrazioni e riduzioni previste dalla legge, ma sottoposte al potere discrezionale dell'ente;

5. di consentire ai contitolari di proprietà immobiliari di effettuare un unico versamento cumulativo dell'imposta.

(Omissis).

COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE

Il comune di MONTECCHIO MAGGIORE (provincia di Vicenza) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nel modo seguente:

aliquota ordinaria: 5,75 per mille;

aliquota agevolata per abitazione principale: 4 per mille;

aliquota per alloggi non locati: 7 per mille;

detrazione per abitazione principale: L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEFERRANTE

Il comune di MONTEFERRANTE (provincia di Chieti) ha adottato, il 18 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

stabilire che, per l'anno 1999, l'imposta comunale sugli immobili venga regolata dalle seguenti disposizioni:

a) lasciare invariata l'aliquota minima del 4 per mille, come per gli anni passati, valida per tutti i fabbricati e terreni assoggettabili;

b) non optare per la riduzione d'imposta del 50% per le abitazioni principali, a motivo del fatto che i fabbricati di questo comune hanno già una rendita catastale bassa;

c) stabilire la detrazione d'imposta per le abitazioni principali nella misura minima di L 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE

Il comune di MONTEFORTE D'ALPONE (provincia di Verona) ha adottato, l'8 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999, l'aliquota dell'I.C.I. che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille con detrazione di cui all'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992 limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di L. 330.000.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEFUSCO

Il comune di MONTEFUSCO (provincia di Avellino) ha adottato, il 4 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'esercizio finanziario 1999 l'aliquota unica del 5,5 per mille, con la detrazione di L. 200.000 per la prima casa.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEGALDA

Il comune di MONTEGALDA (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999, le aliquote I.C.I. determinate per l'anno 1998 come segue:

4,90 per mille per le sole abitazioni principali di persone fisiche o di soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa;

4,90 per mille per le pertinenze della abitazione principale adibite ad esclusivo ricovero di autoveicoli trattasi di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C2 C6 C7 destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale, anche se non appartenenti allo stesso fabbricato;

6,50 per mille per tutti gli altri immobili presupposto d'imposta;

2. di prendere atto che ai sensi dell'art. 8, secondo comma del decreto legislativo n. 507/1992, come sopra rinnovellato, la detrazione di imposta per l'abitazione principale è di L. 200.000 rapportata all'anno;

3. di considerare ai fini I.C.I. come abitazione principale (con le conseguenti applicazioni in termini di aliquota agevolate e di detrazione d'imposta) l'ipotesi considerata all'art. 3, comma 56 della legge n. 662/1996 in premessa richiamato.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEGROTTO TERME

Il comune di MONTEGROTTO TERME (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'esercizio 1999, nella misura del 5 per mille l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare in questo comune sugli immobili diversi da quelli di cui ai successivi punti 2 e 3;

2. di determinare per l'esercizio 1999 nella misura del 4 per mille l'aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

3. di determinare per l'esercizio 1999 nella misura del 7 per mille l'aliquota per i fabbricati ad uso abitazione non locati;

4. di fissare la detrazione dall'imposta, dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000, rapportate al periodo di utilizzo, così come previsto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992;

5. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

6. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea diretta o collaterale fino al secondo grado, purché vi abbiano la residenza e non siano possessori di altri fabbricati abitativi;

7. di prevedere per l'anno 1999 una maggiore detrazione dell'imposta in relazione alle richieste documentate con riferimento a particolari situazioni di disagio economico e sociale quantificata in L. 500.000;

8. di individuare, nel contemporaneo verificarsi delle condizioni indicate ai punti a), b), c), le situazioni meritevoli del beneficio fiscale della maggiore detrazione I.C.I. ferma restando che la detrazione non può essere superiore all'ammontare del tributo dovuto:

a) possesso della sola abitazione principale;

b) famiglia, al 1° gennaio 1999:

con tre o più figli minorenni;

oppure con almeno un componente anziano di 70 o più anni di età;

oppure con soggetto/i disabile/i con invalidità almeno del 66%;

oppure assistita in via continuativa dai servizi sociali del comune;

c) condizioni del reddito lordo del nucleo familiare:

un componente, L. 18.000.000;

due componenti, L. 25.000.000;

tre componenti, L. 31.000.000;

quattro componenti, L. 36.000.000;

per ulteriori componenti aggiungere 5 milioni per ogni persona in più.

(Omissis).

COMUNE DI MONTELLO

Il comune di MONTELLO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire, dal 1° gennaio 1999, l'aliquota unica del 4,5 per mille per l'applicazione dell'I.C.I.;

di stabilire che dall'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo siano detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

(Omissis).

COMUNE DI MONTELUPONE

Il comune di MONTELUPONE (provincia di Macerata) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per il 1999 le aliquote di imposta I.C.I. deliberate con atto consiliare n. 40 del 18 settembre 1998, esecutivo ai sensi di legge, come di seguito descritte:

A) aliquota: 5 per mille (per abitazioni principali o pertinenze possedute o comunque gratuitamente utilizzate da parenti entro il 3° grado e locate a terzi come abitazioni principali);

B) aliquota: 7 per mille (per immobili ad uso abitativo non utilizzati come abitazioni principali e non locati come abitazioni principali);

C) aliquota: 5,5 per mille (per tutti gli altri immobili);

di riconfermare, altresì, per il 1999 le detrazioni di imposta I.C.I. già previste con deliberazione C.C. n. 40/1998;

(Omissis).

TABELLA RIEPILOGATIVA SINTETICA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ALIQUOTE, RIDUZIONI, MAGGIORI DETRAZIONI ANNO 1999

N. Ord. (1)	Aliquota 1998 (2)	Riferita a: (3)	Aliquota 1999 (4)
1	5	Abitazione principale, abitazione locate e/o utilizzate come abitazione principale	5
2	5	Alloggi ad uso abitativo non locati	7
3	5	Altri immobili	5,50

CAPO III
Detrazioni

Sono previste le seguenti detrazioni d'imposta:

A) L. 200.000 per ciascun proprietario di immobile ovvero titolare sullo stesso del diritto reale di usufrutto, uso abitazione, enfiteusi e superficie, destinato ad abitazione principale;

b) L. 400.000 nel caso che il nucleo familiare sia composto da portatore di handicap risultante da certificazione rilasciata da autorità sanitaria competente ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 con invalidità dichiarata al 100%, che vive da solo;

C) L. 300.000 nel caso di proprietario ultrasettantenne (oltre 70 anni), con reddito imponibile, escluso il reddito dell'immobile, pari alla sola pensione (minima INPS) e che vive da solo;

per usufruire delle detrazioni di cui al sub B) e sub C), i contribuenti dovranno produrre al comune apposita domanda entro il termine della presentazione della dichiarazione I.C.I., tramite raccomandata a.r. o direttamente all'ufficio tributi, corredata da apposita documentazione o dichiarazione resa nei modi e forme di cui alla legge n. 15/1966 e/o legge n. 127/1997.

(Omissis).

COMUNE DI MONTENARS

Il comune di MONTENARS (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, nella misura del 5,5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999;

2. di determinare in L. 200.000 la detrazione per le unità immobiliari adibite a prima abitazione.

(Omissis).

COMUNE DI MONTERIGGIONI

Il comune di MONTERIGGIONI (provincia di Siena) ha adottato, il 27 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999, le aliquote per l'applicazione dell'I.C.I. nelle seguenti misure:

a) 5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per la sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

b) 5,50 per mille per tutti gli altri soggetti passivi;

2. di considerare ai sensi di quanto previsto dal comma 56 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

3. di approvare la seguente agevolazione:

detrazione per abitazione principale L 300.000 (e fino alla concorrenza dell'imposta dovuta) nei seguenti casi:

pensionato di età non inferiore a sessantacinque anni, alla data del 1° gennaio 1999, titolare di pensione sociale o al minimo;

portatore di handicap (risultante da certificazione rilasciata dall'U.S.L. ai sensi della legge n. 104/1992 oppure da autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge) e persona totalmente inabile al lavoro, che si trovino in una delle suddette situazioni *alla data del 1° gennaio 1999;*

disoccupato capo famiglia per il quale la situazione di disoccupazione si sia protratta per tutto l'anno 1998;

Per usufruire della maggiore detrazione occorre, altresì, tener presente:

a) il soggetto passivo deve avere la residenza anagrafica nel comune;

b) il soggetto passivo deve far parte di un nucleo familiare (risultante dallo stato di famiglia) i cui componenti abbiano posseduto complessivamente, nell'anno 1998, un reddito non superiore a L. 18.140.200 (pensione minima INPS x 2), indipendentemente dal numero dei componenti stessi;

c) ciascun componente del nucleo familiare non deve essere soggetto passivo I.C.I. per immobili diversi da quello oggetto della maggiore detrazione e relative pertinenze;

d) l'immobile oggetto della maggiore detrazione non deve essere compreso nelle categorie catastali A/1 A/7 A/8 A/9 (sono pertanto comprese solo le categorie da A/2 ad A/6);

da considerare che:

per la determinazione del reddito annuo di cui al punto *b)*, non va considerato il reddito dell'immobile oggetto della maggiore detrazione e relative pertinenze;

il possesso dei requisiti suddetti deve essere dimostrato nelle modalità previste dalla legge.

(Omissis).

COMUNE DI MONTE RINALDO

Il comune di MONTE RINALDO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare nella misura unica del 5,5 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare, per l'anno 1999, nel territorio del comune di Monte Rinaldo;

la detrazione dall'I.C.I. dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale *rimane fissata nella misura minima, di L. 200.000, prevista*, anche, dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI MONTE SAN VITO

Il comune di MONTE SAN VITO (provincia di Ancona) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

2. di determinare, giusto quanto premesso ed illustrato, per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, così come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure, confermandola nella stessa misura prevista per l'anno 1998:

aliquota del 6 per mille:

unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;

unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale (art. 4, decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni nella legge 24 ottobre 1996, n. 556 confermato dal quarto comma art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 così come sostituito dall'art. 3, comma 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662);

aliquota del 6,5 per mille:

immobili diversi dalle abitazioni;

immobili posseduti in aggiunta alla abitazione principale;

immobili non locati e locati con contratto non registrato;

3. di determinare in L. 240.000 la misura massima della detrazione per l'abitazione principale da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI MONTESCHENO

Il comune di MONTESCHENO (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 1° marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota I.C.I. relativa all'anno 1999 nelle seguenti misure:

5 per mille in via generale;

*6 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione prin*cipale.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEVECCHIA

Il comune di MONTEVECCHIA (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille indistintamente per tutti gli immobili;

di elevare a L. 250.000 l'importo della detrazione per l'abitazioe principale.

(Omissis).

COMUNE DI MONTE VIDON COMBATTE

Il comune di MONTE VIDON COMBATTE (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 15 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di approvare la parte narrativa del presente provvedimento che qui si intende richiamata quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di confermare in questo comune, per l'anno 1999, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita dall'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e dalle norme del capo I del titolo I del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, nell'aliquota del 6 per mille, in misura unica per tutto il territorio comunale, per le abitazioni principali e nel 6,5 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati e nella misura di L. 200.000 l'importo della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, come già fissata per il 1998 con proprio atto n. 6 in data 11 febbraio 1998, esecutivo;

3. di dare atto che l'aliquota si applica sulla base imponibile prevista dall'art. 5 del suddetto decreto legislativo ed è dovuta dai soggetti passivi individuati dall'art. 3.

(Omissis).

COMUNE DI MONTIANO

Il comune di MONTIANO (provincia di Forlì-Cesena) ha adottato, il 14 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

aliquota del 5,75 per mille:

a) abitazione nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari, dimorano abitualmente;

b) unità immobiliare locata con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale;

c) abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al secondo grado, che la occupano quale loro abitazione principale (in questo caso l'equiparazione ad abitazione principale sorgerà solo nei confronti del proprietario unito dal vincolo di parentela di cui sopra con almeno un occupante l'unità immobiliare);

d) unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario;

e) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata, presentando a tal fine apposita comunicazione in carta semplice all'ufficio tributi del comune, con allegata la dichiarazione dell'istituto di accoglienza del soggetto passivo;

f) alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

g) unità immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprietà o usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro a condizione che non risulti locata;

h) due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;

i) abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore;

l) pertinenza dell'abitazione: per pertinenza si intende l'unità immobiliare classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, ed ubicata nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale stessa.

Se il contribuente possiede nel territorio comunale una sola unità immobiliare classificata o classificabile nella categoria catastale C/6, questa verrà assimilata a pertinenza se destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole a servizio dell'abitazione principale indipendentemente dell'unità immobiliare stessa, in deroga a quanto sopra previsto.

L'assimilazione ad abitazione principale opera limitatamente ad un massimo di due unità immobiliari per ciascuna tipologia di pertinenza ed a condizione che il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento o il locatario finanziario dell'abitazione nella quale abitualmente dimora, sia proprietario o il titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o locatario finanziario delle pertinenze.

Le disposizioni di cui alla lettera *l)* si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

detrazione per abitazione principale:

la detrazione per abitazione principale ammonta a L. 200.000, per tutte le fattispecie suddette, fatta eccezione per le fattispecie di cui:

alle lettere *b)* e *c)*, per le quali non opera la detrazione, ma solo l'aliquota ridotta;

alla lettera *l)*: per le pertinenze l'assimilazione all'abitazione principale, ove riconosciuta, consente di detrarre dall'imposta dovuta sulle stesse, la parte di detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale;

aliquota del 5,75 per mille:

negozi e botteghe classificati o classificabili nella categoria catastale C/1;

aliquota del 6 per mille:

terreni agricoli;

altri fabbricati diversi dalle abitazioni, non compresi negli elenchi dettati per le aliquote del 5,75 per mille e del 7 per mille;

aliquota del 7 per mille

unità immobiliari adibite ad abitazione non comprese nell'elenco dettato per l'aliquota del 5,75 per mille;

aree fabbricabili.

(Omissis).

COMUNE DI MONTODINE

Il comune di MONTODINE (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. come segue:

a) 4,5 per mille per le abitazioni principali;

b) 5 per mille per i terreni agricoli;

c) 5,5 per mille per gli immobili con destinazione diversa da quella di cui alle lettere *a)* e *b)* ivi comprese le aree fabbricabili;

2. di applicare le detrazioni sull'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per le seguenti categorie di soggetti considerati in situazioni di particolare disagio economico o sociale:

A) L. 250.000 a condizione che:

a) trattasi di proprietari dell'unica abitazione;

b) si occupi tale abitazione con il proprio nucleo familiare;

c) il valore immobiliare dell'abitazione non sia superiore a L. 150.000.000;

d) il reddito imponibile del nucleo familiare di cui alla superiore lettera *b)* non sia superiore a L. 40.000.000, intendendosi per nucleo familiare quello previsto dalla legislazione anagrafica;

B) L. 300.000 a condizione che: sia presente la casistica di cui alle lettera *a), b), c), d)*, del punto precedente ed inoltre il nucleo familiare sia composto da soggetti portatori di handicaps.

(Omissis).

COMUNE DI MONZA

Il comune di MONZA (provincia di Milano) ha adottato, il 14 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire, sulla base delle considerazioni in premessa esposte, per l'anno 1999:

A) aliquota ordinaria da applicare alla base imponibile per determinare l'imposta comunale sugli immobili sarà del 5,5 per mille da applicarsi sul valore di tutti gli immobili diversi da quelli di cui alla successiva lettera *B*;

B) l'aliquota ridotta da applicare alla base imponibile per determinare l'imposta comunale sugli immobili sarà del 4 per mille a favore dei soggetti passivi e dei soci di cooperativa edilizia a proprietà indivisa, residenti nel comune di Monza per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLA MAGGIORE DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

limite della detrazione L. 300.000;

categorie oggetto di agevolazione:

condizioni:

soggettive: A Limiti di reddito;
B Possesso beni immobili;
C Possesso beni mobili;

oggettive: D Appartenenza a determinate tipologie.

A) Reddito:

il reddito da considerare è quello imponibile ai fini Irpef dichiarato da tutti i componenti il nucleo di convivenza familiare reddito che non dovrà superare i seguenti limiti per il 1999 (dichiarazione dei redditi anno 1998)

Componenti il nucleo familiare	Reddito annuo determinato come sopra
Una persona	18.000.000
Due persone	26.000.000
Tre persone	29.000.000
Quattro persone	32.000.000
Cinque persone	37.000.000
Sei persone	42.000.000
Oltre le sei persone	47.000.000

B) Possesso beni immobili:

il richiedente l'agevolazione ed i componenti il nucleo familiare non devono possedere:

a titolo di proprietà, usufrutto, uso e abitazione altri immobili siti su tutto il territorio nazionale;

immobili, compresa l'abitazione principale, classificati nelle categorie:

A/1 abitazioni di tipo signorile;

A/8 abitazioni in ville;

A/9 castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici.

C) Possesso beni mobili:

il nucleo familiare non deve possedere più di una autovettura.

D) Appartenenza a determinate categorie:

il richiedente l'agevolazione deve appartenere esclusivamente ad una delle seguenti categorie:

pensionati che alla data del 1° gennaio 1999 abbiano compiuto 65 anni e coniugi a carico degli stessi;

persone svantaggiate;

invalidi, con un grado di invalidità non inferiore al 70%;

lavoratori in mobilità o cassa integrazione straordinaria nel 1998 per periodi non inferiori a quattro mesi;

disoccupati con disoccupazione nel 1998 non inferiore a quattro mesi.

Si considerano persone svantaggiate coloro che sono in possesso della certificazione della commissione istituita ai sensi della legge n. 104/1992 con un grado di invalidità non inferiore al 70%.

DISPOSIZIONI GENERALI

I soggetti interessati ad usufruire della maggiore detrazione dovranno:

possedere tutti i requisiti previsti dalle lettere A, B, C e D ed inviare apposita domanda-autocertificazione ai sensi dell'art. 4, legge n. 15/1968 tramite raccomandata oppure consegnata a mano, al settore tributi del comune di Monza, entro la data di scadenza del primo *acconto del versamento I.C.I. (30 giugno 1999), attestante il possesso* dei requisiti necessari.

Presso il settore tributi sarà a disposizione un modello di domanda autocertificazione eventualmente utilizzabile dagli interessati.

I contribuenti che hanno presentato la domanda entro i termini possono al momento del pagamento delle rate I.C.I., già tenere conto della detrazione richiesta.

L'amministrazione peraltro si riserva la facoltà di richiedere la documentazione comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazioni non veritiere verranno applicate le sanzioni di legge.

(Omissis).

COMUNE DI MONZUNO

Il comune di MONZUNO (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. l'applicazione delle seguenti aliquote I.C.I. per l'anno 1999:

6 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali e n. 1 (un) garage con superficie non superiore a 20 mq. pertinente a fabbricati appartenenti alla cat. A/3 ed inferiori;

7 per mille per tutti gli altri tipi di unità immobiliari;

2. di fissare la detrazione spettante per l'abitazione principale a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MORANO SUL PO

Il comune di MORANO SUL PO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 19 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

l'aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e per i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione prinipale è fissata nel 5 per mille;

l'aliquota ordinaria da applicare a tutti i soggetti passivi per unità immobiliari diverse dalle abitazioni principali dagli stessi possedute nel comune è fissata nel 5,50 per mille;

l'aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per unità immobiliari adibite ad abitazione a disposizione e non locate è fissata nel 6 per mille;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI MORGEX

Il comune di MORGEX (provincia di Aosta) ha adottato, il 15 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1999, le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come stablite con deliberazione della giunta comunale n. 57/1997 e precisamente:

unità immobiliare adibita ad abitazione principale 4,5 per mille;

immobili diversi dall'abitazione principale 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MORGONGIORI

Il comune di MORGONGIORI (provincia di Oristano) ha adottato, l'11 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 da applicarsi in questo comune, nel modo seguente:

a) unità immobiliari adibite ad abitazione principale: aliquota 4 per mille;

b) immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di aloggi non locati: aliquota 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MORI

Il comune di MORI (provincia di Trento) ha adottato, il 20 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per i motivi meglio espressi in premessa, nel 5 per mille l'aliquota generale valida per l'applicazione dell'I.C.I. per il periodo d'imposta 1999;

2. di determinare nel 4 per mille l'aliquota valida per l'applicazione dell'I.C.I. per il periodo d'imposta 1999 relativamente alle persone fisiche ed ai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

3. di avvalersi della facoltà di cui all'art. 56 della legge n. 662/1996, considerando quindi dal periodo 1999 come direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI MORTARA

Il comune di MORTARA (provincia di Pavia) ha adottato, il 25 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare al 5 per mille l'aliquota unica I.C.I. per l'anno 1999;

2. di stabilire quale unica deduzione possibile l'importo di L. 200.000, relativo all'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

Il comune di MOTTA D'AFFERMO (provincia di Messina) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille per l'anno 1999.

(Omissis).

COMUNE DI MURELLO

Il comune di MURELLO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 1° febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1999, nella misura del 5,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI MUROS

Il comune di MUROS (provincia di Sassari) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1999 le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili:

abitazione principale più pertinenza 4 per mille;

altri fabbricati 5 per mille;

aree fabbricabili 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MUSCOLINE

Il comune di MUSCOLINE (provincia di Brescia) ha adottato, il 26 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:

1) unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da parte di persone fisiche e di soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa: 5 per mille;

2) altri fabbricati: 6 per mille;

3) aree fabbricabili: 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI NAGO - TORBOLE

Il comune di NAGO-TORBOLE (provincia di Trento) ha adottato, il 24 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di revocare per le motivazioni di cui in premessa la deliberazione consiliare n. 40/1998 datata 30 ottobre 1998;

2. di rideterminare per l'anno 1999 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille;

3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4. di diversificare l'aliquota di cui al punto 1 del presente dispositivo secondo i seguenti criteri:

aliquota 4 per mille:

1) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale:

a) del soggetto passivo residente nel comune;

b) dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune;

c) di persone anziane o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, per le abitazioni possedute a titolo di proprietà od usufrutto, a condizione che le stesse non risultino locate;

2) per la pertinenza dell'abitazione principale (classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2 C/6 C/7, destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole al servizio dell'abitazione principale, anche non appartenente allo stesso fabbricato. Nel caso che all'abitazione principale siano asservite più pertinenze il beneficio del presente punto è esteso ad un unica unità immobiliare di pertinenza). Tale agevolazione si applica anche alle unita immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

3) per le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti e affini in linea retta entro il 1°grado, se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente (risultante da comunicazione da presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verifica la situazione sopracitata);

aliquota 4,5 per mille:

1) per l'unità immobiliare locata:

a) utilizzata come abitazione principale da residenti, con contratto regolarmente registrato; l'applicazione dell'aliquota sopracitata è subordinata alla presentazione, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verifica la situazione, di una comunicazione che individui l'unità abitativa, gli estremi del contratto di locazione (data, contraenti, e durata) e gli estremi di registrazione del contratto.

Aliquota 7 per milleb:

1) per le unità immobiliari e relative pertinenze che risultano non locate (privi di contratto regolarmente registrato);

2) per le unità immobiliari e relative pertinenze di proprietà di soggetti (persone fisiche e società) non residenti nel comune (cosiddette seconde case), utilizzate a scopi turistici (dal proprietario o da terzi) o non utilizzate, in quanto rientranti nella fattispecie degli alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale.

Sono esclusi dall'applicazione di tale aliquota:

a) unità immobiliari e relative pertinenze di soggetti residenti, purché locate anche solo parte dell'anno a scopo turistico e purché classificate soggette all'imposta di soggiorno;

b) unità immobiliari e relative pertinenze utilizzate dai residenti o dai loro familiari (risultante da comunicazione da presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verifica la situazione sopracitata);

5. di confermare anche per il 1999 in L. 300.000, la detrazione prevista all'art. 8, comma 2. del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale:

a) del soggetto passivo residente nel comune;

b) dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune;

c) di persone anziane o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, per le abitazioni possedute a titolo di proprietà od usufrutto, a condizione che le stesse non risultino locate;

d) e per le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai *suoi familiari, parenti e affini in linea retta entro il 1° grado, se nelle* stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente (risultante da comunicazione da presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verifica la situazione sopracitata);

6. per la pertinenza dell'abitazione principale, classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2 C/6 C/7, destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole al servizio dell'abitazione principale, anche non appartenente allo stesso fabbricato, la detrazione di L 300.000, si applica solo per la quota eventualmente non già assorbita dall'abitazione principale;

7. di confermare anche per il 1999 la detrazione d'imposta spettante agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari a L 200.000, come previsto all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni;

8. *(Omissis).*

9. di dare atto che le comunicazioni di cui ai punti «Aliquota 4 per mille: 3)» «Aliquota 4,5 per mille: 1*a)*» e «Aliquota 7 per mille: *b)*» sono valide anche per gli anni successivi a quello della presentazione, purché non intervengano modifiche nell'utilizzo dell'unità immobiliare rispetto al dichiarato.

(Omissis).

COMUNE DI NANTO

Il comune di NANTO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. in vigore per il 1998 la quale sarà applicata in questo comune in misura del 5 per mille per le prime abitazioni e 6 per mille per tutti gli altri immobili.

(Omissis).

COMUNE DI NE

Il comune di NE (provincia di Genova) ha adottato, il 23 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

aliquota I.C.I. per l'anno 1999 del 5,5 per mille;

detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita, dal soggetto passivo, ad abitazione principale, in L 300.000 qualora si tratti dell'unico immobile, o porzione di immobile, a destinazione catastale ordinaria appartenente al gruppo «A» posseduto nel territorio nazionale.

(Omissis).

COMUNE DI NEGRAR

Il comune di NEGRAR (provincia di Verona) ha adottato, il 30 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura unica del 5,5 per mille;

di stabilire la detrazione per l'abitazione principale pari a L. 200.000 estesa anche nei confronti delle sottoindicate fattispecie:

1) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

2) alloggi regolarmente assegnati in locazione dagli Istituti autonomi case popolari;

3) unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o d'usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di degenza permanente a condizione che le stesse non siano locate;

4) abitazioni concesse in uso gratuito dal proprietario ai propri familiari (parenti in linea retta fino al terzo grado), con effetto dall'anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione.

Nei casi indicati ai punti sub 1) e sub 2) la detrazione spetta alle cooperative edilizie ed agli Istituti autonomi case popolari, proprietari degli immobili;

di elevare a L. 300.000, per l'anno 1999, la detrazione per l'abitazione principale nei confronti dei contribuenti proprietari di una sola unità immobiliare (comprese le pertinenze non locate) che versino nelle seguenti condizioni:

1) siano titolari di pensione sociale o di altre pensioni di analogo importo;

2) siano portatori di handicap riconosciuti al 100% a prescindere dal reddito, con l'agevolazione riferita esclusivamente alla loro quota di proprietà;

3) siano ricoverati in lungodegenza o in case protette con il contributo comunale, per un periodo permanente superiore a sei mesi, oppure siano non autosufficienti e rimangano nella loro abitazione con il contributo di assistenza domiciliare;

4) nell'ambito della famiglia ci sia un portatore di handicap bisognoso di assistenza continua ovvero siano presenti pazienti portatori di patologie invalidanti gravi quali ad esempio sclerosi a placche, AIDS, pazienti oncologici, portatori del morbo di HELZEIMER, che ne fanno richiesta.

L'agevolazione di cui al sub 1) spetta ai nuclei familiari composti da più persone a qualsiasi titolo conviventi soltanto nel caso di reddito complessivo composto unicamente da assegni di pensione sociale e si estende anche ad eventuali comproprietari risultanti a carico dei titolari delle stesse.

L'agevolazione di cui al sub 4) viene concessa in presenza di reddito complessivo familiare inferiore a L. 40.000.000.

(Omissis).

COMUNE DI NICHELINO

Il comune di NICHELINO (provincia di Torino) ha adottato, il 26 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. la determinazione per l'anno 1999 delle seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:

aliquota 5,5 per mille per l'abitazione principale;

aliquota 6,8 per mille per gli altri immobili con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

aliquota 7 per mille per gli alloggi non locati.

2. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale si detraggano, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 220.000;

3. di stabilire, ai sensi dell'art. 8 comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992, che hanno diritto alla detrazione di L. 300.000 per la prima casa i soggetti che per l'anno 1999 rientrino nei sottoelencati limiti di reddito lordo e che non siano proprietari o usufruttuari di altri immobili:

Componenti nucleo familiare	Reddito annuo lordo del nucleo familiare 1999
1	L. 8.850.000
2	L. 11.750.000
3	L. 14.650.000
4	L. 17.550.000
5	L. 20.450.000
6	L. 23.350.000

per ogni ulteriore familiare a carico il limite di reddito viene incrementato di L. 2.900.000;

4. di stabilire che per poter usufruire della detrazione nella misura indicata al punto 3), gli interessati dovranno produrre all'ufficio tributi entro la prima rata di acconto, adeguata documentazione della situazione reddituale del nucleo familiare relativa all'anno 1998;

5. di dare atto che per i soggetti non compresi nei limiti di reddito indicati nel punto 3) continua a trovare applicazione la detrazione per la prima casa nella misura di L. 220.000.

(Omissis).

COMUNE DI NOICATTARO

Il comune di NOICATTARO (provincia di Bari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

del 4,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale ed occupate direttamente da persone fisiche, titolari di pensione sociale, assegno sociale o minimo previdenziale INPS, che alla data del 1° gennaio 1999, abbiano compiuto il 60° anno di età per gli uomini ed il 55° anno di età per le donne, il cui reddito del proprio nucleo familiare sia costituito esclusivamente dai predetti emolumenti e da quello dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed eventuali pertinenze annesse (garage, posto auto, cantinola);

del 5 per mille per tutti gli altri immobili.

(Omissis).

COMUNE DI NOSATE

Il comune di NOSATE (provincia di Milano) ha adottato, il 1° marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune come segue:

6 per mille con detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale;

6 per mille per tutte le altre categorie.

(Omissis).

COMUNE DI NOVARA

Il comune di NOVARA ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999, avuto presente quanto in premessa indicato, l'aliquota differenziata dell'I.C.I. nelle seguenti misure:

4,90 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, ivi comprese quelle possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa abitazione non risulti locata;

5,50 per mille per tutte gli altri immobili diversi dall'abitazione principale, ivi comprese tutte le pertinenze dell'abitazione principale autonomamente accatastate o accatastabili;

2. di determinare per l'anno 1999, per le ragioni in premessa indicate, la detrazione differenziata dell'imposta sull'abitazione principale dell'I.C.I. nelle seguenti misure:

L. 210.000 per tutte le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, ivi comprese quelle possedute a titolo di proprietà o di usufrutto dagli anziani e disabili di cui al precedente punto;

L. 300.000 per le unità immobiliari direttamente adibite abitazione principale dai soci assegnatari di alloggi in affitto permanente appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

3. di dare atto che nei confronti dell'Agenzia territoriale per la casa di Novara (ex I.A.C.P.) per l'anno 1999, come sopra esposto, trova applicazione per gli immobili regolarmente assegnati come abitazione principale l'aliquota del 5,50 per mille e la detrazione dell'imposta dall'abitazione principale nella misura di L. 210.000.

(Omissis).

COMUNE DI NOVENTA PADOVANA

Il comune di NOVENTA PADOVANA (provincia di Padova) ha adottato, il 15 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. fissare per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. nel modo seguente:

4,4 per mille per l'abitazione principale;

6,6 per mille per gli altri immobili;

7 per mille per le abitazioni non locate;

4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita ed invenduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente della loro attività la costruzione e l'alienazione di immobili;

2. fissare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI NOVENTA VICENTINA

Il comune di NOVENTA VICENTINA (provincia di Vicenza) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di approvare per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I.:

I.C.I. prima casa 4 per mille;

I.C.I. altri fabbricati 5 per mille;

I.C.I. case sfitte da tre anni 7 per mille;

detrazione prima casa L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI NUVOLENTO

Il comune di NUVOLENTO (provincia di Brescia) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare nella misura del 5 per mille l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999.

(Omissis).

COMUNE DI NUVOLERA

Il comune di NUVOLERA (provincia di Brescia) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,50 per mille;

2. di determinare in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI OFFIDA

Il comune di OFFIDA (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, l'8 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare tutte le tariffe ed aliquote vigenti nel 1998 per i sottoindicati tributi comunali:

I.C.I.

(Omissis).

di dare atto, per quanto attiene l'I.C.I. (aliquota ordinaria 6 per mille, aliquota ridotta per abitazione principale del contribuente 4 per mille), che anche la detrazione per abitazione principale è confermata nella misura minima di legge in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI OFFLAGA

Il comune di OFFLAGA (provincia di Brescia) ha adottato, il 27 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare al 6 per mille l'aliquota I.C.I. per il 1999, indistintamente per ogni tipologia di immobile.

(Omissis).

COMUNE DI ONORE

Il comune di ONORE (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per le ragioni esposte in narrativa, l'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 1999 che sarà pubblicata in questo comune indistintamente per tutti i soggetti passivi nella misura unica del 5 per mille.

2. di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI OPPEANO

Il comune di OPPEANO (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1999, per tutto quanto sopra esposto e che si dà qui per riportato, nella misura del 6 per mille e relativamente a tutti gli immobili l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

(Omissis).

COMUNE DI ORTONOVO

Il comune di ORTONOVO (provincia di La Spezia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

stabilire le aliquote I.C.I. per l'esercizio 1999 come di seguito:

a) aliquota I.C.I. misura normale, 7 per mille;

b) aliquota I.C.I. ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale ad eccezione delle unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, 5 per mille.

(Omissis).

2. applicare e rendere esecutivo quanto disposto dal regolamento consiliare I.C.I. ex art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997, approvato con D.C.C. n. 64 del 29 dicembre 1998 all'art. 5, primo comma, punti *d)* ed *f)*, ai quali si rinvia.

(Omissis).

COMUNE DI ORTUERI

Il comune di ORTUERI (provincia di Nuoro) ha adottato, il 20 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota base dell'imposta comunale immobiliare del 4 per mille;

di fissare la detrazione dell'imposta citata per l'abitazione principale nella misura massima di L. 500.000.

(Omissis).

COMUNE DI OSASIO

Il comune di OSASIO (provincia di Torino) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille.

di determinare la detrazione prevista per l'abitazione principale nella misura di L. 230.000, relativamente all'anno 1999.

(Omissis).

COMUNE DI OSPEDALETTO EUGANEO

Il comune di OSPEDALETTO EUGANEO (provincia di Padova) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire che per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. viene così determinata:

5,4 per mille: aliquota ordinaria;

5,4 per mille: abitazioni principali con detrazione di L. 220.000;

7 per mille: abitazioni sfitte;

2. di fissare per l'anno 1999 la detrazione di imposta per abitazione principale in L. 220.000, stabilendo che la stessa spetta anche alle unità di cui al punto 4, art. 3, comma 55, legge n. 662/1996;

3. di stabilire che le unità immobiliari di cui al punto 5, art. 3, comma 56, legge n. 662/1996 sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale;

4. di stabilire che non si considerano sfitte le abitazioni per le quali può essere esibito regolare contratto di locazione o di concessione in comodato a parenti fino al quarto grado;

5. di precisare, altresì, che nei casi di cui al precedente punto 4, verrà applicata l'aliquota ordinaria senza nessuna agevolazione o detrazione.

(Omissis).

COMUNE DI OSPEDALETTO LODIGIANO

Il comune di OSPEDALETTO LODIGIANO (provincia di Lodi) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili sarà applicata in questo comune per l'anno 1999 con l'aliquota differenziata e precisamente:

4 per mille per la prima casa;

5 per mille per tutti gli altri immobili, fermo restrando particolari ed eventuali agevolazioni obbligatorie previste dalla normativa;

detrazione per l'unità immobilare adibita ad abitazione principale: L. 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI OSTIANO

Il comune di OSTIANO (provincia di Cremona) ha adottato, il 30 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 5,5 per mille, come per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI OSTRA VETERE

Il comune di OSTRA VETERE (provincia di Ancona) ha adottato, il 23 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, anche per l'anno 1999, nella misura del 5,3 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA

Il comune di PADENGHE SUL GARDA (provincia di Brescia) ha adottato, il 18 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune in misura del 6 per mille;

2. di determinare per l'anno 1999, la detrazione per l'abitazione principale in:

L. 300.000 quando l'abitazione è classificata: A2, A3, A4, A5, A6, A7 e per coloro che non sono proprietari dell'abitazione;

L. 200.000 per le unità abitative classificate: A1, A8, A9, A10, A11 e per coloro che sono proprietari di altre abitazioni oltre quella principale.

(Omissis).

COMUNE DI PADERNO DEL GRAPPA

Il comune di PADERNO DEL GRAPPA (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,25 per mille.

2. di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI PARATICO

Il comune di PARATICO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, per le motivazioni addotte nella premessa narrativa, l'aliquota dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) che sarà pubblicata in questo comune nella misura:

a) del 4,8 per mille per l'abitazione principale;

b) del 6,6 per mille per tutti gli altri immobili;

2. di lasciare invariata la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo a L. 200.000 in rapporto annuo.

(Omissis).

COMUNE DI PARCINES - PARTSCHINS

Il comune di PARCINES PARTSCHINS (provincia di Bolzano) ha adottato, il 23 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di approvare l'aumento della detrazione sull'imposta comunale sugli immobili per l'abitazione principale per tutti i contribuenti a L. 500.000 per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, modificato con art. 58, terzo comma del decreto legislativo n. 446/1997;

2. di dare atto che la determinazione della detrazione si applica per l'anno 1999.

(Omissis).

Avvertenza: lo stesso comune ha dato notizia che l'aliquota I.C.I. rimane fissata anche per il 1999 nel minimo di legge del 4 per mille.

COMUNE DI PAROLDO

Il comune di PAROLDO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 13 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, in via generale, per l'anno 1999 le aliquote e detrazioni I.C.I. in vigore fino al 31 dicembre 1998 e precisamente:

aliquota unica del 5,5 per mille;

aliquota agevolata del 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico ed architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dal'inizio dei lavori.

detrazione per abitazione principale del soggetto passivo (art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504) L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI PARONA

Il comune di PARONA (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella seguente misura:

4 per mille per gli immobili destinati ad abitazione principale;

5 per mille per terreni ed aree fabbricabili;

6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni principali, ecc.;

2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principali del soggetto passivo, nella misura di L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI PASSIGNANO SUL TRASIMENO

Il comune di PASSIGNANO SUL TRASIMENO (provincia di Perugia) ha adottato le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 le aliquote dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) confermando quelle già in essere per l'anno precedente, come segue:

per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale nella misura del 5 per mille;

per tutti gli altri immobili quali seconde case, garages, terreni, ecc. nella misura del 7 per mille.

(Omissis).

ai sensi dell'art. 15, sesto comma, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, la detrazione dell'I.C.I. prevista in L. 200.000 è elevata per l'anno 1999, ricorrendo i presupposti e secondo le modalità seguenti:

la detrazione è elevata a L. 300.000 per le unità immobiliari aventi valore imponibile ai fini I.C.I. non superiore a L. 150.000.000 possedute da soggetti il cui reddito complessivo presunto riferito all'intero nucleo familiare di convivenza ed all'anno di applicazione del contributo non risulti superiore ai limiti seguenti:

un componente il nucleo familiare L. 25.000.000;

due componenti il nucleo familiare L. 34.000.000;

tre componenti il nucleo familiare L. 40.000.000;

quattro componenti il nucleo familiare L. 45.000.000;

cinque componenti il nucleo familiare L. 50.000.000,

la elevazione della detrazione potrà applicarsi solo ai nuclei familiari che possiedono solamente l'immobile adibito a propria abitazione e non possiedono altre unità immobiliari adibite ad abitazione o usi commerciali e servizi produttivi;

la elevazione della detrazione sarà concessa ai soli soggetti che ne faranno espressa richiesta mediante presentazione di autocertificazione ai sensi della legge n. 127 del 15 maggio 1997 e successive modificazioni e integrazioni entro il termine previsto per la presentazione della denuncia I.C.I. dell'anno 1999.

(Omissis).

COMUNE DI PAULILATINO

Il comune di PAULILATINO (provincia di Oristano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PAVIA

Il comune di PAVIA ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. stabilire per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. ordinaria nella misura del 6,5 per mille;

2. confermare la maggiore aliquota del 7 per mille per gli alloggi sfitti;

3. stabilire per l'anno 1999 l'aliquota ridotta del 5,25 per mille a favore delle persone fisiche soggetti passivi, dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, estesa anche ad anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulta locata, e agli immobili concessi in uso gratuito ai parenti in linea diretta entro il primo grado e da questi utilizzati come abitazione principale;

4. fissare la detrazione per abitazione principale in L. 200.000;

5. confermare la maggior detrazione per determinare categorie di soggetti (pensionati, coniugi a carico di pensionati, portatori di handicap con attestato di invalidità civile, anziani non autosufficienti, disoccupati per almeno sei mesi nell'anno 1998 regolarmente iscritti nelle liste di collocamento, lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilità per almeno sei mesi nell'anno 1998) in situazione di particolare disagio economico o sociale, in L. 370.000 anziché L. 200.000 per i soggetti il cui reddito per nucleo familiare non superi L. 25.000.000, e in L. 400.000 anziché L. 200.000 per i soggetti il cui reddito per nucleo familiare non superi L. 21.000.000, aumentati di L. 2.500.000 per ogni familiare a carico elevati a L. 5.000.000 se la persona a carico è portatrice di hancicap;

6. inserire la maggior detrazione di L. 400.000 anziché L. 200.000 stabilite per legge per i nuclei familiari composti da almeno due persone con un reddito complessivo da lavoro dipendente ai fini Irpef/98 fino a L. 25.000.000, aumentati di L. 2.500.000 per ogni familiare a carico, elevati a L. 5.000.000 qualora la persona a carico sia portatore di handicap;

7. escludere dal beneficio della maggior detrazione i possessori, anche a titolo di usufrutto, uso o abitazione di altri immobili o quote di immobili siti su tutto il territorio nazionale (ad esclusione del box di pertinenza dell'abitazione principale) e i proprietari di immobili classificati in catasto nelle categorie A/1, A/7, A/8 e A/9.

(Omissis).

COMUNE DI PECETTO DI VALENZA

Il comune di PECETTO DI VALENZA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 17 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i., nonché di fissare in L. 200.000 annue la detrazione indifferenziata per la prima casa.

(Omissis).

COMUNE DI PEDACE

Il comune di PEDACE (provincia di Cosenza) ha adottato, il 15 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

aliquota ordinaria: 6 per mille;

aliquota abitazione principale: 5,5 per mille;

detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale: L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI PEDAVENA

Il comune di PEDAVENA (provincia di Belluno) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, in relazione a quanto esposto in premessa, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e la detrazione che saranno applicate in questo comune, come segue:

a) nella misura del 4,5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, con le agevolazioni previste dal regolamento in materia di imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione consiliare n. 78 del 18 dicembre 1998;

b) aliquota nella misura del 5 per mille per tutti gli altri immobili;

c) detrazione di L. 280.000 dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

2. di stabilire, inoltre, nel quadro degli impegni assunti dal comune di Pedavena, a seguito della sottoscrizione del patto territoriale di sviluppo del comprensorio feltrino, approvato con deliberazione consiliare n. 65 del 10 novembre 1998, che, per i nuovi insediamenti aderenti al patto medesimo, viena applicata l'aliquota minima (4 per mille) per la durata di cinque anni.

(Omissis).

COMUNE DI PEDEROBBA

Il comune di PEDEROBBA (provincia di Treviso) ha adottato, il 21 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili:

1) aliquota ordinaria, 6,25 per mille;

2) aliquota inferiore a quella ordinaria, 5 per mille per i seguenti immobili:

a) unità immobiliare ad uso abitazione principale intendendosi per tale quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprità, usufrutto o altro diritto reale di godimento e i suoi familiari vi dimorano abitualmente; oppure unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, adibita ad abitazione a condizione che non risulti locata;

b) unità immobiliari locate con contratto registrato a soggetti che le utilizzano come abitazione principale;

c) unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

d) le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino al secondo grado di parentela adibite a loro abitazione principale.

3) aliquota superiore a quella ordinaria, 7 per mille per i seguenti immobili:

a) fabbricati ad uso abitazione posseduti in aggiunta a quella principale e non locati;

b) aree fabbricabili e fabbricati ubicati in zona F - campi da golf, individuata dagli strumenti urbanisti generali o attuativi;

2. di stabilire per l'anno 1999 la detrazione di L. 200.000 per abitazione principale, intendendo per abitazione principale:

a) unità immobiliare nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento vi dimora abitualmente;

b) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, adibita ad abitazione a condizione che non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI PELLIO INTELVI

Il comune di PELLIO INTELVI (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI PERCILE

Il comune di PERCILE (provincia di Roma) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota da applicare per l'imposta comunale sugli immobili, nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PERGINE VALSUGANA

Il comune di PERGINE VALSUGANA (provincia di Trento) ha adottato, il 29 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999, sulla base delle argomentazioni di cui in premessa, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi in questo comune:

aliquota ordinaria del 5 per mille per tutti gli immobili;

aliquota ridotta del 4 per mille per le abitazioni principali possedute da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel comune di Pergine Valsugana, oppure utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, purché residenti nel comune medesimo;

2. di fissare per il 1999 la detrazione I.C.I., in relazione a richieste documentate con particolari situazioni di disagio economico-sociale, al valore massimo di L. 500.000 alle seguenti condizioni:

a) possesso alla data del protocollo della domanda da parte dei contribuenti di un'unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed inesistenza di alcuna proprietà sul territorio nazionale e comunque di altre proprietà o diritti di usufrutto, uso e abitazione su altra abitazione idonea oltre quella occupata dai medesimi.

L'inesistenza di altri beni immobili situati sul territorio nazionale e di eventuali diritti di godimento (usufrutto, uso e abitazione) su altra abitazione idonea, dovranno essere autocertificati dall'interessato mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legge n. 15/1968.

Sono comunque escluse da tale beneficio le unità immobiliari del gruppo A classificate in categoria A/1, A/7, A/8, A/9.

Si reputano compresi nella casistica di agevolazione le pertinenze, identificate dalle unità immobiliari accatastate C/2, C/6, C/7, destinate ed utilizzate a servizio dell'abitazione principale, anche se non appartengono allo stesso fabbricato; il possesso di altri redditi dominicali ed agrari esclude la possibilità di fruire dell'agevolazione, qualora concorra al superamento del reddito indicato alla successiva lettera *b)*;

b) reddito complessivo lordo ai fini IRPEF, incluso reddito di pensione, riferito all'anno precedente non superiore a L. 13.290.000 per il primo e solo componente il nucleo familiare, incrementabile di un terzo per ogni ulteriore familiare.

(Omissis).

COMUNE DI PERITO

Il comune di PERITO (provincia di Salerno) ha adottato, il 25 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

riconfermare anche per l'anno 1999 l'aliquota unica del 6 per mille da applicare all'imposta sugli immobili (I.C.I.).

(Omissis).

COMUNE DI PEZZAZE

Il comune di PEZZAZE (provincia di Brescia) ha adottato, il 30 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in questo comune durante l'esercizio finanziario 1999, fissandola nella misura unica del 6,5 per mille;

2. di disporre comunque che limitatamente all'abitazione principale detta aliquota sarà applicata nella percentuale ridotta del 5,75 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI

Il comune di PIANA DEGLI ALBANESI (provincia di Palermo) ha adottato, il 19 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire, per l'anno 1999, l'aliquota ordinaria I.C.I. al 6 per mille;

2. di fissare nella misura del 5,5 per mille l'aliquota per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione e di superficie:

a) dal soggetto passivo ed adibita ad abitazione principale;

b) da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non sia locata;

c) dalla cooperativa edilizia a proprità indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario;

3. di fissare nella misura di L. 300.000 la detrazione per l'abitazione principale di soggetti di età non inferiore a 65 anni compiuti alla data del 1° gennaio 1999 ed in possesso di una sola unità immobiliare direttamente adibita a dimora abituale posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso od abitazione, purché percettori di pensione minima e comunque, con importo non superiore a L. 10.000.000 annui; qualora i componenti il nucleo familiare siano percettori di altri redditi, per godere di tale agevolazione il reddito non deve superare l'importo complessivo di L. 16.000.000; sono escluse da tale agevolazione le abitazioni classificate in catasto A/1, A/7, A/8, A/9;

4. di stabilire che per ottenere l'aumento della detrazione i contribuenti interessati sono tenuti a presentare dal 1° al 30 giugno di ciascun anno apposita istanza indirizzata all'ufficio tributi del comune, con l'indicazione delle complete generalità proprie e di tutti i componenti del nucleo familiare, corredata di documentazione o autocertificazione attestante l'ente erogante, il tipo di pensione, il numero di posizione e l'importo del reddito dell'anno precedente, sia proprio che dell'intero nucleo familiare.

(Omissis).

COMUNE DI PIANELLO DEL LARIO

Il comune di PIANELLO DEL LARIO (provincia di Como) ha adottato, il 4 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, in applicazione delle disposizioni normative di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 *(omissis)* l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1999, al 4,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PIANELLO VAL TIDONE

Il comune di PIANELLO VAL TIDONE (provincia di Piacenza) ha adottato, il 21 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

a) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504/1992, per l'anno 1999, nelle seguenti misure:

aliquota 5,5 per mille: abitazione principale e fattispecie assimilate ai sensi dell'art. 17 del regolamento che disciplina l'applicazione dell'I.C.I. e di applicare altresì all'abitazione principale una detrazione pari a L 200.000;

aliquota 6,5 per mille: immobili diversi dalle abitazioni principali e fattispecie assimilate;

aliquota 5,5 per mille: abitazioni costruite e non ancora alienate per un periodo di 3 anni dalla fine lavori.

(Omissis).

COMUNE DI PIATTO

Il comune di PIATTO (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 le aliquote che saranno applicate in questo comune, con riferimento alle diverse tipologie di immobili e di soggetti passivi di imposta, come segue:

immobili adibiti ad abitazione principale da parte di persone fisiche: 6 per mille;

immobili locati con contratto registrato ad un soggetto che li utilizzi come dimora abituale: 6 per mille;

immobili diversi dalle abitazioni: 6 per mille;

immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale: 7 per mille;

alloggi non locati: 7 per mille;

di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996, questo comune considera quale abitazione principale l'unità immobiliare di proprietà o in usufrutto di un anziano o disabile il quale acquisisce la residenza in un istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente alla condizione inderogabile che l'abitazione non deve risultare locata.

(Omissis).

COMUNE DI PIAZZA BREMBANA

Il comune di PIAZZA BREMBANA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 22 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille;

2. di dare atto, altresì, che restano in vigore e vigenti tutte le norme relative all'applicazione dell'imposta suddetta, così come determinate con delibera di consiglio comunale n. 5 in data 17 febbraio 1997.

(Omissis).

COMUNE DI PIENZA

Il comune di PIENZA (provincia di Siena) ha adottato le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

determinare per l'anno 1999 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, in applicazione della normativa vigente:

abitazioni principali: aliquota del 5,20 per mille;

immobili diversi dalle abitazioni principali: aliquota del 6 per mille.

(Omissis).

1. di riconoscere ai soggetti che si trovino ricoverati in case di cura o riposo la detrazione I.C.I. da L. 200.000 spettante sull'abitazione principale per l'anno 1999, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e situazione, in applicazione dell'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

2. di riconoscere ai soggetti che si trovino nella seguente situazione di carattere sociale:

famiglie che abbiano all'interno soggetti portatori di handicap con un grado di invalidità non inferiore al 67%, certificata dal servizio sanitario della ASL, purché non tenuti presso strutture pubbliche o private con reddito imponibile per nucleo familiare per l'anno 1998, non superiore a L 27.210.300;

l'elevazione della detrazione a L. 300.000 al fine dell'applicazione dell'I.C.I. sull'abitazione principale per l'anno 1999, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e situazione, in applicazione dell'art. 8, comma terzo, del decreto legislativo n. 504 del 1992;

3. di stabilire che le agevolazioni di cui ai precedentei punti numeri 1 e 2 debbano essere riconosciute a domanda dei soggetti interessati contenente la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risulti:

Situazione di cui al punto 1:

a) la residenza del soggetto passivo in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

b) la condizione che l'abitazione principale del soggetto passivo risulti «non locata»;

Situazione di cui al punto 2:

a) lo stato di soggetto portatore di handicap con invalidità non inferiore al 67%;

b) che il soggetto portatore di handicap non sia ricoverato presso strutture pubbliche o private;

c) che il reddito imponibile del nucleo familiare relativo all'anno 1998 non superi l'importo di L 27.210.300.

(Omissis).

COMUNE DI PIETRAFERRAZZANA

Il comune di PIETRAFERRRAZZANA (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. stabilire l'aliquota I.C.I. applicabile per l'anno 1999, nella misura del 6 per mille valida indistintamente per tutti i fabbricati e terreni assoggettabili;

2. approvare il seguente schema riportante le fasce di reddito unitamente alle corrispondenti misure per l'applicazione delle maggiori detrazioni dall'I.C.I. sugli immobili per abitazione principale:

a) imponibile lordo fino a 40 milioni con nucleo familiare, e fino a 30 milioni senza nucleo familiare: detrazioni pari a L. 320.000;

b) imponibile lordo dal limite di cui alla lettera *a)* e fino a 50 milioni: detrazioni pari a L. 260.000;

c) imponibile lordo da 50 milioni a 60 milioni: detrazione pari a L. 210.000;

d) imponibile lordo oltre i 60 milioni: detrazioni pari a L. 200.000;

3. disporre, infine che i contribuenti che beneficeranno del presente provvedimento avranno l'obbligo di presentare al comune entro il termine del versamento della prima rata, copia della denuncia dei redditi 98 presentata al Ministero delle finanze e/o dichiarazione sostitutiva resa nelle forme di cui alla legge n. 15/1968 e ciò al fine di mettere gli uffici nelle condizioni di accertare il presupposto della maggiore detrazione spettante.

(Omissis).

COMUNE DI PIETRALUNGA

Il comune di PIETRALUNGA (provincia di Perugia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, ..*omissis*..., le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nel 4,80 per mille per l'abitazione principale dei residenti, e nel 6 per mille per gli altri immobili;

di stabilire, per l'anno 1999, in L. 300.000 la detrazione, di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, e succ., per la prima abitazione dei seguenti soggetti che presentano una situazione reddituale disagevole:

a) proprietario di unico fabbricato ed unico occupante con redditi derivanti esclusivamente da pensione non superiore a L. 12.000.000 annui;

b) proprietari di unico fabbricato di valore catastale non superiore a L. 90.000.000 che siano pensionati e che abbiano un reddito fino a L. 18.000.000 per nucleo familiare fino a 2 persone aumentato di L. 1.500.000 per ogni altra persona a carico;

(Omissis).

COMUNE DI PIEVE DI CORIANO

Il comune di PIEVE DI CORIANO (provincia di Mantova) ha adottato, l'8 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare i criteri generali di applicazione e l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999, così diversificata:

abitazioni principali: aliquota del 5,5 per mille. Detrazione di L. 200.000. Verranno considerate abitazioni principali anche gli immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in case di riposo a seguito di ricovero permanente. È stabilito che l'immobile non deve essere locato;

unità immobiliari sfitte o a disposizione e relative pertinenze: aliquota del 7 per mille;

terreni: 6,25 per mille;

seconde case locate, immobili commerciali e altri: aliquota del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PIEVE DI LEDRO

Il comune di PIEVE DI LEDRO (provincia di Trento) ha adottato, il 30 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sarà applicata in questo comune, nella misura del 5 per mille;

2. di determinare per l'anno 1999, in L. 700.000 la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), prevista dall'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI PIEVE EMANUELE

Il comune di PIEVE EMANUELE (provincia di Milano) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare, per l'esercizio 1999, le aliquote I.C.I. applicate nel precedente esercizio sotto riportate:

a) aliquota del 5 per mille da applicarsi alle unità immobiliari destinate ad abitazione principale;

b) aliquota del 6,6 per mille da applicarsi agli alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale e dati in locazione;

c) aliquota del 7 per mille da applicarsi alle abitazioni non locate;

d) aliquota del 6,6 per mille (sei virgola sei per mille) da applicarsi agli immobili diversi dalle abitazioni;

2. di determinare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000;

3. di determinare la detrazione per l'abitazione principale in L. 500.000 limitatamente a:

pensionati singoli, vedovi/e con reddito imponibile annuo fino a L. 13.000.000;

nel caso di presenza nei nuclei famigliari di portatori di handicap con attestato di invalidità civile superiore al 40% nel caso di presenza di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica della U.S.S.L., sempre se conviventi con reddito annuale imponibile ai fini dell'IRPEF di tutti i componenti nel nucleo fino a L. 20.000.000 più L. 1.500.000 per ogni persona a carico.

(Omissis).

COMUNE DI PIEVEPELAGO

Il comune di PIEVEPELAGO (provincia di Modena) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia, l'aliquota e la detrazione sulla prima casa agli effetti I.C.I. per l'anno 1999 rispettivamente nel 6 per mille e in L. 240.000 confermando quanto stabilito con atto consiliare n. 12 del 16 febbraio 1998 per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI PIGLIO

Il comune di PIGLIO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 23 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5,5 per mille per tutti i soggetti passivi, con le sole riduzioni e detrazioni previste dalla legge.

(Omissis).

COMUNE DI PINEROLO

Il comune di PINEROLO (provincia di Torino) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. secondo i seguenti criteri:

aliquota ordinaria del 5,6 per mille, da applicare a tutti gli immobili, salvo quelli previsti nei punti successivi:

a) aliquota ridotta del 4 per mille per recupero unità immobiliari nel centro storico ai sensi del comma 5, art. 1, legge n. 449/1997;

b) aliquota del 7 per mille da applicare agli immobili di civile abitazione posseduti oltre l'abitazione principale e non locati o non utilizzati a titolo di usufrutto o abitazione da terzi per un periodo superiore a sei mesi. Sono esclusi i fabbricati sfitti realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione;

2. di approvare la detrazione di L. 300.000 per l'anno 1999 e di concedere la detrazione anche alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che le stesse non risultino locate.

(Omissis).

COMUNE DI PIOBBICO

Il comune di PIOBBICO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 16 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille;

2. di stabilire la detrazione per abitazione principale in L. 200.000;

3. di considerare unità immobiliare adibita ad abitazione principale anche le unità così come individuate all'art. 10 del regolamento comunale.

(Omissis).

COMUNE DI PIOVE DI SACCO

Il comune di PIOVE DI SACCO (provincia di Padova) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire per il 1999 l'aliquota I.C.I. al 4,80 per mille per la prima case e del 6 per mille per i rimanenti immobili; 6,25 per mille per gli immobili sfitti da più di due anni, dando atto che per la prima casa spetta la detrazione fissa di L. 200.000; 4 per mille pe le aree escluse dai piani pluriennali di attuazione.

(Omissis).

COMUNE DI PISOGNE

Il comune di PISOGNE (provincia di Brescia) ha adottato, il 10 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille;

2. di fissare la detrazione per abitazione principale nel minimo di legge previsto in L. 200.000 annue;

3. di considerare adibita ad abitazione principale, a condizione che risulti non locata, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che, a seguito di ricovero permanente, acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, così come previsto dall'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI PLODIO

Il comune di PLODIO (provincia di Savona) ha adottato, il 9 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo numero 504/1992, così come modificato dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996 e dall'art. 4 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito dalla legge 24 ottobre 1996, una doppia aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 e precisamente:

a) aliquota ordinaria del 5,70 per mille;

b) aliquota agevolata del 5,50 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

2. di stabilire che i contribuenti aventi diritto all'aliquota agevolata del 5,50 per mille, per le abitazioni localte con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, al fine della dimostrazione del sussistere del diritto stesso, presentino al comune nei termini previsti per la presentazione della dichiarazione di variazione (30 giugno) apposita dichiarazione sostitutiva o copia dei documenti;

3. di stabilire, poi, la detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'I.C.I. relativa all'anno 1999 nella misura di L. 220.000.

(Omissis).

COMUNE DI POCENIA

Il comune di POCENIA (provincia di Udine) ha adottato, l'8 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,5 per mille;

2. di confermare la detrazione prevista per l'immobile adibito ad abitazione principale nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI POGGIARDO

Il comune di POGGIARDO (provincia di Lecce) ha adottato, il 17 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1998 le seguenti aliquote differenziate I.C.I. in conformità a quanto disposto dall'art. 4 del decreto-legge 8 agosto 1998, n. 437, come sostituito dalla legge di conversione 24 ottobre 1996, n. 437:

a) aliquota ridotta del 5,5 per mille da applicare, per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

b) aliquota ordinaria del 6,5 per mille da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nel precedente punto *a)*;

2. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

3. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI POGGIOMARINO

Il comune di POGGIOMARINO (provincia di Napoli) ha adottato, il 21 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. approvare l'allegata proposta di deliberazione, protocollo n. 24614 dell'11 dicembre 1998, avente ad oggetto: «decreto legislativo 30 dicembre 1994, n. 504. Determinazione aliquota imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e detrazione per l'abitazione principale anno 1999», che qui di seguito si riporta in stralcio:

(Omissis).

propone di deliberare per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono riportati e trascritti, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1) di stabilire, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille ed in misura unica per i possessori di fabbricati, aree fabbricabili e di terreni agricoli, e la detrazione di L. 200.000 annue per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI POIRINO

Il comune di POIRINO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 le aliquote come segue:

4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;

7 per mille relativamente agli alloggi non locati di proprietà di soggetti residenti;

5 per mille relativamente a tutti gli altri immobili;

2. di stabilire che dall'imposta relativa all'abitazione principale e alle unità immobiliari ad essa equiparate si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI POLLUTRI

Il comune di POLLUTRI (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1999, nelle seguenti misure. l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

6 per mille: quale aliquota ordinaria;

5,5 per mille: per abitazioni principali, abitazioni di anziani o disabili (art. 3, comma 56, legge n. 662/1996), abitazioni locate come abitazioni principali, fabbricati di proprietà di cittadini residenti all'estero;

7 per mille: per tutti gli altri fabbricati sfitti o inutilizzati.

(Omissis).

COMUNE DI POLVERARA

Il comune di POLVERARA (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5,5 per mille e la detrazione per l'abitazione principale nella misura minima prevista dalla legge.

(Omissis).

COMUNE DI PONCARALE

Il comune di PONCARALE (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PONNA

Il comune di PONNA (provincia di Como) ha adottato, il 18 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di mantenere per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. al 6 per mille del valore catastale degli immobili (o del valore venale delle aree fabbricabili, o ancora del reddito dominicale dei terreni agricoli).

(Omissis).

di mantenere in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta.

(Omissis).

COMUNE DI PONTECCHIO POLESINE

Il comune di PONTECCHIO POLESINE (provincia di Rovigo) ha adottato, l'8 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire nella misura del 6 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999,

(Omissis).

1. di riconfermare, per l'anno 1999, la detrazione di L. 300.000 per contribuenti aventi i seguenti requisiti:

possesso in via esclusiva della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

reddito complessivo, del nucleo familiare anagrafico, riferito al 1998, non superiore a L. 15.000.000; il reddito familiare si determina diminuendo il reddito complessivo lordo del nucleo familioare di L. 2.000.000 per ogni figlio a carico e, successivamente, del 40% di eventuali redditi di lavoro dipendente.

(Omissis).

COMUNE DI PONTELONGO

Il comune di PONTELONGO (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

2. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille, da applicarsi anche agli immobili non locati, senza sorta di agevolazioni o differenziazioni;

3. di fissare la detrazione per abitazione principale il L. 240.000 rapportata ad anno.

(Omissis).

COMUNE DI PONTE NELLE ALPI

Il comune di PONTE NELLE ALPI (provincia di Belluno) ha adottato, il 18 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

nella misura del 4,5 per mille per le abitazioni principali, e del 6 per mille per gli altri immobili;

nella misura del 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori:

di fissare in L. 250.000 la detrazione per abitazione principale;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

(Omissis).

COMUNE DI PONTE NOSSA

Il comune di PONTE NOSSA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire che l'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) in questo comune per l'anno 1999 sarà applicata con l'aliquota unica del 4,80 per mille in conformità alle disposizioni normative vigenti;

2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

(Omissis).

COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ

Il comune di PONTE SAN NICOLÒ (provincia di Padova) ha adottato, il 19 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. determinare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. che sarà applicata a questo comune pari al 5,5 per mille;

2. prevedere l'aliquota ridotta nella misura del 5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale dal soggetto passivo, così come definita all'art. 8 regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sugli immobili;

3. aumentare la detrazione dell'imposta I.C.I. per l'anno 1999 da L. 200.000 a L. 500.000 nella seguenti fattispecie:

per le unità immobiliari possedute da proprietari, o dai titolari del diritto reale di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 504/1992, assistiti in via continuativa dal comune;

quando il reddito complessivo del nucleo familiare sia dato, oltre che dall'abitazione principale così come definita dall'art. 8 del citato regolamento comunale I.C.I., solo da pensione con importo massimo non superiore a due volte la pensione minima I.N.P.S. lorda relativa all'anno precedente quello di imposizione; in questo caso i richiedenti devono avere un'unica abitazione, personalmente e continuativamente abitata dagli stessi e compresa tra le categorie catastali A2/A4;

4. determinare che i soggetti che intendono avvalersi della maggiore detrazione in questione debbano presentare apposita domanda all'ufficio tributi, entro il 30 aprile 1999;

5. dare atto che l'ufficio tributi comunicherà agli interessati l'accettazione o l'esclusione dalla possibilità di applicazione del beneficio, nei termini utili per il versamento dell'imposta dovuta per il corrente anno di imposizione, previa verifica della sussistenza dei presupposti agevolativi così come sopra specificato.

(Omissis).

COMUNE DI PONTEVICO

Il comune di PONTEVICO (provincia di Brescia) ha adottato, l'8 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille;

2. di confermare che la detrazione per la prima casa è fissata nell'importo di L. 200.000, stabilito per legge;

3. di elevare detta detrazione a L. 250.000 per i contribuenti in possesso dei requisiti sottoindicati:

«Il comune di Pontevico applicherà per l'anno 1999 una aliquota I.C.I. del 5 per mille e a domanda, ai proprietari dell'unica casa di abitazione (A2, A3, A4, A5, A6) con reddito familiare inferiore a quello sottoindicato, un ulteriore aumento della detrazione, da aggiungersi a quella prevista di legge (L. 200.000), pari a L. 50.000. Tale detrazione verrà altresì concessa ai nuclei familiari con presenza di soggetti portatori di handicap indipendentemente da qualsiasi riferimento reddituale. La domanda dovrà esere inoltrata all'ufficio tributi negli orari di sportello».

Il reddito da considerare è quello del nucleo di convivenza familiare ridotto dell'Irpef, del 50% del mutuo dell'unica casa di abitazione, nonché degli oneri documentati sostenuti per l'assistenza a minori, portatori di handicap o agli anziani invalidi.

Limiti reddito 1999

Componenti il nucleo familiare	Reddito annuo
Una persona	11.537.000
Due persone	19.152.000
Tre persone	24.624.000
Quattro persone	29.412.000
Cinque persone	34.200.000
Sei persone	38.760.000
oltre le sei persone	43.320.000

Non vanno considerati: gli assegni familiari, i contributi previdenziali, gli arretrati di retribuzione (con esclusione del TFR), le pensioni sociali, le pensioni di invalidità civile, gli assegni di accompagnamento, le pensioni di guerra, le rendite INAIL e i redditi esenti o tassati alla fonte.

Sono esclusi: i proprietari di altre abitazioni oltre a quella di residenza, di più di un autoveicolo o di autoveicoli con cilindrata superiore ai 2000 cc.

(Omissis).

COMUNE DI PORRETTA TERME

Il comune di PORRETTA TERME (provincia di Bologna) ha adottato, il 21 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 nella misura del 6,5 per mille;

di stabilire una aliquota ridotta del 6 per mille per le persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

di elevare la detrazione d'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da L. 200.000 a L. 250.000;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI PORTOCANNONE

Il comune di PORTOCANNONE (provincia di Campobasso) ha adottato, il 30 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare le seguenti tariffe di tasse e aliquote d'imposta per l'anno 1999:

Imposta comunale immobiliare. Si conferma l'aliquota del 5 per mille, senza alcuna diversificazione prevista dalla legge.

Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

L'imposta sarà ridotta al 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, con le modalità e i criteri di legge.

Sono recepite tutte le norme in materia previste dalla legge e dalle circolari ministeriali.

(Omissis).

COMUNE DI PORTOMAGGIORE

Il comune di PORTOMAGGIORE (provincia di Ferrara) ha adottato, il 29 gennaio 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, *(omissis)* le aliquote ICI per l'anno 1999 convalidata sull'intero territorio comunale nelle seguenti misure:

a) 4 per mille: a favore di proprietari che eseguono interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, così come definito dal vigente PRG limitatamente all'unità immobiliare oggetto di tali interventi e per la durata di anni tre dall'inizio dei lavori;

b) 7 per mille «alloggi non locati». Unità immobiliari, classificate o classificabili nel gruppo catastale A) (ad eccezione delle categorie A10), utilizzabili a fini abitativi, non tenute a disposizione del possessore per uso personale diretto e, al 1° gennaio dell'anno di imposizione, non locate ne date in comodato a terzi;

c) 7 per mille «residenze secondarie» o «seconda casa». Unità immobiliari classificate o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A10), arredate ed idonee per essere utilizzate in qualsiasi momento e che i loro possessori (a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o di locazione finanziaria) tengono a propria disposizione per uso diretto stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in altra unità immobiliare, in possesso o in locazione;

d) 6,6 per mille: immobili rientranti nel gruppo catastale C), tipologie:

C1 Negozi e botteghe;

C2 Magazzini e locali di deposito;

C3 Laboratori per arti e mestieri;

e) 6,8 per mille: tutti gli altri immobili non rientranti nelle predette tipologie e precisamente:

immobili appartenenti gruppo catastale A), non rientranti nella tipologia art. 7, regolamento comunale per l'applicazione ICI; (e di cui sub.b) e *c)*;

immobili appartenenti al gruppo catastale B);

fabbricati appartenenti gruppo catastale C) eccetto C1), C2), e C3);

immobili appartenenti gruppo catastale D);

terreni agricoli;

aree fabbricabili.

(Omissis).

visto l'art. 8 comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992, così come modificato dall'art. 3 comma 550, legge n. 662/1996, e successive modifiche, e dall'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, che dispone:

«A decorrere dall'anno d'imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell'art. 6, l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa l'importo di L. 200.000 di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato, fino a L. 500.000 nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La predetta facoltà può essere esercitata anche con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale».

Dato atto che la detrazione in argomento, ai sensi del comma 2 del citato art. 8, spetta all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ed è in via ordinaria fissata nella misura di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Inteso, per l'anno 1999 riconoscere l'importo della detrazione che compete alle abitazioni principali, in L. 500.000, a favore dei proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) pensionati e portatori di handicap, monoreddito, in condizione non lavorativa, che abbiano un reddito da pensione non superiore a L. 14.823.000 annui lordi riferito all'anno 1998;

b) pensionati e portatori di handicap con attestato di invalidità civile con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 23.945.000, più L. 1.825.000 per ogni persona a carico;

c) disoccupati con reddito annuale imponibile, ai fini dell'IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 23.945.000, più L. 1.825.000 per ogni persona a carico;

d) famiglie numerose in possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage, quale unica proprietà immobiliare del contribuente all'1 gennaio 1999:

nucleo familiare composto da 6 o più componenti all'1 gennaio 1999;

reddito familiare riferito all'anno 1998 non superiore a L. 88.936.000, lordi annui nel caso di una famiglia di 6 componenti, a tale reddito, si aggiungono L. 14.823.000 lordi annui per ogni componente superiore a 6.

e) titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti, se non già beneficiari secondo quanto previsto ai punti precedenti.

Sia nel caso della lettera *b)* (pensionati e portatori di handicap) che alla lettera *c)* (disoccupati) ed alla lettera *d)* (famiglie numerose), l'applicazione del beneficio dell'ulteriore detrazione di L. 500.000, è subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non posseggano alcuna proprietà immobiliare nel territorio nazionale.

Che i richiedenti producano apposita istanza entro il termine di pagamento della 1° rata dell'imposta in parola, da presentare, a pena di decadenza, al comune di Portomaggiore Ufficio tributi direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

L'istanza, dovrà contenere la dichiarazione sostituiva dell'atto di notorietà nella quale l'obbligato al pagamento del tributo dichiari di essere nelle condizioni sopra indicate ed attesti inoltre:

il periodo di tempo per il quale si sono verificate le condizioni di applicabilità della ulteriore detrazione;

la composizione del nucleo familiare;

l'ammontare del reddito complessivo annuo del nucleo familiare relativo all'anno di applicazione dell'ICI, inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte o comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi.

Tale dichiarazione deve essere prodotta per ogni anno per il quale si protraggono tali condizioni.

La maggior detrazione sarà determinata, proporzionalmente, per il periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste.

I contribuenti che avranno inviato la citata domanda, corredata dalla adeguata documentazione, terranno conto, al momento del pagamento delle rate, della maggior detrazione. Nel caso di dichiarazione infedele saranno applicate le sanzioni di legge.

Il termine ultimo di presentazione dell'istanza è perentorio, pena la decadenza del beneficio della detrazione per l'anno 1999. In caso di inoltro dell'istanza a mezzo raccomandata, fa fede la data del timbro postale.

Il comune si riserva di richiedere la documentazione integrativa che riterrà opportuna.

(Omissis).

1. di riconoscere, ai sensi dell'art. 8, comma 3, decreto legislativo numero 504/1992, nel testo modificato dall'art. 3, comma 55, legge 662/1996 e per l'anno 1999, alle categorie di contribuenti indicate in narrativa ed alle condizioni sopra riportate, una detrazione d'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di L. 500.000 e, comunque, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta;

2. di dare atto che i livelli di reddito presi a riferimento sono pari al limite stabilito per l'anno 1998 aumentati dell'1,7 per cento.

(Omissis).

COMUNE DI POSTAL - BURESTALL

Il comune di POSTAL BURESTALL (provincia di Bolzano) ha adottato, il 15 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel territorio comunale di Postal ai sensi delle relative vigenti diposizioni con l'unica aliquota del 4 per mille;

2. di applicare la detrazione dell'imposta per l'abitazione principale nell'ammontare di L. 500.000.-

(Omissis).

COMUNE DI POSINA

Il comune di POSINA (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille;

2. di concedere per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale una detrazione di L. 300.000 per tutti coloro che versano in tale situazione.

(Omissis).

COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE

Il comune di POVEGLIANO VERONESE (provincia di Verona) ha adottato, il 4 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999, per le motivazioni in premessa espresse, l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5 per mille;

2. di confermare, inoltre, che dall'imposta dovuta per l'anno 1999 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo venga detratta, fino alla concorrenza del suo ammontare, la somma di L. 200.000 in ragione annua.

(Omissis).

COMUNE DI POZZO D'ADDA

Il comune di POZZO D'ADDA (provincia di Milano) ha adottato, il 27 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis)

di riconfermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI POZZOLENGO

Il comune di POZZOLENGO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,50 per mille per le unità immobiliari adibite a prima casa e nella misura del 6 per mille per le restanti unità immobiliari;

2. di confermare in L. 200.000, per l'anno 1999, ai fini del pagamento dell'imposta I.C.I., la detrazione per la prima casa.

(Omissis).

COMUNE DI PRASCORSANO

Il comune di PRASCORSANO (provincia di Torino) ha adottato, il 22 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille.

2. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nella misura di L. 200.000 (103,29 Euro).

(Omissis).

COMUNE DI PRATO SESIA

Il comune di PRATO SESIA (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare. per l'anno 1999, l'aliquota che sarà applicata in questo comune per l'I.C.I. nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PRECENICCO

Il comune di PRECENICCO (provincia di Udine) ha adottato, il 23 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per anno 1999 l'aliquota per l'imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille con la detrazione prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, nella misura di L. 200.000, dando atto che tale detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

2. di determinare i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio comunale, per zone omogenee, come da allegato «*A*» al presente atto deliberativo, che ne forma parte integrante (*);

(*) Per completezza si espongono di seguito i valori indicati all'allegato «*A*» (alla deliberazione sopra richiamata).

(Omissis).

VALORI ASSEGNATI
ALLE AREE FABBRICABILI AI FINI I.C.I.

Zona Ao Zone residenziali di conservazione tipologica ed ambientale.

Zona Aa Ambiti di Interesse Ambientale, Storico e Monumentate.

Zona B1 Zone Residenziali di Completamento.

Zona B1a Zone Libere di Completamento Residenziale con Prescrizioni Tipologiche L. 50.000\mq. (valore medio)

Zona A1 Complessi Edilizi Rurali di interesse Ambientale.

Zona A1* Complessi Edilizi Rurali di interesse Ambientale
A Prevalente attività agricola, agrituristica e dl turismo rurale
L. 20.000\mq. (valore medio).

Zona BO Zone Ortive o di Verde Privato L. 10.000\mq.

Zona C Zone Residenziali di Completamento Urbanistico da Urbanizzare L. 30.000\mq.

Zona D3 Zone per Insediamenti Artigianalli, Industriali Esistenti.

Zone D\H Zone per Attività Industriali, Artigianali e Commerciali. L. 40.000\mq. (valore medio).

Zone G4 Zone di Interesse Turistico-Ricreativo L. 20.000\mq.

COMUNE DI PREDAPPIO

Il comune di PREDAPPIO (provincia di Forlì-Cesena) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota di applicazione dell'imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) per il periodo di imposta 1999 nelle seguenti misure:

5,5 per mille per le unità immobiliari adibite ad ibitazione principale del soggetto passivo, così come individuate nel regolamento comunale approvato nella seduta odierna;

6 per mille per tutte le altre unità immobiliari;

2. di applicare, per il periodo d'imposta 1999, la maggiore detrazione I.C.I. di L. 400.000, a richiesta documentata del contribuente secondo i seguenti criteri:

i destinatari dell'aumento da L. 200.000 a L. 400.000 della detrazione che compete alle abitazioni principali, con possesso del solo appartamento abitato, saranno i proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione di dette abitazioni che siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) pensionati e portatori di handicap, monoreddito, che abbiano un reddito da pensione non superiore a L. 13.000.000 annui lordi riferito all'anno 1998 ed essere in condizione non lavorativa;

B) pensionati e portatori di handicap con attestato di invalidità civile con reddito annuale imponibile ai fini dell'IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 21.000.000 più L. 1.600.000 per ogni persona a carico;

C) disoccupati con reddito annuale imponibile, ai fini dell'IRPEF di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 21.000.000 più L. 1.600.000 per ogni persona a carico;

D) famiglie numerose in possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage, quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 1999:

nucleo familiare composto da 6 o più componenti al 1° gennaio 1999;

reddito familiare riferito all'anno 1998 non superiore a L 60.000.000 lordi annui nel caso di una famiglia di 6 componenti, a tale reddito si aggiungono L 10.000.000 lordi annui per ogni componente superiore a 6;

E) titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti, se non già beneficiari secondo quanto già previsto ai punti precedenti.

Sia nel caso della lettera *B)* (pensionati e portatori di handicap) che alla lettera *C)* (disoccupati) ed alla lettera *D)* (famiglie numerose), l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di L 200.000 è subordinata alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprietà immobiliare.

La presentazione presso i comuni delle domande per il riconoscimento del diritto alla detrazione fino a L. 400.000 dovrà essere accompagnato dalla adeguata documentazione ed autocertificazione di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti e le domande dovranno essere presentate entro il termine del 30 giugno 1999.

(Omissis).

COMUNE DI PREMILCUORE

Il comune di PREMILCUORE (provincia di Forlì-Cesena) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure:

6 per mille aliquota ordinaria;

7 per mille aliquota maggiorata per gli allogi non locati e le residenze secondarie, ai sensi dell'art. 6, comma 1 e 2, del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato in data 22 dicembre 1998;

per i motivi ed i fini di cui premessa narrativa, di determinarre le detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure:

L 200.000, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione per l'unità immobiliare adibite direttamente ad abitazione principale del soggetto passivo e per le unità immobiliari equiparate ad essa ai sensi dell'art. 15 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

di non avvalersi delle facoltà previste dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di seguito indicate:

di applicare un'aliquota agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro (comma 53);

di applicare un'aliquota del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili (comma 55);

di ridurre fino al 50 per cento l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, o di elevare fino a L 500.000 l'importo di L 200.000 della detrazione di imposta prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (comma 55).

(Omissis).

COMUNE DI PRESENZANO

Il comune di PRESENZANO (provincia di Caserta) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

4 per mille solo per utenze private prima casa ad uso abitazione;

6 per mille per locali ed uso commerciale, artigianale, industriale e per abitazioni private non residenti e seconda casa.

(Omissis).

detrazioni I.C.I. L 500.000 per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI PRESEZZO

Il comune di PRESEZZO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire che per l'anno 1999, questo comune applicherà per l'imposta comunale sugli immobili I.C.I. l'aliquota del 5 per mille in conformità all'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 così come modificato dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria);

2. di determinare quale detrazione per abitazione principale del contribuente I.C.I. l'importo minimo di legge di L 200.000;

3. di avvalersi del comma 56 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 come riportato in narrativa (applicazione della detrazione per abitazione principale all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata).

(Omissis).

COMUNE DI PRESSANA

Il comune di PRESSANA (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata da questo comune così come segue:

4,5 per mille per le abitazioni principali;

5,5 per mille per terreni, aree fabbricabili e altri fabbricati.

(Omissis).

COMUNE DI PREVALLE

Il comune di PREVALLE (provincia di Brescia) ha adottato, il 4 dicembre 1998 e il 13 gennaio 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

2. le aliquote I.C.I. ex art. 6 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni (art. 3, comma 53, legge n. 662/1996 ed art. 58 decreto legislativo n. 446/1997) sono determinate come in premessa indicato e di seguito descritto:

unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo ed equiparate: terreni agricoli ed edificabili: 5,5 per mille

altre unità immobiliari: 7 per mille;

3. sono fatte salve le esenzioni, agevolazioni e riduzioni di imposta contemplate dalla normativa in vigore e dal regolamento per l'applicazioni dell'I.C.I. approvato con del. C.C. n. 73/98 e segnatamente dall'art. 9 decreto legislativo n. 504/1992 per quel che concerne i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale alle condizioni di cui all'art. 2 del sullodato regolamento, in applicazione dell'art. 58 comma 2 decreto legislativo n. 446/1997;

4. le detrazioni per l'abitazione principale ed equiparate di cui all'art. 8 comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni: (art. 3 comma 55 legge n. 662/1996 ed art. 58 comma 3 del decreto legislativo n. 446/1997) sono stabilite come segue:

A Criterio basato sul livello medio dei valori patrimoniali delle unità immobiliari ad uso abitazione principale.

Sono esclusi dal beneficio i possessori di abitazioni principali che risultino proprietari anche di altre unità immobiliari ad esclusione degli accessori di stretta pertinenza della prima abitazione poste in qualsiasi comune: tale esclusione si applica anche nel caso in cui siano proprietari di altre unità immobiliari, sempre escludendo gli accessori di cui sopra, persone facenti parte dello stesso nucleo familiare.

Sono escluse dal beneficio unità immobiliari appartenenti alle seguenti categorie catastali:

A1 abitazioni di tipo signorile;

A8 abitazioni in ville;

A9 castelli, palazzi di emminente pregio artistico o storico.

Graduazione della detrazione in rapporto al valore catastale delle unità immobiliari: abitazione principale con rendita catastale rivalutata X 100:

non superiore a L 50.000.000 detrazione L. 250.000;

non superiore a L 55.000.000 detrazione L. 240.000;

non superiore a L 60.000.000 detrazione L 230.000;

non superiore a L 65.000.000 detrazione L 220.000;

non superiore a L 70.000.000 detrazione L 210.000;

superiore a L. 70.000.000 detrazione L 200.000.

B Criterio basato su motivate e documentate situazioni di particolare disagio sociale ed economico.

Sono esclusi dal beneficio i possessori di abitazioni principali che risultino proprietari anche di altre unità immobiliari, ad esclusione degli accessori di stretta pertinenza della prima abitazione, poste in qualsiasi comune: tale esclusione si applica anche nel caso in cui siano proprietari di altre unità immobiliari, sempre escludendo gli accessori di cui sopra, persone facenti parte dello stesso nucleo familiare.

Graduazione della detrazione in base all'appartenenza alle fasce di reddito previste dal vigente Piano Socio Assistenziale:

Fascia 1 detrazione L 300.000;

Fascia 2 detrazione L 280.000;

Fascia 3 detrazione L 250.000;

Fascia 4 detrazione L 220.000;

Fascia 5 detrazione L 210.000;

Fascia 6 detrazione L 200.000.

Gli interessati dovranno presentare apposita domanda documentata entro il 30 aprile dell'anno di competenza, corredata da stato di famiglia, dichiarazione dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare ed ogni altro documento idoneo ad attestare lo stato di bisogno;

Ritenuto, altresì, di stabilire, per i criteri indicati sotto le lettere *A* e *B*:

che la nozione «abitazione principale» è quella che è così definita dalla normativa fiscale;

che per la ripartizione e la fruizione della presente maggiore detrazione d'imposta per l'abitazione principale, nel caso di contitolarità del possesso, si fa rinvio ai medesimi criteri desunti dal decreto legislativo n. 504/1992;

che nel caso si rendano applicabili a favore del medesimo soggetto entrambe la fattispecie agevolative di cui alle lettere *A* e *B*, si applica la detrazione più favorevole al contribuente;

5. di dare atto che ai sensi dell'art. 3 comma 56 legge n. 662/1996 viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata o abitata (vedi art. 4 vigente regolamento I.C.I.);

6. di dare atto che gli immobili utilizzati da Enti non commerciali sono esenti dalle applicazioni dell'imposta ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera i del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 alle condizioni richiamate nell'art. 7 del vigente regolamento, ovvero che i fabbricati, oltre che utilizzati siano anche posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento ovvero in qualità di locatore finanziario dall'Ente non commerciale utilizzatore.

(Omissis).

1. di «cassare» la frase al punto 4 del dispositivo della delibera di consiglio comunale n. 84 del 4 dicembre 1998 che impone l'obbligo imposto a coloro che intendano godere della detrazione secondo le fasce ivi indicate di (...) presentare apposita domanda documentata entro il 30 aprile dell'anno di competenza, corredata da stato di famiglia, dichiarazione dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare ed ogni altro documento attestante lo stato di bisogno» che impone all'avente diritto un onere non più contemplato dalla normativa in vigore;

2. di prendere atto che il punto n. 4 del dispositivo della deliberazione C.C. n. 84 del 4 dicembre 1998 così come riformulato in recepimento dell'ordinanza istruttoria CO.RE.CO Regione Lombardia in seduta del 17 dicembre 1998 atti n. 1 prot. n. 98/14478 è il seguente:

«Le detrazioni per l'abitazione principale ed equiparate di cui all'art. 8 comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modifiche ed integrazioni: (art. 3 comma 55 legge n. 662/1996 ed art. 58 comma 3 del decreto legislativo n. 446/1997) sono stabilite come segue:

A Criterio basato sul livello medio dei valori patrimoniali delle unità immobiliari ad uso abitazione principale.

Sono esclusi dal beneficio i possessori di abitazioni principali che risultino proprietari anche di altre unità immobiliari ad esclusione degli accessori di stretta pertinenza della prima abitazione poste in qualsiasi comune: tale esclusione si applica anche nel caso in cui siano proprietari di altre unità immobiliari, sempre escludendo gli accessori di cui sopra, persone facenti parte dello stesso nucleo familiare.

Sono escluse dal beneficio unità immobiliari appartenenti alle seguenti categorie catastali:

A1 abitazioni di tipo signorile;

A8 abitazioni in ville;

A9 castelli, palazzi di emminente pregio artistico o storico.

Graduazione della detrazione in rapporto al valore catastale delle unità immobiliari: abitazione principale con rendita catastale rivalutata x 100:

non superiore a L 50.000.000 detrazione L. 250.000;

non superiore a L 55.000.000 detrazione L 240.000;

non superiore a L 60.000.000 detrazione L. 230.000;

non superiore a L. 65.000.000 detrazione L 220.000;

non superiore a L 70.000.000 detrazione L 210.000;

superiore a L 70.000.000 detrazione L.200.000.

B Criterio basato su motivate e documentate situazioni di particolare disagio sociale ed economico.

Sono esclusi dal beneficio i possessori di abitazioni principali che risultino proprietari anche di altre unità immobiliari, ad esclusione degli accessori di stretta pertinenza della prima abitazione, poste in qualsiasi Comune: tale esclusione si applica anche nel caso in cui siano proprietari di altre unità immobiliari, sempre escludendo gli accessori di cui sopra, persone facenti parte dello stesso nucleo familiare.

Graduazione della detrazione in base all'appartenenza alle fasce di reddito previste dal vigente Piano Socio Assistenziale:

Fascia 1 detrazione L 300.000;

Fascia 2 detrazione L 280.000;

Fascia 3 detrazione L 250.000;

Fascia 4 detrazione L 220.000;

Fascia 5 detrazione L 210.000;

Fascia 6 detrazione L. 200.000.

Ritenuto, altresì, di stabilire, per i criteri indicati sotto le lettere *A* e *B*:

che la nozione «abitazione principale» è quella che è così definita dalla normativa fiscale;

che per la ripartizione e la fruizione della presente maggiore detrazione d'imposta per l'abitazione principale, nel caso di contitolarità del possesso, si fa rinvio ai medesimi criteri desunti dal decreto legislativo n. 504/1992;

che nel caso si rendano applicabili a favore del medesimo soggetto entrambe la fattispecie agevolative di cui alle lettere *A* e *B*, si applica la detrazione più favorevole al contribuente.

(Omissis).

COMUNE DI PROVÉS

Il comune di PROVÉS (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare e confermare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4 per mille, aliquota unica.

2. di determinare l'importo detraibile dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale con decorrenza dall'anno 1999, fino a diversa regolamentazione come segue:

a) per tutte le abitazioni principali L. 386.400.

(Omissis).

COMUNE DI PUEGNAGO DEL GARDA

Il comune di PUEGNAGO DEL GARDA (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune come segue:

aliquota 5 per mille relativamente alle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e per gli immobili diversi dalle abitazioni;

aliquota 6 per mille relativamente agli altri immobili e le pertinenze di cui al punto precedente;

aliquota del 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo dei sottotetti.

L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio lavori (art. 1 comma 5 legge n. 449/1997).

di determinare la detrazione dell'imposta come segue:

L. 250.000 per l'unità immobiliare non superiore a 70 mq., adibita ad abitazione principale di anziani di età superiore a 65 anni, titolari di pensione sociale (art. 3. legge n. 112/1997);

L. 200.000 per le altre unità immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale, comprese le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3 - comma 56 - legge n. 662/1996).

(Omissis).

COMUNE DI QUARGNENTO

Il comune di QUARGNENTO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire che per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. venga applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille, con una riduzione dello 0,30 per mille rispetto a quella vigente nel 1998.

(Omissis).

COMUNE DI QUARNA SOTTO

Il comune di QUARNA SOTTO (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, nella misura del 6 per mille, in esecuzione del disposto dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, e successive modificazioni.

(Omissis).

COMUNE DI QUATTORDIO

Il comune di QUATTORDIO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di condividere le motivazioni espresse dalla giunta comunale e pertanto di prendere atto e confermare le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 pari al 5 per mille per terreni e fabbricati ed 6 per mille per gli insediamenti industriali con esclusione di quelli artigiani (le imprese artigiane dovranno essere iscritte nel relativo albo);

2. di non introdurre agevolazioni o riduzioni di legge oltre alle riduzioni di L. 200.000 per la prima casa.

(Omissis).

COMUNE DI QUINGENTOLE

Il comune di QUINGENTOLE (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. da applicare nel comune di Quingentole nelle seguenti misure:

aliquota 5,5, per mille relativamente alla abitazione principale in favore delle persone fisiche soggetti passivi, aventi residenza anagrafica nel comune;

aliquota 6,8 per mille relativamente alle seconde case purchè abitate in via continuativa ed altri immobili;

aliquota 7,0 per mille relativamente alle altre unità immobiliari che non risultano occupate e/o abitate in via continuativa.

di stabilire in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI QUINTO DI TREVISO

Il comune di QUINTO DI TREVISO (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, anche per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI RANICA

Il comune di RANICA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 19 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 1999 con l'aliquota unica del 6 per mille.

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI RAVELLO

Il comune di RAVELLO (provincia di Salerno) ha adottato, il 31 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare, (omissis) per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 7 per mille;

2. di applicare, in aggiunta alla detrazione di L. 200.000 prevista dal comma 2 dell'art. 8 della legge n. 504/1992, come modificato dalla finanziaria 1997, art. 3, comma 55, la riduzione prevista dal comma 3 dello stesso articolo 8 della legge n. 504/1992, così come modificato dalla legge n. 662/1996 (art. 3 comma 55), nella misura del 30% sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo tenuto al pagamento I.C.I. così come stabilito dal consiglio comunale con delibera n. 95/97.

(Omissis).

COMUNE DI REANA DEL ROJALE

Il comune di REANA DEL ROJALE (provincia di Udine) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare e confermare, *(omissis)*, al 4,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999.

(Omissis).

COMUNE DI RECCO

Il comune di RECCO (provincia di Genova) ha adottato, il 21 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 1999, per le ragioni esposte in premessa, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nelle misure sottoindicate:

a) 5,7 per mille, aliquota ordinaria;

b) 4,6 per mille, aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune per le sottoindicate unità immobiliari:

per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dalle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune;

per le unità immobiliari locate con contratto registrato al 1° gennaio 1999 ad un soggetto residente che le utilizzi come abitazione principale;

per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, residenti nelle medesime;

c) 6,5 per mille aliquota maggiorata per le abitazioni non locate intendendosi per tali anche quelle tenute a disposizione nonché per quelle, possedute in aggiunta all'abitazione principale, locate a soggetti non residenti nel comune;

2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI RECOARO TERME

Il comune di RECOARO TERME (provincia di Vicenza) ha adottato, il 17 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come integrato dall'art. 58 del decreto legislativo n. 446/1997, al 6,5 per mille per tutti gli immobili senza distinzione alcuna;

2. di stabilire, per l'anno 1999, la detrazione d'imposta, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 220.000, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

3. di applicare ai sottoelencati casi la detrazione di L. 230.000, a condizione che gli interessati provvedano alla formale dichiarazione di sussistenza dei requisiti richiesti entro la data di scadenza della prima rata:

unità immobiliari con unico occupante di età superiore ai sessanta anni;

unità immobiliari con famiglie in cui coabitino persone non autosufficienti a carico, che siano titolari di indennità di accompagnamento;

unità immobiliari con famiglie in cui coabitino persone portatori di handicap riconosciuti dal competente ufficio nella misura del 100 per cento;

unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI REGALBUTO

Il comune di REGALBUTO (provincia di Enna) ha adottato, il 29 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999, è confermata nella misura unica del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI REGGIO CALABRIA

Il comune di REGGIO CALABRIA ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, nella seguente misura:.

4,5 per mille sulle unità immobiliari utilizzate come prima abitazione;

5,6 per mille per tutte le altre unità e le aree fabbricabili;

di fissare per l'anno 1999 la detrazione d'imposta sulla unità immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 230.000;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI REITANO

Il comune di REITANO (provincia di Messina) ha adottato, il 19 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. diversificata come segue:

immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze purché site nello stesso stabile dell'abitazione principale 5.50 per mille;

immobili adibiti a tutti gli altri usi 6.50 per mille;

dare atto che rimane invariata la detrazione di L. 200.000 per gli immobili adibiti ad abitazione.

(Omissis).

COMUNE DI RESANA

Il comune di RESANA (provincia di Treviso) ha adottato, il 27 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in questo comune alle abitazioni principali nella misura del 4,5 per mille;

2. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in questo comune agli immobili diversi dalle abitazioni principali nella misura del 4,7 per mille;

3. di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

4. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

5. di rinunciare, nei confronti dei contribuenti che dichiareranno al catasto entro il 31 dicembre 1999 gli edifici ex rurali, al recupero dell'I.C.I. dal momento in cui i fabbricati hanno perduto i requisiti di ruralità o dal 1° gennaio 1994 e fino a tutto il 31 dicembre 1999.

(Omissis).

COMUNE DI RESUTTANO

Il comune di RESUTTANO (provincia di Caltanissetta) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999, per tutto il territorio comunale, nella misura del 5,50 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI REVERE

Il comune di REVERE (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue:

aliquota ordinaria 5,5 per mille;

alloggi non locati 7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI RIESE PIO X

Il comune di RIESE PIO X (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di mantenere l'aliquota ai fini I.C.I. per l'anno 1999, nella misura del 4,5 per mille, confermando la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000;

2. di considerare abitazione principale, ai fini della detrazione di L. 200.000, le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado di parentela, adibite a loro abitazione principale, ai sensi di quanto disposto all'art. 8 comma 3 del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI RIGOLATO

Il comune di RIGOLATO (provincia di Udine) ha adottato, il 19 febbraio 1999 e 11 aprile 1997, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, per l'esercizio finanziario in corso, le tariffe relativamente ai seguenti servizi:

I.C.I. imposta comunale sugli immobili come da deliberazione consiliare n. 16 di data 11 aprile 1997. confermata per il 1998 con atto n. 3 del 6 febbraio 1998.

(Omissis).

con deliberazione dell'11 aprile 1997 il comune ha stabilito:

(Omissis).

di determinare come segue le tariffe relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'esercizio finanziario 1997:

tipo di fabbricato	abitazione principale	magazzino e/o locale di deposito (cat. C2) di pertinenza all'abitazione principale, nonché, stalla, scuderia, rimessa ed autorimesse (cat. C6), nel limite di una unità di *proprietà e ad uso esclusivo del proprietario* dell'abitazione principale	fabbricato destinato attività produttiva	altri fabbricati ivi compresi gli alloggi non locati
aliquota	5 per mille	5 per mille	5 per mille	6 per mille

(Omissis).

COMUNE DI RIPATRANSONE

Il comune di RIPATRANSONE (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999, nella misura del 5,8 per mille, l'aliquota dell'I.C.I. ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 504 sulle abitazioni principali e relative pertinenze così come individuate dall'art. 2 del regolamento I.C.I. approvato con deliberazione C.C. n. 9 del 28 gennaio 1999, e più precisamente:

1) agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare del diritto reale di godimento, anche se quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione;

2) ai fini del comma 1, si intende per pertinenza il garage a box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale;

di confermare la detrazione sulla abitazione principale di L. 200.000 ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992;

di dare atto che la detrazione di L. 200.000 cui al punto precedente si applica soltanto sulla abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale;

di determinare per l'anno 1999, nella misura del 6,5 per mille l'aliquota I.C.I., per tutti gli immobili posseduti in aggiunta alla abitazione principale;

di confermare, per l'anno 1999, la ulteriore detrazione (detrazione agevolata) di L. 220.000 per seguenti soggetti, alle seguenti condizioni e per un importo massimo annuo di L. 420.000:

a) residenza nel comune di Ripatransone;

b) essere proprietari oppure titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione di un'unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

c) aver compiuto il 60° anno di età, alla data del 31 dicembre 1998;

d) essere pensionato;

e) essere in possesso di un reddito di tutti i componenti dello stato di famiglia anagrafico imponibile ai fini IRPEF (redditi 1998) non superiore alla pensione minima di vecchiaia erogata dall'INPS, maggiorata ai sensi della legge n. 140/1985, e successive modificazioni ed integrazioni;

f) non essere titolari di unità immobiliari classificate in catasto nelle seguenti categorie:

A/1 abitazioni signorili;

A/7 abitazioni in villini;

A/8 abitazioni in ville;

A/9 castelli, palazzi di eminente pregio artistico o storico;

g) presentazione di dichiarazione all'ufficio tributi del comune di Ripatransone, secondo il fac-simile allegato come parte integrante della presente deliberazione, nel termine perentorio dal 14 maggio al 15 giugno 1999, pena la decadenza dal beneficio della detrazione agevolata per l'anno 1999; in caso di inoltro a mezzo posta, fa fede il timbro postale.

(Omissis).

COMUNE DI RIVA DEL GARDA

Il comune di RIVA DEL GARDA (provincia di Trento) ha adottato, il 30 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di aumentare, per l'anno 1999, al 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per tutte le unità immobiliari, presupposto d'imposta ai sensi dell'art. 1 comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992;

2. di ridurre l'aliquota di cui al punto 1 del presente dispositivo al 4 per mille per le abitazioni delle persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

3. di ridurre l'aliquota di cui al punto 1 del presente dispositivo al 5 per mille per le categorie catastali A/10 (uffici), C/1 (negozi e botteghe), C/3 (laboratori per arti e mestieri), C/4 (fabbricati e locali per attività sportiva senza fine di lucro) e per tutto il gruppo D;

4. di elevare a L. 700.000, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, la detrazione, prevista all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, per l'imposta dovuta per l'unita immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di tale tributo nonché per l'imposta relativa alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

5. di fissare, per l'anno 1999, la detrazione d'imposta spettante agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari a L. 200.000 così come previsto all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni;

6. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI RIVARA

Il comune di RIVARA (provincia di Torino) ha adottato, il 12 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune nelle seguenti misure:

abitazione principale: 6 per mille;

altri fabbricati ed aree edificabili: 6,5 per mille;

2. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale, di cui all'art. 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nella misura di L. 200.000 (Euro 103,29).

(Omissis).

COMUNE DI RÒ

Il comune di RÒ (provincia di Ferrara) ha adottato, il 21 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

a norma dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni, per l'anno 1999, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, la detrazione per abitazione principale è elevata da L. 200.000 a L. 500.000 nei confronti delle categorie di soggetti in particolari condizioni di disagio economico come di seguito specificate:

a) pensionati o portatori di handicap con attestato di invalidità civile in condizione non lavorativa single (nucleo familiare monocomposto), con reddito complessivo 1998 non superiore a L. 14.810.000, proprietario o titolare di altro diritto reale della sola unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze classificabili nel gruppo catastale C/6 (garage, rimesse, autorimesse) non più di due. La maggiore detrazione non si applica pertanto se il soggetto possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale altre proprietà immobiliari in aggiunta all'abitazione principale e relative pertinenze. La detrazione non si estende in ogni caso alle pertinenze;

b) pensionati o portatori di handicap con attestato di invalidità civile in condizione non lavorativa con reddito complessivo 1998 di tutto il nucleo familiare non superiore a L. 23.923.000 più L. 1.830.000 per ogni persona a carico, proprietario o titolare di altro diritto reale della sola unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze classificabili nel gruppo catastale C/6 (garage, rimesse, autorimesse) non più di due. La maggiore detrazione non si applica pertanto se il soggetto possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale altre proprietà immobiliari in aggiunta all'abitazione principale e relative pertinenze. La detrazione non si estende in ogni caso alle pertinenze.

(Omissis).

di fissare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 6,5 per mille come aliquota ordinaria e nella misura del 7 per mille per gli alloggi non locati.

(Omissis).

COMUNE DI ROCCALUMERA

Il comune di ROCCALUMERA (provincia di Messina) ha adottato, il 26 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'adozione di due aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, l'una ordinaria del 6 per mille, l'altra ridotta del 5 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie e proprietà indivisa residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI ROCCAMENA

Il comune di ROCCAMENA (provincia di Palermo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili a partire dal 1° gennaio 1999.

(Omissis).

COMUNE DI ROCCA PRIORA

Il comune di ROCCA PRIORA (provincia di Roma) ha adottato, il 5 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire le seguenti aliquote per l'applicazione dell'I.C.I. Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1999:

1) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e per i soci di coperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, 4,75 per mille;

2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale concesse in locazione: 6 per mille;

3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 7 per mille;

4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 6 per mille;

per la determinazione della base imponibile si tiene conto, stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)* dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

l'imposta è ridotta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabilitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

dall'imposta dovuta per l'unità immobilare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono le residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricoverò permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

si dà atto che nella determinazione delle aliquote di cui al primo comma e di quanto oggetto del quarto comma, nonché nella definizione della riduzione o detrazione di cui al quinto comma sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio.

(Omissis).

COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO

Il comune di ROCCA SAN CASCIANO (provincia di Forlì-Cesena) ha adottato, il 25 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati, la misura del 6 per mille dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999.

(Omissis).

COMUNE DI ROCCASPARVERA

Il comune di ROCCASPARVERA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 2 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare nel 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999.

(Omissis).

COMUNE DI ROCCASPINALVETI

Il comune di ROCCASPINALVETI (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

delibera di determinare per l'anno 1999 nella misura del 4 per mille l'aliquota comunale sugli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI ROCCAVIONE

Il comune di ROCCAVIONE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 24 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di mantenere, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,70 per mille;

2. di considerare parte integrante dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Si intende per pertinenza un garage o box o posto auto, ovunque ubicato, la soffitta e la cantina, solo se sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

3. di mantenere l'aliquota agevolata, pari al 3 per mille, per la durata di anni tre dalla data di inizio dei lavori per interventi di recupero di immobili inagibili ovvero inabitabili, giusto quanto previsto dalla legge 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera h).

4. di dare atto che ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, concernente le esenzioni dall'imposta comunale sugli immobili, le parole «gli immobili utilizzati» sono sostituite dalle seguenti: «i fabbricati posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario, ed utilizzati»;

5. di non procedere all'accertamento del maggior valore delle aree fabbricabili nei casi in cui l'imposta comunale dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti qui di seguito:

a) aree urbane fabbricabili: L. 25.000 mq con rapporto di cubatura 1 mc x mq da incrementarsi in funzione direttamente proporzionale all'indice di zona; all'interno dei terreni soggetti a P.E.C. il valore è quello previsto per la superficie territoriale;

b) aree produttive: L. 20.000 mq;

fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992;

6. di mantenere la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI RODIGO

Il comune di RODIGO (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare nel comune di Rodigo, attualmente vigente, che è del 6 per mille, ad eccezione degli alloggi non locati, per i quali viene applicata l'aliquota del 6,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ROIO DEL SANGRO

Il comune di ROIO DEL SANGRO (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1999, nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI ROLO

Il comune di ROLO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure:

aliquota abitazione principale 5 per mille;

aliquota altri immobili 6,8 per mille;

dando atto che sull'imposta dovuta per abitazione principale si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000 (art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992 nel testo sostituito dal comma 55, art. 3, legge n. 662/1996).

(Omissis).

COMUNE DI ROMA

Il comune di ROMA ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1999 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6,9 per mille ed operare sulla stessa le diversificazioni e riduzioni previste dalla normativa vigente, come segue:

A) nella misura del 4,9 per mille nei casi di:

A1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalla persona fisica soggetto passivo e dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune;

A2) unità immobiliare non locata posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nello Stato;

A3) unità immobiliare non locata posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

A4) unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti entro il secondo grado, che la utilizzano come abitazione principale e ivi abbiano la residenza anagrafica;

A5) unità immobiliari pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ad una per ciascuna categoria, classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito) e C/6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse), sempre che l'unità immobiliare abitativa non comprenda catastalmente locali aventi le suddette funzioni.

Per le fattispecie di cui alle lettere A1), A2) e A3), si applica altresì la detrazione di L. 200.000 di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

A6) unità immobiliari adibite a negozi e botteghe (categoria catastale C/1), a laboratori per arti e mestieri (categoria catastale C/3) e autorimesse pubbliche (categoria catastale C/6) nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta sia titolare dell'attività che in tali locali si esercita ovvero sia il rappresentante legale o l'amministratore della società di persone o a responsabilità limitata che è titolare di tale attività. Il beneficio è esteso ai soggetti passivi d'imposta per la suindicata unità immobiliare che siano coniuge o parenti entro il secondo grado del titolare dell'attività e che alla stessa collaborino.

Il beneficio è applicabile anche nel caso in cui soggetto passivo dell'imposta sia una società di persone o a responsabilità limitata e l'attività sia gestita direttamente dal legale rappresentante o dall'amministratore di tale società. Il beneficio è applicabile ad una sola unità immobiliare per ciascun soggetto passivo;

A7) unità immobiliari in cui viene esercitata un'attività di vendita o di produzione e vendita al dettaglio, definite «negozio storico» in base ai requisiti di cui alla deliberazione del consiglio comunale del 21 luglio 1997, n. 139, e successive disposizioni attuative.

B) nella misura del 5,5 per mille nei casi di unità immobiliari locate, con contratto registrato, da persone fisiche o da soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale.

Per poter beneficiare delle anzidette aliquote agevolate di cui ai punti A3), A4), A6), A7) e B) il soggetto passivo è tenuto a presentare, entro il mese di marzo dell'anno 2000, una comunicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992 e dell'art. 14, comma 4, del regolamento I.C.I., attestante il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune.

La comunicazione varrà sino al permanere delle condizioni previste; al cessare delle stesse, i soggetti passivi dovranno comunicare al comune, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello in cui le condizioni sono venute meno, l'intervenuta modifica ed il conseguente adeguamento alle normali condizioni di imposizione.

La mancata comunicazione comporta l'applicazione della sanzione, di cui all'art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, salvo sanzione più grave in caso di accertamento della maggiore imposta dovuta;

di riconoscere un'ulteriore detrazione di imposta a titolo di I.C.I. di L. 300.000, da aggiungersi alla detrazione di L. 200.000 già prevista per le abitazioni principali, ai soggetti passivi del tributo in parola in possesso dei seguenti requisiti:

1) disoccupati che al 1° gennaio dell'anno di applicazione dell'I.C.I. siano iscritti nelle liste di collocamento da almeno due anni;

2) non occupati che, già fruitori della cassa integrazione guadagni e dell'indennità di mobilità ai sensi delle vigenti leggi, al 1° gennaio dell'anno di applicazione dell'I.C.I. abbiano perduto tali provvidenze nel corso dell'anno precedente;

3) soggetti in stato di non occupazione che alla medesima data e da oltre sei mesi usufruiscano di trattamenti di cassa integrazione guadagni o siano iscritti nella lista regionale di mobilità.

Le condizioni indicate ai punti 1), 2) e 3), devono essere documentate dai competenti organismi o autocertificate, ai sensi di legge;

4) titolari di pensione o assegni che alla data del 1° gennaio dell'anno di applicazione dell'imposta abbiano già compiuto il 60° anno di età.

5) soggetti passivi il cui nucleo familiare convivente nell'abitazione oggetto di detrazione comprenda uno o più disabili, con invalidità non inferiore al 75% risultante dal certificato di riconoscimento di invalidità rilasciato dalle competenti strutture pubbliche.

I soggetti di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4) e 5) sono ammessi al godimento del beneficio in questione alle seguenti condizioni:

a) che nessuno dei componenti del nucleo familiare, compreso il possessore dell'appartamento, eventualmente comprensivo di posto auto o box, cantina, area pertinenziale, sia proprietario di altri immobili o quote di essi di valore imponibile ai fini I.C.I. complessivamente superiore a L. 50.000.000 e che tale valore non venga superato sommando le basi imponibili di altri immobili o parte di essi posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare;

b) che non venga effettuata locazione di parte dell'abitazione oggetto d'imposta;

c) che il reddito imponibile annuo complessivo del nucleo familiare convivente conseguito nell'anno precedente, inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte o comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi, non sia superiore a due volte e mezza l'importo minimo annuo delle pensioni corrisposte per l'anno 1998 ai lavoratori dipendenti assicurati presso l'I.N.P.S. per i casi di cui ai precedenti punti 1) 2) 3) 4) ed a quattro volte e mezzo per il caso di cui al precedente punto 5).

Per nucleo familiare si fa riferimento a quello che convive nell'immobile oggetto dell'imposta. I coniugi non legalmente separati vengono considerati unico nucleo familiare anche se all'anagrafe risultano in due stati di famiglia distinti.

Per poter beneficiare dell'ulteriore detrazione, il soggetto passivo è tenuto a presentare, entro il mese di marzo dell'anno 2000, una comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 e dell'art. 14, comma 4, del regolamento I.C.I., attestante il possesso dei requisiti, dichiarando altresì:

il periodo di tempo per il quale si sono verificate le condizioni di applicabilità dell'ulteriore detrazione;

la composizione del nucleo familiare convivente;

l'indicazione dei soggetti disabili, con relativo grado di inabilità, effettivamente presenti nel nucleo familiare, per i casi di cui al precedente punto 5);

l'ammontare del reddito complessivo annuo del nucleo familiare convivente relativo all'anno precedente a quello di applicazione dell'I.C.I., inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte o comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi.

Tale comunicazione deve essere prodotta per ogni anno per il quale permangono tali condizioni nei casi di cui ai precedenti punti 1), 2), 3); nei casi di cui ai precedenti punti 4) e 5) la comunicazione iniziale varrà sino al permanere delle condizioni previste; al cessare delle stesse i soggetti passivi dovranno comunicare al comune, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello in cui le condizioni sono venute meno, l'intervenuta modifica ed il conseguente adeguamento alle normali condizioni di imposizione.

Per i casi di cui al punto 5) dovrà essere allegata idonea certificazione.

La mancata comunicazione comporta l'applicazione della sanzione, di cui all'art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, salvo sanzione più grave in caso di accertamento della maggiore imposta dovuta.

(Omissis).

COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA

Il comune di ROMANO DI LOMBARDIA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 18 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune, nella misura del 5 per mille;

2. di confermare altresì per l'anno 1999, l'aumento a L. 270.000 della detrazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili adibiti ad abitazione principale per i soggetti passivi dell'imposta che si trovino contemporaneamente nelle seguenti due condizioni:

reddito familiare derivante esclusivamente da pensione e che non superi l'importo di due pensioni integrate INPS (nel reddito familiare così calcolato non si tiene conto ovviamente del reddito derivante dall'abitazione tassata);

possesso di abitazione principale appartenente ad una delle seguenti categorie catastali:

A/2 Abitazioni di tipo civile;

A/3 Abitazioni di tipo economico;

A/4 Abitazione di tipo popolare;

A/5 Abitazione di tipo ultrapopolare;

A/6 Abitazione di tipo rurale.

(Omissis).

COMUNE DI ROSATE

Il comune di ROSATE (provincia di Milano) ha adottato, il 27 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1999, aliquote differenziate a seconda della tipologia soggetta a tassazione per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) così come segue:

Tipologia	Aliquota
Terreni agricoli	6 per mille
Aree fabbricabili	6 per mille
Fabbricati adibiti ad abitazione principale	5 per mille
Altri fabbricati	5,5 per mille

2. di determinare la detrazione per l'abitazione principale in L. 220.000.

(Omissis).

COMUNE DI ROSCIANO

Il comune di ROSCIANO (provincia di Pescara) ha adottato, il 21 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

aliquota base 1999: 5 per mille

1. fabbricati: *a)* aliquote:

1 Abitazione principale: aliquota 5 per mille (quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente);

2 Seconde case: aliquota 5,5 per mille;

3 Alloggi non locati: aliquota 5 per mille;

4 Immobili destinati ad attività commerciale: aliquota 5 per mille;

5 Immobili destinati ad attività artigianali: aliquota 5 per mille;

6 Immobili destinati ad attività industriali: aliquota 5 per mille;

7 Immobili posseduti da Enti senza fine di lucro (no profit): aliquota 4,5 per mille (agevolata);

8 Immobili locati, con contratto registrato, a soggetti che lo adibiscono ad abitazione principale: aliquota 5 per mille (agevolata) art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 437/1996 convertito dalla legge n. 556/1996;

9 Immobili destinati ad attività professionali: aliquota 6 per mille;

10 Fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili aliquota 4 per mille, per anni tre (per un periodo, comunque, non superiore a tre anni).

Fabbricati: *b)* riduzioni d'imposta:

ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 (finanziaria 1997) l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L'inagibilità o l'inabitabilità: è accertata dall'ufficio tecnico comunale previa presentazione da parte del proprietario:

a) di perizia, con allegata idonea documentazione;

b) dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in alternativa a quanto previsto sub «a».

Fabbricati: *c)* detrazioni d'imposta:

nel rispetto dell'equilibrio del bilancio, per il 1999 dalla imposta dovuta per l'abitazione principale vengono detratte L. 300.000.

N.B. Le riduzioni e detrazioni dall'imposta di cui al comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996 (finanziaria 1997) si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

2. Aree fabbricabili:

aliquota = aliquota base = 5 per mille;

3. Terreni agricoli:

aliquota = aliquota base = 5 per mille;

4. Costruzioni agricole:

aliquota = aliquota base = 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ROSIGNANO MONFERRATO

Il comune di ROSIGNANO MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5,5 per mille per tutte le categorie di immobili e di soggetti passivi;

2. di fissare la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura unica di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ROSSIGLIONE

Il comune di ROSSIGLIONE (provincia di Genova) ha adottato, il 19 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

richiamato l'art. 12 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili e l'art. 3 comma 56 della legge n. 662/1996 già citata secondo cui: «I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata».

richiamato l'art. 8 comma 1 del decreto legislativo n. 504/1992 e l'art. 13 del regolamento comunale secondo cui l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibiti o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

richiamato l'art. 14 del regolamento comunale, ai sensi dell'art. 59, comma 1 lettera *c)* del decreto legislativo n. 446/1997 si stabilisce che l'esenzione dall'I.C.I. prevista dall'art. 7 comma 1, lettera *i)* del decreto legislativo n. 504/1992 concernente gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative sportive, nonché delle attività di religione o culto ex art. 16, lettera *a)* della legge n. 222/1985, compete esclusivamente ai fabbricati, a condizione che gli stessi oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale in base ad un diritto di proprietà od ad altro diritto reale;

l'imposta è ridotta al minimo previsto dalla legge n. 504/1992 per i fabbricati posseduti dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociali (Onlus) individuate dall'art. 10 del decreto legislativo n. 460/1997. Sono esenti dall'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili i terreni agricoli siti nel territorio dei comuni montani indicati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993.

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili come segue:

4,5 per mille per le persone fisiche soggetti passivi e per i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

5,5 per mille per tutte le altre fattispecie;

2. di detrarre, fino alla concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo così come previsto dal citato art. 8, comma 2 decreto legislativo n. 504/1992;

3. di dare atto dell'agevolazione prevista dal comma 56, art. 3 della legge n. 662/1996 citata come indicato dall'art. 12 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

4. di dare atto della riduzione di imposta prevista dall'art. 13 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

5. di dare altresì atto delle esenzioni previste dall'art. 14 del già citato regolamento comunale;

6. di dare atto che non verranno riconosciute altre agevolazioni o diversificazioni di aliquote la cui applicazione viene lasciata dalla legge alla facoltà dei comuni.

(Omissis).

COMUNE DI ROTTOFRENO

Il comune di ROTTOFRENO (provincia di Piacenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire, a conferma della delibera di consiglio comunale n. 15/1998 in vigore per il 1998, che l'aliquota unica applicabile nel comune di Rottofreno per l'anno 1999 è pari al 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ROVELLO PORRO

Il comune di ROVELLO PORRO (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 1999, l'aliquota per l'applicazione nell'ambito del territorio comunale dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella seguente misura:

4,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale;

5,5 per mille per gli altri immobili;

2. di determinare, per l'anno 1999, nella misura di L. 200.000, stabilita dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e modificato dall'art. 59, comma 3, del decreto legislativo n. 446/1997, la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta, con rinuncia, pertanto, ad avvalersi della possibilità di riduzione d'imposta o di aumento della detrazione, prevista al successivo comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazione.

(Omissis).

COMUNE DI ROVERBELLA

Il comune di ROVERBELLA (provincia di Mantova) ha adottato, il 29 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare la determinazione, per l'anno 1999, nella misura indifferenziata del 5 per mille dell'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel territorio comunale.

(Omissis).

COMUNE DI ROVEREDO DI GUÀ

Il comune di ROVEREDO DI GUÀ (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota applicata in questo comune al 5,50 per mille;

(Omissis).

5. di riconfermare in modo generalizzato la detrazione di cui all'art. 8 secondo comma del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI RUDA

Il comune di RUDA (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per le motivazioni in premessa evidenziate, le seguenti aliquote I.C.I. per l'anno 1999:

a) aliquota del 4 per mille per i casi di immobili posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché non locati ed adibiti a suo tempo ad abitazione principale;

b) aliquota del 5,5 per mille per i casi di immobili adibiti ad abitazione principale da parte di persone fisiche, nonché posseduti da enti senza scopo di lucro;

c) aliquota del 6 per mille per gli immobili diversi delle abitazioni, compresi i terreni e i lotti edificabili, nonché garage ed autorimesse;

d) aliquota del 7 per mille per i fabbricati posseduti in aggiunta all'abitazione principale, quali seconde case, alloggi sfitti, ecc.,

e di determinare ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la seguente detrazione dall'imposta per l'anno in corso:

detrazione dall'imposta pari a L 225.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrere del suo ammontare e rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

2. di stabilire per l'anno 1999 le seguenti detrazioni per l'abitazione principale per categorie di contribuenti che versano in particolari situazioni di carattere sociale:

A) famiglie numerose: detrazione L. 300.000 nel caso di genitori con tre o più figli a carico ed un reddito imponibile IRPEF del nucleo familiare fino a 45.000.000;

B) anziani: detrazione L. 250.000 per gli ultrasessantacinquenni con un reddito imponibile inferiore all'importo della pensione minima INPS a persona;

C) invalidi: detrazione L. 320.000 per gli invalidi al 100% appartenenti a famiglie con un reddito imponibile IRPEF dell'intero nucleo familiare fino a 45.000.000.

(Omissis).

COMUNE DI RUINAS

Il comune di RUINAS (provincia di Oristano) ha adottato, il 17 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

determinare nel 4 per mille l'aliquota dell'I.C.I. ed in L. 200.000 la detrazione unica d'imposta per l'anno 1999.

(Omissis).

COMUNE DI RUVO DI PUGLIA

Il comune di RUVO DI PUGLIA (provincia di Bari) ha adottato, il 18 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

determinare per il periodo d'imposta 1999 nella misura del 4,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992.

N.B.: La detrazione d'imposta è stabilita nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SAGLIANO MICCA

Il comune di SAGLIANO MICCA (provincia di Biella) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare l'aliquota base I.C.I., per l'anno 1999, nella misura del 4,5 per mille, come già stabilito per lo scorso esercizio 1998;

2. di confermare la detrazione unica fissa per la prima casa (abitazione principale) in L 200.000, come già stabilito per lo scorso esercizio 1998;

3. di stabilire nel 2 per mille l'aliquota I.C.I. (aliquota agevolata) a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti;

4. di dare atto che, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (cosiddetto collegato alla finanziaria per l'esercizio 1998), l'aliquota agevolata di cui al precedente punto 3) verrà riconosciuta per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

COMUNE DI SAINT PIERRE

Il comune di SAINT PIERRE (provincia di Aosta) ha adottato, il 13 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 le tariffe, le aliquote di imposta e detrazioni per i tributi locali vigenti nell'anno 1998 (aliquota I.C.I. 4 per mille, detrazione abitazione principale L. 200.000).

(Omissis).

COMUNE DI SALA BIELLESE

Il comune di SALA BIELLESE (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare che per l'anno 1999 l'aliquota percentuale del 4,5 per mille per la prima casa pertinenze comprese con detrazione ai minimi di legge e del 6,75 per mille per tutto quanto non è prima casa comprensiva delle proprie pertinenze.

(Omissis).

COMUNE DI SALZANO

Il comune di SALZANO (provincia di Venezia) ha adottato, il 30 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale (I.C.I.) nella misura del 6 per mille per le abitazioni sfitte e del 5,5 per mille per tutti gli altri immobili.

(Omissis).

COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA

Il comune di SAMBUCA DI SICILIA (provincia di Agrigento) ha adottato, il 1° febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 come di seguito:

a) abitazione principale: aliquota al 5 per mille;

b) immobili diversi dall'abitazione principale: aliquota al 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SAMPEYRE

Il comune di SAMPEYRE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 25 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di aumentare al 7 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999, da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili.

2. ai sensi del punto 3 del comma 55 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di aumentare, per l'abitazione principale dell'imposta dovuta, la detrazione da L 200.000 a L 300.000, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI SAN BARTOLOMEO AL MARE

Il comune di SAN BARTOLOMEO AL MARE (provincia di Imperia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare le seguenti aliquote ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, con effetto a partire dal 1° gennaio 1999:

a) aliquota ridotta da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale. Sono altresì equiparate alle abitazioni principali le abitazioni concesso in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza. 4,5 per mille;

b) aliquota ordinaria da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a condizioni che non rientrano fra quelle di cui al precedente punto *a)*: 7 per mille;

c) aliquota ordinaria da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 7 per mille;

d) aliquota agevolata per:

le cantine, i box, i posti macchina scoperti e coperti che costituiscono pertinenza di un'abitazione principale, ancorché distintamente iscritte in catasto, purché ci sia coincidenza nella titolarità con il fabbricato inerente e l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento: 4,5 per mille;

terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti e purché sussistano le seguenti condizioni: 1) il soggetto passivo deve essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, iscritto negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge n. 9/1963 con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia; 2) la quantità e la qualità di lavoro effettivamente dedicate all'attività agricola da parte del soggetto passivo e del proprio nucleo familiare deve comportare un reddito superiore al 70% del reddito totale lordo prodotto nell'anno precedente ai fini delle imposte dirette: 4,5 per mille;

immobili destinati ad ospitare le seguenti attività regolarmente autorizzate: artigianale, commerciale, pubblici esercizi, cinema, sale giochi, associazioni senza scopo di lucro, impianti sportivi, strutture ricettive (alberghi, campeggi, parchi per vacanza case ed appartamenti per vacanze, affittacamere) e studi professionali: 4,5 per mille;

e) gli immobili diversi dalle abitazioni ed utilizzati a scopo unicamente commerciale: 4,5 per mille;

f) aliquota ordinaria da applicare ai soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 4,5 per mille;

g) aliquota ordinaria da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano tra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 7 per mille;

2. di adottare i criteri per la determinazione della base imponibile previsti dall'art. 5, del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 5 e 52, lettera *a)* dell'art. 3 della legge n. 662/1996;

3. di applicare la riduzione del 50% dell'imposta I.C.I. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque non utilizzabile l'immobile, e allegando in ogni caso un certificato di inagibilità o inabitabilità. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

4. di stabilire nella misura di L. 200.000 la detrazione d'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

(Omissis).

COMUNE DI SAN BUONO

Il comune di SAN BUONO (provincia di Chieti) ha adottato, il 29 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SAN CANZIAN D'ISONZO

Il comune di SAN CANZIAN D'ISONZO (provincia di Gorizia) ha adottato, il 17 dicembre 1998 e il 28 gennaio 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota per l'Imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille;

2. *di determinare l'aliquota ridotta nella misura del 4 per mille in favore* dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili di interesse artistico o architettonico localizzate nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'agevolazione è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di 3 anni dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 le seguenti maggiori detrazioni di imposta limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, punto 3) del decreto legislativo n. 446/1997:

a) aumentare la detrazione di cui all'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura di lire 384.000 nel seguente caso:

nuclei familiari proprietari di abitazione principale, ove esistano portatori di handicap con percentuali di invalidità superiore al 50 per cento, che nel corso dell'anno precedente quello del pagamento dell'imposta abbiano percepito un reddito complessivo lordo non superiore a L. 24.000.000 al netto della indennità di invalidità percepita;

b) aumentare la detrazione di cui all'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura di L. 492.000 nei seguenti casi:

nuclei familiari dove il reddito lordo complessivo imponibile ai fini IRPEF, percepito nel corso dell'anno precedente quello del pagamento dell'imposta, sia pari o inferiore a lire 10 milioni;

soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in un istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente.

(Omissis).

COMUNE DI SAN CIPIRELLO

Il comune di SAN CIPIRELLO (provincia di Palermo) ha adottato, il 25 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

abitazione principale aliquota anno 1999, 5 per mille. Detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI

Il comune di SAN DANIELE DEL FRIULI (provincia di Udine) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. fissare nella stessa misura di quelle del 1998 le aliquote I.C.I. per l'anno 1999 come di seguito specificate:

a) ordinaria 5,3 per mille;

b) abitazione principale 4,8 per mille;

2. *confermare nell'importo di L. 200.000 la detrazione di imposta per* l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

3. di applicare una ulteriore detrazione di L. 200.000 a favore di nuclei familiari, con riferimento alla anagrafe della popolazione residente, proprietari di immobili nei quali risulti presente un componente invalido civile con percentuale di invalidità totale e titolare di indennità di accompagnamento escludendo dal beneficio i nuclei familiari nei quali l'invalido civile sia accolto in strutture socio-assistenziali.

(Omissis).

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

Il comune di SAN DONATO MILANESE (provincia di Milano) ha adottato, il 21 dicembre 1998 ed il 14 gennaio 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

a) di fissare l'aliquota ordinaria nella misura del 6 per mille;

b) di confermare l'aliquota agevolata nella misura del 4,5 per mille per le seguenti tipologie di immobili:

immobili classificati nelle categorie catastali A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, e relative pertinenze (box categoria catastale C/6; cantine categora catastale C/2....) adibiti ad abitazione principale del contribuente;

immobili classificati nelle categorie catastali A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, e relative pertinenze (box categoria catastale C/6 cantine categora catastale C/2....) concessi in uso gratuito al coniuge o a parenti ed affini entro il 2° grado;

immobili classificati nelle categorie catastali A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, e relative pertinenze (box categoria catastale C/6; cantine categora catastale C/2....) nei quali siano in corso lavori di ristrutturazione in conformità alle vigenti disposizioni normative in materia urbanistica;

c) di fissare l'aliquota differenziata nella misura del 5 per mille per gli immobili classificati nelle categorie catastali A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, e relative pertinenze (box categoria catastale C/6; cantine categora catastale C/2. ..) locati;

d) di fissare l'aliquota del 7 per mille per gli immobili non locati o locati ad uso foresteria clasificati nelle categorie catastali A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, e relative pertinenze (box categoria catastale C/6; cantine categora catastale C/2);

e) di confermare nella misura di L. 300.000 la detrazione spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto decreto legislativo n. 504/1994, come modificato dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

f) di stabilire un aumento della detrazione a L. 400.000 per i soggetti titolari di una unica unità immobiliare ad uso di residenza propria che si trovano nelle seguenti condizioni:

disoccupati;

lavoratori in cassa integrazione o mobilità;

pensionati ultrasessantacinquenni con limiti di reddito IRPEF 1998 di:

L. 21.000.000 per nuclei composti da una sola persona;

L. 23.000.000 per nuclei composti da due persone;

L. 25.000.000 per nuclei composti da tre persone;

L. 27.000.000 per nuclei composti da quattro persone elevabile di L. 2.000.000 per ogni componente in più;

soggetti in particolare situazione di disagio socio-economico, opportunamente documentati e segnalati dai servizi sociali;

g) di stabilire un aumento della detrazione a L. 500.000 per i soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni:

contribuenti con minori in affido;

contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un componente, portatore di handicap, con attestato di invalidità civile non inferiore al 74%;

contribuenti portatori di handicap con attestato di invalidità civile non inferiore al 74%;

contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un convivente anziano non autosufficiente (non ricoverato in istituto) con certificazione medica rilasciata dalla A.S.L.;

soggetti in situazione di grave disagio socio-economico, opportunamente documentati e segnalati dai servizi sociali;

h) di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996, considerando direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

i) di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997, fissando al 4,5 per mille l'aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

Premesso:

che con deliberazione del consiglio comunale n. 71 del 21 dicembre 1998 sono state determinate le aliquote I.C.I. in vigore per l'anno 1999;

che alla lettera *f)* della suddetta deliberazione è stabilito un aumento della detrazione per la pirma casa a L. 400.000 per i contribuenti che rientrino nelle seguenti condizioni:

pensionati ultrasessantacinquenni con limiti di reddito IRPEF 1998 di:

L. 21.000.000 per nuclei composti da una sola persona;

L. 23.000.000 per nuclei composti da due persone;

L. 25.000.000 per nuclei composti da tre persone;

L. 27.000.000 per nuclei composti da quattro persone elevabile di L. 2.000.000 per ogni componente in più»;

Ritenuto, in accoglimento della proposta di emendamento presentata nella seduta consiliare del 21 dicembre 1998, di dover variare la suddetta deliberazione alla lettera *f)*, terzo punto, sostituendo il termine «pensionati ultrasessantacinquenni» con «capofamiglia»:

«capofamiglia con limiti di reddito IRPEF 1998 di:

L. 21.000.000 per nuclei composti da una sola persona;

L. 23.000.000 per nuclei composti da due persone;

L. 25.000.000 per nuclei composti da tre persone;

L. 27.000.000 per nuclei composti da quattro persone elevabile di L. 2.000.000 per ogni componente in più»;

(Omissis).

Delibera di variare la deliberazione del consiglio comunale n. 71 del 21 dicembre 1998 al terzo punto della lettera *f)*, come esposto in premessa.

(Omissis).

COMUNE DI SAN FIOR

Il comune di SAN FIOR (provincia di Treviso) ha adottato, il 27 gennaio 1999, la guente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determianre per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sarà applicata in questo comune, nella misura unica del 5 per mille;

2. *(Omissis).*

3. di dare atto che la detrazione per abitazione principale anche per l'anno 1999 rimane fissata a L. 200.000, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO

Il comune di SAN FRANCESCO AL CAMPO (provincia di Torino) ha adottato, il 17 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. dell'anno 1998 che pertanto risultano essere le seguenti:

a) abitazione principale aliquota 4,5 per mille e detrazione di L. 200.000, per nuclei familiari composti da ultra sessantenni con reddito complessivo non superiore a sedici milioni detrazioni di L. 250.000;

b) seconda casa ed altri immobili 5,5 per mile.

(Omissis).

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE

Il comune di SAN GAVINO MONREALE (provincia di Cagliari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota inerente l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4,5 per mille;

2. di fissare in L. 200.000 la detrazione di imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, applicabile secondo i criteri definiti dall'apposito regolamento comunale.

(Omissis).

COMUNE DI SAN GENESIO ED UNITI

Il comune di SAN GENESIO ED UNITI (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, e nella misura del 6 per mille per tutti gli altri immobili.

2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura unica di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI

Il comune di SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI (provincia di Campobasso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 7 per mille;

2. di confermare per l'anno 1999 la detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili in L. 200.000;

3. di stabilire che, per il periodo di imposta 1999, è considerata abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da parte di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente purché l'unità immobiliare non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI SAN GIORGIO DI LOMELLINA

Il comune di SAN GIORGIO DI LOMELLINA (provincia di Pavia) ha adottato, il 25 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille.

2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di legge pari a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO

Il comune di SAN GIORGIO SU LEGNANO (provincia di Milano) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare nella misura unica del 5,5 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi per l'anno 1999, ed in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SAN GIOVANNI BIANCO

Il comune di SAN GIOVANNI BIANCO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

ritenuto di determinare per l'anno 1999 l'aliquota nella misura differenziata in relazione alla tipologia d'uso degli immobili:

abitazione principale: aliquota al 5 per mille;

edifici non locati o sfitti: aliquota pari al 6,5 per mille (si considerano quegli immobili che, seppur iidonei all'uso, sono sottratti alla locazione);

immobili posseduti da enti senza scopo di lucro; aliquota pari al 5,5 per mille; *(sono gli immobili posseduti dai soggetti indicati all'art. 7, lettera i)* del decreto legislativo n. 504 del 1992, ma utilizzati per finalità diverse da quelle per le quali è prevista l'esecuzione);

immobili invenduti nel triennio realizzati per la vendita e dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e di alienazione di immobili: aliquota pari al 5,5 per mille;

immobili diversi dalle abitazioni: aliquota pari al 5,5 per mille;

immobili diversi dall'abitazione principale: aliquota pari al 5,5 per mille;

immobili classificati o classificabili nella categoria catastale «D»: aliquota pari al 7 per mille;

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 1999, nelle misure specificate in premessa.

(Omissis).

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO

Il comune di SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (provincia di Rimini) ha adottato, il 24 ottobre 1998 ed il 18 febbraio 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 1999, nella misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

N.D.	Tipologie	Aliquota
1	Abitazione principale: (per «abitazione principale» si intende l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10, direttamente adibita a dimora abituale del contribuente e dei suoi familiari e che nella stessa abitazione abbiano la residenza anagrafica)	5,6 per mille
2	Abitazione locata: (per «abitazione locata» si intende l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A, (ad eccezione della categoria A/10, che risulti locata ai fini abitativi con contratto registrato a soggetto che la utilizzi come dimora abituale oppure concessa in uso gratuito dal contribuente a parenti in linea retta entro il 2° grado e/o collaterale fino al 3° grado e relativi familiari, i quali la occupino come dimora abituale e che nella stessa abbiano la residenza anagrafica)	6,5 per mille
3	Abitazione a disposizione: (per «abitazione a disposizione» si intende l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A, (ad eccezione della categoria A/10, non utilizzata come dimora abituale del contribuente e dei suoi familiari, avendo gli stessi la propria abitazione principale in altra unità immobiliare, sia quest'ultima posseduta in proprietà, in locazione o in comodato)	7 per mille
4	Pertinenze dell'abitazione: (per «pertinenze dell'abitazione» si intendono le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (a titolo esemplificativo: garage, box, posto auto, cantina) destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale)	6,5 per mille
5	Per tutti gli altri casi	6,5 per mille

2. di dare atto che, anche per l'anno 1999, la detrazione ordinaria per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è fissata in L.200.000;

3. di stabilire in L. 120.000 l'importo dell'ulteriore detrazione d'imposta per abitazione principale, ai sensi dell'art. 13 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.

(Omissis).

1. di integrare la propria precedente deliberazione n. 80 del 24 ottobre 1998, esecutiva ai sensi di legge, stabilendo per l'anno 1999 i seguenti limiti di reddito per poter usufruire dell'ulteriore detrazione dell'imposta comunale sugli immobili, nei limiti e alle condizioni indicate all'art. 13 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:

L. 14.500.000 se soli

L. 28.000.000 se coniugi comproprietari;

2. di dare atto che, conseguentemente alla determinazione dei limiti di cui al punto 1., le condizioni per poter usufruire dell'ulteriore detrazione d'imposta di L. 120.000 per l'anno 1999 sono le seguenti:

ULTERIORE DETRAZIONE I.C.I. (L. 120.000)

Soggetti passivi	Limiti di reddito
Soggetti passivi d'imposta proprietari, anche se in quota parte, di un unico immobile adibito ad abitazione principale ed eventuali pertinenze, che si trovino al 1° gennaio dell'anno di imposizione nelle seguenti condizioni: a) età superiore a 60 anni, soli o con coniuge (anche quest'ultimo con più di 60 anni) ed eventuali persone a carico; b) nuclei familiari, senza limiti di età, che ricomprendano un familiare in condizione di invalidità psicofisica non inferiore al 67 per cento; c) disoccupati o in mobilità regolarmente iscritti nelle liste di collocamento; d) cassaintegrati.	Tali soggetti, per avere diritto all'ulteriore detrazione, non devono superare i seguenti limiti di reddito: L. 14.500.000 se soli L. 28.000.000 se coniugi comproprietari. Dal computo del reddito rilevante ai fini dell'ulteriore detrazione vanno esclusi: a) la rendita della prima casa in proprietà utilizzata come abitazione principale e delle eventuali pertinenze; b) redditi esenti da IRPEF; c) redditi dominicali e agrari fino a L. 100.000 se il soggetto non è titolare di partita Iva; d) compensi percepiti per lavori socialmente utili fino a un massimo di L. 3.500.000 annui lordi.

(Omissis).

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Il comune di SAN GIOVANNI IN PERSICETO (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire al 5,70 per mille l'aliquota unica per il calcolo dell'I.C.I. per l'anno 1999;

2. di riconoscere, ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni, introdotte dalla legge n. 622/1996, e successivo decreto-legge n. 50/1997, un aumento della detrazione base di lire 200.000 nella misura di L. 112.000, per i possessori di prima casa compresi garage e cantina (qualora a parte accatastata) con esclusione delle unità immobiliari di categoria A1 A6 A7 A8 e A9.

Il beneficio della citata ulteriore detrazione è subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprietà immobiliare sul territorio nazionale e all'estero;

3. di dare atto che per i soggetti passivi I.C.I. di cui al punto 2) dovranno inoltre sussistere i seguenti requisiti:

A) reddito lordo pro-capite (imponibile IRPEF) dei componenti il nucleo familiare non superiore a L. 15.000.000 annui (debbono essere conteggiate in tale limite eventuali rendite finanziarie, BOT, CCT, dividendi azionari, ecc.);

B) non essere soggetto I.C.I. per altri tipi di immobili oltre all'abitazione principale ed all'eventuale garage e cantina relativi alla stessa;

C) non essere proprietario di automobili di potenza superiore a 18 cavalli fiscali, di autocaravan, di natanti a vela o a motore da diporto superiori a ml. 5, di non possedere aeremobili, cavalli da corsa o da equitazione.

Il reddito familiare (15.000.000 moltiplicati per il numero dei componenti il nucleo familiare) viene elevato:

I) di L. 10.000.000 per la presenza nel nucleo familiare di anziani con più di 65 anni compiuti al 1° gennaio 1999;

II) di L. 20.000.000 nei seguenti casi:

per nuclei familiari con almeno 5 componenti;

nel caso di presenza, nel nucleo familiare con minori, di uno solo dei genitori;

qualora l'acquisto dell'abitazione principale sia stato contratto mutuo ipotecario da non più di 5 anni antecedenti il 1° gennaio 1999;

per la presenza nel nucleo familiare di soggetti che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

4. di dare altresì atto che i contribuenti dovranno presentare autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, art. 4, attestante la sussistenza al 1° gennaio 1999 dei requisiti richiesti entro il 20 dicembre 1999 (età, A, B, C); per i casi di cui al punto relativo all'elevazione dei limiti di reddito l'agevolazione viene rapportata al periodo per il quale le condizioni si verificano;

5. l'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato; nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

Il comune di SAN GIOVANNI LUPATOTO (provincia di Verona) ha adottato, il 27 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per quanto in premessa, per l'anno 1999, l'aliquota che sarà applicata in questo comune per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5,5 per mille.

(Omissis).

3. di riservarsi la facoltà di rideterminare l'aliquota nel diverso termine prorogato per legge, qualora la modifica risultasse necessaria per esigenze di bilancio;

4. di elevare a L. 400.000 la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili adibiti ad abitazione principale, siti sul territorio comunale per

l'anno 1999, nei confronti dei contribuenti proprietari di una sola unità immobiliare, comprese le pertinenze non locate, che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) portatori di handicap riconosciuti al 100%;

b) titolari di pensioni sociali, purché nel nucleo familiare non siano compresi altri soggetti titolari di reddito diverso dalla pensione sociale;

5. di dare atto che i contribuenti cui spetta l'agevolazione dovranno certificare di trovarsi in una delle predette condizioni, mediante dichiarazione sostitutiva da rilasciare ai sensi dell'art. 2 della legge n. 15/1968, e da presentare a questo comune entro il 31 dicembre 1998;

6. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata con la conseguente applicazione in tale ultimo caso della detrazione per abitazione principale (pari a L. 200.000) anche per tali categorie di contribuenti.

(Omissis).

COMUNE DI SAN LURI

Il comune di SAN LURI (provincia di Cagliari) ha adottato, l'8 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille;

di dare atto che la detrazione d'imposta da applicare per la prima casa è pari a L. 200.000 annue.

(Omissis).

COMUNE DI SAN MARTINO DALL'ARGINE

Il comune di SAN MARTINO DALL'ARGINE (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare come segue per l'anno 1999 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di questo comune:

per la prima casa compresi accessori (garage, ecc.), 5,6 per mille;

per i terreni agricoli, 5,75 per mille;

per gli altri immobili (case affittate o sfitte, aree fabbricabili, ecc.), 6,6 per mille;

2. di confermare la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale elevata a L. 240.000 per i nuclei familiari il cui reddito è costituito esclusivamente da pensioni di ammontare complessivo non superiore a L.18.000.000 annue.

(Omissis).

COMUNE DI SAN MARTINO IN BADIA SAN MARTIN DE TOR

Il comune di SAN MARTINO IN BADIA SAN MARTIN DE TOR (provincia di Bolzano) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 nelle seguenti misure:

l'aliquota ordinaria in 4,5 per mille;

4 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

7 per mille per le unità immobiliari adibite ad uso abitativo e soggette all'imposta di soggiorno (decreto del presidente della giunta regionale 23 dicembre 1982, n. 9/L), i cui proprietari o titolari di usufrutto, uso o abitazione, non hanno la residenza o la sede legale nel comune;

2. di fissare in L 500.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI

Il comune di SAN MAURO PASCOLI (provincia di Forlì-Cesena) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1999 le seguenti aliquote:

aliquota pari al 5,4 per mille da applicarsi sul valore delle abitazioni principali e relative pertinenze estesa al valore delle abitazioni locate con contratto registrato a soggetti che le utilizzano come abitazione principale, nonché sul valore dell'abitazione ceduta in comodato o in uso gratuito a parenti fino al secondo grado in linea retta (nonni-nipoti, nipoti-nonni);

aliquota (ordinaria) pari al 6,4 per mille per i cittadini italiani residenti all'estero, purché non locata e per tutti gli immobili diversi dalle abitazioni;

aliquota pari al 7 per mille per i fabbricati abitativi posseduti in aggiunta alla abitazione principale o comunque non rientranti nelle precedenti casistiche;

di aumentare a L 320.000 per l'anno 1999 la detrazione prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di persone sole o nuclei familiari di persone con più di 65 anni di età aventi come unica fonte di reddito, oltre all'abitazione principale, la pensione con le seguenti condizioni:

a) 65 anni compiuti al 1° gennaio dell'anno di imposizione;

b) se persona sola, pensione fino a L. 15.000.000 annue lorde;

c) se in coppia, pensione fino a L 23.000.000 più L 1.600.000 ogni ulteriore anziano facente parte del nucleo.

(Omissis).

COMUNE DI SAN PAOLO

Il comune di SAN PAOLO (provincia di Brescia) ha adottato, l'8 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SAN PAOLO SOLBRITO

Il comune di SAN PAOLO SOLBRITO (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. confermare e disciplinare come segue l'imposta I.C.I. per l'anno 1999:

a) aliquota ordinaria 6 per mille;

b) detrazione prima casa L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

Il comune di SAN PIETRO IN CASALE (provincia di Bologna) ha adottato, il 27 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare l'aliquota sull'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 5,5 per mille;

di differenziare l'aliquota come segue:

al 4,5 per mille per:

a) abitazione principale come disciplinata dalla legge e dall'art. 12, comma 1, del regolamento comunale I.C.I.;

b) immobili già dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati, per i quali sia in atto l'intervento di recupero, agevolazione per un massimo di tre anni a decorrere dall'anno successivo a quello effettivo d'inizio dei lavori (art. 10, comma 4, regolamento comunale I.C.I.);

c) immobili posseduti da esercenti (commercianti ed artigiani) nei quali svolgono l'attività, penalizzati economicamente dalla protratta chiusura al traffico per lavori di oltre sei mesi (agevolazione rapportata al periodo dell'anno in cui si realizza l'interruzione) (art. 10, comma 1, regolamento comunale I.C.I.);

d) immobili classificati al gruppo D/1 D/7 D/8, interamente posseduti da imprese che aprono l'attività nel comune di San Pietro in Casale (agevolazione per sessanta mesi a decorrere dal mese di apertura dell'attività) (art. 10, comma 4, regolamento comunale I.C.I.);

e) terreni agricoli sui quali viene realizzato un intervento di riequilibrio ecologico (agevolazione per anni cinque a decorrere dall'anno di realizzazione dell'intervento) (art. 10, comma 4, regolamento comunale I.C.I.);

al 7 per mille:

per le abitazioni non locate e non utilizzate stabilmente, come definite all'art. 12, comma 2 e 3 del regolamento comunale I.C.I.;

di elevare la detrazione per l'abitazione principale a L. 240.000 secondo i limiti, le modalità e i termini previsti nell'allegato *A*;

i contribuenti interessati alla riduzione di aliquota e all'elevazione della detrazione, dovranno presentare apposita istanza, pena l'esclusione, entro i termini previsti per la consegna della dichiarazione di variazione I.C.I. anno 1999.

(Omissis).

ALLEGATO *A*

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

La detrazione per l'abitazione principale, per l'anno 1999, viene elevata a L. 240.000 a favore dei proprietari o titolari di usufrutto, uso o abitazione, appartenenti alle seguenti categorie:

1) i contribuenti che siano in possesso di solo reddito di lavoro dipendente e/o di sola pensione di L. 22.260.000 se trattasi di single, elevabili a L. 42.400.000 per nuclei familiari di 2 e/o più persone. Il reddito è quello imponibile ai fini IRPEF per l'anno 1998;

2) gli invalidi con invalidità al 100 per cento, risultante dal certificato di riconoscimento di invalidità civile rilasciato dalle competenti strutture pubbliche;

3) coloro, il cui nucleo familiare, convivente nell'abitazione oggetto di detrazione, comprenda uno o più invalidi così come indicati al precedente punto 2);

4) i nuclei familiari composti da n. 5 o più persone al 1° gennaio 1999, con reddito familiare riferito al 1998 non superiore a L. 82.680.000 (reddito imponibile IRPEF); a tale reddito si aggiungono L. 13.780.000 lorde annue per ogni componente oltre i primi cinque;

5) coloro che hanno in essere un mutuo ipotecario per l'acquisto della casa nella quale risiedono.

I soggetti di cui trattasi sono ammessi al godimento del beneficio in questione alle seguenti condizioni:

che nessuno dei componenti del nucleo familiare sia possessore di altri immobili, o quote di essi, oltre a quello adibito ad abitazione principale ed eventualmente annesso garage (massimo uno), cantina o area verde con le caratteristiche di area pertinenziale, nel territorio nazionale;

che non venga effettuata sub-locazione.

Vengono escluse dalla maggiorazione della detrazione tutte le unità classificate in catasto in A/1 (abitazioni signorili), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici).

COMUNE DI SANTA CRISTINA VAL GARDENA ST. CHRISTINA IN GRÖDEN

Il comune di SANTA CRISTINA VAL GARDENA ST. CHRISTINA IN GRÖDEN (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili è fissata, per l'anno d'imposta 1999, al 4,5 per mille tutti gli immobili;

2. la detrazione per l'abitazione principale, relativa alla stessa imposta, è fissata, per l'anno d'imposta 1999, L. 450.000.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE

Il comune di SANT'AGATA BOLOGNESE (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare l'aliquota base dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 5,7 per mille;

2. di fissare l'aliquota del 7 per mille da applicarsi agli alloggi non locati, qualora il periodo di non locazione superi i dodici mesi, da documentarsi mediante copia del contratto di locazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio;

3. di determinare la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 220.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

4. di determinare la detrazione di L. 300.000 nei confronti dei soggetti i quali documentino adeguatamente di versare in condizioni di particolare disagio economico o sociale e più precisamente nel seguente caso:

pensionati abitanti nell'unica casa di proprietà, titolari di un reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF non superiore a L. 15.000.000 annui.

La detrazione viene riconosciuta in termini proporzionali alla quota di possesso previa consegna di apposita autocertificazione dei dati e requisiti richiesti da presentare entro il termine di scadenza del pagamento della prima rata relativa all'anno 1999.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'AGATA LI BATTIATI

Il comune di SANT'AGATA LI BATTIATI (provincia di Catania) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di riconfermare, per l'anno 1999, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

2. di concedere l'elevazione della detrazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con esclusione di quelle censite in catasto nelle categorie A/1, A/7, A/8, A/9, A/10, da L. 200.000 a L. 300.000 ai soggetti passivi i cui nuclei familiari non possiedono altri immobili in tutto il territorio nazionale ed estero, oltre la sola unità abitativa, e il cui reddito complessivo per l'anno 1998 non superi L. 9.070.100 per nucleo familiare di un solo componente, L. 12.000.000 per nucleo familiare di due componenti, L. 16.000.000 per nuclei familiari con più di due componenti. Le medesime agevolazioni con le stesse limitazioni sono concesse agli anziani e ai disabili residenti in istituto di ricovero o sanitari in via permanente a condizione che l'abitazione non risulta locata;

3. per ottenere tale detrazione il contribuente è tenuto a presentare al comune atto sostitutivo di notorietà, entro i termini di scadenza del versamento della prima rata di acconto I.C.I. (30 giugno 1999) ovvero entro il 20 dicembre 1999 se l'atto di proprietà è successivo al 30 giugno 1999; (in tutti i casi l'agevolazione sarà rapportata al periodo durante il quale si protrae il possesso), indicando:

le generalità complete, il codice fiscale, la dimora abituale e il reddito complessivo del nucleo familiare; e attestando di possedere una sola casa abitativa con eventuale pertinenza (cantina, box, garage, ecc.) purché queste ultime insistano nello stesso immobile;

che nessun altro componente il proprio nucleo familiare possieda altri immobili in Italia o all'estero;

che l'immobile non sia classificato nelle categorie A/1, A/7, A/8, A/9, A/10 indicando i dati di individuazione e di classamento dell'immobile e nel caso non risultasse censito ma dichiarato il numero di protocollo e data della dichiarazione nonché la percentuale di possesso.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Il comune di SANT'AGOSTINO (provincia di Ferrara) ha adottato, il 28 dicembre 1998, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di applicare per l'anno 1999, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui al titolo I, capo I, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con le seguenti aliquote:

aliquota ordinaria del 5,6 per mille per le tipologie di immobili di seguito elencate:

a) terreni agricoli;

b) aree fabbricabili;

c) abitazioni principali e relative pertinenze, considerando tali gli immobili classificati o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;

d) alloggi (non abitazioni principali) che risultino utilizzati ai fini abitativi, cioè occupati da residenti per i quali l'alloggio costituisce dimora abituale, e relative pertinenze così come indicate alla lettera *c)*;

e) altri fabbricati, ad esclusione di quelle sottoelencati.

I proprietari delle unità immobiliari di cui al punto *d)* per poter applicare l'aliquota ordinaria devono presentare o inviare all'ufficio tributi, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale o, nel caso la condizione si verifichi successivamente, entro il termine di versamento della seconda rata, una autocertificazione nella quale dichiarino:

il nominativo dell'occupante l'abitazione;

il motivo dell'occupazione (locazione, uso gratuito, ecc.);

solo nel caso di locazione, gli estremi della registrazione del contratto di affitto;

che l'immobile viene utilizzato come dimora abituale dall'occupante che ivi ha la propria residenza anagrafica;

aliquota del 7 per mille per gli alloggi non utilizzati e relative pertinenze.

Si precisa che si intende applicare tale aliquota alle unità immobiliari classificate o classificabili nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), e relative pertinenze, qualora risultino inutilizzate ai fini abitativi, prive cioè di occupanti residenti per i quali l'alloggio costituisca dimora abituale;

aliquota del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione o l'alienazione di immobili;

2. di fissare la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 1999 nella misura di L. 260.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

3. di considerare «abitazione principale» e quindi con beneficio della detrazione di cui al punto precedente, le seguenti unità immobiliari:

a) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da persone di età uguale o superiore a 60 anni o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitaro a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione

ai fini della unificazione catastale delle unità medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere presentata la richiesta di variazione;

c) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dal coniuge o dai familiari in linea retta del possessore.

La detrazione è applicabile a condizione che i soggetti interessati attestino, entro il termine di versamento del saldo dell'imposta dovuta ogni anno, la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione della detrazione d'imposta o dell'aliquota ridotta adottata.

(Omissis).

1. di approvare con effetto dal 1° gennaio 1999, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, l'aumento della detrazione per l'abitazione principale da L. 260.000 a L. 500.000, rapportate ad anno ed alla quota di possesso, a norma dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a favore dei seguenti contribuenti:

pensionato monoreddito e non in condizione lavorativa che ha riportato un reddito da pensione nell'anno 1998, non superiore a L. 14.810.000 lorde;

pensionato con reddito annuale lordo imponibile 1998 ai fini Irpef di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a L. 23.923.000 più L. 1.830.000 per ogni persona a carico fiscalmente;

portatore di handicap (con attestato di invalidità civile) monoreddito e non in condizione lavorativa che ha riportato un reddito da pensione nell'anno 1998 non superiore a L. 14.810.000 lorde;

portatore di handicap con reddito annuale lordo imponibile ai fini Irpef di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a L. 23.923.000 più L. 1.830.000 per ogni persona a carico fiscalmente;

disoccupato con reddito annuale lordo imponibile ai fini Irpef di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a L. 23.923.000 più L. 1.830.000 per ogni persona a carico fiscalmente.

Per beneficiare dell'agevolazione è inoltre richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) che né il contribuente né i familiari o conviventi del nucleo familiare siano proprietari o usufruttuari di immobili diversi dal fabbricato adibito ad abitazione ed eventuale pertinenza; quest'ultima classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2 C/6 C/7;

B) che il contribuente ed i restanti componenti del nucleo familiare non dispongono di reddito dal lavoro autonomo, d'impresa o di partecipazione;

C) che il fabbricato adibito ad abitazione sia occupato da un solo nucleo familiare.

2. di determinare le seguenti modalità applicative:

i contribuenti interessati dovranno presentare, direttamente o con raccomandata al servizio tributi del comune, entro il mese di giugno di ogni anno per l'anno stesso, apposita richiesta autocertificazione, dichiarando di essere in possesso dei requisiti per il riconoscimento del diritto alla maggior detrazione I.C.I., accompagnata da adeguata documentazione. Il termine ultimo di presentazione dell'istanza è perentorio, pena la decadenza dal beneficio dalla maggiorazione per l'anno 1999;

i contribuenti che abbiano inviato la richiesta nei termini potranno, al momento del pagamento delle rate dell'I.C.I., già tenere conto della detrazione nella misura richiesta;

le richieste-autocertificazioni verranno controllate dai competenti uffici dell'amministrazione, che, in caso di dichiarazione infedeli, applicheranno le sanzioni di legge.

(Omissis).

COMUNE DI SANTA MARGHERITA D'ADIGE

Il comune di SANTA MARGHERITA D'ADIGE (provincia di Padova) ha adottato, il 19 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare anche per l'anno 1999 l'imposta comunale sugli immobili con l'aliquota unica nella misura del 5 per mille;

2. di confermare in L. 200.000 la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo con decorrenza 1° gennaio 1999.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'ANGELO ALL'ESCA

Il comune di SANT'ANGELO ALL'ESCA (provincia di Avellino) ha adottato il 12 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I., ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, per l'anno 1999, nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO

Il comune di SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille adottando la detrazione di L. 200.000, fissata dalla legge n. 662 del 23 dicembre 1996, art. 3, comma 55, all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo così come indicato dall'art. 10 del vigente regolamento per la disciplina dell'I.C.I., rapportata al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'ANTIMO

Il comune di SANT'ANTIMO (provincia di Napoli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999.

(Omissis).

di confermare quanto già disposto con la citata deliberazione del C.C. n. 10 del 25 febbraio 1998, esecutiva ai sensi di legge e, quindi, di determinare, con riferimento all'esercizio finanziario 1999:

l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5,5 per mille;

la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000 (€ 103,29).

(Omissis).

COMUNE DI SANTA SEVERINA

Il comune di SANTA SEVERINA (provincia di Crotone) ha adottato, il 1° marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. confermare per l'anno 1999, per i motivi di cui in narrativa, nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili istituita con il decreto legislativo n. 504/1992;

2. confermare per l'anno 1999 una detrazione pari a L. 200.000 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA

Il comune di SANT'ILARIO D'ENZA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare le aliquote diversificate dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che saranno applicate in questo comune per l'anno 1999 nel modo e nelle misure di seguito riportati:

1) 5,55 per mille per tutti gli immobili;

2) 7 per mille per gli alloggi sfitti, intendendosi per tali, come stabilito dall'art. 6, comma 1 del regolamento comunale sugli immobili per le unità immobiliari, classificate o classificabili nel gruppo catastale «A» (ad eccezione della categoria A/10) che non siano occupate dal possessore o dai suoi famigliari, che non siano localte a terzi, siano prive di allacciamenti attivi alle utenze idriche ed elettriche e non siano dotate dell'arredo indispensabile per la residenza; si escludono le abitazioni realizzate per la vendita da imprese edili in attesa di essere vendute;

di mantenere in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'OMOBONO IMAGNA

Il comune di SANT'OMOBONO IMAGNA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 15 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta I.C.I. che sarà applicata nella misura unica del 5,60 per mille;

2. di stabilire, inoltre, di non avvalersi della facoltà di applicare riduzioni o detrazioni diverse da quelle obbligatorie per legge (L. 200.000 detrazione prima abitazione).

(Omissis).

COMUNE DI SANT'URBANO

Il comune di SANT'URBANO (provincia di Padova) ha adottato, il 22 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 4 per mille;

2. di stabilire la detrazione d'imposta per l'abitazione principale in misura superiore a L. 500.000 e fino a concorrenza dell'imposta dovuta per le predette unità.

(Omissis).

COMUNE DI SANTA TERESA DI RIVA

Il comune di SANTA TERESA DI RIVA (provincia di Messina) ha adottato, il 13 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 per l'anno 1999 è stabilita nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SANTO STEFANO DI MAGRA

Il comune di SANTO STEFANO DI MAGRA (provincia di La Spezia) ha adottato, il 20 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 1999, nella misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

N.D.	Tipologia degli immobili	Aliquota prop. x mille
1	Abitazioni principali	5,5 per mille
2	Altri fabbricati	7 per mille
3	Aree fabbricabili	7 per mille
4	Fabbr. realizzati per la vendita per 3 anni	4 per mille
5	Abitaz. principale per immobile posseduto a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili con residenza in istituto di ricovero	5,5 per mille

2. di determinare, ai sensi dell'art. 8 del decreto legisaltivo 30 dicembre 1992, n. 504 come sostituiti dall'art. 3 comma 55 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e decreto-legge n. 49 del 10 marzo 1997:

a) la detrazione per l'abilitazione principale per cooperative edilizie e proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, alloggi assegnati dallo IACP e immobili posseduti a titolo di proprietà da anziani o disabili ricoverati in istituti di ricovero in L. 200.000;

b) la detrazione per categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico o sociale (decreto-legge n. 49/1997); che si trovano nelle condizioni come meglio specificate in premessa in L. 500.000;

c) l'aliquota del 5,5 per mille per le abitazioni principali date in *comodato ad un figlio o ad un genitore.*

(Omissis).

COMUNE DI SAN VERO MILIS

Il comune di SAN VERO MILIS (provincia di Oristano) ha adottato, il 18 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire, a parziale rettifica della deliberazione della giunta comunale n. 11 del 21 gennaio 1999, per le motivazioni indicate in premessa, l'aliquota I.C.I., per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille, per le aree edificabili e per le seconde case, e l'aliquota del 5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale dei soggetti passivi.

(Omissis).

Avvertenza: la presente deliberazione sostituisce quella del 21 gennaio 1999 già pubblicata nel supplemento n. 37 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1999, pag. 63, prima colonna.

COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO

Il comune di SAN VITO DI LEGUZZANO (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire che per l'anno 1999 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sia applicata nella misura del 5,5 per mille;

2. di stabilire che per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sia applicata nella misura del 4,8 per mille per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà, usufrutto, abitazione e superficie da persone fisiche o da soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, direttamente adibite ad abitazione principale e per tutte le unità catastalmente descritte «C6»;

3. di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. del 3 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili e a favore dei proprietari che eseguano interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico, individuati nell'allegato n. 12.1 del P.R.G., e localizzati nei centri storici così come delimitati dall'Atlante dei centri storici edito dalla regione Veneto;

4. l'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

5. di stabilire che per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sia applicata nella misura del 7 per mille per le aree edificabili;

6. di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. del 4 per mille a favore dei proprietari che mettano a disposizione immobili con locazione concordata con il comune in favore di soggetti seguiti dai servizi sociali e in possesso di un reddito netto mensile non superiore al minimo vitale calcolato ai sensi dell'art. 12-*bis* del vigente regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati.

(Omissis).

8. di concedere una detrazione di L 500.000 sull'I.C.I. dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, relativamente all'anno d'imposta 1999, ai soggetti passivi che si trovano nelle seguenti situazioni:

a) possesso a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale dell'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

b) godimento della sola pensione sociale, oltre al reddito della sola prima casa, nel caso di più componenti il nucleo familiare, ovviamente, le pensioni sociali sono cumulabili;

c) in alternativa al precedente punto *b)*: godimento di un reddito complessivo del nucleo familiare, dichiarato ai fini IRPEF per l'anno precedente a quello in cui viene versata l'imposta, adeguatamente documentato dai modelli fiscali rilasciati dal soggetto erogatore delle somme, entro il tetto del «minimo vitale» come fissato dal comune di San Vito di Leguzzano all'art. 12-*bis* del vigente regolamento comunale per la determinazione dei criteri per la concessione di contributi, sovvenzioni ed altri benefici a persone ed enti pubblici e privati;

d) in alternativa al punto *c)*: presenza nel nucleo familiare di persona con handicap grave o invalidità assoluta certificati da apposita commissione medica;

9. di stabilire che i requisiti di cui al precedente punto 8) dovranno essere provati con apposita documentazione e su presentazione di specifica domanda dei soggetti interessati, all'ufficio tributi comunale, entro il 30 giugno 1999.

(Omissis).

COMUNE DI SAONARA

Il comune di SAONARA (provincia di Padova) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire che per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SARROCH

Il comune di SARROCH (provincia di Cagliari) ha adottato, il 30 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di diverrsificare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno d'imposta 1999 tenendo invariata al 5 per mille quelle da applicare agli immobili a destinazione ordinaria e particolare appartenenti alle categorie catastali A), B), C) ed E), ed alle aree fabbricabili e di aumentare al 6 per mille l'aliquota da applicare agli immobili a destinazione speciale (appartenenti alla categoria catastale D);

2. di riconfermare anche per l'anno d'imposta 1999 la detrazione per l'abitazione principale già calcolata in L 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI SARSINA

Il comune di SARSINA (provincia di Forlì-Cesena) ha adottato, il 1° marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, del 6,5 per mille per i fabbricati a destinazione diversa da abitazione (categorie catastali A10 B C D) e le aree fabbricabili, del 7 per mille per le unità immobiliari ad uso abitazione (categoria catastale A esclusi A10) non adibite ad abitazione principale.

di elevare a L. 250.000 la misura unica della detrazione di imposta per l'abitazione principale (o fino alla concorrenza del suo ammontare).

(Omissis).

COMUNE DI SASSOFELTRIO

Il comune di SASSOFELTRIO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 30 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nel modo seguente:

aliquota ordinaria (per abitazione locata come abitazione principale, per aree fabbricabili e terreni) 6 per mille;

aliquota agevolata (prima casa) 5,5 per mille;

alloggi non locati o locati per un periodo inferiore a dodici mesi 7 per mille;

di approvare in ogni sua parte e fare propria la sopra trascritta proposta di atto deliberativo.

(Omissis).

COMUNE DI SAVIGLIANO

Il comune di SAVIGLIANO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di approvare, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1999 le seguenti aliquote:

a) aliquota 5,3 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

b) aliquota 5,8 per mille da applicare sul valore degli immobili diversi da quelli sopra indicati;

c) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguiuto di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

d) aliquota 7 per mille da applicare ai possessori di alloggi non locati diversi da quelli indicata alla lettera *c);*

2. di applicare, per l'anno 1999 la detrazione di L. 240.000 ai sensi dell'art. 8, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO

Il comune di SAVIGNANO SUL PANARO (provincia di Modena) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di riconfermare per l'esercizio 1999 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure sottoindicate:

a) 7 per mille, aliquota ordinaria, da applicare al valore degli alloggi non locati, tenuti quindi a disposizione, ed alle aree fabbricabili;

b) 6,30 per mille, aliquota ridotta, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ed una detrazione pari a L. 200.000;

c) 7 per mille, da applicare al valore degli immobili aventi destinazione d'uso diversa da quella di cui al punto precedente, compresa l'autorimessa annessa all'abitazione principale;

d) 7 per mille, da applicare al valore dei terreni agricoli;

e) 7 per mille, da applicare al valore degli alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale ed occupati.

(Omissis).

COMUNE DI SCAGNELLO

Il comune di SCAGNELLO (provincia di Cuneo) ha adottato, l'11 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire, per l'anno 1999 nella misura del 7 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili e, nella misura minima prevista dalla legge, la detrazione per l'abitazione principale, confermando, così, la scelta dello scorso anno;

2. di non avvalersi delle facoltà ed opzioni previste nei commi da 53 a 59 della legge n. 662/1996, così come modificate dal comma 3, art. 58, del decreto legislativo n. 446/1997.

(Omissis).

COMUNE DI SCENA - SCHENNA

Il comune di SCENA SCHENNA (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare l'aliquota del 4 per mille e di aumentare la detrazione sull'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 700.000 con effetto 1° gennaio 1999.

(Omissis).

COMUNE DI SCHILPARIO

Il comune di SCHILPARIO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille;

2. l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati;

3. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI SCHINEVOGLIA

Il comune di SCHINEVOGLIA (provincia di Mantova) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire che per l'anno 1999 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili sono così stabilite:

a) aliquota ordinaria: 5,5 per mille;

b) aliquota per seconde case, purché le stesse siano locate con regolare contratto di affitto o date in uso gratuito a famigliari entro il primo: 5,5 per mille;

c) aliquota maggiorata per seconde case sfitte: 7 per mille;

d) detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le unità immobiliari di proprietà di persone ricoverate presso istituti di assistenza: L. 220.000.

(Omissis).

COMUNE DI SEDEGLIANO

Il comune di SEDEGLIANO (provincia di Udine) ha adottato, il 19 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota ordinaria del 4 per mille per l'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli immobili adibiti ad abitazione, sia principale che secondaria e per gli immobili diversi dalle abitazioni, anche in aggiunta all'abitazione principale oppure non locati;

2. di confermare la detrazione unica di L. 200.000, sull'imposta dovuta per le abitazioni adibite direttamente ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SEDRINA

Il comune di SEDRINA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 3 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 1999 con le seguenti aliquote differenziate:

per gli immobili adibiti ad abitazione principale aliquota del 5 per mille;

per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale aliquota del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SEGONZANO

Il comune di SEGONZANO (provincia di Trento) ha adottato, il 28 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 come segue l'aliquota I.C.I. da applicare su tutto il territorio comunale di Segonzano:

aliquota I.C.I. unica 5,5 per mille;

detrazione dall'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di L. 200.000 annue rapportate alla quota di possesso ed al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI SEGRATE

Il comune di SEGRATE (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999, oltre all'aliquota ordinaria pari al 5,7 per mille, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili come di seguito diversificate:

terreni agricoli: 4,7 per mille;

aree fabbricabili: 5,7 per mille;

unità immobiliari adibite ad abitazione principale da parte di persone fisiche, soggetti passivi, e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune: 4,7 per mille;

unità immobiliari locate con contratto registrato a persona che le utilizzi come abitazione principale: 4,7 per mille;

immobili sfitti e seconde case a disposizione: 7 per mille;

2. di fissare in L. 300.000 la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale delle categorie di soggetti la cui abitazione principale abbia un valore catastale non superiore a lire 120 milioni e nel contempo siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti, opportunamente certificati:

a) pensionati con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF. del nucleo familiare, fino a L. 21.000.000; per ogni persona a carico la cifra viene aumentata di L. 1.600.000;

b) portatori di handicap con attestato di invalidità civile con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF, del nucleo familiare fino a L. 21.000.000; per ogni persona a carico la cifra viene aumentata di L. 1.600.000;

c) disoccupati e lavoratori posti in cassa integrazione con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF del nucleo familiare, fino a L. 21.000.000; per ogni persona a carico la cifra viene aumentata di L. 1.600.000.

Nel caso di presenza nei nuclei di cui ai punti *a), b)* e *c)*, fra i soggetti a carico, di altri portatori di handicap, con attestato di invalidità civile, o nel caso di presenza, fra i soggetti a carico, di persone anziane, conviventi, non autosufficienti il cui stato risulti da certificazione medica dell'ASL l'aumento di reddito è elevato da L. 1.600.000 a L. 2.5000.000;

d) titolari di assistenza sociale comunale, se non già beneficiari per i criteri sopra menzionati.

Della maggiore detrazione non beneficiano i titolari di immobili delle categorie catastali A/1, A/8, A/9 anche se facenti parte delle categorie sociali menzionate.

Le domande per la maggiore detrazione si presentano presso l'ufficio servizi sociali del comune accompagnate da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o di adeguata documentazione, entro il termine ultimo per il pagamento della prima rata.

(Omissis).

COMUNE DI SEGUSINO

Il comune di SEGUSINO (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1999 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure:

5 per mille per le abitazioni principali;

5,50 per mille per le seconde case;

2. di stabilire in L. 200.000 la detrazione da applicare all'imposta comunale sugli immobili dovuta per le abitazioni principali per l'anno 1999.

(Omissis).

COMUNE DI SELVINO

Il comune di SELVINO (provincia di Bergamo) ha adottato, l'8 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

in ordine all'I.C.I., di determinare per l'anno 1999, le seguenti aliquote:

5,5 per mille per l'abitazione principale;

6,5 per mille per i restanti immobili.

(Omissis).

COMUNE DI SENNA COMASCO

Il comune di SENNA COMASCO (provincia di Como) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1999 nelle misure seguenti, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comune sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

A) nella misura del 4,5 per mille in relazione alle persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per la sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

B) nella misura del 6,5 per mille in relazione a tutti gli altri soggetti passivi.

(Omissis).

COMUNE DI SENNARIOLO

Il comune di SENNARIOLO (provincia di Oristano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per i motivi espressi in narrativa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 5,5 per mille per tutti gli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI SERDIANA

Il comune di SERDIANA (provincia di Cagliari) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare come l'anno precedente l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura unica del 4 per mille;

di determinare la detrazione I.C.I. per la prima casa in L. 350.000;

di confermare i valori venali delle aree fabbricabili fissati per l'anno 1998, anche per l'anno 1999, di cui all'art. 6 del regolamento comunale sull'I.C.I. approvato con deliberazione C.C. n. 26 del 10 aprile 1998.

(Omissis).

COMUNE DI SEREGNO

Il comune di SEREGNO (provincia di Milano) ha adottato, il 17 dicembre 1998, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire, per l'anno 1999, la misura dell'aliquota da applicarsi dai contribuenti alla base imponibile per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili, come segue:

4,5 per mille, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, nella quale il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente e per quelle di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

5,5 per mille, per le unità immobiliari, idonee all'abitazione, rimaste inutilizzate dal 1° gennaio al 30 novembre 1999, anche provvedendo al ricalcolo dell'imposta in sede dell'erogazione a saldo;

5 per mille per gli altri immobili.

(Omissis).

1. di aumentare a L. 500.000 la detrazione d'imposta che compete alle abitazioni principali, a favore degli appartenenti al 1° gennaio 1999, alle categorie di contribuenti e con le modalità individuate nell'allegato «*A*»;

2. di confermare, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del regolamento I.C.I., parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze classificate nelle categorie C2, C6, C7 limitatamente ad una unità per ogni categoria suddetta;

3. di confermare, ai sensi dell'art. 6, comma 5 del regolamento I.C.I., abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito ed effettivamente utilizzate da parenti in linea retta o collaterale di primo grado.

(Omissis).

COMUNE DI SERNIO

Il comune di SERNIO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 27 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 1999, le aliquote I.C.I. nelle seguenti misure:

5,5 per mille per le unità immobiliare adibite ad abitazione principale, intese nei sensi voluti dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992;

5,5 per mille per le restanti unità immobiliari;

2. di confermare altresì nella misura di L. 200.000 l'importo della detrazione prevista per la prima abitazione.

(Omissis).

COMUNE DI SERRA DE' CONTI

Il comune di SERRA DE' CONTI (provincia di Ancona) ha adottato, il 2 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare nella seguente misura l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999:

aliquota I.C.I. ordinaria 7 per mille;

aliquota I.C.I. per abitazione principale 6 per mille;

2. di riconfermare, ai sensi del comma 53 dell'art. 3 della legge numero 662/1996, la detrazione spettante per unità immobiliare adibita ad abitazione principale, in L. 220.000;

3. di considerare, altresì, ai sensi del comma 56 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, adibita ad abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI SERRAMANNA

Il comune di SERRAMANNA (provincia di Cagliari) ha adottato, il 29 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'imposta sugli immobili con aliquota del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SERRAPETRONA

Il comune di SERRAPETRONA (provincia di Macerata) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura unica del 6 per mille;

2. di determinare, ai sensi e per gli effetti del citato art. 3, comma 55, punto 2, della legge n. 662/1996 in L. 200.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SERRA SAN QUIRICO

Il comune di SERRA SAN QUIRICO (provincia di Ancona) ha adottato, il 22 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

imposta comune sugli immobili:

conferma delle aliquote dell'imposta in oggetto nell'anno 1998, come segue:

a) abitazione principale: aliquota 5,5 per mille da applicare anche alle sue pertinenze, da calcolare su un valore catastale rivalutato del 5 per cento (decorrenza 1° gennaio 1996); detrazione annua: L. 200.000;

b) civili abitazioni locate o concesse in uso gratuito ad ascendenti e/o discendenti di primo grado destinate ad abitazioni principali (con contratto registrato): aliquota 6 per mille;

c) aree frabbricabili e tutti gli altri tipi di fabbricati: aliquota 6,5 per mille;

d) abitazioni non locate (tenute a disposizione) e relative pertinenze: aliquota 7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SERRARA FONTANA

Il comune di SERRARA FONTANA (provincia di Napoli) ha adottato, il 23 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare l'aliquota comunale sugli immobili, determinata per l'anno 1999 con l'atto deliberativo di giunta comunale n. 231 del 30 ottobre 1999 *(omissis)*, nella misura del 7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SERRAVALLE SESIA

Il comune di SERRAVALLE SESIA (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

imposta comunale sugli immobili:

aliquota nella misura del 5 per mille per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

aliquota nella misura del 5,90 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale;

detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000;

non si accordano riduzioni di aliquota ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da imprese ex art. 8, decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dal comma 55, art. 3, legge n. 662/1996;

si dà applicazione al disposto di cui al comma 56 del citato art. 3 in ordine alla equiparazione dell'assoggettamento ad abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI SERRI

Il comune di SERRI (provincia di Nuoro) ha adottato, il 30 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare che per l'anno 1999 l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili sarà del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SESSANO DEL MOLISE

Il comune di SESSANO DEL MOLISE (provincia di Isernia) ha adottato, il 1° marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, da applicarsi in questo comune per l'anno 1999, nella misura del 6 per mille;

di prendere e dare atto che la misura dell'imposta è stata determinata nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

di confermare la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SESTO ED UNITI

Il comune di SESTO ED UNITI (provincia di Cremona) ha adottato, il 25 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SESTO FIORENTINO

Il comune di SESTO FIORENTINO (provincia di Firenze) ha adottato le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1999:

a) un'aliquota ordinaria nella misura del 5,8 per mille;

b) un'aliquota ridotta del 5,2 per mille per i seguenti immobili: per l'abitazione principale, intendendosi come tale:

l'abitazione posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale dal soggetto passivo a condizione che sia ivi residente e vi dimori abitualmente;

l'abitazione di residenza dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

l'unica abitazione posseduta sul territorio nazionale da un soggetto residente all'estero, purché risulti non locata;

l'alloggio regolarmente assegnato dall'istituto autonomo case popolari (IACP);

l'unità immobiliare ad uso abitativo posta sul confine comunale, con doppio accatastamento di proprietà di residenti nel comune limitrofo che costituisca, con l'unità ubicata nel comune confinante, la dimora abituale del proprietario.

Per l'abitazione che, locata con contratto registrato a soggetto residente nel comune il quale la utilizza come abitazione principale, e che la stessa costituisca l'unica proprietà pdsseduta sul territorio nazionale dal soggetto passivo residente nel comune.

Per l'abitazione concessa in uso gratuito dal possessore, residente nel comune a genitori o discendenti in linea retta di primo grado a condizione che il soggetto che l'utilizza vi abbia stabilito la propria residenza, così come intesa ai fini anagrafici e vi abbia effettiva stabile dimora. La concessione in uso gratuito si rileva dalla autocertificazione presentata dagli interessati ai sensi della legge n° 127/1997 (Bassanini) che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni, fermo rimanendo l'obbligo di comunicare il venirne meno. L'autocertificazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'avvenuta concessione.

L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;

c) un'aliquota ridotta del 4 per mille per unità immobiliari inagibili, inabitabili i cui proprietari svolgano interventi volti al loro recupero o per immobili di interesse storico o architettonico localizzati nei centri storici i cui proprietari svolgano interventi volti al loro recupero, ovvero per interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, oppure all'utilizzo di sottotetti, limitando l'agevolazione alle unità immobiliari oggetto di tali interventi fino a quando non siano atti all'uso e comunque per la durata massima di tre anni dall inizio dei lavori così come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997;

d) un'aliquota del 7 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo tenute sfitte, intendendosi per tali quelle abitazioni non locate per l'intero anno;

2. che la detrazione per gli immobili direttamente occupati come abitazione principale per l'anno 1999 sarà di L. 200.000, elevabile a L. 250.000 per le abitazioni principali utilizzate dalle famiglie anagrafiche aventi un reddito complessivo non superiore a L. 80.000.000, senza l'obbligo di presentare specifica domanda;

3. di elevare ulteriormente la detrazione da L. 200.000 a L. 500.000 per le categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico e sociale, come sotto specificato:

a) essere ultrasessantenni;

b) essere titolari di pensione o comunque di un reddito familiare (anagrafico) non superiore a L. 22.000.000 se la famiglia è composta da due persone, in caso contrario il reddito in precedenza indicato deve essere aumentato di L. 5.000.000 per ogni ulteriore componente oltre i due.

Se trattasi di unico occupante il reddito di riferimento non dovrà essere superiore a L. 16.000.000;

c) essere una famiglia anagrafica monoreddito, nel quale il soggetto, unico produttore di reddito, si trovava all'inizio dell'anno di tassazione in stato di cassaintegrazione, mobilità o disoccupazione e lo sia stato per almeno sei mesi nell'anno precedente.

I contribuenti di cui alle lettere *a)* e *b)*, condizioni entrambe necessarie per l'utilizzazione della maggiore detrazione, non devono possedere altri redditi di qualsiasi natura, neppure esenti se di importo superiore a L. 2.000.000, fatta eccezione per l'indennità di accompagnamento; in tutti i casi non devono esercitare nessuna attività lavorativa anche se saltuaria ed inoltre non devono essere proprietari di altri immobili su tutto il territorio nazionale, al di fuori di eventuali accessori o pertinenze relative all'abitazione principale e l'abitazione occupata non deve avere le caratteristiche della categoria A/1 (abitazione di tipo signorile).

L'utilizzazione della maggiore detrazione di L. 500.000, in rapporto alla quota posseduta, è vincolata alla presentazione da parte di ogni singolo contribuente, alla richiesta in carta libera, da presentare al comune di Sesto Fiorentino prima dell'effettuazione del pagamento di acconto, corredata dalla seguente documentazione: dichiarazione di responsabilità ai sensi della legge n. 127/1997 (Bassanini) e da copia della dichiarazione o delle dichiarazioni dei redditi (mod. 740, 730 o 201 o 101 e/o equipollenti) dalle quali risultino le condizioni richieste;

4. di inviare copia dei provvedimenti adottati in materia di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), ad avvenuta esecutività, al Ministero delle finanze Direzione centrale per la fiscalità locale.

(Omissis).

1. di integrare la precedente deliberazione in materia di aliquote, in premessa indicata, prevedendo l'inserimento del punto *e)* così come sotto indicato:

e) un'aliquota pari al 9 mille limitatamente agli immobili non locati ad uso abitativo per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

2. di inviare copia dei provvedimenti adottati in materia di imposta comunale sugli immobili, ad avvenuta esecutività, al Ministero delle finanze Direzione centrale per la fiscalità locale.

(Omissis).

COMUNE DI SIROR

Il comune di SIROR (provincia di Trento) ha adottato, il 30 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di dare mandato alla giunta comunale di confermare per il periodo di imposta 1999 l'alilquota I.C.I. per il territorio catastale di Siror nella misura del 4 per mille;

2. di confermare per il periodo d'imposta 1999 la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi in L. 300.000

(Omissis).

COMUNE DI SIZIANO

Il comune di SIZIANO (provincia di Pavia) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. al 6 per mille;

2. di fissare in L. 300.000 la detrazione per i contribuenti che abbiano i seguenti requisiti:

reddito familiare netto, risultante dall'ultima dichiarazione e derivante esclusivamente da lavoro dipendente e/o da pensione da lavoro dipendente, pari a L. 25.000.000;

non possedere altri immobili, oltre l'eventuale box di pertinenza dell'abitazione principale;

valore catastale dell'immobile non superiore a L. 100.000.000;

categoria catastale dell'abitazione A/3 e A/4;

l'entità della detrazione dovrà essere rapportata alla quota di possesso.

(Omissis).

COMUNE DI SLUDERNO - SCHLUDERNS

Il comune di SLUDERNO SCHLUDERNS (provincia di Bolzano) ha adottato, il 18 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare con decorrenza dall'anno 1999 e fino a diversa regolamentazione le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come di seguito specificato, tenendo conto delle direttive di massima previste dalla legge:

aliquota unica: 4 per mille;

2. di determinare l'importo detraibile dall'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con decorrenza dall'anno 1999 e fino a diversa regolamentazione, come segue:

per tutte le abitazioni principali: L. 400.000.

(Omissis).

COMUNE DI SONICO

Il comune di SONICO (provincia di Brescia) ha adottato, il 29 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue:

4 per mille per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

7 per mille per gli altri immobili;

2. di aumentare la detrazione per l'abitazione principale a L. 400.000 ai sensi dell'art. 8, terzo comma del decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI SORAGNA

Il comune di SORAGNA (provincia di Parma) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili su tutto il territorio comunale, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1994, n. 504, nella misura del 6,50 per mille, con esclusione degli immobili di cui ai punti 2 e 3;

2. di determinare per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 4, del decreto-legge n. 437 dell'8 agosto 1996, convertito nella legge 24 ottobre 1996, faceva riserva di modificare la tariffa oraria, anche in n. 556, l'aliquota I.C.I. ridotta al 5,50 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

3. di determinare per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per gli alloggi non locati, appartenenti al gruppo A:

categorie A/1 A/1 A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 A/7 A/8 una aliquota I.C.I. del 7 per mille, con esclusione degli alloggi concessi in uso di comodato a familiari indicati nell'art. 433 del codice civile a condizione che gli stessi li utilizzino come abitazione principale e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate.

(Omissis).

5. di dare atto che la giunta comunale non si è avvalsa della facoltà di cui al comma 55, n. 3, dell'art. 3 della legge n. 662/1996, di adottare una detrazione oltre le L. 200.000 per le abitazioni principali e neppure una riduzione d'imposta.

(Omissis).

COMUNE DI SORRENTO

Il comune di SORRENTO (provincia di Napoli) ha adottato, il 30 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

1. di determinare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, (legge n. 556/1996 e legge n. 662/1996) nelle seguenti misure le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 come segue:

A) aliquota del 6 per mille per gli immobili destinati ad uso diverso dalle abitazioni;

B) aliquota del 6 per mille per gli immobili destinati ad uso abitativo. posseduti in aggiunta all'abitazione principale e locati a soggetti residenti;

C) aliquota del 7 per mille per gli immobili destinati ad uso abitativo, posseduti in aggiunta all'abitazione pricipale e non locati o a disposizione;

2. di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, del decreto legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito nella legge 24 ottobre 1996, n. 556, nella misura ridotta del 4 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

3. di stabilire, altresì, che l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, deve essere considerate direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, a condizione che la stessa non risulti locata e che, pertanto l'aliquota d'imposta da applicare ai fini I.C.I., per le suddette unità immobiliari, per l'anno 1999 è il 4 per mille (art. 3, comma 56, legge n. 662/1996);

4. di stabilire, inoltre, di assimilare le abitazioni concesse in comodato gratuito ad ascendenti e discentdenti in linea retta, adibite ad abitazione principale del soggetto che la occupa, allo stesso trattamento tributario per l'abitazione principale (aliquota del 4 per mille) oltre alla detrazione di L 200.000 prevista dalla lege per la prima abitazione.

(Omissis).

COMUNE DI SPONGANO

Il comune di SPONGANO (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI STRONA

Il comune di STRONA (provincia di Biella) ha adottato, il 19 febbraio 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1999 nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C:I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

N. d'ordine	Tipologia degli immobili	Aliquota
1	Aliquota ordinaria	6 per mille
2	Abitazione principale e sue pertinenze immobiliari	5,5 per mille
3	Alloggi non locati o tenuti a disposizione e loro pertinenze immobiliari (seconde case)	6,5 per mille

2. di dare atto che rimangono invariate le detrazioni nella misura prevista dalle vigenti disposizioni.

(Omissis).

COMUNE DI SUELLO

Il comune di SUELLO (provincia di Lecco) ha adottato, l'11 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), për l'anno 1999:

(Omissis).

2. di fissare per l'anno 1999, nella misura del 4,5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

3. di fissare l'importo della detrazione spettante per l'abitazione principale in L 220.000 indipendentemente dalla classe a cui appartiene l'immobile.

(Omissis).

COMUNE DI SUMIRAGO

Il comune di SUMIRAGO (provincia di Varese) ha adottato, l'11 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota I.C.I. per 1999 nella misura del 5,60 per mille;

2. di approvare l'allegata tabella *A* con l'indicazione dei valori dei terreni imponibili ai fini dell'I.C.I. nonché il concetto di area pertinente con conseguente definizione di area edificabile in rapporto ad edifici già esistenti e ciò sulla base della allegata tabella *B*.

(Omissis).

TABELLA *B*

DEFINIZIONE DI AREA EDIFICABILE
IN RAPPORTO AD EDIFICI GIÀ ESISTENTI

Sono state assoggettate a imposta le aree edificabili libere e quelle in parte giù edificate che presentano una superficie ancora disponibile sufficiente a costruire un edificio residenziale di almeno 500 mc computabili secondo gli indici fissati dal P.R.G. per la zona di appartenenza.

Nel caso di aree produttive parzialmente edificate è stata valutata la superficie ancora disponibile per nuove costruzioni o ampliamenti senza alcuna riserva di quantità minima.

Sono state escluse dall'imposta le aree residenziali in parte già edificate che non consentono l'edificazione minima sopra indicata (500 mc) in base agli indici di P.R.G., ovvero per le quali tale facoltà è preclusa da impedimenti nomiativi (altezze, distanze, etc.) o da elementi particolari del sito (conformazione, servitù, vincoli etc.).

5.2 Area pertinente

Si considera area di pertinenza quella sulla cui superficie sono stati calcolati gli indici di fabbricabilità territoriale o fondiaria.

Un'area di pertinenza deve essere considerata satura quando risultano realizzati edifici per una superficie lorda o per un volume pari a quelli massimi consentiti dal piano.

Le aree di pertinenza territoriale e fondiaria degli edifici già esistenti o realizzati in attuazione del piano, non potranno essere ulteriormente conteggiate se non per saturare l'edificabilità massima concessa.

Il vincolo di pertinenza dura con il durare degli edifici.

Pertanto tra gli elaborati richiesti per gli strumenti esecutivi dovrà figurare l'individuazione planivolumetrica esatta delle aree di pertinenza distinte in territoriali e fondiarie con l'elenco dei relativi estratti di mappa e dei dati catastali delle proprietà, la dimostrazione del calcolo degli indici, distinguendo eventualmente le aree sature da quelle non sature.

Ai fini del rilascio delle concessioni edilizie singole è richiesta, in assenza di un preventivo piano di lottizzazione, l'individuazione planivolumetrica delle aree di pertinenza fondiaria.

Nel caso che le aree di pertinenza comprendano parti di proprietà diverse da quelle direttamente interessate dall'intervento di attuazione del piano, occorrerà che i proprietari promotori dell'iniziativa edilizia dimostrino e documentino che i proprietari delle aree calcolate sono consenzienti e disposti a rinunciare all'edificabilità loro spettante.

Tale vincolo dovrà essere previsto da un'apposita convenzione che dovrà essere registrata e consegnata in copia all'Amministrazione comunale.

Ai fini dei calcoli volumetrici e di tutti gli indici prescritti dal presente piano deve considerarsi come area di pertinenza di un edificio o di un gruppo di edifici già esistenti l'area di proprietà alla data di adozione del progetto del presente P.R.G.

Nel caso di frazionamenti successivi a tale data i lotti liberi o parzialmente liberi risultanti dagli stessi potranno essere computati ai fini edificatori solo nella misura in cui non debbano considerarsi asserviti, ai sensi del precedente comma ed in base ai nuovi indici di piano, all'edificio o agli edifici esistenti sull'originaria unitaria proprietà.

TABELLA *A*

DETERMINAZIONE DEI VALORI IMPONIBILI I.C.I.

DESTINAZIONI URBANISTICHE DEL P.R.G.					COEFFICIENTI DI PONDERAZIONE			
AZZONAMENTO		NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE		Valore venale medio di mercato al 1° gennaio 1999 in lire per ogni mq di estensione catastale	FABBRICABILITÀ DEL FONDO		Obbligo di P.A.	Presenza di vincoli
Zona	Denominazione	Destinazioni d'uso	Indice di edificabilità (i.e.) e princcipali parametri di utilizzazione fissati dalle NTA		Autonomia 1	Sussidiaria (s) Complem. (c) 2	3	4

AREE FABBRICABILI RESIDENZIALI

B1 B2	Consolidamento Completamento	Residenza, negozi Magazzini, Artig. di servizio	IE = 1 mc/mq IE = 0,8 mc/mq	L. 95.000	1.00	s) 0.70 c) 0.80	—	0.90
B3	Estensiva	Residenza, negozi Magazzini, Artig. di servizio	IE = 0,6 mc/mq	L 75.000	1.00	s) 0.70 c) 0.80	—	0.90
C1 C2	Di espansione	Residenza, negozi Magazzini, Artig. di servizio	IE = 1 mc/mq volume di PL	L 95.000	1.00		0.80	0.90

AREE FABBRICABILI PRODUTTIVE

D	Artigianale industriale	Attività produttive Uffici Esposizioni Residenza max 500 mc		L 75.000	1.00	s) 0.70 c) 0.80	0,8	0.90

COMUNE DI TAGLIOLO MONFERRATO

Il comune di TAGLIOLO MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 4 per mille per tutti i soggetti passivi ed immobili imponibili.

(Omissis).

COMUNE DI TAINO

Il comune di TAINO (provincia di Varese) ha adottato, il 12 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

.(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi nel territorio del comune di Taino per l'anno 1999 nella misura ordinaria del 6 per mille, con le seguenti eccezioni:

abitazione principale e relative pertinenze: aliquota 5,2 per mille;

abitazioni locate con contratto di affitto registrato utilizzate come abitazione principale dal conduttore: aliquota 5,2 per mille;

di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale viene prevista nella misura di L 200.000, come per legge.

(Omissis).

COMUNE DI TALAMELLO

Il comune di TALAMELLO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 5 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI TAPOGLIANO

Il comune di TAPOGLIANO (provincia di Udine) ha adottato, il 19 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 1999 l'aliquota del 5 per mille (unica) quale imposta comunale sugli immobili, prevista dal decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni;

2. di dare atto che l'individuazione di cui al sub 1) è conforme a quanto stabilito dall'art. 6 del decreto sopra citato;

3. di non provvedere pertanto alla diversificazione delle aliquote in discorso così come previsto dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 (sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996), né a ridurre le detrazioni già previste per legge dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 (sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996).

(Omissis).

COMUNE DI TAURISANO

Il comune di TAURISANO (provincia di Lecce) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

Confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. in misura unica, pari al 5 per mille.

Confermare per l'anno 1999 la detrazione per abitazione principale pari a L 220.000.

(Omissis).

COMUNE DI TAVULLIA

Il comune di TAVULLIA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. come segue:

5,30 per mille: in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di coop. edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;

5,30 per mille: per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

6.30 per mille: per tutti gli altri immobili e soggetti passivi;

2. di stabilire per l'anno 1999 la detrazione prevista per l'abitazione principale di cui all'art. 8 comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, così come modificato dall'art. 3 comma 54 della legge n. 662/1996, nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI TEMÙ

Il comune di TEMÙ (provincia di Brescia) ha adottato, il 21 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. già in vigore negli anni precedenti che sarà applicata in questo comune nella misura differenziata:

4 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta;

6 per mille per le altre unità immobiliari.

2. stabilire in L. 200.000 l'importo della detrazione da applicare per il calcolo dell'imposta degli immobili da destinare ad abitazione principale del contribuente.

(Omissis).

COMUNE DI TEORA

Il comune di TEORA (provincia di Avellino) ha adottato, il 25 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille rapportato al valore degli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI TERRAGNOLO

Il comune di TERRAGNOLO (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. *di determinare per l'anno 1999 le aliquote dell'imposta comunale sugli* immobili (I.C.I.) che verranno applicate in questo comune nelle seguenti misure:

aliquota ordinaria 4,5 per mille;

aliquota agevolata per abitazione principale 4 per mille;

2. di dare atto che l'importo della detrazione per l'unità immobiliare adibita a prima abitazione è determinata in lire 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI TERRANOVA DEI PASSERINI

Il comune di TERRANOVA DEI PASSERINI (provincia di Lodi) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. *di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. che sarà applicata in* questo comune nella misura unica del 5 per mille;

2. di non ridurre l'imposta per gli immobili adibiti ad abitazione principale né di elevare la detrazione di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI TERRAZZO

Il comune di TERRAZZO (provincia di Verona) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille;

2. *di determinare la detrazione per l'abitazione principale in* L. 200.000 così come previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 modificato dall'art. 3 del decreto legge 11 marzo 1997, n. 50 convertito in legge 9 maggio 1997, n. 122.

(Omissis).

COMUNE DI TISSI

Il comune di TISSI (provincia di Sassari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1999, nelle misure seguenti, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

a) nella misura del 4,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

b) nella misura del 4,5 per mille per tutti gli altri soggetti passivi.

(Omissis).

COMUNE DI TIZZANO VAL PARMA

Il comune di TIZZANO VAL PARMA (provincia di Parma) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,7 per mille, di determinare la detrazione per abitazione principale in L. 350.000.

(Omissis).

COMUNE DI TOCENO

Il comune di TOCENO (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille;

2. di fissare in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI TOFFIA

Il comune di TOFFIA (provincia di Rieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999.

(Omissis).

COMUNE DI TORANO NUOVO

Il comune di TORANO NUOVO (provincia di Teramo) ha adottato, il 30 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni per le ragioni di cui in premessa, nella misura unica del 5 per mille l'aliquota dell'imposta I.C.I. da applicare agli immobili ubicati sul territorio di questo comune;

2. di confermare altresì in L. 200.000 sempre per l'anno 1999 la detrazione prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI TORCEGNO

Il comune di TORCEGNO (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura differenziata del 4 per mille per abitazioni principali e del 5 per mille per tutti gli altri fabbricati, terreni ed aree fabbricabili.

(Omissis).

COMUNE DI TORELLA DEI LOMBARDI

Il comune di TORELLA DEI LOMBARDI (provincia di Avellino) ha adottato, il 24 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999.

(Omissis).

COMUNE DI TORRE CAJETANI

Il comune di TORRE CAJETANI (provincia di Frosinone) ha adottato, il 18 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di riconfermare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille, così come determinate con deliberazione della giunta comunale n. 53/1993.

(Omissis).

COMUNE DI TORRE CANAVESE

Il comune di TORRE CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, il 9 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nelle misure seguenti:

5 per mille per l'anno 1999 limitatamente all'abitazione principale e ai terreni, portando la detrazione per abitazione principale a L. 210.000;

per gli altri fabbricati e le aree fabbricabili, l'aliquota viene proposta al 6 per mille prevedendo a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al ricupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili l'aliquota del 4 per mille, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997.

(Omissis).

COMUNE DI TORRE DEL GRECO

Il comune di TORRE DEL GRECO (provincia di Napoli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

l'aliquota dell'I.C.I. a norma del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 è stabilita, per il 1999, nella misura del 4,5 per mille unica per tutti gli immobili esistenti in Torre del Greco;

la detrazione per i fabbricati destinati ad abitazione principale è stabilita per il 1999 in L. 200.000;

è stabilita, altresì, l'aliquota dell'1 per cento del gettito I.C.I. per gli immobili destinata al potenziamento degli uffici tributari.

(Omissis).

COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO

Il comune di TORRE SAN GIORGIO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 23 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille ed inoltre di riconfermare e stabilire che l'importo per la detrazione da applicare per gli immobili adibiti ad abitazione principale è di L 200.000 annue rapportate per il periodo di durata di tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA

Il comune di TORRE SANTA SUSANNA (provincia di Brindisi) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislivo 30 dicembre 1992, n. 504;

2. di stabilire per l'anno 1999 le seguenti detrazioni d'imposta:

L 200.000 per ogni unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

L 300.000 per i soggetti in situazione di particolare disagio sociale e precisamente: aventi nel proprio nucleo familiare un portatore di handicap risultante da certificazione rilasciata dall'A.S.L. ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, comunque acquisita o da acquisire d'ufficio e dalla quale risulti un'invalidità accertata al 100 per cento.

(Omissis).

COMUNE DI TORRETTA

Il comune di TORRETTA (provincia di Palermo) ha adottato, il 2 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

approvare la determinazione delle aliquote I.C.I., per l'anno 1999, nella misura del 4,50 per mille con detrazione di L 200.000 per l'abitazione principale e del 6 per mille per tutti i tipi di immobili posseduti in aggiunta alla abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI TORREVECCHIA PIA

Il comune di TORREVECCHIA PIA (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille, ad eccezione degli alloggi non locati per i quali l'aliquota é determinata nella misura del 7 per mille;

2. di stabilire l'importo delle detrazioni per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nelle seguenti misure:

L 300.000 per chi ha un reddito familiare netto, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, fino a L. 18.000.000;

L 250.000 per chi ha un reddito familiare netto, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, oltre L 18.000.000 e fino a L 25.000.000.

Tali detrazioni spettano ai contribuenti in possesso dei seguenti requisiti:

titolari di pensioni e coniugi a loro carico;

almeno uno degli intestatari dell'immobile, adibito ad abitazione principale, deve avere un'età superiore ai 60 anni al 1° gennaio 1999;

non possedere altri immobili, oltre l'eventuale box di pertinenza dell'abitazione principale;

valore catastale dell'immobile non superiore a L 50.000.000;

categoria catastale dell'abitazione A/3 e A/4;

Le detrazioni agevolate tengono conto anche dell'eventuale box C/6 di pertinenza dell'abitazione principale;

L 200.000 per tutti gli altri contribuenti.

(Omissis).

COMUNE DI TORRICE

Il comune di TORRICE (provincia di Frosinone) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. con effetto dal 1° gennaio 1999 fissare l'aliquota I.C.I. nella misura del sei per mille, per assicurare l'equilibrio del bilancio 1999, così come evidenziato in premessa;

2. di dare atto che le agevolazioni e le riduzioni applicate sono quelle minime previste dalla legge;

3. di stabilire che la detrazione per la «prima casa» è fissata in L 200.000 di imposta.

(Omissis).

COMUNE DI TORTOLÌ

Il comune di TORTOLÌ (provincia di Nuoro) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

a. aliquota pari al 4 per mille, per il seguente caso:

1) per un periodo comunque non superiore a tre anni, per le unità immobiliari realizzate per la vendita e non vendute dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili (in questo caso occorrerà presentare apposita dichiarazione all'ufficio tributi);

b. aliquota pari al 4.7 per mille, per i seguenti casi:

1) abitazione principale e relative pertinenze, cioè quella in cui il contribuente residente in questo comune, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, vi dimori stabilmente;

2) alloggi adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, dei soci assegnatari residenti in questo comune;

3) alloggi adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari a persone fisiche residenti in questo comune;

4. per le unità immobiliari locate adibite ad abitazione e relative pertinenze, per le quali sia stato stipulato un contratto d'affitto regolarmente registrato (in questo caso occorre presentare copia del contratto d'affitto);

c) aliquota pari al 6 per mille da applicare per tutti i casi diversi da quelli prima elencati;

a decorrere dall'anno d'imposta per il 1997, ai sensi dell'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si verifica la destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente;

in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 1997, n.122, in favore di:

a) pensionati che non superino il minimo della pensione (da intendersi per un importo mensile pari alla pensione minima riconosciuta dall'INPS);

b) cassintegrati per oltre 10 mesi nell'anno d'imposta;

c) disoccupati per oltre 4 mesi nell'anno d'imposta;

viene riconosciuta una detrazione pari a L 220.000 (maggiorazione del 10% sulla detrazione di L. 200.000);

tali agevolazioni sono condizionate a:

1. i redditi del richiedente e degli altri componenti del nucleo familiare non superi il limite della pensione minima come prima specificata;

2. per i cassintegrati e i disoccupati l'agevolazione viene riconosciuta esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare non vi siano altri redditi.

In ogni caso, la suddetta agevolazione, non compete, nel caso in cui il contribuente e i componenti del suo nucleo familiare, possiedano diritti reali su altre unità immobiliari agibili/abitabili.

Al fine del riconoscimento della agevolazione, il contribuente potrà applicare la maggiore detrazione, in fase del versamento a saldo nel mese di dicembre con contestuale comunicazione, della fattispecie di agevolazione spettante, scritta al comune. La mancata presentazione della suddetta comunicazione determina il non riconoscimento dell'agevolazione con conseguente recupero della minore imposta non pagata e il calcolo delle sanzioni previste dalla legge.

(Omissis).

COMUNE DI TORTORELLA

Il comune di TORTORELLA (provincia di Salerno) ha adottato, il 28 settembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1, di fissare per l'anno 1999, l'aliquota unica dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili), nella misura del 4,5 per mille;

2. di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI TORTORETO

Il comune di TORTORETO (provincia di Teramo) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

confermare per l'anno 1999

a) l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5 per mille.

b) la detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta in L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI TRASACCO

Il comune di TRASACCO (provincia di L'Aquila) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI TRAVERSETOLO

Il comune di TRAVERSETOLO (provincia di Parma) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di avvalersi della possibilità prevista dall'art. 2, comma 1, del vigente regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. considerando ai soli fini dell'applicazione di un'aliquota I.C.I. ridotta, parte integrante dell'abitazione principale la sua pertinenza costituita da un garage, autorimessa o tettoia distintamente iscritta o iscrivibile in catasto con categoria catastale C06 o C07 qualora il soggetto passivo d'imposta possieda, sull'intero territorio nazionale, ed in aggiunta all'unità immobilire adibita ad abitazione principale ubicata nel comune di Traversetolo una sola pertinenza (un solo immobile iscritto o iscrivibile in catasto con categoria catastale C06 o C07 garage o autorimessa o tettoia);

2. di avvalersi della possibilità di cui all'art. 16, comma 3, del vigente regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., determinando un'aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale qualora possiedano, sull'intero territorio nazionale, unicamente l'abitazione adibita ad abitazione principale per la quale viene applicata l'aliquota ridotta in questione;

3. di avvalersi della possibilità di cui all'art. 16, comma 4, del vigente regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., applicando all'abitazione principale l'aliquota ridotta di cui sopra anche qualora il soggetto passivo possieda, sull'intero territorio nazionale, in aggiunta all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale «fino a due» dei seguenti immobili:

garage/autorimessa con categoria catastale C06;

tettoia con categoria catastale C07;

terreno agricolo la cui superficie non eccede i 10.000 mq;

4. di determinare, a seguito dell'esercizio delle facoltà regolamentari di cui al decreto legislativo n. 446/1997, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. anno 1999, le seguenti aliquote:

6 per mille: aliquota ordinaria;

7 per mille: aliquota per gli alloggi (immobili ad uso abitativo) non locati e non concessi a terzi in uso o in comodato; la locazione, l'uso o il comodato a terzi deve essere comprovabile da idonea documentazione;

4 per mille: aliquota ridotta in favore delle persone fisiche, soggetti passivi residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale a condizione che:

il soggetto passivo possieda, sull'intero territorio nazionale, unicamente l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

il soggetto passivo possieda, sull'intero territorio nazionale, l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ed al massimo due immobili tra quelli sottoelencati:

garage/autorimessa con categoria catastale C06;

tettoia con categoria catastale C07;

terreno agricolo la cui superficie non eccede i 10.000 mq.

Un qualsiasi diritto reale su altro immobille (fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili) diverso da quelli sopraelencati esclude l'applicazione dell'aliquota ridotta. Tali condizioni dovranno essere attestate all'ufficio tributi mediante dichiarazione di notorietà da effettuarsi entro il 30 giugno 1999. Qualora il possesso degli immobili sopracitati sia successivo al 30 giugno 1999 la condizione di cui sopra dovrà essere attestata entro il 20 dicembre 1999;

4 per mille: aliquota ridotta per l'immobile di categoria C06 o C07 (garage/autorimessa o tettoia) o per il terreno la cui superficie non eccede i 10.000 mq qualora il soggetto passivo possieda, sull'intero territorio nazionale, unicamente l'abitazione principale ed il solo immobile (C06 o C07 o terreno agricolo fino a 10.000 mq) per il quale viene applicata l'aliquota ridotta sopracitata.

Un qualsiasi diritto reale su altro immobille (fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili) diverso da quelli sopraelencati esclude l'applicazione dell'aliquota ridotta. Tali condizioni dovranno essere attestate all'ufficio tributi mediante dichiarazione di notorietà da effettuarsi entro il 30 giugno 1999. Qualora il possesso degli immobili sopracitati sia successivo al 30 giugno 1999 la condizione di cui sopra dovrà essere attestata entro il 20 dicembre 1999;

5. di confermare anche per il 1999 la detrazione di legge di L. 200.000 e la maggiore detrazione nella misura di L. 500.000 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale a favore di persone o nuclei familiari che alla data del 1° gennaio 1999 risultano assistiti dal comune tramite l'istituto del minimo vitale in base al vigente regolamento comunale nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

6. di confermare anche per il 1999 l'esonero totale per le unità immobiliari inagibili o inabitabili in ristrutturazione per la durata di 3 anni dall'inizio dei lavori (art. 1 comma 5 della legge n. 449/1997);

7. di confermare, anche per il 1999 ed ai fini della determinazione del valore venale delle aree fabbricabili, il «valore base» stabilito con l'atto di C.C. n. 47 del 16 luglio 1998, relativo alla zona (residenziale o produttiva) di Traversetolo pari a L. 300.000/mq per il residenziale ed a L. 100.000/mq per il produttivo.

(Omissis).

COMUNE DI TRAVO

Il comune di TRAVO (provincia di Piacenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. nel rispetto degli equilibri di bilancio di mantenere invariata per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille;

2. di determinare la detrazione per la prima casa in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI TRENTA

Il comune di TRENTA (provincia di Cosenza) ha adottato, il 23 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

aliquota ordinaria: 6 per mille;

aliquota abitazione principale: 5 per mille;

detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale: L. 200.000;

sono considerate adibite ad abitazione principale le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che le stesse non risultino locate.

(Omissis).

COMUNE DI TRENZANO

Il comune di TRENZANO (provincia di Brescia) ha adottato, il 18 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per il 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille e la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI TREPPO CARNICO

Il comune di TREPPO CARNICO (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1999, per tutti i soggetti passivi, nella nisura del 4,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, dando atto che la detrazione per l'abitazione principale resta invariata in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI TREPPO GRANDE

Il comune di TREPPO GRANDE (provincia di Udine) ha adottato, l'11 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di riconfermare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con l'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura unica del 5 per mille, come per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO

Il comune di TRESCORE BALNEARIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 5 marzo 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

aliquota ordinaria: 6 per mille;

aliquota ridotta per le abitazioni affittate con contratto registrato, a soggetti che le utilizzino come abitazione principale: 5,70 per mille;

aliquota ridotta, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, in favore di:

persone fisiche soggetti passivi;

unità immobiliari, appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari: 5 per mille;

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999, ai fini del calcolo dell'I.C.I., la detrazione nelle seguenti misure:

1) L. 200.000 sulla prima abitazione qualora possessori di più di una unità immobiliare adibita ad abitazione;

2) L. 240.000 per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale a condizione che sia prima ed unica casa;

3) L. 340.000 per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale a condizione che il nucleo familiare abbia un reddito non superiore a:

L. 17.000.000 nucleo familiare con un solo componente;

L. 23.000.000 nucleo familiare con due componenti, con aumento di L. 2.000.000 del reddito per ogni componente in più.

(Omissis).

COMUNE DI TRESNURAGHES

Il comune di TRESNURAGHES (provincia di Oristano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare, per i motivi espressi in narrativa l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille per tutti gli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI TREVIGLIO

Il comune di TREVIGLIO* (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. da applicarsi in questo comune nella misura ordinaria del 5 per mille;

la suddetta aliquota è:

a) elevata al 7 per mille per le unità immobiliari sfitte. Per unità immobiliare sfitta deve intendersi quella unità che pur essendo idonea all'uso a cui è destinata (abitabile e/o agibile) risulti sfitta per almeno dodici mesi continuativi;

b) ridotta al 4 per mille per le sole unità immobiliari residenziali di proprietà dell'A.L.E.R. (ex I.A.C.P.) di Bergamo, regolarmente concesse in locazione;

2. di determinare la detrazione per l'abitazione principale come segue:

a) L. 400.000 ai contribuenti con reddito imponibile del nucleo familiare soggetto a IRPEF non superiore a L. 30.000.000;

b) L. 300.000 ai contribuenti con reddito imponibile del nucleo familiare soggetto a IRPEF non superiore a L. 60.000.000;

c) L. 200.000. per tutti gli altri contribuenti.

La detrazione è applicata nella maggiore misura di cui ai punti *a)* e *b)* a condizione che i componenti del nucleo familiare non posseggano altre unità immobilari di carattere residenziale, anche in quota parte, ovunque ubicate.

(Omissis).

COMUNE DI TREVIOLO

Il comune di TREVIOLO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di approvare la seguente disciplina ai fini dell'applicazione in questo comune dell'imposta comunale sugli immobili con effetto dal 1° gennaio 1999;

a) l'aliquota dell'imposta viene determinata nella misura ordinaria del 5 per mille;

b) la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, quale prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è fissata nell'importo di L. 200.000;

c) la predetta detrazione è elevata a L. 250.000 nelle circostanze ed alle condizioni sotto indicate:

applicazione della maggiore detrazione per i contribuenti che, essendo proprietari di un'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, hanno compiuto 60 anni di età ed hanno un reddito lordo imponibile ai fini IRPEF pro-capite annuo pari o inferiore a L. 18.500.000;

in caso di comproprietà la detrazione spetta in misura proporzionale alla quota di proprietà;

non possono usufruire del beneficio i soggetti passivi dell'imposta che, oltre all'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo stesso, sono proprietari di altre unità immobiliari ubicate in qualsiasi altro comune;

sono escluse dal beneficio della maggiore detrazione le abitazioni appartenenti alle categorie catastali A1, A8, A9;

viene stabilita l'aliquota agevolata nella misura del 3 per mille in favore di proprietà che eseguono interventi volti all'utilizzo dei sottotetti, da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

per beneficio della maggiore detrazione o dell'aliquota agevolata è necessaria la presentazione all'ufficio comunale tributi della documentazione fiscale del caso.

(Omissis).

COMUNE DI TRINITÀ

Il comune di TRINITÀ (provincia di Cuneo) ha adottato, il 27 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dell'art. 4 del decreto-legge 27 dicembre 1994, n. 719, le sottoindicate aliquote:

prima abitazione: 5,50 per mille;

seconde abitazioni e altri immobili: 6 per mille;

immobili non locati e terreni edificabili: 7 per mille;

2. di determinare in L. 200.000 la detrazione d'imposta sulle prime abitazioni e in L. 300.000 la detrazione per le prime abitazioni di proprietà dei disabili e dei titolari di pensioni sociali privi di altri redditi;

3. di avvalersi della facoltà di fissare aliquota agevolata dell'I.C.I. nella misura del 3 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo dei sottotetti; l'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

4. di rinunciare a partire dal 1° gennaio 2000, al recupero dell'I.C.I. dovuta per le annualità comprese tra il 1994 ed il 1999, per i fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralità, purché i contribuenti effettuino entro la data del 31 dicembre 1999 gli adempimenti previsti dal comma 9 dell'art. 9 del decreto-legge n. 557/1993, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 448/1998.

(Omissis).

COMUNE DI TRONTANO

Il comune di TRONTANO (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno finanziario 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella seguente percentuale:

aliquota del 5,5 per mille;

detrazione prima casa L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI UMBERTIDE

Il comune di UMBERTIDE (provincia di Perugia) ha adottato, il 4 febbraio 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di riconfermare, anche per l'anno 1999 l'aliquota principale al 7 per mille per l'imposta comunale sugli immobili e prevedere una aliquota agevolata del 6 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ai sensi del titolo primo, art. 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato ed integrato con legge n. 662 del 23 dicembre 1996.

(Omissis).

1. di applicare, per l'anno 1999, le seguenti maggiori detrazioni in sostituzione della detrazione di L. 200.000 di cui all'art. 8, secondo comma del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, come modificato ed integrato dalla legge n. 662/1996 secondo le seguenti modalità:

A) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono L. 320.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione di più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota di possesso in caso in cui sussistono i seguenti requisiti:

proprietario di un'unica abitazione nell'intero territorio nazionale, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare;

il valore patrimoniale dell'immobile, inteso come unità immobiliare adibita ad abitazione e relativa autorimessa, quale valore imponibile per l'imposta comunale sugli immobili inferiore a L. 70.000.000;

il reddito complessivo di qualunque natura, compresi quelli esenti o tassati alla fonte a titolo di imposta, del titolare dell'immobile e dei soggetti residenti nella stessa unità immobiliare, relativo all'anno di riferimento dell'imposta ovvero all'anno precedente a quello in cui si effettua il versamento e la eventuale denuncia, non sia superiore a L. 26.000.000;

B) dall'imposta dovuta per l'unita immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono L. 410.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione di più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota di possesso nel caso in cui sussistano i seguenti requisiti:

proprietario di un'unica abitazione nell'intero territorio nazionale, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare;

il valore patrimoniale dell'immobile, inteso come unità immobiliare adibita ad abitazione e relativa autorimessa, quale valore imponibile per l'imposta comunale sugli immobili inferiore a L. 70.000.000;

il reddito complessivo di qualunque natura, compresi quelli esenti o tassati alla fonte a titolo di imposta, del titolare dell'immobile e dei soggetti residenti nella stessa unità immobiliare, relativo all'anno di riferimento dell'imposta ovvero all'anno precedente a quello in cui si effettua il versamento e la eventuale denuncia, non sia superiore a L. 20.000.000;

2. i sopraindicati livelli di redditi vengono innalzati di:

L. 1.500.000 per ogni personale a carico;

L. 2.500.000 per ogni soggetto portatore di handicap o anziano non autosufficiente con certificazione medica della USL, che compongono il nucleo familiare.

(Omissis).

COMUNE DI VALBREVENNA

Il comune di VALBREVENNA (provincia di Genova) ha adottato, il 18 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare la/le aliquota/e dell'imposta/e comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure:

aliquota unica 5 per mille. Detrazione per abitazione principale L. 250.000;

di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata.

(Omissis).

COMUNE DI VALDUGGIA

Il comune di VALDUGGIA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 30 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare la/le aliquota/e dell'imposta/e comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure:

5 per mille per tutti gli immobili adibiti ad abitazione principale;

5,5 per mille per tutti gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale,

(Omissis).

di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI VALLE DI CASIES - GSIES

Il comune di VALLE DI CASIES - GSIES (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili con decorrenza dell'anno 1999, e fino a diversa regolamentazione come segue, tenendo conto delle direttive di massima previste dalla legge:

a) abitazione principale: 4 per mille;

b) tutti i rimanenti immobili: 5 per mille;

2. di determinare l'importo detraibile dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale con decorrenza dell'anno 1999, fino a diversa regolamentazione come segue:

a) per tutte le abitazioni principali: L. 550.000.

(Omissis).

COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO

Il comune di VALLELUNGA PRATAMENO (provincia di Caltanissetta) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VALLE MOSSO

Il comune di VALLE MOSSO (provincia di Biella) ha adottato, il 10 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 1999 nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni:

Tipologia degli immobili:

immobili adibiti ad abitazione principale: aliquota 4,80 per mille;

immobili adibiti ad altri usi: aliquota 5,80 per mille;

2. di dare atto che per l'individuazione dei fabbricati e delle aree sottoposte all'imposta si deve fare riferimento alle definizioni date dall'art. 2 del decreto legislativo n. 504/1992;

3. di dare atto che rimangono ferme le tipologie di esenzione, nonché gli importi di riduzione previsti nella misura di base originariamente determinato in L. 200.000 dal decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni per gli immobili adibiti ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI VALMOZZOLA

Il comune di VALMOZZOLA (provincia di Parma) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare al 6 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 e la detrazione per la prima casa di abitazione in L. 200.000;

2. di applicare, anche per l'anno 1999, a favore di chi intende attuare interventi contemplati dall'art. 1, quinto comma, legge n. 449/1997 l'aliquota dello 0,50 per mille per la durata di tre anni dall'inizio lavori.

(Omissis).

COMUNE DI VALPERGA

Il comune di VALPERGA (provincia di Torino) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 è fissata come segue:

immobili di civile abitazione posseduti oltre l'abitazione principale e non locati o non utilizzati a titolo di uso, usufrutto o abitazione da terzi: 7 per mille;

fabbricati diversi da quelli di civile abitazione tenuti nella disponibilità del proprietario e non utilizzati da questo o locati ovvero dati in uso a terzi: 7 per mille;

tutti gli altri immobili: 5,5 per mille;

la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è fissata in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI VALVESTINO

Il comune di VALVESTINO (provincia di Brescia) ha adottato, il 23 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare, per l'anno 1999, le aliquote dell'I.C.I., nella misura già determinata per l'anno 1998, e corrispondente al 5 per mille;

2. di confermare la detrazione per l'abitazione principale, nella misura di L. 200.000 annue.

(Omissis).

COMUNE DI VANZAGHELLO

Il comune di VANZAGHELLO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, nella misura unica del 5,50 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

2. di non applicare riduzioni e/o detrazioni di imposta in aggiunta a quelle previste per legge.

(Omissis).

COMUNE DI VARAZZE

Il comune di VARAZZE (provincia di Savona) ha adottato, il 5 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1999 le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili:

a) 5,1 per mille: aliquota ordinaria;

b) 4,3 per mille: aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

c) 4,8 per mille: aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel comune, per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

d) 7 per mille: aliquota per alloggi non locati o posseduti in aggiunta all'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI VAREDO

Il comune di VAREDO (provincia di Milano) ha adottato, il 26 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. determinare, per l'anno d'imposta 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille;

2. elevare la detrazione di cui all'art. 3 della legge 9 maggio 1997, n. 122 da L. 200.000 a L. 300.000 per coloro che hanno i seguenti requisiti:

a) come loro unica proprietà immobiliare la casa nella quale abitano e, nell'ambito del comune di Varedo, un box adibito ad uso esclusivo del soggetto passivo dell'imposta;

b) una rendita catastale complessiva, per le proprietà di cui alla precedente lettera, non superiore a L. 800.000;

c) un reddito annuo da stabilirsi tenendo conto del numero dei componenti il nucleo familiare, avente come parametro quanto stabilito dalla legge n. 153/1988, come da tabella allegata;

3. dare atto che il diritto di cui al punto precedente sussiste qualora il soggetto passivo dell'imposta sia in possesso di tutti i requisiti indicati sotto le lettere *a), b), c);*

4. dare altresì atto che la detrazione di L. 300.000 spetta al soggetto passivo d'imposta il cui nucleo familiare è composto da una sola persona e che abbia i seguenti requisiti:

a) abbia compiuto il sessantesimo anno di età;

b) il reddito non sia superiore a L. 19.276.000 annue;

c) sia in possesso dei requisiti di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente punto 2.

(Omissis).

COMUNE DI VEDELAGO

Il comune di VEDELAGO (provincia di Treviso) ha adottato, il 25 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999, ex art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5 per mille;

2. di determinare in L. 200.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale così come individuata nel vigente «regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili», al quale si rinvia per le modalità di applicazione;

3. di considerare «non punibili» le violazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, commesse dai contribuenti in conseguenza della mancata attribuzione della rendita definitiva per gli immobili il cui accatastamento è stato richiesto all'ufficio tecnico erariale di Treviso prima del 1° gennaio 1999;

4. di dare atto che, in seguito all'attribuzione della rendita definitiva, ai contribuenti sarà liquidata la sola differenza di imposta oltre agli interessi nelle misure di legge.

(Omissis).

COMUNE DI VEDUGGIO CON COLZANO

Il comune di VEDUGGIO CON COLZANO (provincia di Milano) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare per l'anno 1999 nelle seguenti misure:

7 per mille: sugli alloggi non locati;

6 per mille: su tutti gli altri immobili;

di mantenere la detrazione d'imposta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 200.000 stabilita per legge;

di considerare abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI VEGGIANO

Il comune di VEGGIANO (provincia di Padova) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. già in vigore per l'anno 1998, di seguito riportate:

per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale occupata dal proprietario, ecc.: e pertinenza (garage autorimessa posti auto e box): aliquota ridotta al 4,7 per mille;

per unità immobiliari destinate a negozi e botteghe, a laboratori per arti e mestieri e fabbricati per attività economiche professionali e ad attività industriali e condotti direttamente dal proprietario: aliquota 5 per mille;

per unità immobiliari destinate a civile abitazione, a negozi e botteghe, a laboratori per arti e mestieri e fabbricati per attività economiche professionali e ad attività industriali, date in affitto o a disposizione di parenti e affini fino al 3° grado: aliquota 6 per mille;

per unità immobiliari sfitte e destinate ad abitazione oppure a negozi e/o botteghe, a laboratori per arti e mestieri e fabbricati per attività economiche e professioni e attività industriali ed artigianali: aliquota 7 per mille;

aree fabbricabili e residenziali: aliquota 5 per mille.

infine aliquota stabilita nel 5,3 per mille per gli altri casi (terreni agricoli).

(Omissis).

COMUNE DI VEGLIO

Il comune di VEGLIO (provincia di Biella) ha adottato, il 12 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 1999 nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni:

Tipologia degli immobili:

abitazione principale e sue pertinenze immobiliari: aliquota 5 per mille;

altri immobili diversi dall'abitazione principale e loro pertinenze: aliquota 6 per mille;

immobili non locati e loro pertinenze: aliquota 6 per mille;

2. di dare atto che per l'individuazione dei fabbricati e delle aree sottoposte all'imposta si deve fare riferimento alle definizioni date dall'art. 2 del decreto legislativo n. 504/1992;

3. di dare atto che rimangono invariate le detrazioni nella misura prevista dalle vigenti disposizioni.

(Omissis).

COMUNE DI VELO VERONESE

Il comune di VELO VERONESE (provincia di Verona) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota che sarà applicata da questo comune, sull'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6,50 per mille. Dall'aliquota dovuta per l'unità immobiliare adibite ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte fino alla concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi in misura proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione si verifica.

(Omissis).

COMUNE DI VERANO BRIANZA

Il comune di VERANO BRIANZA (provincia di Milano) ha adottato, il 12 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire per i motivi citati in premessa, per l'anno 1999 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di questo comune nella misura unica del 5,30 per mille;

2. di determinare un'unica detrazione in L. 200.000 per la prima casa.

(Omissis).

COMUNE DI VERCELLI

Il comune di VERCELLI ha adottato, il 21 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 la misura unica dell'imposta comunale sugli immobili con l'aliquota del 5 per mille nonché la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI VERGIATE

Il comune di VERGIATE (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1999 *(omissis)* l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nel seguente modo:

tutti gli immobili, aliquota del 5,5 per mille;

abitazioni sfitte, aliquota 6,5 per mille;

abitazioni tenute a disposizione, aliquota 6,5 per mille, rapportata al valore degli immobili;

di confermare in L. 200.000 la detrazione spettante per l'abitazione principale;

di considerare ai fini della detrazione d'imposta e dell'applicazione dell'aliquota «abitazione principale» quella appartenente a persone ricoverate in istituti perché non autosufficienti, purché la stessa non sia locata;

(Omissis).

COMUNE DI VERNATE

Il comune di VERNATE (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di prendere atto delle seguenti motivazioni ai fini della determinazione delle aliquote e detrazioni I.C.I. per l'anno 1999:

relativamente alle entrate:

sostanziale conferma dei trasferimenti erariali previsti per il 1998;

relativamente alle uscite:

esigenza di mantenere un livello adeguato di servizi ai cittadini con particolare riguardo alle fasce più deboli;

disporre di risorse economiche per realizzare controlli in materia di tributi;

aumenti contrattuali a regime ai dipendenti comunali;

2. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

6 per mille per i terreni agricoli;

6 per mille per le abitazioni principali;

6,5 per mille per gli altri fabbricati;

7 per mille per le aree fabbricabili.

3. di determinare le seguenti detrazioni per l'anno 1999:

L. 200.000 per l'abitazione principale ai sensi dell'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996, elevata a L. 330.000 nei seguenti casi:

nucleo familiare con almeno un figlio minore a carico con reddito da lavoro dipendente lordo familiare ai fini Irpef per l'anno 1998 non superiore a L. 30.000.000 aumentabili di L. 1.000.000 per ogni minore a carico oltre al primo;

nuclei familiari composti da una sola persona pensionata, con età superiore ai 65 anni per gli uomini e ai 60 per le donne, con reddito lordo ai fini Irpef per l'anno 1998 non superiore a L. 15.000.000;

lavoratori in cassa integrazione o in mobilità, disoccupati iscritti nelle liste di collocamento con reddito lordo ai fini Irpef per l'anno 1998 prodotto da tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a L. 30.000.000 aumentabili di L. 1.000.000 per ogni familiare a carico;

nuclei familiari con a carico disabili al 100%;

contribuenti affidatari di minori.

(Omissis).

COMUNE DI VEROLI

Il comune di VEROLI (provincia di Frosinone) ha adottato, il 19 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili così come applicate per l'anno 1998 e di seguito indicate:

aliquota del 5,5 per mille per le abitazioni principali;

aliquota del 6,5 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

2. di confermare in L. 200.000 l'importo della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

3. di confermare le agevolazioni relative alle pertinenze delle abitazioni principali già stabilite dal regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I. approvato con atto consiliare n. 91/98 e n. 3/99 è più precisamente le seguenti agevolazioni:

agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, ex art. 59, comma 1 lettera *d)*, del decreto legislativo n. 446/1997, si considerano parte integrante dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, quali esemplificativamente e non limitatamente, le cantine, i box, i posti macchina coperti e scoperti a condizione che vi sia coincidenza nella titolarità con l'abitazione principale e l'utilizzo della pertinenza avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento;

è considerata abitazione principale per espressa previsione legislativa l'abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario e i suoi familiari dimorano abitualmente, ai sensi del secondo comma dell'art. 43 del codice civile; l'unità immobiliare appartenente a cooperativa a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale come sopra indicato, del socio assegnatario; l'alloggio regolarmente assegnato dall'istituto autonomo case popolari; l'unità immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata;

ai fini dell'aliquota ridotta e/o della detrazione d'imposta, sono equiparate all'abitazione principale, come intesa dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992:

a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che trasferisce la residenza presso un istituto di ricovero o sanitario, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) l'abitazione locata, con contratto registrato, a soggetto che la utilizza come dimora abituale, ai sensi del citato comma secondo dell'art. 43 del codice civile;

c) l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti fino al terzo grado o ad affini fino al secondo grado, che la occupano quale loro abitazione principale;

d) due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE competente regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità immobiliari medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione all'UTE competente;

e) l'abitazione di un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai componenti il nucleo familiare dello stesso, secondo le risultanze anagrafiche;

il soggetto interessato può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione dell'aliquota ridotta e/o detrazione d'imposta relative all'abitazione principale, anche mediante dichiarazione sostitutiva e/o autocertificazione;

4. di dare atto che ai sensi del comma 48 dell'art. 3 della legge n. 662/1996 le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% a decorrere dal 1° gennaio 1997.

(Omissis).

COMUNE DI VERRONE

Il comune di VERRONE (provincia di Biella) ha adottato, il 27 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

aliquota I.C.I. anno 1999:

4,5 per mille per i seguenti immobili:

a) fabbricati strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, o destinati ad uso ufficio o ad uso commerciale;

b) pertinenze ed accessori degli immobili sopra citati;

c) aree fabbricabili e terreni la cui destinazione finale sia quella indicata ai punti precedenti;

4 per mille:

per tutti gli immobili diversi da quelli indicati al precedente punto;

detrazione I.C.I. per unità immobiliari adibite ad abitazione principale: L. 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI VERONELLA

Il comune di VERONELLA (provincia di Verona) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di mantenere per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille;

2. di mantenere la detrazione prevista per l'abitazione principale a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO

Il comune di VERTEMATE CON MINOPRIO (provincia di Como) ha adottato, il 17 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4,85 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VERTOVA

Il comune di VERTOVA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 10 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

dato atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VESTONE

Il comune di VESTONE (provincia di Brescia) ha adottato, il 17 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di stabilire che l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) da applicare per l'anno 1999 sarà la seguente:

4,5 per mille per l'abitazione principale;

6 per mille per tutte le altre categorie.

(Omissis).

COMUNE DI VEZZANO

Il comune di VEZZANO (provincia di Trento) ha adottato, il 21 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata da questo comune, nella misura del 4,5 per mille, mantenendola invariata rispetto al 1998, per i motivi esposti in premessa;

2. di confermare anche per l'anno 1999 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, in L. 230.000.

(Omissis).

COMUNE DI VIANO

Il comune di VIANO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili come segue:

aliquota ordinaria 5,75 per mille;

unità immobiliari adibite ad abitazione, oltre l'abitazione principale;

locate a cittadini non ivi residenti e relative pertinenze classificate nella categoria catastale C/6: aliquota 7 per mille;

non locate e relative pertinenze classificate nella categoria catastale C/6: aliquota 7 per mille;

per abitazione non locate si intendono le abitazioni risultanti vuote o a disposizione, cioè utilizzate in modo saltuario, o prive di regolare contratto di affitto. Sono escluse le abitazioni utilizzate da parenti fino al terzo grado (figli, genitori, fratelli, zii) e relativi coniugi, suoceri, genitori e nuore, che risultano ivi residenti;

2. di dare atto che la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è di L. 200.000 rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI VIGANÒ

Il comune di VIGANÒ (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'esercizio 1999 l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,4 per mille;

di confermare altresì, le riduzioni, detrazioni e modalità di applicazione della medesima già in vigore.

(Omissis).

COMUNE DI VIGASIO

Il comune di VIGASIO (provincia di Verona) ha adottato, il 27 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare, con modalità variabili, l'aliquota per l'anno 1999, come segue:

1) aliquota del 4,5 per mille esclusivamente per l'immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo residente;

2) aliquota del 6,5 per mille, per tutti gli altri fabbricati ed immobili diversi dalle abitazioni (terreni e fabbricati);

determinare in L. 200.000, la riduzione da applicare per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI VIGEVANO

Il comune di VIGEVANO (provincia di Pavia) ha adottato, il 5 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. nelle seguenti misure:

aliquota per abitazione principale: 4,20 per mille;

aliquota per tutti gli altri fabbricati: 5,50 per mille;

aliquota per gli alloggi non locati: 7 per mille;

aliquota per i terreni: 5,50 per mille;

2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà e di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

3. di determinare in L. 350.000 e in L. 441.000 la ulteriore agevolazione ex art. 3 della legge 9 maggio 1997, n. 122, di conversione del decreto-legge n. 50/1997;

4. di applicare tale agevolazione esclusivamente a favore dei contribuenti rientranti nelle condizioni soggettive ed oggettive tassativamente elencate nei seguenti punti A), B) e C) della presente relazione e precisamente:

A) categorie oggetto di agevolazione:

a) pensionati;

b) coniugi a carico di pensionati;

c) portatori di handicap con attestato di invalidità civile;

d) disoccupati (iscritti nelle liste di collocamento per almeno 6 mesi nell'anno 1998);

e) lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilità (per almeno 6 mesi nell'anno 1998);

f) nuclei familiari, composti da almeno due persone, il cui reddito è formato esclusivamente da lavoro dipendente.

Le predette categorie non devono possedere, neanche a titolo di usufrutto, altri immobili o quote non superiori ad 1/3 del secondo immobile, escluso il box di pertinenza dell'abitazione principale.

B) immobili comunque esclusi dall'agevolazione:

non potranno godere della detrazione i cittadini che, pur appartenendo alle categorie sopra citate, possiedono immobili classificati a catasto A/1 A/2 A/8 A/9 o che pur essendo classificati in categorie diverse abbiano un valore catastale superiore a L 100.000.000;

C) limite massimo di reddito:

il limite massimo di reddito di tutti i componenti del nucleo familiare al di sopra del quale non verrà applicata la maggiore detrazione è fissato in L 25.000.000, per la detrazione di L. 441.000, e in L. 30.000.000, per la detrazione di L. 350.000, limitatamente ai soggetti di cui al punto A) lettera da *a)* ad *e)*, in L. 30.000.000, per la detrazione di L. 441.000, limitatamente ai soggetti di cui al punto *f)*.

i limiti di reddito sono comprensivi dei redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Gli stessi vengono inoltre aumentati di L 2.000.000, per ogni familiare a carico e di L 3.000.000 qualora il familiare a carico sia portatore di handicap;

5. di indicare il giorno 30 giugno p.v. quale termine ultimo per l'invio, da parte dei cittadini rientranti nelle condizioni di cui ai punti A), B) e C), delle istanze, secondo le modalità che verranno debitamente comunicate, pena la mancata concessione dell'agevolazione. In caso di acquisto del fabbricato in data successiva al 30 giugno 1999 l'istanza deve essere presentata entro il 20 dicembre 1999, data di scadenza della seconda rata.

(Omissis).

COMUNE DI VIGNOLA

Il comune di VIGNOLA (provincia di Modena) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis);

1. di determinare per l'anno 1999, per le ragioni in premessa esposte, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure seguenti:

a) 6,2 per mille aliquota ordinaria;

b) 4,8 per mille aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, esclusivamente per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e le sue pertinenze;

c) 7 per mille per le abitazioni non locate e non utilizzate;

2. di riconoscere, anche per il 1999, ai sensi del terzo comma dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 28 dicembre 1996 n. 662 così come modificato dalla legge n. 122 del 9 maggio 1997, ai contribuenti che si trovano nelle condizioni in premessa elencate, e che si intendono qui di seguito integralmete trascritte, un aumento fino ad un massimo di L. 120.000 della detrazione d'imposta I.C.I. da aggiungersi alla detrazione di L. 200.000 prevista dalla normativa vigente per le abitazioni principali.

ULTERIORE DETRAZIONE D'IMPOSTA I.C.I. DI L. 100.000

A) Famiglia con un figlio di età inferiore ad anni 18 alla data del 1° gennaio 1999:

possesso a titolo di proprietà o del diritto di usufrutto, uso o abitazione del solo appartamento abitato ed eventuali pertinenze quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 1999;

nucleo famigliare con un figlio di età inferiore a 18 anni al 1° gennaio 1999:

reddito famigliare riferito all'anno 1998, non superiore a L. 14.500.000 annui lordi per ogni componente se lavoratori dipendenti, e non superiore a L. 12.500.000 annui lordi se lavoratori autonomi (qualora nella famiglia siano presenti redditi di lavoro autonomo e redditi di lavoro dipendente si calcola la media).

ULTERIORE DETRAZIONE D'IMPOSTA I.C.I. DI L. 120.000

A) Famiglie con due o più figli di età inferiore a 18 anni alla data del 1° gennaio 1999:

possesso a titolo di proprietà o del diritto di usufrutto, uso o abitazione, del solo appartamento abitato ed eventuali pertinenze quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 1999;

nucleo famigliare con due o più figli di età inferiore a 18 anni al 1° gennaio 1999;

reddito famigliare riferito all'anno 1998, non superiore a L. 14.500.000 annui lordi per ogni componente se lavoratori dipendenti, e non superiore a L. 12.500.000 annui lordi per ogni componente se lavoratori autonomi (qualora nella famiglia siano presenti redditi di lavoro dipendente e redditi di lavoro autonomo si calcola la media).

B) Famiglie numerose:

possesso a titolo di proprietà o del diritto di usufrutto, uso o abitazione, del solo appartamento abitato ed eventuali pertinenze quale unica proprietà immobiliare al 1° gennaio 1999;

nucleo famigliare composto da sei o più componenti al 1° gennaio 1999;

reddito famigliare riferito all'anno 1998, non superiore a L. 14.500.000 annui lordi per ogni componente se lavoratori dipendenti, e non superiore a L. 12.500.000 annui lordi per ogni componente se lavoratori autonomi (qualora nella famiglia siano presenti redditi di lavoro dipendente e redditi di lavoro autonomo si calcola la media).

C) Pensionati:

possesso a titolo di proprietà o del diritto di usufrutto, uso o abitazione, del solo appartamento abitato ed eventuali pertinenze quale unica proprietà immobiliare al 1° gennaio 1999;

essere in condizione non lavorativa (pensionati) al 1° gennaio 1999;

reddito famigliare riferito all'anno 1998, non superiore a L. 14.500.000 annui lordi per ogni componente.

D) Famiglie con portatori di handicap:

possesso a titolo di proprietà o del diritto di usufrutto, uso o abitazione, del solo appartamento abitato ed eventuali pertinenze quale unica proprietà immobiliare al 1° gennaio 1999;

il portatore di handicap deve essere in possesso di attestato di invalidità civile al 100%;

reddito famigliare riferito all'anno 1998, non superiore a L. 14.500.000 annui lordi per ogni componente.

E) Disoccupati:

possesso a titolo di proprietà o del diritto di usufrutto, uso o abitazione, del solo appartamento abitato ed eventuali pertinenze quale unica proprietà immobiliare al 1° gennaio 1999;

essere regolarmente iscritti nelle liste di disoccupazione dell'ufficio collocamento;

reddito famigliare riferito all'anno 1998, non superiore a L. 14.500.000 annui lordi per ogni componente.

Il riconoscimento del beneficio dell'ulteriore detrazione (L. 100.000 o L. 120.000) è subordinato:

alle seguenti condizioni:

a) che gli altri componenti del nucleo famigliare non possiedano alcuna altra proprietà immobiliare;

b) che l'immobile occupato sia di categoria catastale compresa tra A/2 e A/6;

al rispetto dei seguenti criteri applicativi:

1) il contribuente deve presentare una richiesta autocertificazione nella quale deve dichiarare: nome, cognome, data di nascita, indirizzo, codice fiscale, e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla ulteriore detrazione;

2) la richiesta autocertificazione dovrà essere inviata tramite raccomandata entro i termini previsti per il pagamento dell'acconto dell'imposta al servizio tributi del comune di Vignola, via G. B. Bellucci n. 1, 41058 Vignola (Modena) oppure consegnata a mano al medesimo indirizzo;

3) i contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini potranno, al momento del pagamento, già tenere conto della ulteriore detrazione richiesta.

(Omissis).

COMUNE DI VIGNOLO

Il comune di VIGNOLO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di riconfermare l'aliquota I.C.I. 1999 nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VIGOLZONE

Il comune di VIGOLZONE (provincia di Piacenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 1999 con l'aliquota unica del 5 per mille;

2. di dare atto che:

a) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

b) l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del pro-

prietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

c) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte. fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

d) per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

3. di riservarsi l'adozione di provvedimenti, su proposta della giunta comunale, per l'iscrizione nel bilancio di previsione del fondo per il potenziamento degli uffici tributari del comune, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,

4. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo, la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI VIGONZA

Il comune di VIGONZA (provincia di Padova) ha adottato, l'8 febbraio 1999 e il 14 maggio 1997, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di applicare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. al 4,7 per mille per l'abitazione principale e l'aliquota del 5,7 per mille per gli altri immobili, a modifica di quanto già deliberato con atto n. 389/98.

(Omissis).

a) di autorizzare l'ulteriore detrazione per l'abitazione principale pari al 50% dell'imposta a favore dei contribuenti unicamente proprietari dell'abitazione principale destinata a residenza con nuclei famigliari e redditi lordi complessivi così determinati:

Nucleo famigliare	Reddito
Nucleo di una persona	> L. 18.500.000
Nucleo di due persone	> L. 23.400.000
Nucleo di tre persone	> L. 27.800.000
Nucleo di quattro persone	> L. 31.500.000
Ogni ulteriore persona	+ L. 3.500.000

b) di stabilire che nella formazione del reddito annuo lordo del contribuente può essere detratta la quota relativa agli interessi bancari che ha versato nel corso dell'anno a copertura dell'eventuale mutuo contratto;

c) che non possono essere oggetto di ulteriore detrazione gli immobili rientranti nella cat. A1, A7, A8, A9 e A10;

d) che il termine massimo per la richiesta di ulteriore detrazione è 30 giugno 1997;

e) che la ulteriore detrazione potrà essere richiesta utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune allegando in ogni caso la copia della dichiarazione dei redditi.

(Omissis).

COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

Il comune di VILLA BARTOLOMEA (provincia di Verona) ha adottato, l'8 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare ed approvare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 nella misura unica del 5 per mille e di fissare la detrazione per abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI VILLACHIARA

Il comune di VILLACHIARA (provincia di Brescia) ha adottato, il 30 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis);

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nelle seguenti misure:

aliquota ordinaria: 5,5 per mille;

aliquota ridotta di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 437/1996, convertito dalla legge n. 556/1996: 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VILLA DI CHIAVENNA

Il comune di VILLA DI CHIAVENNA (provincia di Sondrio) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis);

1. di confermare, per le ragioni riportate in premessa, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal comma 53 dell'art. 3 della legge n. 662 del 23 dicembre 1997, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 come segue:

nella misura del 5 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

nella misura del 5,50 per mille con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati;

2. di confermare, per l'anno 1999, le detrazioni ai fini del calcolo dell'I.C.I. per l'abitazione principale nell'importo minimo di legge, pari a lire 200.000, con la seguente precisazione, in applicazione dell'art. 3, comma 56 legge n. 662/1996: saranno considerate direttamente adibite ad abitazione principale anche le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino beate;

3. di elevare fino a L. 300.000, le detrazioni I.C.I., limitatamente alle categorie di soggetti che versano in situazioni di particolare disagio economico-sociale, secondo le forme e le condizioni di cui alla deliberazione del C.C. n. 3 in data 16 febbraio 1998 (determinazione aliquota I.C.I. per l'anno 1998), e così individuate:

pensionati;

portatori di handicap con attestato di invalidità civile;

disoccupati da oltre 6 mesi nell'anno precedente;

lavoratori posti in CIGS o nelle liste di mobilità per almeno 6 mesi nell'anno precedente in grado di produrre adeguata certificazione della loro reale situazione ed aventi un reddito familiare (comprensivo anche di: pensioni di guerra, pensioni estere, rendite INAIL, rendite tassate alla fonte BOT/CCT fino ad un ammontare annuo di L 1.000.000, redditi da lavoro anche percepiti all'estero, indennità di disoccupazione speciale dei lavoratori frontalieri) pari o inferiore a quanto previsto nella tabella riportata in premessa.

(Omissis).

COMUNE DI VILLA GUARDIA

Il comune di VILLA GUARDIA (provincia di Como) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare l'aliquota I.C.I., per l'anno 1999, nella misura del 4,3 per mille;

di confermare, inoltre, per l'anno 1999, in L. 210.000 la detrazione spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

di determinare per l'anno 1999, quali destinatari della detrazione di lire 400.000 per l'abitazione principale, i proprietari o titolari del diritto di usufrutto o abitazione appartenenti alle categorje ed alle condizioni che di seguito si specificano:

a) pensionati con almeno 60 anni, con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti il nucleo familiare fino a L 25.000.000, più L 1.600.000 per ogni persona a carico;

b) portatori di handicap con attestato di invalidità civile pari al 46%, con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti il nucleo familiare fino a L 25.000.000, più L 1.600.000 per ogni persona a carico;

c) titolari di assistenza sociale a livello comunale, a norma del vigente regolamento, se non già beneficiari secondo quanto previsto ai punti precedenti;

d) lavoratori sia dipendenti che autonomi con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti il nucleo familiare fino a lire 25.000.000, più L 1.600.000 per ogni persona a carico;

di precisare che sono escluse dall'aumento delle detrazioni di lire 400.000, tutte le unità classificate in catasto in A/1, A/7, A/8, A/9, anche se appartenenti ai cittadini di cui sopra;

di precisare, inoltre, che le richieste per l'ulteriore detrazione dovranno essere presentate entro il 15 giugno 1999 e dovranno essere corredate da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

(Omissis).

COMUNE DI VILLANDRO - VILLANDERS

Il comune di VILLANDRO VILLANDERS (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis);

1. di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 4 per mille, ad eccezione:

7 per mille per gli alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale (seconda casa) e per gli appartamenti tenuti a disposizione;

2. di fissare a L. 500.000, la detrazione per l'anno 1999 per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI VILLANTERIO

Il comune di VILLANTERIO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di mantenere inalterate le aliquote *(omissis)* confermandole per l'anno 1999 nella stessa misura in vigore *(omissis)* I.C.I. nella misura del 6 e 5 per mille (omissis).

(Omissis).

COMUNE DI VILLAREGGIA

Il comune di VILLAREGGIA (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis);

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille;

2. di confermare l'importo della detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, di cui al comma 2, dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, in L 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI VILLA RENDENA

Il comune di VILLA RENDENA (provincia di Trento) ha adottato, il 22 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis);

di applicare la detrazione dell'imposta dovuta a titolo I.C.I. nella misura di L 350.000, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi del disposto dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e dell'art. 58, comma 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. L'applicazione della detrazione di L 350.000, deve intendersi applicata, oltreché alle unità immobiliari dei soggetti passivi di cui al capo I del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dall'art. 58 commi 1 e 2, a quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale di soci assegnatari ed agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

(Omissis).

Avvertenza: lo stesso comune ha dato notizia che l'aliquota I.C.I. rimane fissata anche per il 1999 nel minimo di legge del 4 per mille.

COMUNE DI VILLAR FOCCHIARDO

Il comune di VILLAR FOCCHIARDO (provincia di Torino) ha adottato, il 29 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis);

A) di fissare, per l'anno 1999, nella misura indifferenziata del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e successive modifiche ed integrazioni;

B) di fissare, fatti salvi i casi previsti dall'art. 5, comma 6 del decreto legislativo n. 504/1992, l'aliquota dell'I.C.I. al 3 per mille a favore di quei proprietari che eseguano interventi di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, volti al recupero per finalità abitative di

unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici;

1B) il recupero deve essere comunque finalizzato, a seconda dei casi, al ripristino dell'agibilità, dell'abitabilità, dei caratteri artistici o architettonici dell'unità immobiliare;

2B) i requisiti di inagibilità o di inabitabilità devono essere oggetto di specifica e documentata dichiarazione da parte dell'interessato, verificata ed accertata da parte dell'ufficio tecnico comunale e della competente U.SL., l'agevolazione è concessa solo nel caso in cui il richiedente o chiunque altro, al momento della presentazione della domanda, non sia residente né domiciliato presso l'unità immobiliare oggetto del recupero;

3B) le caratteristiche degli immobili di interesse artistico o architettonico sono quelle evidenziate nel piano regolatore generale comunale, tavola TP3;

4B) la domanda diretta ad ottenere l'agevolazione in oggetto deve essere presentata contestualmente alla richiesta di concessione/autorizzazione edilizia o alla denuncia di inizio attività, a seconda della tipologia degli interventi; il comune si pronuncerà sull'istanza contestualmente al rilascio/diniego della concessione/autorizzazione edilizia o entro i termini prescritti dal regolamento comunale per i tempi del procedimento amministrativo nel caso di denuncia inizio attività;

5B) il richiedente-proprietario deve dimostrare di essere in regola con i versamenti I.C.I. dovuti nel quinquennio antecedente alla presentazione dell'istanza di cui sopra;

6B) tutti gli interventi di recupero interessati alla presente agevolazione devono essere condotti su unità immobiliari situate nella zona «A» del vigente piano regolatore generale comunale; gli interventi diretti al recupero di immobii inagibili o inabitabili possono essere condotti anche all'interno della zona «E»;

7B) l'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni a decorrere dal primo anno successivo a quello in cui sono stati iniziati i lavori;

8B) il mancato completamento degli interventi nei tempi prescritti dagli atti concessori e dalla normativa vigente comporta la decadenza dal diritto all'aliquota agevolata e l'obbligo di pagamento dell'imposta per gli anni pregressi secondo l'aliquota piena, stabilita per le categorie delle unità immobiliari interessate;

C) di fissare in L. 200.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992. n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996;

D) di considerare «direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisicono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata», ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI VILLAR PEROSA

Il comune di VILLAR PEROSA (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis);

a) aliquota ordinaria: 6,3 per mille;

b) aliquota relativa alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale comprese le unità immobiliari locate con contratto registrato ed utilizzato come abitazione principale del conduttore: 4,4 per mille;

c) L. 210.000 la detrazione prevista per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI

Il comune di VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 20 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis);

di determinare l'aliquota I.C.I. da applicare in territorio di Villa Santa Lucia degli Abruzzi per il corrente anno 1999 confermando la misura del 5 per mille, già in vigore per gli anni precedenti.

(Omissis).

COMUNE DI VILLA SANTO STEFANO

Il comune di VILLA SANTO STEFANO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di approvare con decorrenza 1° gennaio 1999 l'imposta comunale immobiliare (ICI) di cui all'art. 4, sesto comma della legge n. 421/1992, nella misura di:

A) del 5 per mille, con detrazione abitazione priincipale di L. 200.000 per i residenti;

B) del 6 per mille, per i non residenti.

(Omissis).

COMUNE DI VILLETTE

Il comune di VILLETTE (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille;

2. di fissare in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI VILMINORE DI SCALVE

Il comune di VILMINORE DI SCALVE (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nelle seguenti misure:

5,5 per mille per l'abitazione principale ferma restando la detrazione minima nella misura di legge;

6 per mille per ogni altro tipo di immobile.

(Omissis).

COMUNE DI VIMERCATE

Il comune di VIMERCATE (provincia di Milano) ha adottato, il 2 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1999 l'aliquota di imposta ordinaria al 5,8 per mille e quella ridotta per le abitazioni principali al 4,8 per mille con detrazione pari a L 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI VINADIO

Il comune di VINADIO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 7 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare nel 5,5, per mille l'aliquota comunale sugli immobili per l'anno 1999.

(Omissis).

COMUNE DI VIONE

Il comune di VIONE (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura del 7 per mille, fatte salve le abitazioni di prima residenza per le quali l'aliquota per il presente anno rimane invariata al 6 per mille;

2. confermare in L. 200.000 la detrazione d'imposta spettante ai proprietari delle unità abitative di prima residenza.

(Omissis).

COMUNE DI VIPITENO - STERZING

Il comune di VIPITENO STERZING (provincia di Bolzano) ha adottato, il 27 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota ordinaria per l'imposta comunale sugli immobili in questo comune in misura uniforme col 5,3 per mille;

2. di fissare la detrazione d'imposta sull'abitazione principale in misura uniforme di L 650.000.

(Omissis).

COMUNE DI VITTORIO VENETO

Il comune di VITTORIO VENETO (provincia di Treviso) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, l'aliquota ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1999, nelle misure seguenti:

a) aliquota ridotta nella misura del 5,5 per mille da applicare in favore delle persone fisiche soggetti passivi, dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa e degli alloggi regolarmente assegnati dagli ATER, esclusivamente per l'abitazione principale e relative pertinenze così come definite agli articoli 10 e 11 del regolamento comunale in materia di I.C.I. adottato con deliberazione del C.C. n. 128 del 28 dicembre 1998;

b) aliquota nella misura del 6,5 per mille da applicare ai soggetti passivi per le altre abitazioni diverse dall'abitazione principale o possedute in aggiunta all'abitazione principale e loro pertinenze come definite dall'art. 11 comma 1 lettera *e)* del regolamento comunale in materia di I.C.I. adottato con deliberazione del C.C. n. 128 del 28 dicembre 1998;

c) aliquota ordinaria nella misura del 5,75 per mille da applicare a tutti gli altri fabbricati o immobili non ricompresi nei punti precedenti e alle aree fabbricabili.

2. di stabilire che l'importo della detrazione per l'abitazione principale, di cui all'art. 8 comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, per l'anno 1999 è fissato in L 210.000.

(Omissis).

COMUNE DI VITTUONE

Il comune di VITTUONE (provincia di Milano) ha adottato, il 26 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. l'aliquota I.C.I. ordinaria per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille;

2. l'aliquota I.C.I. per gli alloggi non locati nella misura del 7 per mille;

3. l'aliquota I.C.I. per le aree fabbricabili nella misura del 7 per mille;

4. la detrazione per l'abitazione principale di L. 200.000;

5. un'ulteriore detrazione di L. 100.000 (complessivamente L 300.000) per i soggetti passivi che si trovino nelle condizioni sottospecificate a decorrere dal 1° gennaio 1999:

a) proprietari ovvero titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione di unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale non classificata nelle categorie A/1 (Abitazione signorile), A/8 (Villa) e A/9 (Castelli, palazzi di pregio storico e artistico);

b) i titolari di reddito derivante da pensione minima, nonché di importo equivalente o inferiore, aventi un reddito aggiuntivo del nucleo familiare non superiore complessivamente a L 10.000.000.

(Omissis).

COMUNE DI VIVARO

Il comune di VIVARO (provincia di Pordenone) ha adottato, il 29 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) del 5 per mille con detrazione di L. 200.000. per la prima casa.

(Omissis).

COMUNE DI VO'

Il comune di VO' (provincia di Padova) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1999 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nel seguente modo:

6 per mille aliquota ordinaria;

5,5 per mille per abitazione principale;

detrazione per abitazione principale L. 200.000;

7 per mille per i fabbricati non locati;

4 per mille per un periodo di tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani (dall'età di 65 anni in su) o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI VOGHERA

Il comune di VOGHERA (provincia di Pavia) ha adottato, il 4 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare l'aliquota agevolata I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e posseduta a titolo di proprietà, diritto di abitazione, usufrutto, enfiteusi e superficie da parte delle persone fisiche e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

2. di confermare l'aliquota differenziata per i terreni agricoli nella misura del 5 per mille, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

3. di determinare l'aliquota ordinaria per tutti gli altri fabbricati e per le aree fabbricabili nella misura del 5,5 per mille;

4. di dare atto che il gettito dell'imposta verrà introitato nell'apposita risorsa del civico bilancio 1999 mentre in apposita sede del medesimo bilancio troverà allocazione la spesa relativa ai compensi dovuti per la riscossione (Tit. 1, Funz. 01, Serv. 04, Int. 03);

5. di stabilire in L. 200.000 la detrazione ordinaria spettante all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendo considerare direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unità posseduta a titolo di proprietà, di abitazione, di usufrutto o superficie da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

6. di approvare l'aumento della detrazione d'imposta per i possessori di immobili adibiti a prima abitazione di valore fino a L 90.000.000 (comprensive del valore dell'eventuale box di pertinenza) che versano nelle seguenti particolari situazioni di disagio, secondo le graduazioni sotto riportate:

a) pensionati e/o coniuge a carico pensionato;

b) portatori di handicap con attestato di invalidità civile superiore al 60%;

c) disoccupati o lavoratori in mobilità da oltre 6 mesi;

d) lavoratore posto in cassa integrazione per oltre 6 mesi nel 1999;

e) famiglie monoreddito da lavoro dipendente composte da almeno 2 persone;

e limitatamente ai soggetti la cui abitazione è classificata in A/3 o A/4 o A/5 o A/6, ed escludendo dal beneficio le abitazioni classificate A/1 A/2 - A/7 - A/8- A/9. Le predette categorie non devono possedere, neanche a titolo di usufrutto, uso od abitazione, altri immobili o quote non superiori ad 1/3 del secondo immobile, escluso il box di pertinenza dell'abitazione principale;

7. di graduare la maggior detrazione in base al reddito complessivo imponibile del nucleo familiare dichiarato agli effetti della dichiarazione IRPEF 1999 per i redditi 1998, come segue:

Categorie di cui al punto 6 lettere *a) b) c) d)*:

L. 250.000 di maggior detrazione per nuclei con un solo componente con reddito lordo fino a L 12.000.000;

L. 150.000 di maggior detrazione per nuclei con un solo componente con reddito lordo da 12.000.001 fino a 21.000.000;

L. 250.000 di maggior detrazione per nuclei con due o più percipienti, con reddito familiare lordo fino a 21.000.000;

L. 200.000 di maggior detrazione per nuclei con almeno due componenti, con reddito familiare lordo da L. 21.000.001 e fino a L 25.000.000

L. 100.000 di maggior detrazione per nuclei con due o più percipienti e con almeno un componente a carico e con reddito familiare lordo da L. 25.000.001 e fino a L. 30.000.000.

Categorie di cui al punto 6 lettera *e)*:

L 250.000 di maggior detrazione per nuclei con due o più componenti, con reddito familiare lordo fino a L. 30.000.000 aumentato di L. 2.500.000 per ogni componente;

8. di stabilire che le richieste documentate per l'aumento delle detrazioni, di cui sopra, dovranno pervenire al comune, a pena di decadenza dal beneficio della maggiorazione della detrazione, dal 1° al 20 giugno 1999, e saranno presentate con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968, allegando copia delle certificazioni specifiche obbligatorie per il riconoscimento dell'invalidità e/o handicap e copia delle attestazioni di disoccupazione, mobilità o cassa integrazione;

9. di stabilire ulteriormente che i requisiti richiesti per l'ottenimento della maggiore detrazione devono sussistere al momento della presentazione della richiesta di cui ai punti precedenti.

(Omissis).

COMUNE DI VOLTA MANTOVANA

Il comune di VOLTA MANTOVANA (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 una aliquota unica del 6 per mille per l'imposta comunale sugli immobili (I.CI.) che sarà applicata in questo comune, pari a quella del 1998 e la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI ZOLA PREDOSA

Il comune di ZOLA PREDOSA (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1999, in L. 230.000 la detrazione di imposta per l'unità immobiliare adibita a propria abitazione principale dai proprietari o titolari del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione;

di determinare, per l'anno 1999, le seguenti ulteriori detrazioni di imposta, fra loro alternative e non cumulabili, da aggiungersi a quella di L. 230.000, già prevista per l'abitazione principale, nei casi sotto elencati a condizione che nessun famigliare dimorante nell'appartamento pos-

sieda, su tutto il territorio nazionale al 1° gennaio 1999, altre proprietà immobiliari (terreni e fabbricati) oltre a quella per la quale viene richiesta l'ulteriore detrazione:

A) nella misura di L. 170.000 a favore delle famiglie con 3 figli di età inferiore a diciotto anni purchè:

1. in possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare di ogni componente il nucleo famigliare al 1° gennaio 1999;

2. il nucleo famigliare ricomprenda tre figli di età inferiore a diciotto anni alla data del 1° gennaio 1999;

3. il reddito complessivo del nucleo famigliare riferito all'anno 1998 non sia superiore a L. 75.000.000 annui lordi, imponibili ai fini Irpef.

B) nella misura di L. 170.000 a favore delle famiglie con cinque o più componenti il nucleo famigliare purchè:

1. in possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare di ogni componente il nucleo famigliare al 1° gennaio 1999;

2. il nucleo famigliare sia composto da cinque a più componenti alla data del 1° gennaio 1999;

3. il reddito complessivo del nucleo famigliare riferito all'anno 1998 non sia superiore a L. 75.000.000 annui lordi, imponibili ai fini Irpef.

C) Nella misura di L. 270.000 a favore delle famiglie con quattro o più figli di età inferiore a diciotto anni purchè:

1. in possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare di ogni componente il nucleo famigliare al 1° gennaio 1999;

2. il nucleo famigliare ricomprenda quattro o più figli di età inferiore a diciotto anni alla data del 1° gennaio 1999;

3. Il reddito complessivo del nucleo famigliare riferito all'anno 1998 non sia superiore a L. 75.000.000 annui lordi, imponibili ai fini Irpef.

D) Nella misura di L. 270.000 a favore delle giovani coppie con mutuo prima casa purchè:

1. in possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare di ogni componente il nucleo famigliare al 1° gennaio 1999;

2. il reddito complessivo del nucleo famigliare riferito all'anno 1998 non sia superiore a L. 65.000.000 annui lordi imponibili ai fini Irpef, detratta la somma corrispondente agli interessi pagati sul mutuo nel 1998;

3. entrambi i soggetti della giovane coppia abbiano un'età inferiore a trentasette anni alla data del 1° gennaio 1999;

4. sia in essere un mutuo, intestato anche a un solo soggetto della giovane coppia, contratto per l'acquisto dell'immobile come prima casa ed in ammortamento da non più di sei anni alla data del 1° gennaio 1999.

(Omissis).

di confermare le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili determinate dalla giunta comunale come da deliberazione n. 384 del 9 dicembre 1998, e di applicare le stesse come di seguito specificato:

aliquota ordinaria, per l'anno 1999, nella misura del 5,4 per mille;

aliquota ridotta, per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille a favore di:

1) soggetti passivi persone fisiche, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita a propria abitazione principale;

2) soggetti passivi persone fisiche, ovunque residenti, per le unità immobiliari locate con contratto registrato a soggetti che le utilizzino come proprie abitazioni principali.

(Omissis).

COMUNE DI ZONE

Il comune di ZONE (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille;

2. di determinare altresì l'aliquota per l'abitazione principale nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ZOPPÈ DI CADORE

Il comune di ZOPPÈ DI CADORE (provincia di Belluno) ha adottato, il 30 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure: 5 per mille in misura unica;

2. di confermare in L. 200.000 l'importo della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

3. di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI ZUCLO

Il comune di ZUCLO (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

«di confermare, l'aumento a L. 300.000 della detrazione dall'imposta dovuta a titolo I.C.I. per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi del disposto dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dall'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. L'applicazione della detrazione di L. 300.000 deve intendersi applicata, oltreché alle unità immobiliari dei soggetti passivi di cui al capo I del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dall'art. 58 commi 1 e 2, a quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari».

(Omissis).

Avvertenza: lo stesso comune ha dato notizie che l'aliquota I.C.I. rimane fissata anche per il 1999 nel minimo di legge del 4 per mille.

COMUNE DI ZUGLIANO

Il comune di ZUGLIANO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune nelle seguenti misure:

a) aliquota ordinaria 6 per mille per gli immobili diversi da quelli indicati al punto seguente;

b) aliquota ridotta del 4,3 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, considerando direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

2. di determinare, per l'anno 1999, l'aumento della detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili da L. 200.000 a L 210.000.

(Omissis).

COMUNE DI ZUMAGLIA

Il comune di ZUMAGLIA (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1999 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504/1992 e ss.mm.ii. nelle seguenti misure:

a) 5,50 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità irnmobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

b) 6,50 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale;

2. di riconoscere per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e ss.mm.ii., per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, la detrazione d'imposta minima fissata in L 200.000;

3. di dare atto che i proprietari ovvero i soggetti aventi titoli sulle unità immobiliari destinate ad abitazioni, se locate o concesse a qualsiasi titolo a terzi che le utilizzano come abitazione principale, non potranno beneficiare dell'aliquota ordinaria fissata nella misura del 5,50 per mille e non potranno fruire della detrazione di cui al precedente punto 2).

(Omissis).

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(2651380/1) Roma Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23 -
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale Piazza G. Verdi, 10 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale L. 508.000
- semestrale L. 289.000

Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale L. 416.000
- semestrale L. 231.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale L. 115.500
- semestrale L. 69.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale L. 107.000
- semestrale L. 70.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale L. 273.000
- semestrale L. 150.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale L. 106.000
- semestrale L. 68.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale L. 267.000
- semestrale L. 145.000

Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale L. 1.097.000
- semestrale L. 593.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale L. 982.000
- semestrale L. 520.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima* - *prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035